Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 668
2º Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 dicembre 2021

I N D I C E

Giunte

Regolamento:
Plenaria (*)

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . *Pag.* 3

(*) *Il riassunto dei lavori della Giunta del Regolamento verrà pubblicato in un 3º supplemento.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

BILANCIO (5ª)

Martedì 21 dicembre 2021

Plenaria

497ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà, il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore, Maria Cecilia Guerra e Freni, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 2.

IN SEDE REFERENTE

(2448) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024***

– **(Tab. 1)** – Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab. 2)** – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 dicembre.

Il presidente PESCO avverte che sono state presentate le riformulazioni 2.2000/40 (testo 2), 196.2000/17 (testo 2) e 196.2000/39 (testo 2) *(pubblicate in allegato).*

Comunica poi che sono pubblicati in allegato i subemendamenti agli emendamenti del Governo 77.0.2000, 188.0.2000 e 196.2000.

Avverte che è stato presentato l'ordine del giorno G/2448/111/5 *(pubblicato in allegato)*.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 196.2000/2, 196.2000/18 e 196.2000/19.

Segnala inoltre che gli emendamenti e i subemendamenti 25.0.1, 29.0.5, 30.0.36, 30.0.37, 30.0.39 (testo 2 corretto), 30.0.42, 30.0.43, 40.0.20, 40.0.21, 137.0.3, 29.0.34, 94.0.8, 158.0.5, 158.0.16, 199.0.12, 12..0.8, 43.0.4, 131.0.90, 133.0.4, 142.0.13, 2.0.5, 3.1, 4.3, 4.0.2, 4.0.31, 7.0.22, 7.0.50, 8.0.15, 9.256, 9.351, 9.363, 9.0.18, 10.66, 10.0.22, 10.0.39, 13.0.84, 14.22, 14.30, 14.34, 14.0.20, 15.0.2, 15.0.59, 15.0.66, 19.0.31, 22.0.22, 30.0.48, 32.2, 32.0.24 (testo 2), 32.0.26, 33.0.1, 35.1, 35.0.5, 36.0.8, 38.0.22, 39.9, 46.0.10, 50.6, 51.19, 51.0.30 (testo 2), 60.0.1, 77.0.2000/3-7-8-16-17-19-21-22, 80.0.5 (testo 3), 83.0.1, 84.0.3 (testo 2), 88.10, 93.0.20 (testo 2), 94.6, 94.0.15 (testo 2), 96.25, 96.0.34 (testo 2), 98.0.4, 98.0.10, 99.0.4, 102.0.19, 102.022, 102.0.98, 104.0.10 (testo 2), 107.12, 113.53, 113.0.32, 115.0.1, 124.0.1, 131.21, 131.0.77, 132.3 (testo 2), 132.7, 137.5, 139.9, 140.1, 142.0.7, 143.0.1, 153.0.8, 156.0.8, 158.0.42, 167.1, 169.4, 171.0.5, 174.0.3, 175.0.6, 181.0.58, 181.0.75, 181.0.86 (testo 2), 183.13, 183.0.5, 183.0.6, 183.0.21, 189.0.40, 190.0.1, 190.0.6, 196.0.7, 196.0.9 (testo 2) e 199.0.14 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2448/91/5, G/2448/92/5, G/2448/93/5, G/2448/94/5, G/2448/95/5, G/2448/96/5, G/2448/97/5, G/2448/98/5, G/2448/99/5, G/2448/100/5, G/2448/101/5, G/2448/102/5, G/2448/103/5, G/2448/104/5, G/2448/105/5, G/2448/106/5, G/2448/107/5, G/2448/108/5, G/2448/109/5, G/2448/110/5, G/2448/112/5, G/2448/113/5, G/2448/114/5, G/2448/115/5, G/2448/116/5, G/2448/117/5, G/2448/118/5, G/2448/119/5, G/2448/120/5, G/2448/121/5, G/2448/122/5, G/2448/123/5, G/2448/124/5, G/2448/125/5, G/2448/126/5, G/2448/127/5, G/2448/128/5, G/2448/129/5, G/2448/130/5, G/2448/131/5, G/2448/132/5, G/2448/133/5, G/2448/134/5, G/2448/135/5, G/2448/136/5, G/2448/137/5, G/2448/138/5, G/2448/139/5, G/2448/140/5, G/2448/141/5, G/2448/142/5, G/2448/143/5, G/2448/144/5, G/2448/145/5, G/2448/146/5, G/2448/147/5, G/2448/148/5, G/2448/149/5, G/2448/150/5, G/2448/151/5, G/2448/152/5, G/2448/153/5, G/2448/154/5, G/2448/155/5, G/2448/156/5, G/2448/157/5, G/2448/158/5, G/2448/159/5, G/2448/160/5, G/2448/161/5, G/2448/162/5, G/2448/163/5, G/2448/164/5, G/2448/165/5, G/2448/166/5, G/2448/167/5, G/2448/168/5, G/2448/169/5, G/2448/170/5, G/2448/171/5, G/2448/172/5, G/2448/173/5, G/2448/174/5, G/2448/175/5, G/2448/176/5, G/2448/177/5, G/2448/178/5, G/2448/179/5, G/2448/180/5, G/2448/181/5, G/2448/182/5, G/2448/183/5, G/2448/184/5, G/2448/185/5, G/2448/186/5, G/2448/187/5, G/2448/188/5, G/2448/189/5, G/2448/190/5, G/2448/191/5, G/2448/192/5, G/2448/193/5, G/2448/194/5, G/2448/195/5, G/2448/196/5, G/2448/197/5, G/2448/198/5, G/2448/199/5, G/2448/200/5, G/2448/201/5, G/2448/202/5 e G/2448/203/5 *(pubblicati in allegato)*.

Infine, avverte che, non essendovi ulteriori richieste di intervento, si intende conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha presentato delle proposte di riformulazione di emendamenti parlamentari, che si procederà ad esaminare.

La prima riformulazione riguarda le misure in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici a partire dal 1º aprile 2009, di cui agli emendamenti 9.201, 149.68, 149.38, 149.16, 149.6, 9.204, 149.36, 149.42, 149.56, 149.46, 149.13, 149.24, 149.30, 149.44, 149.55, 149.60, 149.66, 149.70, 149.77, 149.143, 149.148, 9.139, 9.202, 9.205, 149.4, 149.21, 149.37, 149.45, 149.57, 149.67, 9.62, 9.203, 9.206, 149.12, 149.17, 149.35, 149.43, 149.58, 149.95, 149.69, 149.162 e 149.0.11, che quindi assumerebbero tutti il medesimo identico testo; peraltro resta ferma la possibilità di riformulare nello stesso testo proposto dal Governo altri emendamenti vertenti sulla stessa tematica. Tale possibilità vale anche per le successive votazioni di emendamenti riformulati.

Prende atto la Commissione.

Su tale proposta di riformulazione degli emendamenti elencati, la relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* e la sottosegretaria BINI esprimono parere favorevole.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza di richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 9.62 (testo 2), 9.95 (testo 2), 9.139 (testo 2), 9.200 (testo 2), 9.201 (testo 2), 9.202 (testo 2), 9.203 (testo 2), 9.204 (testo 2), 9.205 (testo 2), 9.206 (testo 2), 149.4 (testo 2), 149.6 (testo 2), 149.12 (testo 2), 149.13 (testo 2), 149.16 (testo 2), 149.17 (testo 2), 146.21 (testo 2), 149.24 (testo 2), 149.30 (testo 2), 149.35 (testo 2), 149.36 (testo 2), 149.37 (testo 2), 149.38 (testo 2), 149.42 (testo 2), 149.43 (testo 2), 149.44 (testo 2), 149.45 (testo 2), 149.46 (testo 2), 149.55 (testo 2), 149.56 (testo 2), 149.57 (testo 2), 149.58 (testo 2), 149.60 (testo 2), 149.66 (testo 2), 149.67 (testo 2), 149.68 (testo 2), 149.69 (testo 2), 149.70 (testo 2), 149.77 (testo 2), 149.95 (testo 2), 149.106 (testo 2), 149.111 (testo 2), 149.117 (testo 2), 149.135 (testo 2), 149.139 (testo 2), 149.143 (testo 2), 149.148 (testo 2), 149.162 (testo 3), 149.0.11 (testo 2) e 149.0.26 (testo 2) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

La Commissione approva.

Si passa alla successiva riformulazione, relativa al *bonus* mobili, di cui agli emendamenti 9.274, 9.284, 9.280, 9.285, 9.271, 5.0.9.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del Governo BINI, posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 5.0.9 (testo 2), 9.271 (testo 2), 9.274 (testo 4), 9.279 (testo 2), 9.280 (testo 2), 9.284 (testo 2) e 9.285 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione relativa al settore del tessile, di cui agli emendamenti 13.0.16 (testo 2), 14.0.24 e 7.0.2, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 13.0.16 (testo 2), 14.0.24 (testo 2) e 7.0.2 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione relativa ai trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui agli emendamenti 27.4, 27.5, 27.6, 189.0.2 e 184.11, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)* segnala l'emendamento 27.0.4, da aggiungere a quelli da riformulare nel testo proposto dal Governo.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 27.4 (testo 2), 27.3 (testo 2), 27.5 (testo 2), 27.6 (testo 2), 189.0.2 (testo 4), 184.11 (testo 2) e 27.0.4 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione relativa alla certificazione della parità di genere, di cui agli emendamenti 36.0.7 (testo 2), 38.0.13 (testo 2), 37.4 e 38.18 (testo 2), la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 36.0.7 (testo 3), 37.1 (testo 2), 37.4 (testo 2) e 38.18 (testo 3), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione relativa al recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, di cui agli emendamenti 36.0.6 (testo 2), 38.0.30, 8.0.90 e 38.0.25, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)* segnala l'emendamento 38.0.13, da aggiungere a quelli da riformulare nel testo proposto dal Governo.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 36.0.6 (testo 3), 8.0.90 (testo 3), 38.0.25 (testo 3) e 38.0.30 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative ai centri antiviolenza, di cui agli emendamenti 38.0.14 (testo 2), 38.22, 38.2 (testo 2), 38.28, 38.0.15, 38.0.13, 38.19, 38.20 e 38.30.11, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 38.0.14 (testo 3), 38.2 (testo 3), 38.19 (testo 2), 38.20 (testo 2), 38.22 (testo 2), 38.28 (testo 2), 38.0.11 (testo 2), e 38.0.15 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative al fondo per i diritti e le pari opportunità, di cui agli emendamenti 21.0.9, 37.0.2, 38.0.2, 28.0.13 e 38.0.3 (testo 2), la RELATRICE e la rappresentante del governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 21.0.9 (testo 2), 29.0.13 (testo 2), 37.0.2 (testo 3), 38.27 (testo 2), 38.0.2 (testo 2), 38.0.3 (testo 3) e 38.0.13 (testo 4), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del *cyber*-bullismo, di cui agli emendamenti 38.0.18, 112.0.19 e 109.0.11, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 38.0.18 (testo 2), 109.0.11 (testo 2) e 112.0.19 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative agli immobili occupati abusivamente, di cui agli emendamenti 7.0.41 e 40.0.13, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 7.0.41 (testo 3), 40.0.13 (testo 3), 39.0.8 (testo 2), 39.0.9 (testo 2), 39.0.10 (testo 2) e 40.0.12 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative al Fondo per le non autosufficienze, di cui agli emendamenti 43.17, 43.8, 48.0.19, 43.15, 43.14 e 43.19, la RELATRICE e la rappresentante del governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 43.8 (testo 2), 43.14 (testo 2), 43.15 (testo 2), 43.17 (testo 2), 43.19 (testo 2) e 48.0.19 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative all'autismo, di cui agli emendamenti 50.0.40 e 102.0.29, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Il senatore LA PIETRA *(FdI)* segnala l'emendamento 48.0.23 (testo 2), da aggiungere a quelli da riformulare nel testo proposto dal Governo.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 50.0.40 (testo 2), 48.0.23 (testo 3), 102.0.29 (testo 2) e 88.0.2 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative al Fondo per i progetti di *co-housing*, di cui agli emendamenti 50.0.50 e 50.0.51, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 50.0.50 (testo 2) e 50.0.51 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative al sostegno alle attività sportive universitarie, di cui agli emendamenti 51.0.7 e 51.5 (testo 2), la RELATRICE e la rappresentante del governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 51.5 (testo 3), 51.0.7 (testo 2) e 103.38 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative alla lotta al randagismo, di cui agli emendamenti 102.0.11, 102.0.7, 51.0.92 e 102.0.10, la RELATRICE e la rappresentante del governo BINI esprimono parere favorevole.

Il senatore Marco PELLEGRINI *(M5S)* segnala gli emendamenti 98.0.12 e 98.0.13, da aggiungere a quelli da riformulare nel testo proposto dal Governo.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 102.0.11 (testo 2), 51.0.92 (testo 3), 58.0.12 (testo 2), 98.0.13 (testo 2), 102.0.7 (testo 2) e 102.0.10 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative al Terzo settore, di cui agli emendamenti 51.0.80 (testo 6), 42.0.3, 50.0.53 e 51.0.81, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 51.0.80 (testo 7), 8.0.23 (testo 2), 51.0.81 (testo 2), 51.0.103 (testo 2), 42.0.3 (testo 2), 50.0.53 (testo 2) e 196.0.11 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulle proposte di riformulazione relative al Fondo per i test genomici dei tumori, di cui agli emendamenti 93.0.11 (testo 2), 93.0.10, 90.0.11, 93.0.14 e 93.0.12, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 93.14 (testo 2), 93.0.10 (testo 2), 93.0.11 (testo 3), 93.0.12 (testo 2), 93.0.13 (testo 2), 93.0.14 (testo 2) e 90.0.11 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative ai disturbi della nutrizione e della alimentazione, di cui agli emendamenti 96.0.22, 102.0.28, 100.0.14, 88.0.7 e 93.0.9, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 88.0.7 (testo 2), 93.0.9 (testo 2), 96.0.22 (testo 2), 98.7 (testo 2), 98.8 (testo 2), 98.9 (testo 2), 100.0.14 (testo 3) e 102.0.28 (testo 3), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione della proposta relativa alla prevenzione dell'AIDS, di cui all'emendamento 102.0.69, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 102.0.69 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative alla proroga della ferma dei medici del Ministero della difesa, di cui agli emendamenti 102.0.105 (testo 5), 102.0.45, 100.0.16, 88.0.11 e 102.0.36 (testo 2), la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 102.0.36 (testo 3), 102.0.45 (testo 3), 102.0.105 (testo 6), 88.0.11 (testo 2) e 100.0.16 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative ai servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, di cui agli emendamenti 112.0.12, 112.0.13, 108.0.1, 107.0.3 e 100.3, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 108.0.1 (testo 3), 100.3 (testo 2), 107.0.3 (testo 2), 112.0.12 (testo 2) e 112.0.13 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative al dimensionamento scolastico, di cui agli emendamenti 111.3, 111.2, 111.1, 111.5, 111.9 e 111.4, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 111.1 (testo 2), 111.2 (testo 2), 111.3 (testo 2), 111.4 (testo 2), 111.5 (testo 2) e 111.9 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione della proposta relativa all'organizzazione dei campionati europei di nuoto di Roma, di cui all'emendamento 146.0.6, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 146.2.6 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative al sostegno all'artigianato, all'attività ceramica artistica e del vetro di Murano, di cui agli emendamenti 11.0.48, 11.0.49, 19.0.24, 153.0.10, 13.0.19, 152.5, 158.0.55, 158.25 e 113.0.35, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 153.0.10 (testo 2), 11.0.48 (testo 2), 11.0.49 (testo 2), 13.0.19 (testo 3), 19.0.24 (testo 2), 113.0.35 (testo 2), 152.5 (testo 2), 158.25 (testo 2) e 158.0.55 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative all'uso della sterilizzazione per prevenire la proliferazione di alcune specie di fauna, di cui

agli emendamenti 179.0.2, 162.0.3 e 157.0.1 (testo 3), la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 157.0.1 (testo 4), 162.0.3 (testo 2) e 179.0.2 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative all'apprendistato per promuovere l'occupazione giovanile, di cui agli emendamenti 21.55, 31.6, 31.1 (testo 4), 30.0.30, 30.0.31, 30.0.32, 30.0.33, 30.0.28 e 30.0.35, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 21.55 (testo 2), 30.0.27 (testo 2), 30.0.28 (testo 2), 30.0.30 (testo 2), 30.0.31 (testo 2), 30.0.32 (testo 2), 30.0.33 (testo 2), 30.0.35 (testo 2), 31.1 (testo 5) e 31.6 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative al sostegno alle attività della Comunità di Sant'Egidio in favore degli anziani, di cui agli emendamenti 41.1, 112.0.2 (testo 3), 42.0.5 e 108.21, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 41.1 (testo 2), 42.0.5 (testo 2), 108.21 (testo 2) e 112.0.2 (testo 4), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione degli emendamenti 50.0.11 e 125.0.3, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 50.0.11 (testo 3) e 125.0.3 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione delle proposte relative al Canone unico patrimoniale, di cui agli emendamenti 2.0.28, 5.0.10, 181.0.57, 11.0.42, 10.0.72 (testo 3), 11.0.43, 8.0.90, 181.68, 11.0.44 e 8.0.92, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 2.0.28 (testo 2), 5.0.10 (testo 2), 10.0.72 (testo 4), 11.0.42 (testo 2), 11.0.43 (testo 2), 11.0.44 (testo 2), 8.0.90 (testo 3), 8.0.92 (testo 2), 181.0.67 (testo 2) e 181.0.68 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dei subemendamenti 9.2000/25, 9.2000/32, 9.2000/14, 9.2000/17 e 9.2000/40, la RELATRICE e la rappresentante del Governo BINI esprimono parere favorevole.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* segnala il subemendamento 9.2000/18, da aggiungere a quelli da riformulare nel testo proposto dal Governo.

Posti ai voti, sono approvati gli identici subemendamenti 9.2000/14 (testo 2), 9.2000/17 (testo 2), 9.2000/18 (testo 2), 9.2000/25 (testo 2), 9.2000/32 (testo 2), 9.2000/40 (testo 2) e 77.0.2000/23 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Il PRESIDENTE rinvia ad una fase successiva la votazione dell'emendamento 9.2000 come subemendato.

Sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 6.0.9, accolta dal senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 6.0.9 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 7.0.30, accolta dal senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

La senatrice CONZATTI *(IV-PSI)* dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta 7.0.30 (testo 2).

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.0.30 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sull'emendamento 8.7 [*già* 8.0.83 (testo 2)], la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 8.7 [*già* 8.0.83 (testo 2)].

Sulla riformulazione dell'emendamento 8.0.89, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 8.0.89 (testo 2), 8.0.87 (testo 2) e 11.0.46 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 9.0.58 (testo 2), accolta dal proponente, la relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* chiede l'accantonamento.

L'emendamento 9.0.58 (testo 2) è, quindi, accantonato.

Sulla riformulazione dell'emendamento 10.78 (testo 3), accolta dalla proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

La senatrice CONZATTI *(IV-PSI)* segnala l'emendamento 15.0.43, anch'esso da riformulare come nel testo proposto dal Governo.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 10.78 (testo 4) e 15.0.43 (testo 2) pubblicati in allegato al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 10.0.87, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 10.0.87 (testo 2) e 9.36.2 (testo 2) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 12.5, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 12.5 (testo 2) e 8.0.6 (testo 2) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 13.4, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 13.4 (testo 2) e 13.3 (testo 2) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 13.0.64, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 13.0.64 (testo 2) e 19.0.14 (testo 2), nella riformulazione proposta dal Governo *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 15.0.56 (testo 2), accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 15.0.56 (testo 3), 15.0.54 (testo 2) e 15.0.58 (testo 2) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

L'emendamento 18.0.8, oggetto di una proposta di riformulazione, è accantonato su richiesta della senatrice BOTTICI *(M5S)*.

Sulla riformulazione dell'emendamento 25.0.5 (testo 2), accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 25.0.5 (testo 3) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 30.0.24 (testo 2), accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 30.0.24 (testo 3) e 30.0.23 (testo 2) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 32.0.16 (testo 2), accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 32.0.16 (testo 3) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 39.0.13, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 39.0.13 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 39.0.22, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 39.0.22 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 41.0.3, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 41.0.3 (testo 2), 41.0.1 (testo 2) e 41.0.6 (testo 2) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 43.0.6, accolta dal senatore Damiani, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

La senatrice CONZATTI *(IV-PSI)* segnala l'emendamento 171.0.2 e il senatore Marco PELLEGRINI *(M5S)* segnala l'emendamento 50.0.28, anch'essi da riformulare come nel testo proposto dal Governo.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 43.0.6 (testo 2), 50.0.28 (testo 2), 50.0.29 (testo 2), 50.0.31 (testo 2) e 171.0.2 (testo 2) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Il senatore Marco PELLEGRINI *(M5S)* dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 50.0.28 (testo 2), 50.0.29 (testo 2) e 50.0.31 (testo 2).

Sulla riformulazione dell'emendamento 48.0.7, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

La senatrice CONZATTI *(IV-PSI)* segnala l'emendamento 50.0.52, anch'esso da riformulare come nel testo proposto dal Governo.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 48.0.7 (testo 2), 48.0.3 (testo 2) e 50.0.52 (testo 2) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 50.0.33, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 50.0.33 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

L'emendamento 50.0.46, oggetto di una proposta di riformulazione, è accantonato su richiesta del senatore FARAONE *(IV-PSI)*.

Sulla riformulazione dell'emendamento 50.0.48 (testo 2), accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Il senatore ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)* aggiunge la propria firma all'emendamento riformulato.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 50.0.48 (testo 3) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

L'emendamento 50.0.57, oggetto di una proposta di riformulazione, è accantonato su richiesta del senatore CALANDRINI *(FdI)*.

Sulla riformulazione dell'emendamento 51.9, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

La senatrice NATURALE *(M5S)* aggiunge la propria firma all'emendamento riformulato.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 51.9 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

L'emendamento 51.0.71, oggetto di una proposta di riformulazione, è accantonato su richiesta del senatore FARAONE *(IV-PSI)*.

Sulla riformulazione dell'emendamento 51.0.94, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 51.0.94 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 51.0.101, accolta dalla proponente senatrice MODENA *(FIBP-UDC)*, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 51.0.101 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 85.0.5, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 85.0.5 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 88.4, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

La senatrice CONZATTI *(IV-PSI)* segnala l'emendamento 101.0.20 e il senatore MANCA *(PD)* segnala l'emendamento 93.0.29 (testo 3), anch'essi da riformulare come nel testo proposto dal Governo.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 88.4 (testo 2), 93.0.29 (testo 4) e 101.0.20 (testo 3) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 88.0.8 (testo 3), accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 88.0.8 (testo 4) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

L'emendamento 92.23 (testo 2), oggetto di una proposta di riformulazione, è accantonato su richiesta della senatrice CASTELLONE *(M5S)*.

Sulla riformulazione dell'emendamento 92.42, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 92.42 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 93.0.6, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SAROTRE esprimono parere favorevole.

Sottoscrivono l'emendamento riformulato i senatori ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*, CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* e ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 93.0.6 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

La riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 93.0.20 non è accolta dalla senatrice CASTELLONE *(M5S)*, che ritira la proposta emendativa, riservandosi di trasformarla in un ordine del giorno.

L'emendamento 99.3, oggetto di una proposta di riformulazione, è accantonato su richiesta del senatore FERRO *(FIBP-UDC)*, al fine di verificare la correttezza degli importi indicati.

Sulla riformulazione degli emendamenti 101.17 (testo 2) e 102.0.61, accolta dai proponenti, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Sottoscrive l'emendamento riformulato il senatore LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 101.17 (testo 3) e 102.0.61 (testo 2) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 102.0.14 (testo 2), accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 102.0.14 (testo 3) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 102.0.37 (testo 2), accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 102.0.37 (testo 3) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 102.0.56 (testo 2), accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 102.0.56 (testo 3) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 103.17 (testo 6), accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 103.17 (testo 7) e 103.0.17 (testo 3) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sull'emendamento 103.33, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 103.33.

Sulla riformulazione dell'emendamento 103.40, accolta dal proponente senatore DAMIANI *(FIBP-UDC)*, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

La senatrice L'ABBATE *(M5S)* aggiunge la propria firma all'emendamento riformulato.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 103.40 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione degli emendamenti 104.27 (testo 3) e 104.26, accolta dai proponenti, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 104.26 (testo 2) e 104.27 (testo 4) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 104.31, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Sottoscrivono l'emendamento riformulato le senatrici L'ABBATE *(M5S)* e DONNO *(M5S)*.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* segnala l'emendamento 104.32, anch'esso da riformulare come nel testo proposto dal Governo.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 104.31 (testo 2), 104.32 (testo 2) e 104.33 (testo 2) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 104.34 (testo 2), accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 104.34 (testo 3) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 104.0.4, accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

La senatrice CONZATTI *(IV-PSI)* segnala l'emendamento 103.0.22, anch'esso da riformulare come nel testo proposto dal Governo.

Aggiungono la propria firma il senatore BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* e la senatrice DONNO *(M5S)*.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 104.0.4 (testo 2), 103.0.22 (testo 2) e 8.0.70 (testo 2) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sull'emendamento 105.3 (testo 2), oggetto di una proposta di riformulazione, interviene il senatore BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*, per segnalare che il testo 3 incorpora già la riformulazione.

Su iniziativa del PRESIDENTE, l'emendamento è accantonato.

Sulla riformulazione dell'emendamento 106.5 (testo 2), accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Aggiungono la propria firma i senatori ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*, BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* e Daniela DONNO *(M5S)*.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 106.5 (testo 3) e 106.2 (testo 2) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 107.15, accolta dalla proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 107.5 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 108.19 (testo 2), accolta dal proponente, la RELATRICE e la Rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Aggiungono la propria firma le senatrici MALPEZZI *(PD)* e CONZATTI *(IV-PSI)*.

Interviene il senatore DELL'OLIO *(M5S)* per segnalare la possibile carenza di copertura finanziaria conseguente allo spostamento dell'onere annuale dal 2021 al 2022.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 108.19 (testo 3) *(pubblicato in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione relativa agli emendamenti 110.0.7, 110.6 (testo 2), 110.4, 110.5, 120.5, 120.6, 120.13 e 120.16, accolta dai proponenti, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 110.4 (testo 2), 110.5 (testo 2), 110.6 (testo 3), 110.0.7 (testo 2), 120.5 (testo 2), 120.6 (testo 2), 120.13 (testo 2) e 120.16 (testo 2) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

Sulla riformulazione dell'emendamento 112.0.18 (testo 2), accolta dal proponente, la RELATRICE e la rappresentante del Governo SARTORE esprimono parere favorevole.

Sottoscrivono l'emendamento riformulato i senatori Simona MALPEZZI *(PD)*, Gisella NATURALE *(M5S)*, D'ANGELO *(M5S)*, TRENTACOSTE *(M5S)*, GAUDIANO *(M5S)*, Marco PELLEGRINI *(M5S)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, DAMIANI *(FIBP-UDC)*, LOMUTI *(M5S)* e Daniela DONNO *(M5S)*.

La senatrice CONZATTI *(IV-PSI)* segnala l'emendamento 111.0.1, anch'esso da riformulare come nel testo proposto dal Governo.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 112.0.18 (testo 2) e 111.0.1 (testo 2) *(pubblicati in allegato)* al resoconto.

L'emendamento 112.0.29 (testo 4), oggetto di una proposta di riformulazione, è sottoscritto dai senatori FANTETTI *(Misto-I-C-EU)*, COLLINA *(PD)* e Donatella CONZATTI *(IV-PSI)* ed è accantonato su richiesta del senatore TARICCO *(PD)*.

Si passa all'esame dell'emendamento 112.0.27 su cui il GOVERNO presenta una proposta di riformulazione.

Sottoscrivono l'emendamento riformulato i senatori Marco PELLEGRINI *(M5S)*, Daniela DONNO *(M5S)*, LOREFICE *(M5S)*, Gisella NATURALE *(M5S)* e PRESUTTO *(M5S)*.

Posto ai voti, con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del Governo SARTORE viene approvato l'emendamento 112.0.27 (testo 2).

Il PRESIDENTE passa all'esame della proposta 113.39 (testo 2).

Il senatore MISIANI *(PD)* chiede di riformulare il testo, prevedendo, ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, una diversa quantificazione degli oneri e delle coperture.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del Governo SARTORE, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 113.39 (testo 3), identico al 116.19 (testo 2).

Viene esaminato l'emendamento 113.41 su cui il GOVERNO propone una riformulazione.

Aggiungono le firme i senatori Felicia GAUDIANO *(M5S)*, Elisa PIRRO *(M5S)*, Gisella NATURALE *(M5S)* e Daniela DONNO *(M5S)*.

Con il parere favorevole della relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* e della rappresentante del Governo SARTORE viene approvato l'emendamento 113.41 (testo 2).

Si passa quindi ad esaminare gli emendamenti 113.42 (testo 2) e 113.43, sui quali viene proposta una riformulazione.

Vengono aggiunte le firme da parte dei senatori BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* e Gisella NATURALE *(M5S)*.

Su richiesta dei senatori DELL'OLIO *(M5S)* e TARICCO *(PD)*, al fine di apportare alcune modifiche al testo, il PRESIDENTE accantona i suddetti emendamenti 113.42 (testo 2) e 113.43.

Viene ora esaminata la proposta 113.63 (testo 2), per la quale viene proposta una riformulazione.

Aggiungono la firma la senatrice PIRRO *(M5S)* e il senatore LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*.

Con parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene approvato l'emendamento 113.63 (testo 2) identico al 118.5 (testo 3).

Si giunge ora all'esame della proposta 113.0.30 (testo 3), di cui viene proposta una riformulazione.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posto in votazione, è approvato l'emendamento 113.0.30 (testo 4) identico al 104.0.12 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 113.0.31 (testo 3) che, previa riformulazione, con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene approvato.

Si passa all'esame della proposta 116.0.13, di cui viene proposta dal Governo una riformulazione.

Aggiungono le firme all'emendamento riformulato le senatrici L'ABBATE *(M5S)* e GAUDIANO *(M5S)*, nonché il senatore Marco PELLEGRINI *(M5S)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posta ai voti, è approvata la proposta 116.0.13 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 118.2 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*, a cui aggiungono le firme i senatori FARAONE *(IV-PSI)* e COLLINA *(PD)*.

Su richiesta del senatore MISIANI *(PD)*, il presidente PESCO accantona tale proposta.

Si passa all'esame dell'emendamento 118.0.6, di cui viene proposta la riformulazione in un testo 2 *(pubblicato in allegato)*.

Aggiungono le firme al testo 2 i senatori COLLINA *(PD)* e BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 118.0.6 (testo 2).

Si giunge quindi all'esame dell'emendamento 120.32, di cui viene proposta una riformulazione *(pubblicata in allegato)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, l'emendamento 120.32 (testo 2) viene approvato.

Si passa ad esaminare gli emendamenti 124.0.6 e 124.0.7, di cui viene proposta una riformulazione.

La senatrice MALPEZZI *(PD)* chiede che l'emendamento 124.0.5 venga riformulato con testo identico alle riformulazioni testé presentate.

I senatori Simona Flavia MALPEZZI *(PD)*, TARICCO *(PD)*, COLLINA *(PD)*, Daniela DONNO *(M5S)* e LOREFICE *(M5S)* aggiungono le firme alla riformulazione della proposta 124.0.5.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 124.0.5 (testo 2), 124.0.6 (testo 2) e 124.0.7 (testo 2).

Viene ora esaminato l'emendamento 124.0.19 (testo 2), di cui viene proposta una riformulazione.

Il senatore BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* chiede di riformulare l'emendamento 145.3 nella stessa versione della riformulazione proposta.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posti ai voti, vengono approvati gli identici emendamenti 124.0.19 (testo 3) e 145.3 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 125.0.1 al quale aggiunge la firma la senatrice CONZATTI *(IV-PSI)*.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)* chiede di riformulare in identico testo l'emendamento 125.13.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della rappresentante del Governo SARTORE, vengono approvati gli identici emendamenti 125.0.1, 125.2 (testo 2), 125.7 (testo 2) e 125.13 (testo 2).

Si giunge all'esame dell'emendamento 128.0.1, riformulato in un testo 2.

Aggiungono le firme i senatori Marco PELLEGRINI *(M5S)* e Gisella NATURALE *(M5S)*.

Con il parere favorevole della relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)* e della sottosegretaria SARTORE, posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 128.0.1 (testo 2) e 10.0.29 (testo 2).

Si passa all'esame della proposta 131.29 (testo 2), di cui viene avanzata la riformulazione in un testo 3.

Aggiungono le firme al testo 3 i senatori Susy MATRISCIANO *(M5S)*, Marco PELLEGRINI *(M5S)* e Gisella NATURALE *(M5S)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE posta ai voti, è approvata la proposta 131.29 (testo 3).

Si esamina ora l'emendamento 131.42 (testo 2), di cui viene proposta la riformulazione in un testo 3, al quale aggiungono le firme i senatori LOREFICE *(M5S)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, Marco PELLEGRINI *(M5S)*, Daniela DONNO *(M5S)*, LOMUTI *(M5S)*, Loredana DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*, COLLINA *(PD)*, GUIDOLIN *(M5S)* e CROATTI *(M5S)*.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* chiede che l'emendamento 9.87 venga riformulato in identico testo.

Aggiungono le firme all'emendamento 9.87 come riformulato i senatori BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)* AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* e BRIZIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*.

Posti ai voti, con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, vengono approvati gli identici emendamenti 131.42 (testo 3) e 9.87 (testo 2).

Si passa ad esaminare la proposta 131.0.3 (testo 2), *(pubblicata in allegato)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene approvata la proposta 131.0.3 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 136.0.17, di cui viene proposta la riformulazione in un testo 2, al quale aggiungono le firme i senatori Felicia GAUDIANO *(M5S)*, Daniela DONNO *(M5S)* e Marco PELLEGRINI *(M5S)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, è approvato l'emendamento 136.0.17 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 131.0.64 del quale è proposta la riformulazione in un testo 2.

Con parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, è approvato l'emendamento 131.0.64 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 131.0.94, del quale è proposta la riformulazione in un testo 2.

Con parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, è approvato l'emendamento 131.0.94 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 131.0.98 di cui è proposta una riformulazione in un testo 2.

Con parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, è approvato l'emendamento 131.0.98 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 141.12, di cui è proposta la riformulazione in un testo 2, al quale aggiunge la firma il senatore Marco PELLEGRINI *(M5S)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, è approvato l'emendamento 141.12 (testo 2).

Si esamina ora la proposta 142.3, di cui è avanzata la riformulazione in un testo 2, al quale aggiungono le firme i senatori Marco PELLEGRINI *(M5S)*, LOMUTI *(M5S)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, Daniela DONNO *(M5S)*, ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*, LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*, Barbara GUIDOLIN *(M5S)*, Elisa PIRRO *(M5S)*, Loredana RUSSO *(M5S)*, LOREFICE *(M5S)*, Elena TESTOR *(L-SP-PSd'Az)*, BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, COLLINA *(PD)* e Roberta FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*.

Il presidente PESCO pone ai voti la proposta 142.3 (testo 2) che, con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene approvata.

Si passa all'esame dell'emendamento 146.1, del quale è proposta la riformulazione in un testo 2.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, è approvato l'emendamento 146.1 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 146.2, di cui è proposta la riformulazione in un testo 2.

Anche sull'emendamento 146.2 (testo 2), il senatore DELL'OLIO *(M5S)* dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Con parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, è approvato l'emendamento 146.2 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 150.0.1, di cui è proposta la riformulazione in un testo 2.

Aggiungono le firme al testo 2 i senatori Daniela DONNO *(M5S)*, Marco PELLEGRINI *(M5S)* e Grazia D'ANGELO *(M5S)*.

Su richiesta della senatrice CASTELLONE *(M5S)* il presidente PESCO accantona l'emendamento 150.0.1.

Si passa all'esame dell'emendamento 153.0.6, del quale è proposta una riformulazione in un testo 3.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, è approvato l'emendamento 153.0.6 (testo 3).

Si passa all'esame dell'emendamento 154.2 che, previo parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, è approvato.

Si esaminano ora gli emendamenti 154.0.9 (testo 3) e 155.5, dei quali è proposta un'ulteriore riformulazione.

Aggiungono la firma al 154.0.9 (testo 3) le senatrici DONNO *(M5S)* e L'ABBATE *(M5S)*, nonché il senatore LOREFICE *(M5S)*

Aggiunge la firma all'emendamento 155.5 (testo 2) il senatore COLLINA *(PD)*.

La senatrice L'ABBATE *(M5S)* chiede che l'emendamento 155.10 venga riformulato in identico testo.

Aggiungono la firma all'emendamento 155.10 come riformulato i senatori LOREFICE *(M5S)*, Marco PELLEGRINI *(M5S)* e Daniela DONNO *(M5S)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posti ai voti, vengono approvati gli identici emendamenti 154.0.9 (testo 3), 155.5 (testo 2), 155.10 (testo 2), 155.12 (testo 2) e 154.0.3 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 155.0.16 (testo 2), di cui viene proposta la riformulazione in un testo 3.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, è approvato l'emendamento 155.0.16 (testo 3).

Si passa all'esame dell'emendamento 156.0.11 (testo 2), del quale è proposta la riformulazione in un testo 3, al quale aggiungono le firme i senatori LOREFICE *(M5S)*, Agnese GALLICCHIO *(M5S)*, Daniela DONNO *(M5S)*, Marco PELLEGRINI *(M5S)*, LOMUTI *(M5S)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, Barbara GUIDOLIN *(M5S)* e CROATTI *(M5S)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, è approvato l'emendamento 156.0.11 (testo 3).

Si passa all'esame dell'emendamento 157.0.9, di cui è proposta la riformulazione in un testo 2, al quale aggiungono le firme i senatori Donatella CONZATTI *(IV-PSI)*, ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*, BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*, STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* e TARICCO *(PD)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posto ai voti, è approvato l'emendamento 157.0.9 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 159.0.14, di cui è proposta la riformulazione in un testo 2, al quale aggiungono le firme i senatori Marco PELLEGRINI *(M5S)*, Felicia GAUDIANO *(M5S)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, PRESUTTO *(M5S)* e Gabriella DI GIROLAMO *(M5S)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, è approvato l'emendamento 159.0.14 (testo 2), identico al 156.0.3 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 159.0.27 (testo 2), del quale è proposta la riformulazione in un testo 3, a cui aggiungono le firme i senatori Marco PELLEGRINI *(M5S)*, LOMUTI *(M5S)*, Daniela DONNO *(M5S)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, Felicia GAUDIANO *(M5S)*, CROATTI *(M5S)* e LOREFICE *(M5S)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, è approvato l'emendamento 159.0.27 (testo 3).

Si passa all'esame dell'emendamento 162.0.9 (testo 2), di cui è proposta la riformulazione in un testo 3, al quale aggiungono le firme i senatori STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, TARICCO *(PD)* e FANTETTI *(Misto-I-C-EU-NdC (NC))*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, è approvato l'emendamento 162.0.9 (testo 3).

Si passa all'esame dell'emendamento 163.5 (testo 2), del quale è proposta la riformulazione in un testo 3.

Il senatore TARICCO *(PD)* chiede di riformulare in un identico testo l'emendamento 163.4.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, vengono approvati gli identici emendamenti 163.4 (testo 2) e 163.5 (testo 3).

Si passa ad esaminare l'emendamento 165.0.66, del quale è proposta la riformulazione in un testo 2.

Il senatore LOMUTI *(M5S)* chiede che venga accantonato.

Il presidente PESCO ne dispone l'accantonamento.

Viene ad essere esaminata la proposta 165.0.71 (testo 3), della quale è avanzata la riformulazione in un testo 4, a cui aggiungono le firme i senatori BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, Donatella CONZATTI *(IV-PSI)*, STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*, LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))* e ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene approvata la proposta 165.0.71 (testo 4).

Viene ad essere esaminata la proposta 165.0.73, della quale è avanzata la riformulazione in un testo 2, a cui aggiungono le firme i senatori TARICCO *(PD)*, FANTETTI *(Misto-I-C-EU-NdC (NC))*, STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*, e Marco PELLEGRINI *(M5S)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene approvata la proposta 165.0.73 (testo 2).

Viene ad essere esaminata la proposta 165.0.75, della quale è avanzata la riformulazione in un testo 3, a cui aggiungono le firme i senatori Marco PELLEGRINI *(M5S)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, Daniela DONNO *(M5S)*, Gisella NATURALE *(M5S)*, CROATTI *(M5S)*, Barbara GUIDOLIN *(M5S)*, PRESUTTO *(M5S)*, Felicia GAUDIANO *(M5S)*, LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*, LOREFICE *(M5S)*, LOMUTI *(M5S)*, Grazia D'ANGELO *(M5S)*, TARICCO *(PD)*, Gabriella DI GIROLAMO *(M5S)*, STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, L'ABBATE *(M5S)*, Elisa PIRRO *(M5S)*, Susy MATRISCIANO *(M5S)*, BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* e ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene approvata la proposta 165.0.75 (testo 3).

Si passa ad esaminare gli emendamenti 165.0.80 e 160.6, che vengono riformulati in un testo 2 avente la medesima versione.

Il PRESIDENTE, con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, pone in votazione gli identici emendamenti 165.0.80 (testo 2) e 160.6 (testo 2) che vengono approvati.

Viene ad essere esaminata la proposta 165.0.81 che viene riformulata in un testo 2 al quale aggiungono le firme i senatori TARICCO *(PD)*, Marco PELLEGRINI *(M5S)*, Felicia GAUDIANO *(M5S)*, LOREFICE *(M5S)* e CROATTI *(M5S)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posta ai voti, viene approvata la proposta 165.0.81 (testo 2).

Si giunge ad esaminare l'emendamento 165.0.82, di cui viene proposta la riformulazione in un testo 2.

Il senatore CASTALDI *(M5S)* chiede di modificare il testo nella rubrica e nella denominazione del fondo come suggerito dal Ministero delle politiche agricole.

Aggiungono le firme i senatori Felicia GAUDIANO *(M5S)*, FARAONE *(IV-PSI)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, CROATTI *(M5S)*, BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*, e FANTETTI *(Misto-I-C-EU-NdC (NC))*.

Posto ai voti, con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene approvato l'emendamento 165.0.82 (testo 3).

Viene ad essere esaminata la proposta 165.0.109 [*già* 212.Tab.13.1.5 (testo 2)], a cui aggiunge la firma la senatrice CONZATTI *(IV-PSI)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE viene approvata la proposta 165.0.109 [*già* 212.Tab.13.1.5 (testo 2)].

Si passa all'esame dell'emendamento 168.13, di cui è proposta la riformulazione in un testo 2.

Il PRESIDENTE, con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, pone ai voti l'emendamento 168.13 (testo 2), che viene approvato.

Si giunge ad esaminare la proposta 170.0.2, della quale viene avanzata la riformulazione in un testo 2, al quale aggiungono le firme i senatori Marco PELLEGRINI *(M5S)*, Felicia GAUDIANO *(M5S)*, LOREFICE *(M5S)* e Agnese GALLICCHIO *(M5S)*.

Posta ai voti, con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene approvata la proposta 170.0.2 (testo 2).

Si giunge ad esaminare l'emendamento 173.0.9, del quale è proposta la riformulazione in un testo 2.

Il senatore LOREFICE *(M5S)* chiede che ne venga disposto l'accantonamento.

Il PRESIDENTE accantona l'emendamento 173.0.9 (testo 2).

Si giunge all'esame della proposta 174.0.5, della quale è avanzata la riformulazione in un testo 2.

Il senatore DAMIANI *(FIBP-UDC)* chiede che il testo venga integrato con la finalizzazione relativa alla provincia di Barletta-Andria-Trani.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posta ai voti, viene approvata la proposta 174.0.5 (testo 2).

Si giunge ad esaminare l'emendamento 177.1, del quale è proposta la riformulazione in un testo 2 che, posto ai voti, con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene approvata.

Viene quindi esaminato l'emendamento 180.0.16 (testo 2), del quale è proposta la riformulazione in un testo 3, al quale aggiunge la firma il senatore FARAONE *(IV-PSI)*.

Il PRESIDENTE, con il parare favorevole di RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, pone ai voti l'emendamento 180.0.16 (testo 3), che risulta approvato.

Si giunge all'esame dell'emendamento 182.0.13 (testo 2), e degli identici 182.0.14 (testo 2), 183.0.28 (testo 2), 189.0.12 (testo 2), 189.0.17 (testo 2), 101.15 (testo 2), 28.3 (testo 2), 189.0.14 (testo 2) e 190.0.4 (testo 2).

Aggiungono le firme all'emendamento 28.3 (testo 2) i senatori Daniela DONNO *(M5S)*, DORIA *(L-SP-PSd'Az)* e Susy L'ABBATE *(M5S)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, con contestuale votazione, i suddetti identici emendamenti vengono approvati.

Si esamina la proposta 182.0.2, di cui viene avanzata la riformulazione in un testo 2.

Posta ai voti, con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene approvata la proposta 182.0.2 (testo 2).

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 183.21 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*.

In seguito, la Commissione approva, previo parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, l'emendamento 183.0.24 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, aggiunge la propria firma all'emendamento 183.0.41 (testo 3) *(pubblicato in allegato)*, che, acquisiti i pareri favorevoli della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posto ai voti, risulta approvato.

Si procede quindi all'accantonamento dell'emendamento 185.1 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*.

Viene quindi posto ai voti ed approvato, previo parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, l'emendamento 186.0.1 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*.

La senatrice NUGNES *(Misto)* aggiunge la propria firma all'emendamento 186.0.13 (testo 2) pubblicato in allegato, che, previo parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posto ai voti, risulta approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 186.0.18 (testo 3) *(pubblicato in allegato)*, al quale dichiarano di aggiungere la propria firma i senatori Marco PELLEGRINI *(M5S)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, CROATTI *(M5S)*, Elisa PIRRO *(M5S)* e Felicia GAUDIANO *(M5S)*.

L'emendamento suddetto, previo parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene quindi posto ai voti ed approvato.

Aggiungono la propria firma all'emendamento 195.0.4 (testo 3) *(pubblicato in allegato)*, i senatori Marco PELLEGRINI *(M5S)*, PRESUTTO *(M5S)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, LOREFICE *(M5S)*, CROATTI *(M5S)* e Loredana RUSSO *(M5S)*.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, l'emendamento 195.0.4 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Su richiesta della senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco),* viene accantonato l'emendamento 196.0.9 (testo 2).

Chiedono poi di apporre la loro firma all'emendamento 196.0.22 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*, i senatori CROATTI *(M5S),* Felicia GAUDIANO *(M5S),* Marco PELLEGRINI *(M5S)* e LOMUTI *(M5S).*

L'emendamento 196.0.22 (testo 2), previo parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene posto ai voti e approvato.

Su richiesta del senatore DAMIANI *(FIBP-UDC)*, viene accantonato l'emendamento 207.Tab.8.1.5 (testo 4) *(pubblicato in allegato).*

Il senatore Marco PELLEGRINI *(M5S)*, dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 207.Tab.8.1.5 (testo 4).

Si passa all'esame dell'emendamento 113.47 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*, al quale il senatore Marco PELLEGRINI *(M5S)* chiede di poter aggiungere la propria firma.

Posto ai voti l'emendamento 113.47 (testo 2), previo parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, risulta approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 113.51, di cui è proposta la riformulazione in un testo 2.

Il senatore Marco PELLEGRINI *(M5S)* dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 113.52 e lo riformula in un testo 2 identico all'emendamento 113.51 (testo 2).

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 113.51 (testo 2) e 113.52 (testo 2) risultano approvati.

Viene poi esaminato l'emendamento 113.56 (testo 2) del senatore DAMIANI *(FIBP-UDC) (pubblicato in allegato).*

I senatori Marco PELLEGRINI *(M5S)*, CROATTI *(M5S)* e Barbara GUIDOLIN *(M5S)* dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 113.56 (testo 2), che, posto ai voti, con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene approvato.

Previo parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, sono successivamente posti ai voti, con distinte votazioni, ed approvati, gli emendamenti 39.0.23 (testo 4) e 66.5 (testo 2) *(pubblicati in allegato).*

Su richiesta del senatore DAMIANI *(FIBP-UDC)* è poi accantonato l'emendamento 113.0.42 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*.

Il senatore FANTETTI *(Misto-I-C-EU-NdC (NC))* aggiunge la propria firma all'emendamento 113.0.45 (testo 2), che, previo parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posto ai voti, viene approvato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene poi messo ai voti e approvato l'emendamento 168.10 (testo 3).

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* chiede l'inserimento tra gli emendamenti cosiddetti segnalati anche dell'emendamento 199.0.16.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 218.0.1 e gli identici 218.0.2 (testo 2) e 199.0.16 (testo 2) *(pubblicati in allegato)*.

Si procede poi all'accantonamento dei subemendamenti 2.2000/22 (testo 2) e 2.2000/68 (testo 2) *(pubblicati in allegato)*.

La seduta, sospesa alle ore 4,25, è ripresa alle ore 6.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.8 (testo 2) (*già* 8.0.93).

Dopo l'illustrazione da parte della senatrice CONZATTI *(IV-PSI)*, con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, l'emendamento suddetto, posto ai voti, viene approvato.

I senatori CALANDRINI *(FdI)*, BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* e Marco PELLEGRINI *(M5S)*, aggiungono la firma sugli emendamenti, di identico tenore, 8.0.97 (testo 2) e 2.0.11 (testo 2), che, previo parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posti congiuntamente ai voti insieme all'identico 5.0.1 (testo 2), sono approvati.

Vengono accantonati gli emendamenti all'articolo 9 relativi al cosiddetto *superbonus*.

I senatori MISIANI *(PD)*, Marco PELLEGRINI *(M5S)*, STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* e LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*, aggiungono la firma all'emendamento 14.0.8.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, l'emendamento 14.0.8, posto ai voti, risulta approvato.

Previo parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posto ai voti, è approvato l'emendamento 17.0.1 (testo 2).

I senatori Patty L'ABBATE *(M5S),* Daniela DONNO *(M5S)* e CALANDRINI *(FdI)* aggiungono la firma all'emendamento 25.17 (testo 4) *(pubblicato in allegato).*

Assumono l'identico testo dell'emendamento 25.17 (testo 4), gli emendamenti 25.8 (testo 4), 25.3 (testo 3) e 25.24 (testo 3), che, con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Viene accantonato l'emendamento 51.0.10 (testo 2) *(pubblicato in allegato).*

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 51.0.18 (testo 2), al quale la senatrice L'ABBATE *(M5S)* aggiunge la propria firma.

Con il parere favorevole della RELATRICE e della sottosegretaria SARTORE, posto ai voti, l'emendamento 51.0.18 (testo 2) e l'identico 51.0.9 (testo 2) sono approvati.

L'emendamento 92.0.8 viene riformulato in un testo identico all'emendamento 92.38 (testo 3). Previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e della sottosegretaria SARTORE, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti suddetti risultano approvati.

Con il parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e della sottosegretaria SARTORE, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 92.0.27 (testo 2).

Aggiungono la firma all'emendamento 96.28 (testo 3) i senatori MANCA *(PD)* e STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV)).*

Previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e della sottosegretaria SARTORE, l'emendamento 96.28 (testo 3), posto ai voti, risulta approvato.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 101.0.20 (testo 2) *(pubblicato in allegato).*

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 101.0.20 (testo 2), con il parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e della sottosegretaria SARTORE.

I senatori CALANDRINI *(FdI)*, MISIANI *(PD)* e Laura BOTTICI *(M5S)* aggiungono la propria firma all'emendamento 102.0.64 (testo 4),

che, previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e della sottosegretaria SARTORE, posto ai voti, è approvato.

Il senatore FARAONE *(IV-PSI)* propone di accantonare l'emendamento 103.45 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*, relativo all'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – INDIRE nella sua qualità di Agenzia Nazionale Erasmus +, in quanto potrebbe essere oggetto di una riformulazione.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* chiede che intanto venga messo in votazione il testo riformulato presentato in Commissione.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno accantonare l'emendamento in discussione.

Viene accantonato l'emendamento 103.45 (testo 2)

Il senatore DAMIANI *(FIBP-UDC)* dissente dalla decisione di accantonare l'emendamento 103.45 (testo 2) e chiede una breve sospensione della seduta.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* chiede una sospensione della seduta per consultazioni con il proprio presidente di Gruppo di Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 6,20, è ripresa, alle ore 8,05.

Il PRESIDENTE invita a valutare l'opportunità di un approfondimento in relazione agli emendamenti in materia di «*superbonus*», in quanto non è chiaro se vengano ricomprese le problematiche relative al fotovoltaico.

Propone quindi di sospendere nuovamente la seduta.

Intervengono i senatori ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*, CALANDRINI *(FdI)* e TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* per chiedere che si proceda nell'esame degli altri emendamenti, in attesa che sia fatta chiarezza sull'ambito applicativo delle proposte emendative in materia di «*superbonus*».

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* dichiara la disponibilità a procedere nell'esame degli altri emendamenti, ma in assenza dei necessari chiarimenti, fa presente che il suo gruppo non acconsentirà a concludere l'esame in sede referente del disegno di legge di bilancio.

Intervengono i senatori DAMIANI *(FIBP-UDC),* STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* e la relatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*, per chiedere che, in attesa dei chiarimenti richiesti, la Commissione proceda nella votazione degli altri emendamenti.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* ritiene che, alla luce dei chiarimenti pervenuti in relazione alla proposta emendativa relativa all'INDIRE, sia ora possibile procedere con la votazione dell'emendamento 103.45 (testo 2).

Il senatore FARAONE *(IV-PSI)* dichiara di ritenere tale questione superata e di essere d'accordo con la senatrice MODENA *(FIBP-UDC)*.

Previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e della sottosegretaria SARTORE, viene quindi posto ai voti l'emendamento 103.45 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa, quindi, all'esame della riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 104.0.16.

Il relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* propone un'ulteriore riformulazione, aggiungendo, dopo l'articolo 104-bis, le seguenti parole: «Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

Il senatore MANCA *(PD)* accetta la riformulazione proposta.

Previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e del sottosegretario Alessandra SARTORE, la Commissione approva quindi l'emendamento 104.0.16 (testo 3) *(pubblicato in allegato)*.

La riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 105.3 (testo 2) viene accettata dai proponenti che presentano l'emendamento 105.3 (testo 3) *(pubblicato in allegato)*.

Il sottosegretario FRENI fornisce alcuni chiarimenti sulla riformulazione.

Il senatore MANCA *(PD)* interviene per svolgere alcune considerazioni sui contenuti della riformulazione proposta.

L'emendamento 104.3 (testo 2) viene quindi riformulato dai proponenti in un testo 3 *(pubblicato in allegato)*, identico all'emendamento 105.3 (testo 3).

I senatori ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*, AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* e ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)* aggiungono la loro firma all'emendamento 105.3 (testo 3).

Gli identici emendamenti 105.3 (testo 3) e 104.3 (testo 2) sono quindi posti congiuntamente ai voti ed approvati dalla Commissione.

La riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 137.0.8 (testo 3) viene accettata dai proponenti, che presentano il 137.0.8 (testo 4) *(pubblicato in allegato)*.

I senatori AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* e ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)* aggiungono la propria firma all'emendamento 137.0.8 (testo 4).

Previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e del rappresentante del Governo Alessandra SARTORE, l'emendamento 137.0.8 (testo 4) viene posto i voti ed approvato dalla Commissione.

La riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 139.0.4 (testo 2) viene accettata dai proponenti che presentano l'emendamento 139.0.4 (testo 3) *(pubblicato in allegato)*.

L'emendamento 131.0.78 viene a sua volta riformulato dai proponenti in un testo 2 *(pubblicato in allegato)*, identico all'emendamento 139.0.4 (testo 3).

Viene altresì riformulato in senso identico anche l'emendamento 131.0.79.

Gli identici emendamenti 131.0.78 (testo 2), 131.0.79 (testo 2) e 139.0.4 (testo 3) sono quindi posti congiuntamente ai voti ed approvati.

Si passa quindi all'esame della riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 111.0.2, di cui viene presentato un testo 2 *(pubblicato in allegato)*.

La senatrice MALPEZZI *(PD)* illustra brevemente la proposta 111.0.2 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)* ed il senatore DAMIANI *(FIBP-UDC)* lamentano l'assenza, nel testo della riformulazione, di importanti misure volte a garantire il regolare svolgimento degli anni scolastici.

Il Senatore FARAONE *(IV-PSI)* si pone problematicamente sui contenuti del comma 1 della riformulazione proposta dal Governo, in materia di svolgimento degli esami di Stato.

Replicano la senatrice MALPEZZI *(PD)* ed il relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*, ribadendo la bontà dei contenuti del comma 1, specificando che essi non sono connessi alle esigenze contingenti legate alla crisi pandemica.

Replica a sua volta il senatore FARAONE *(IV-PSI)*, dissentendo da quanto poc'anzi osservato dalla senatrice Malpezzi e dal relatore Errani.

L'emendamento 112.0.2 viene riformulato in un testo 6 *(pubblicato in allegato)*, identico al 11.0.2 (testo 2).

La Commissione dispone infine l'accantonamento delle proposte suddette, allo scopo di effettuare ulteriori approfondimenti.

Si passa quindi all'esame della riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 151.4, di cui viene presentato un testo 2 *(pubblicato in allegato)*.

Gli emendamenti 151.0.4, 183.1, 183.2, 183.22 e 190.24 sono riformulati, dai rispettivi proponenti, in un testo 2 identico al 151.4 (testo 2).

Previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e del sottosegretario SARTORE, i suddetti identici emendamenti sono posti ai voti ed approvati dalla Commissione.

La riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 116.23 (testo 4) viene accettata dai proponenti (116.23 (testo 5) *(pubblicato in allegato)*).

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore FANTETTI *(Misto-I-C-EU-NdC (NC))*, osservando che la proposta in esame, nella riformulazione accettata, è di tenore analogo a numerose altri emendamenti formulati dalla propria parte politica, che non sono stati, tuttavia, presi nella dovuta considerazione. Tale fatto concretizza a suo avviso un problema politico di non secondaria importanza, in quanto il suo Gruppo di appartenenza sarebbe, fondamentalmente, l'unico a non vedere accolti i propri emendamenti segnalati.

Replica il senatore CALANDRINI *(FdI)*, osservando che la proposta in esame era stata presentata dal gruppo Fratelli d'Italia e presenta delle peculiarità proprie, non similari ad altri emendamenti. Nulla osta, tuttavia, alla possibilità di valutare anche ulteriori proposte, dal tenore similare, formulate dal Gruppo di appartenenza del senatore Fantetti.

Il senatore FANTETTI *(Misto-I-C-EU-NdC (NC))* precisa, a sua volta, che il suo intervento era esclusivamente finalizzato a sottolineare l'opportunità di considerare adeguatamente anche le proposte emendative presentate dalla sua parte politica.

Il senatore FARAONE *(IV-PSI)* si associa alle considerazioni svolte dal senatore Fantetti.

Interviene anche il relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*, precisando che il Governo è comunque al lavoro per considerare adeguatamente anche le proposte emendative segnalate dal Gruppo di appartenenza del senatore Fantetti.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* aggiunge la firma all'emendamento 116.23 (testo 5).

L'emendamento 145.0.1 viene a sua volta riformulato, dai rispettivi presentatori, in un testo identico all'emendamento 116.23 (testo 5) (145.0.1 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*).

Le identiche proposte 116.23 (testo 5) e 145.0.1 (testo 2), sono infine poste congiuntamente ai voti ed approvate dalla Commissione.

Il relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* ed il sottosegretario SARTORE esprimono parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 140.0.9, che viene contestualmente accettata dai proponenti (140.0.9 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*).

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* preannuncia, a nome del gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 140.0.9 (testo 2) viene approvato.

La Commissione dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 146.2.

Il sottosegretario FRENI illustra la riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 149.126, che viene contestualmente accettata dai presentatori (149.126 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*).

Le proposte 149.125 e 149.130 (testo 2) sono riformulate, dai rispettivi proponenti, in un testo identico all'emendamento 149.126 (testo 2) (149.125 (testo 2) e 140.130 (testo 3) *(pubblicati in allegato)*).

Infine, la Commissione approva congiuntamente gli identici emendamenti 149.126 (testo 2), 149.125 (testo 2) e 140.130 (testo 3).

I presentatori accolgono la riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 167.0.1 (testo 2) (167.0.1 (testo 3), *(pubblicata in allegato*).

Posto ai voti, con il parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e della sottosegretaria SARTORE, l'emendamento 167.0.1 (testo 3) risulta approvato.

Il senatore FARAONE *(IV-PSI)* chiede delucidazioni sulla riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 173.0.8 (testo 2), di cui viene presentato un testo 3 *(pubblicato in allegato).*

Il sottosegretario SARTORE fornisce i chiarimenti richiesti.

Dopo un breve dibattito, nel corso del quale intervengono il senatore FARAONE, il relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* ed il senatore DELL'OLIO *(M5S)*, la Commissione dispone di accantonare la proposta 173.0.8 (testo 3).

Si procede quindi all'esame di alcuni subemendamenti all'emendamento 2.2000 del Governo.

Con il parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e della sottosegretaria SARTORE, viene approvato il subemendamento 2.2000/100 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*.

I subemendamenti 2.2000/3 e 2.2000/6 sono quindi riformulati, dai rispettivi proponenti, in un identico testo 2 *(pubblicato in allegato)*.

L'emendamento 2.21 viene riformulato, dai rispettivi proponenti, in un testo 2 identico al 2.2000/3 (testo 2) e al 2.2000/6 (testo 2).

Le identiche proposte 2.2000/3 (testo 2), 2.2000/6 (testo 2) e 2.21 (testo 2), con il parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e della sottosegretaria SARTORE, sono posti in votazione e approvati.

Si procede quindi all'esame di ulteriori emendamenti precedentemente accantonati.

La Commissione dispone di mantenere accantonato l'emendamento 18.0.8.

Successivamente, la riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 9.0.58 (testo 2) viene accolta dai proponenti (9.0.58 (testo 3) *(pubblicato in allegato)*).

L'emendamento 9.0.57 (testo 3), viene riformulato dai proponenti in un testo identico all'emendamento 9.0.58 (testo 3) (9.0.57 (testo 4) *(pubblicato in allegato)*).

Previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e del sottosegretario SARTORE, sono poste congiuntamente ai voti ed approvate le identiche proposte 9.0.58 (testo 3) e 9.0.57 (testo 4).

I proponenti accettano la riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 50.0.46.

La senatrice MALPEZZI *(PD)* invita i presentatori a valutare anche l'opportunità di espungere, dal secondo comma, le parole «e 2024».

I senatori FARAONE *(IV-PSI)* e Donatella CONZATTI *(IV-PSI)*, accolgono la proposta della senatrice Malpezzi e presentano l'emendamento 5.0.46 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*.

Previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e del sottosegretario SARTORE, l'emendamento 50.0.46 (testo 3) e l'identico 50.0.47 (testo 2) risultano approvati.

Viene quindi confermato l'accantonamento degli emendamenti 50.0.57, 51.0.71 e 92.23, al fine di valutare ulteriormente le rispettive riformulazioni proposte dal Governo.

I proponenti accolgono la riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 99.3 (99.3 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*).

La Commissione, previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e della rappresentante del Governo SARTORE, approva l'emendamento 99.3 (testo 2).

Con riferimento alla riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 112.0.29 (testo 4), il senatore MANCA *(PD)* osserva che sarebbe opportuno modificarla sostituendo, al comma 4-*bis,* le parole «1 milione» con le seguenti «0,6 milioni»; sostituendo, al comma 4-*ter*, le parole «800.000» con «400.000»; sostituendo infine, al comma 4-*quater*, le parole «400.000» con «600.000».

Concorda il sottosegretario SARTORE.

I presentatori, nell'accogliere tanto la proposta del Governo, quanto le ulteriori modifiche formulate dal senatore Manca, riformulano l'emendamento 112.0.29 (testo 4), (112.0.29 (testo 5) *(pubblicato in allegato)*).

La senatrice CONZATTI *(IV-PSI)* aggiunge quindi la propria forma alla proposta 112.0.29 (testo 5).

L'emendamento 112.0.29 (testo 5) e gli identici 38.0.37 (testo 2), 186.0.6 (testo 2) e 194.2 (testo 2), vengono quindi approvati dalla Commissione con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO.

Con riferimento alla proposta di riformulazione del Governo sugli emendamenti 113.42 (testo 2) e 113.43, di identico tenore, il senatore

MANCA *(PD)* propone un'ulteriore modifica, espungendo, al secondo periodo, le parole «, sulla base delle esigenze prospettate».

Il relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* ed il sottosegretario SARTORE si esprimono favorevolmente sulla modificazione proposta dal senatore Manca.

I proponenti, accettano quindi le riformulazioni proposte dal Governo e dal senatore Manca (113.42 (testo 3) e 113.43 (testo 2) *(pubblicati in allegato)*).

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* aggiunge la propria firma alla proposta 113.43 (testo 2).

Gli identici emendamenti 113.42 (testo 3) e 113.43 (testo 2) sono posti congiuntamente ai voti ed approvati.

I proponenti accettano le riformulazioni proposte dal Governo sull'emendamento 118.2, che viene riformulato in un testo 2 *(pubblicato in allegato)*.

Previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e della rappresentante del Governo SARTORE, è posto in votazione e approvato l'emendamento 118.2 (testo 2).

Previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e della sottosegretaria SARTORE, con distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 165.0.66 (testo 2), 185.1 (testo 2), 207. Tab.8.1.5 (testo 4) e 113.0.42 (testo 2) *(pubblicati in allegato)*.

Viene invece confermato, al fine di valutare ulteriormente le riformulazioni proposte dal Governo, l'accantonamento degli emendamenti 150.0.1, 173.0.9 e 196.0.9, nonché dei subemendamenti 2.2000/22 e 2.2000/68.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 10,30.

Si passa all'esame dell'emendamento 9.194, che viene riformulato in un testo 2 *(pubblicato in allegato)*.

Gli emendamenti 136.5, 165.0.36 e 136.0.19 sono riformulati in un testo 2 identico al 9.194 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, i suddetti identici emendamenti sono approvati.

Si passa all'esame dell'emendamento 32.0.1, che viene riformulato in un testo 2 *(pubblicato in allegato)*.

Il senatore FARAONE *(IV-PSI)* chiede se vi siano altri emendamenti, oltre a quello in discussione, sul tema dei sistemi portuali.

Il vice ministro Laura CASTELLI informa che sono in corso valutazioni su altri emendamenti sul tema, stante la loro onerosità.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, riprende alle ore 11,10.

Il senatore CALANDRINI *(FdI)* chiede quali siano state le attività svolte dalla Commissione prima di quest'ultima interruzione dei lavori.

Il presidente PESCO informa che la Commissione ha approvato l'emendamento 9.194 (testo 2), congiuntamente ad altri identici emendamenti.

Si ritorna all'esame dell'emendamento 32.0.1 (testo 2) che, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, previa verifica del numero legale, viene posto ai voti contestualmente all'identico 164.0.8 (testo 2) e approvato.

Viene poi approvato, previo parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 35.0.4 (testo 2), al quale chiedono di aggiungere la firma i senatori Gabriella DI GIROLAMO *(M5S)*, Agnese GALLICCHIO *(M5S)*, LOREFICE *(M5S)*, Laura BOTTICI *(M5S)*, PRESUTTO *(M5S)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, LOMUTI *(M5S)*, Gisella NATURALE *(M5S)*, Angela Anna Bruna PIARULLI *(M5S)*.

Posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, viene poi approvato l'emendamento 38.0.27 (testo 2), contestualmente agli identici 38.1 (testo 2) e 38.0.1 (testo 3) *(pubblicati in allegato)*.

Posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, viene approvato l'emendamento 50.0.39 (testo 3) *(pubblicato in allegato)*, al quale i senatori ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)* e BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)* chiedono di aggiungere la propria firma.

Posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, viene poi approvato l'emendamento 51.0.78 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*, al quale la senatrice PIARULLI *(M5S)* chiede di aggiungere la propria firma.

Si passa all'esame dell'emendamento 76.4 che viene riformulato in un testo 3 *(pubblicato in allegato)*.

Chiedono di aggiungere la propria firma i senatori Marco PELLEGRINI *(M5S)*, PRESUTTO *(M5S)*, Patty L'ABBATE *(M5S)*, Gisella NATURALE *(M5S)*, Elisa PIRRO *(M5S)* e LOMUTI *(M5S)*.

L'emendamento 60.4 viene riformulato in un testo 2 identico a quello dell'emendamento in esame.

Posti ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 76.4 (testo 3) e 60.4 (testo 2) vengono approvati.

Posti contestualmente ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, vengono quindi approvati gli identici emendamenti 79.1 e 79.5 (testo 2).

Successivamente, con contestuale votazione, sono approvati, previo parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 92.43 e 102.0.94 (testo 2) *(pubblicati in allegato)*.

Quindi, vengono riformulati nel medesimo testo 2 (pubblicati in allegato) gli emendamenti 94.17, 94.16 e 94.18 che, previo parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, con contestuale votazione, vengono approvati.

Successivamente gli emendamenti 98.0.8 (testo 2), 89.0.1 e 102.0.32 sono riformulati nelle proposte 98.0.8 (testo 3), 89.0.1 (testo 2) e 102.0.32 (testo 2).

I senatori Angela Anna Bruna PIARULLI *(M5S)*, PRESUTTO *(M5S)*, LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*, DE BONIS *(Misto)*, DE CARLO *(FdI)*, CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*, Marco PELLEGRINI *(M5S)*, LOREFICE *(M5S)*, Virginia LA MURA *(Misto)*, MANTERO *(Misto-PaP)*, Loredana RUSSO *(M5S)*, AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* e DAMIANI *(FIBP-UDC)* sottoscrivono l'emendamento 98.0.8 (testo 3).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 98.0.8 (testo 3), 89.0.1 (testo 2) e 102.0.32 (testo 2) sono posti in votazione e approvati.

Posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO e previa dichiarazione di voto contrario della senatrice LEZZI *(Misto)*, viene approvato l'emendamento 104.18.

L'emendamento 104.0.10 viene ritirato dal senatore DELL'OLIO *(M5S)*, che si riserva di presentare un ordine del giorno.

L'emendamento 115.2, riformulato in un testo 2 pubblicato in allegato, posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, viene approvato.

L'emendamento 122.0.2 (testo 3) viene riformulato in un testo 4 per specificare che l'incremento di risorse al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione si riferisce alle quote spettanti al Ministero dello sviluppo economico.

Posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento, così riformulato, viene approvato, unitamente agli identici 122.12 (testo 2), 122.0.12 (testo 3), 122.0.25 (testo 2), 123.0.13 (testo 2) e 123.0.14 (testo 2).

Chiedono di aggiungere la propria firma alla proposta 122.0.2 (testo 4) i senatori Patty L'ABBATE *(M5S)*, COLLINA *(PD)* e Angela Anna Bruna PIARULLI *(M5S)*.

Posti ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, e previa dichiarazione di voto contrario della senatrice LEZZI *(Misto)*, viene approvato l'emendamento 128.0.3.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO e previa dichiarazione di voto contrario della senatrice LEZZI *(Misto)*, sono approvati gli identici emendamenti 131.0.2 (testo 3) e 154.11 (testo 2).

Il senatore FANTETTI *(Misto-I-C-EU-NdC (NC))* sottoscrive l'emendamento 131.0.2 (testo 3).

Il senatore ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)* sottoscrive l'emendamento 154.11 (testo 2).

L'emendamento 140.0.19 (testo 2) è poi riformulato in un testo 3 *(pubblicato in allegato)*, a cui aggiungono le firme i senatori Patty L'ABBATE *(M5S)*, Angela Anna Bruna PIARULLI *(M5S)*, Gisella NATURALE *(M5S)*, PRESUTTO *(M5S)*, Grazia D'ANGELO *(M5S)* e Gabriella DI GIROLAMO *(M5S)*.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 140.0.19 (testo 3) è posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 153.4 (testo 2), che viene riformulato dai proponenti in un testo 3 *(pubblicato in allegato)*.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* preannuncia la contrarietà del proprio Gruppo a tale emendamento. Nel corso della transizione ecologica,

infatti, le attività di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica devono continuare a ricevere adeguato sostegno da parte dello Stato.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* chiede il ritiro dell'emendamento, trattandosi di un tema divisivo all'interno della maggioranza.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)* sottolinea che l'emendamento in oggetto intende ripristinare una corretta configurazione dei fondi per il sostegno alla transizione ecologica, dando conto delle decisioni già assunte in altre sedi, nel rispetto delle indicazioni in materia formulate dall'Unione europea.

La senatrice NUGNES *(Misto)* sottolinea che l'Italia ha assunto precisi obblighi nell'ambito della riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Le procedure per la cattura di tale elemento sono fallimentari e, pertanto, sostenerle con il Fondo per la transizione ecologica sarebbe una scelta puramente ideologica.

La senatrice LA MURA *(Misto)* conferma il proprio sostegno all'emendamento, chiedendo che esso venga comunque votato dalla Commissione. Le tecnologie per la cattura dell'anidride carbonica non hanno prodotto finora effetti significativi e, pertanto, le attività di ricerca in questo ambito non possono essere poste a carico della finanza pubblica.

Solleva peraltro dubbi sulla regolarità della seduta notturna della Commissione.

Il relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*, pur evidenziando che si tratta di un tema delicato su cui vi sono, anche all'interno della maggioranza, opinioni diverse, sottolinea che l'emendamento è già stato formulato in modo da poter ricevere una condivisione più ampia possibile.

Il presidente PESCO *(M5S)*, in qualità di relatore, si dichiara d'accordo con il senatore Errani.

Il senatore DAMIANI *(FIBP-UDC)*, viste le difficoltà che la Commissione deve affrontare nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, propone di accantonare l'emendamento, per raggiungere un accordo nella maggioranza.

Il relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* accoglie tale proposta.

L'emendamento 153.4 (testo 3) viene pertanto accantonato.

Il senatore FERRARI *(PD)* riformula poi l'emendamento 153.0.9 in un testo 2 *(pubblicato in allegato).*

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO e la dichiarazione di voto di astensione della senatrice CONZATTI *(IV-PSI)*, la proposta 153.0.9 (testo 2) è posta ai voti e approvata.

Con riferimento alla riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 157.0.4, di cui viene presentato un testo 3 *(pubblicato in allegato)*, il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* lamenta l'inadeguatezza della copertura finanziaria, che non consentirebbe di apprestare ristori adeguati agli allevatori di animali da pelliccia, i quali, già colpiti dalla crisi pandemica, a seguito del divieto introdotto dalla norma, dovranno dismettere le relative attività.

Nell'osservare che un ristoro adeguato dovrebbe comprendere l'erogazione di tre milioni di euro annui sino al 2024, domanda se sia possibile accantonare la proposta per poter approfondire le predette problematiche.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)* rammenta che l'emendamento in questione mira a chiudere una vicenda ormai annosa, come sollecitato peraltro dalla stessa regione Lombardia.

Si pone quindi problematicamente sulla possibilità di individuare ulteriori risorse rispetto a quelle già apprestate dall'emendamento.

Conclude osservando che nulla osta, comunque, ad un temporaneo accantonamento della proposta.

Il relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*, nel concordare sull'opportunità di accantonamento della proposta, osserva che un punto d'incontro potrebbe essere costituito da una misura che appresti risorse annue di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il senatore DE CARLO *(FdI)* domanda se l'ultima riformulazione dell'emendamento sia corredata di relazione tecnica.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea l'opportunità di garantire ristori maggiori per un settore che dovrà comunque patire una complessa riconversione.

Il sottosegretario FRENI esprime avviso favorevole sulla proposta formulata dal relatore Errani.

Dopo un dibattito tra il senatore Romeo e la viceministra CASTELLI sulle coperture finanziarie della proposta, il relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*, nell'invitare gli intervenuti a mantenere il dibattito orientato ad un clima di costruttiva collaborazione, ribadisce l'opportunità di trovare un'efficace sintesi politica nella proposta da lui prima formulata.

Il senatore SACCONE *(FIBP-UDC)* invita la Commissione a collocare la problematica nel giusto ambito, tenuto conto dell'esigenza di far fronte anche ad altre priorità ben più impellenti.

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* osserva che, qualora la Commissione insistesse per procedere al voto, la propria parte politica potrebbe assumere un orientamento contrario.

Il relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* stigmatizza l'atteggiamento poc'anzi manifestato dal senatore Romeo, non improntato, a suo avviso, ad una fattiva collaborazione fra le forze politiche.

La Commissione, infine, dispone l'accantonamento dell'emendamento 157.0.4 (testo 3) al fine di effettuare ulteriori valutazioni.

I presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 165.0.6 (testo 2) (165.0.6 (testo 3) *(pubblicato in allegato)*).

Gli emendamenti 165.0.10, 165.0.7, 165.0.11 e 165.0.28 sono quindi riformulati, dai rispettivi proponenti, in un testo identico all'emendamento 165.0.6 (testo 3) (165.0.10 (testo 2), 165.0.7 (testo 2), 165.0.11 (testo 2) e 165.0.28 (testo 3) *(pubblicati in allegato).*

I senatori PIARULLI *(M5S)*, STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* e FARAONE *(IV-PSI)* aggiungono la propria firma all'emendamento 165.0.6 (testo 3).

Gli emendamenti 165.0.6 (testo 3), 165.0.10 (testo 2), 165.0.7 (testo 2), 165.0.11 (testo 2) e 165.0.28 (testo 3) sono quindi posti congiuntamente ai voti ed approvati.

Viene successivamente disposto l'accantonamento della proposta 175.0.3, al fine di approfondire ulteriormente la proposta di riformulazione del Governo. Di tale proposta è presentato un testo 3 *(pubblicato in allegato)*.

I presentatori accolgono la proposta di riformulazione del Governo degli emendamenti 183.0.21 (183.0.21 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*).

Previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva, con contestuale votazione, gli identici emendamenti 183.0.21 (testo 2) e 174.0.11 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è poi approvato l'emendamento 184.0.10.

Viene quindi deliberato l'accantonamento della proposta 188.0.2000/2, al fine di approfondire ulteriormente la proposta di riformulazione del Governo.

Si riprende l'esame della proposta 153.4 (testo 3) precedentemente accantonata.

Gli emendamenti 153.5, 153.13, 153.14, 153.15 (testo 2) e 153.19, sono quindi riformulati, dai rispettivi proponenti, in un testo identico all'emendamento 153.4 (testo 3), 153.5 (testo 2), 153.13 (testo 2), 153.14 (testo 2), 153.15 (testo 3) e 153.19 (testo 2) *(pubblicati in allegato)*.

Previo parere favorevole da parte del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 153.4 (testo 3), 153.5 (testo 2), 153.13 (testo 2), 153.14 (testo 2), 153.15 (testo 3) e 153.19 (testo 2) sono posti congiuntamente ai voti ed approvati.

Facendo seguito alle rimostranze manifestate da alcuni senatori, il relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* domanda l'effettuazione di un voto di controprova.

Il presidente PESCO pone quindi nuovamente e congiuntamente ai voti le identiche proposte 153.4 (testo 3), 153.5 (testo 2), 153.13 (testo 2), 153.14 (testo 2), 153.15 (testo 3) e 153.19 (testo 2) che risultano approvate.

Il rappresentante del GOVERNO illustra quindi la proposta 157.0.4 (testo 3), precedentemente accantonata, sottolineando che tale testo recepisce le proposte formulate dal relatore sul potenziamento dei ristori per gli allevatori di animali da pelliccia.

All'emendamento 157.0.4 (testo 3) aggiungono la propria firma le senatrici LA MURA *(Misto)*, L'ABBATE *(M5S)*, PIRRO *(M5S)*, RUSSO *(M5S)*, NUGNES *(Misto)* e NATURALE *(M5S)* ed il senatore MANTERO *(Misto-PaP)*.

La Commissione approva infine, previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 157.0.4 (testo 3), unitamente all'identico 157.0.5 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*.

Sulle modalità di votazione degli emendamenti 153.4 (testo 3) e 157.0.4 (testo 3) ha luogo un dibattito nel corso del quale intervengono il sottosegretario FRENI, il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*, il relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* ed il presidente PESCO.

Il senatore DAMIANI *(FIBP-UDC)* illustra poi brevemente l'emendamento 175.0.3 (testo 3) precedentemente accantonato.

La Commissione dispone quindi di lasciare accantonata la predetta proposta.

Il senatore SACCONE *(FIBP-UDC)* ritira la proposta 14.0.20, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

I proponenti accettano la riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 32.0.2 (32.0.2 (testo 2), *(pubblicata in allegato*).

Gli emendamenti 32.0.4, 131.0.87, 131.0.95 e 166.0.1 (testo 2) sono quindi riformulati dai presentatori, in un testo identico all'emendamento 32.0.2 (testo 2).

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti nelle rispettive, identiche riformulazioni, gli emendamenti 32.0.2 (testo 2), 32.0.4 (testo 2), 131.0.87 (testo 2), 131.0.95 (testo 2) e 166.0.1 (testo 3) sono infine approvati dalla Commissione.

I proponenti accettano la riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 103.30 (103.30 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*).

All'emendamento 103.30 (testo 2) aggiungono quindi la propria firma i senatori FARAONE *(IV-PSI)*, Donatella CONZATTI *(IV-PSI)* e FANTETTI *(Misto-I-C-EU-NdC (NC))*.

Da ultimo, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 103.30 (testo 2) viene posto ai voti ed approvato dalla Commissione.

Il proponente accetta la riformulazione proposta dal Governo sul subemendamento 188.0.2000/3 (188.0.2000/3 (testo 2), *(pubblicata in allegato*).

La senatrice L'ABBATE *(M5S)* aggiunge la propria firma al subemendamento 188.0.2000/3 (testo 2).

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 188.0.2000/3 (testo 2) viene posto ai voti ed approvato.

I proponenti accettano le riformulazioni proposte dal Governo sugli emendamenti 189.0.15 e 191.0.5 (testo 2) (189.0.15 (testo 2) e 191.0.5 (testo 3) *(pubblicati in allegato)*).

I senatori STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* e FANTETTI *(Misto-I-C-EU-NdC (NC))* aggiungono la propria firma all'emendamento 191.0.5 (testo 3).

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono contestualmente posti ai voti ed approvati, gli identici emendamenti 189.0.15 (testo 2) e 189.0.23 (testo 2).

È poi approvato l'emendamento 191.0.5 (testo 3).

Relativamente alla proposta 50.0.57 (testo 2), precedentemente accantonata, si esprime positivamente il sottosegretario SARTORE.

L'emendamento 50.0.57 (testo 2) viene quindi posto ai voti ed approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 51.0.71 (testo 3), precedentemente accantonato, viene posto ai voti ed approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 92.23 (testo 3), precedentemente accantonato, viene quindi posto ai voti ed approvato.

Con riferimento alla riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 150.0.1, precedentemente accantonato, il senatore DELL'OLIO *(M5S)* propone un'ulteriore modifica, che porta le risorse stanziate da 5 a 6 milioni di euro (150.0.1 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*).

I senatori Daniela DONNO *(M5S)*, Grazia D'ANGELO *(M5S)* e Marco PELLEGRINI *(M5S)* sottoscrivono la proposta 150.0.1 (testo 2).

Previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e del rappresentante del Governo SARTORE, l'emendamento 150.0.1 (testo 2) viene quindi posto ai voti ed approvato.

Con riferimento alla riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 173.0.9, precedentemente accantonato, il senatore DELL'OLIO *(M5S)* propone un'ulteriore modifica, che porta le risorse stanziate a 1,5 milioni di euro (173.0.9 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*).

Previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e del rappresentante del Governo SARTORE, l'emendamento 173.0.9 (testo 2) viene quindi posto ai voti ed approvato.

Con riferimento all'emendamento 196.0.9, precedentemente accantonato, il relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* osserva che la riformulazione proposta dal Governo appare impropria.

Stante quanto precede, auspica che il Governo possa presentare un'ulteriore riformulazione in tempi brevi.

La riformulazione proposta dal Governo sui subemendamenti 2.2000/22 e 2.2000/68, precedentemente accantonati, viene accettata dai proponenti (2.2000/22 (testo 2) e 2.2000/68 (testo 2) *(pubblicati in allegato)*).

Previo parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e del rappresentante del Governo Caterina BINI, i subemendamenti 2.2000/22 (testo 2) e 2.2000/68 (testo 2) sono separatamente posti ai voti ed approvati.

Si passa ora all'esame degli emendamenti all'articolo 5 in materia di «*superbonus*».

I seguenti emendamenti assumono la medesima versione, includendo le correzioni chieste dal viceministro Laura CASTELLI: 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2), 9.8 (testo 2), 9.18 (testo 2), 9.25 (testo 2), 9.27 (testo 3), 9.35 (testo 2), 9.37 (testo 2), 9.43 (testo 2), 9.45 (testo 2), 9.48 (testo 2), 9.50 (testo 2), 9.54 (testo 2), 9.55 (testo 2), 9.58 (testo 2), 9.74 (testo 2), 9.77 (testo 2), 9.78 (testo 2), 9.85 (testo 2), 9.86 (testo 2), 9.88 (testo 2), 9.89 (testo 2), 9.93 (testo 2), 9.94 (testo 2), 9.96 (testo 2), 9.97 (testo 2), 9.103 (testo 2), 9.104 (testo 2), 9.105 (testo 2), 9.106 (testo 2), 9.107 (testo 2), 9.108 (testo 2), 9.109 (testo 2), 9.111 (testo 2), 9.115 (testo 2), 9.119 (testo 2), 9.120 (testo 2), 9.122 (testo 2), 9.124 (testo 2), 9.125 (testo 2), 9.128 (testo 2), 9.129 (testo 2), 9.136 (testo 2), 9.144 (testo 2), 9.150 (testo 2), 9.154 (testo 2), 9.157 (testo 2), 9.159 (testo 2), 9.164 (testo 2), 9.172 (testo 2), 9.173 (testo 2), 9.174 (testo 2), 9.176 (testo 2), 9.177 (testo 2), 9.178 (testo 2), 9.180 (testo 2), 9.182 (testo 2), 9.188 (testo 2), 9.196 (testo 2), 9.197 (testo 2), 9.207 (testo 2), 9.208 (testo 2), 9.209 (testo 2), 9.211 (testo 2), 9.212 (testo 2), 9.223 (testo 2), 9.226 (testo 2), 9.236 (testo 2), 9.237 (testo 2), 9.245 (testo 2), 9.248 (testo 2), 9.249 (testo 2), 9.278 (testo 2), 9.291 (testo 2), 9.303 (testo 2), 9.330 (testo 2), 9.0.10 (testo 2), 9.0.31 (testo 2), 10.43 (testo 2), 11.11-*bis* (testo 2), 131.0.8 (testo 2) e 131.0.13 (testo 2).

Posti ai voti contestualmente, con il parere favorevole del relatore ERRANI *(Misto-LeU-Eco)* e della sottosegretaria BINI, i suddetti identici emendamenti risultano approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti 111.0.2 (testo 2) e 112.0.2 (testo 6) precedentemente accantonati.

Il senatore FARAONE *(IV-PSI)* chiede di stralciare il comma 1 di tale articolo, stigmatizzando la concessione di una delega al Governo per stabilire modalità particolari per lo svolgimento dell'esame di Stato. Ritiene infatti opportuno attendere l'evoluzione della pandemia prima di assumere tali decisioni, da cui comunque il Parlamento non può essere escluso.

La senatrice MALPEZZI *(PD)* ricorda al senatore Faraone che la disposizione in questione è stata concordata e condivisa all'interno della maggioranza. Chiarisce che la modifica delle modalità di svolgimento degli esami di Stato non è automatica: la norma ammette infatti questa possibilità solo se la situazione pandemica dovesse peggiorare. Sottolinea che l'auspicio della maggioranza e del Governo è che gli esami di Stato possano svolgersi normalmente.

Nello stesso senso interviene la senatrice CASTELLONE *(M5S)*.

La sottosegretaria SARTORE, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal senatore Faraone, ribadisce che la finalità della norma in questione è quella di consentire la predisposizione di misure particolari nel caso in cui l'emergenza lo richiedesse.

Il senatore FARAONE *(IV-PSI)* evidenzia che, intesa in questi termini, la disposizione sarebbe accettabile. Chiede comunque che venga previsto un parere delle Commissioni parlamentari competenti sulle eventuali modifiche alle modalità di svolgimento degli esami di Stato.

Il sottosegretario SARTORE acconsente dunque alla previsione per cui, sulle eventuali modifiche agli esami di Stato, vengano comunque «sentite» le Commissioni parlamentari competenti.

Posti ai voti con parere favorevole dei relatori e del Governo, gli identici emendamenti 111.0.2 (testo 2), 112.0.2 (testo 6), 107.19 (testo 3) e 109.0.3 (testo 2) sono approvati.

Si passa all'esame dell'emendamento 173.0.8 (testo 3).

Il senatore FARAONE *(IV-PSI)* evidenzia l'opportunità di tale norma sulla procedura di riequilibrio finanziario dei comuni, ma stigmatizza che essa regoli solo una singola fattispecie, mentre, invece, la previsione dovrebbe essere estesa a tutti i comuni che si trovino in situazioni analoghe.

La vice ministra CASTELLI chiarisce che l'emendamento in esame rientra nelle misure predisposte dal Governo a sostegno delle città capoluogo e che quindi essa si può applicare ad un certo numero di situazioni. Sottolinea che, per città non capoluogo, esistono altri strumenti di intervento. Ribadisce che l'emendamento in esame non può estendersi anche ai comuni che non si trovino in situazioni di dissesto, perché il monitoraggio dei comuni che si trovano in questa situazione e che rientrano nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale è ancora in corso di svolgimento. Invita, pertanto, il senatore Faraone a presentare un ordine del giorno per evidenziare l'opportunità di una estensione della norma ad una platea più ampia di comuni, quando ciò sarà giuridicamente possibile.

Posto ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 173.0.8 (testo 3) viene approvato.

Interviene la sottosegretaria SARTORE, per evidenziare che, per un mero errore materiale, nel testo dell'emendamento 7.0.41 è stato inserito il termine «locatori», che non va considerato.

La Commissione unanime prende atto.

Posti ai voti, con distinte votazioni, con il parere favorevole dei relatori e del Governo, sono approvati gli emendamenti 175.0.3 (testo 3) e 188.0.2000/2 (testo 2).

Interviene la senatrice CONZATTI *(IV-PSI)* per chiarire che, in relazione agli emendamenti 25.0.5 (testo 3), 131.0.3 (testo 2) e 165.0.109 [*già* 212.Tab.13.1.5 (testo 2)], i proponenti auspicano l'incremento degli stanziamenti di 1 milione di euro per ciascuna proposta.

La senatrice DRAGO *(FdI)* chiede chiarimenti sul prosieguo dei lavori della Commissione.

Il presidente PESCO informa che si passerà ora all'esame degli emendamenti del Governo.

Il subemendamento 2.2000/40 (testo 2) viene ritirato dai proponenti.

Il senatore LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))* ritira il subemendamento 2.2000/81, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, a seguito di distinte votazioni, risultano approvati gli emendamenti 2.2000, come precedentemente subemendato, e 9.2000, come precedentemente subemendato.

Il senatore MANTERO *(Misto-PaP)* illustra il subemendamento 77.0.2000/4.

Messo in votazione, dopo aver acquisito i pareri contrari dei RELATORI e del GOVERNO, il subemendamento 77.0.2000/4 è respinto.

La senatrice CONZATTI *(IV-PSI)* illustra i subemendamenti 77.0.2000/2 e 77.0.2000/10.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)* illustra i subemendamenti 77.0.2000/3, 77.0.2000/7, 77.0.2000/8, 77.0.2000/16, 77.0.2000/17, 77.0.2000/19, 77.0.2000/21 e 77.0.2000/22.

La senatrice NUGNES *(Misto)* dà conto del subemendamento 77.0.2000/1, il quale messo in votazione, è respinto con i pareri contrari dei relatori e del Governo.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* illustra i subemendamenti 77.0.2000/5, 77.0.2000/6, 77.0.2000/13, 77.0.2000/14, 77.0.2000/15 e 77.0.2000/18.

Successivamente, il PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento del Governo 77.0.2000, che risulta approvato.

Risulta altresì approvato l'emendamento del Governo 188.0.2000, come precedentemente subemendato.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* dà conto dei subemendamenti 196.2000/7 e 196.2000/29.

Segue un relativo intervento del sottosegretario Anna MACINA volto a fornire delucidazioni alla senatrice Ferrero.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* illustra i subemendamenti 196.2000/6, 196.2000/11 e 196.2000/28.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)* illustra i subemendamenti 156.2000/21 e 196.2000/38.

Il PRESIDENTE, quindi, mette in votazione l'emendamento 196.2000, che risulta approvato dalla Commissione.

In seguito, previo respingimento dei subemendamenti 199.0.2000/1 e 199.0.2000/2, la Commissione approva l'emendamento 199.0.2000.

Successivamente, si passa ad esaminare l'emendamento 29.0.28, che, acquisiti i pareri favorevoli dei relatori e del Governo, è approvato.

Anche l'emendamento 134.3 (testo 2) viene approvato dalla Commissione, dopo che i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole.

La senatrice LA MURA *(Misto)* ritira gli emendamenti 109.0.1, 3.1, 4.0.2, 7.0.50, 9.256, 143.0.1, 156.0.8, 190.0.2 e 190.0.6, riservandosi di trasformarli in corrispettivi ordini del giorno.

Posti distintamente in votazione, vengono respinti dalla Commissione gli emendamenti, a firma della senatrice La Mura, 142.0.6, 2.1, 2.0.19, 29.0.35, 50.0.42 e 158.10.

La senatrice LEZZI *(Misto)* interviene per sottoscrivere l'ordine del giorno G/2448/71/5.

Il senatore Marco PELLEGRINI *(M5S)* ritira l'emendamento a propria firma 5.0.1, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno.

Su richiesta del senatore DELL'OLIO *(M5S)*, vengono posti distintamente in votazione gli emendamenti 151.0.2 e 2.0.25, che sono respinti dalla Commissione.

Il senatore DAMIANI *(FIBP-UDC)*, dopo aver illustrato l'emendamento 14.0.20, lo ritira per trasformarlo in ordine del giorno.

Su richiesta della senatrice LA MURA *(Misto)*, vengono distintamente messi in votazione gli emendamenti 155.0.18 e 112.0.24, che sono respinti dalla Commissione.

L'emendamento 113.0.29 (testo 3) è ritirato dalla senatrice TESTOR *(L-SP-PSd'Az)* che si riserva di trasformarlo in ordine del giorno.

Successivamente, il PRESIDENTE, mette in votazione l'emendamento 113.0.27 (testo 4) *(pubblicato in allegato)*, che è approvato dalla Commissione con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO.

Messi in votazione contestualmente, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono approvati gli identici emendamenti 27.0.13 (testo 2) *(pubblicato in allegato)* e 184.11.*bis* (*già* 184.11) (testo 3).

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* sottoscrive la proposta 184.11.*bis* (*già* 184.11) (testo 3).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del vice ministro Laura CASTELLI gli identici emendamenti 199.0.6 (testo 2) e 175.0.7 (testo 2) sono posti contestualmente ai voti e approvati.

Col parere favorevole dei RELATORI e del vice ministro Laura CASTELLI, posto ai voti, è approvato l'emendamento 142.5 (testo 2) *(pubblicato in allegato)*.

Col parere favorevole dei RELATORI e del vice ministro Laura CASTELLI, è poi posto ai voti e approvato l'emendamento 51.0.10 (testo 2).

Col parere favorevole dei RELATORI e del vice ministro Laura CASTELLI, è successivamente posto ai voti e approvato l'emendamento 51.0.113 (testo 2).

Con il parere favorevole dei relatori e del viceministro CASTELLI, è poi approvato l'emendamento 113.0.42 (testo 2) precedentemente accantonato.

Col parere favorevole dei RELATORI e del vice ministro Laura CASTELLI è, quindi, posto ai voti e approvato l'emendamento 192.4 (testo 2).

Il senatore CALANDRINI *(FdI)* ritira gli emendamenti 4.3 e 98.0.10, riservandosi di presentare appositi ordini del giorno.

Il senatore TARICCO *(PD)* ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario che non siano stati in precedenza approvati o trasformati in ordini del giorno.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* preannuncia il ritiro e la trasformazione in ordini del giorno di alcuni emendamenti a sua firma.

Il senatore TOSATO *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 32.0.24 (testo 2), riservandosi di presentare un ordine del giorno.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)* preannuncia il ritiro dei subemendamenti 77.0.2000/7, 77.0.2000/8, 77.0.2000/17, 77.0.2000/21 e 77.0.2000/22 e la loro trasformazione in un unico ordine del giorno.

Il senatore DELL'OLIO *(M5S)* preannuncia il ritiro e la trasformazione in ordini del giorno di alcuni emendamenti a sua firma.

La senatrice TESTOR *(L-SP-PSd'Az)* preannuncia il ritiro e la trasformazione in ordini del giorno di alcuni emendamenti a sua firma.

Il senatore FANTETTI *(Misto-I-C-EU-NdC (NC))* ritira gli emendamenti di cui è primo firmatario che non siano già stati approvati o trasformati in ordini del giorno.

Il senatore DE BONIS *(Misto)* ritira l'emendamento 179.2 (testo 2), mentre preannuncia la trasformazione in ordine del giorno della proposta 113.0.32.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)* preannuncia la trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 8.0.22 e 181.0.74. Preannuncia altresì la trasformazione in ordini del giorno di altri emendamenti.

La senatrice DRAGO *(FdI)* ritira le proposte 32.0.26 e 107.12, riservandosi di presentare appositi ordini del giorno.

La sottosegretaria BINI, a nome del Governo, accoglie tutti gli ordini del giorno come impegno al GOVERNO a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva contenuta nei diversi atti di indirizzo.

Nel prendere atto della posizione del GOVERNO, la senatrice FERRERO rappresenta comunque la contrarietà del Gruppo della Lega rispetto agli ordini del giorno G/2248/7/5 e G/2248/8/5, a prima firma rispettivamente dei senatori DE BONIS *(Misto)* e DE FALCO *(Misto)*, volti ad escludere dai disegni di legge «collegati» le iniziative legislative sul cosiddetto «regionalismo differenziato».

Il presidente PESCO propone di considerare tecnicamente respinti tutti gli emendamenti e i subemendamenti che non siano stati espressamente respinti o ritirati.

La Commissione conviene.

Posta ai voti, è poi approvata la proposta di coordinamento Coord.1 *(pubblicata in allegato)*.

Dopo un breve intervento della sottosegretaria SARTORE, che mette a disposizione una nota della Ragioneria generale sui contenuti della prossima Nota di variazioni al bilancio, la Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2448, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 15,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448

G/2448/91/5 (*già* em. 25.0.1)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

a) istituire un Fondo Nazionale per la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, adeguatamente finanziato, al fine di riconoscere al lavoratore che, volontariamente, decida la risoluzione del rapporto di lavoro l'erogazione di una prestazione, interamente a carico dello Stato, fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS;

b) consentire l'accesso al Fondo agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, per i lavoratori dipendenti del settore privato, e dell'età anagrafica di almeno 63 anni e di un'anzianità contributiva minima di 39 anni per i lavoratori autonomi e per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

c) consentire, ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, l'applicazione degli istituti della totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, della ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, del computo in gestione separata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 maggio 1996, n. 282, e del cumulo di cui all'articolo 1, commi da 239 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) prevedere che la prestazione non sia cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della medesima e fino alla maturazione dei re-

quisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo anche coordinato e continuativo, nel limite di 25.000 euro lordi annui;

e) prevedere che al lavoratore dipendente del settore privato, in possesso di un'età anagrafica di 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, che accede volontariamente al fondo sia riconosciuta una prestazione, interamente a carico del proprio datore di lavoro, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva di 38 anni, prevedendo altresì che il datore di lavoro interessato presenti apposita domanda al fondo, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi, e che il medesimo datore di lavoro sia obbligato a versare all'Inps, in unica soluzione o mensilmente, la provvista per la prestazione e, qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, per la contribuzione figurativa;

f) prevedere che il datore di lavoro privato possa provvedere, a suo carico e previo il versamento all'INPS della relativa provvista finanziaria, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione di cui alla lettera e), prevedendo altresì che l'importo versato non sia soggetto alla contribuzione di solidarietà, non concorra alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente e sia deducibile per il datore di lavoro;

g) prevedere che la prestazione di cui alla lettera e) sia riconosciuta a condizione che il datore di lavoro effettui una nuova assunzione ogni quattro lavoratori che accedono alla prestazione;

h) prevedere che, per i lavoratori che accedono al fondo, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possano in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento della esplicitazione in forma scritta del consenso per l'adesione alle prestazioni in oggetto;

i) prevedere che, ai fini del conseguimento della prestazione, per il personale del comparto scuola ed AFAM si applichino le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo altresì che, in sede di prima applicazione, il relativo personale a tempo indeterminato possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico;

l) prevedere che i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alle forme di previdenza complementare, anche in deroga alle disposizioni vigenti, possano volontariamente integrare le prestazioni previste dal Fondo;

m) prevedere che le predette misure non si applichino al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

G/2448/92/5 (*già* em. 29.0.5)
De Vecchis, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

l'articolo 8, comma 4, del 5 dicembre 2005, n. 252, recante *Disciplina delle forme pensionistiche complementari*, prevede la deducibilità dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57 annui;

molti giovani sono di fatto esclusi dalla previdenza complementare, a volte perché hanno un reddito troppo basso per poter destinarne una parte alla medesima forma complementare, altre volte per via di un regime fiscale impedisce loro la deducibilità della parte di reddito ivi destinata;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che il lavoratore che non abbia possibilità di dedurre le somme investite nella previdenza complementare possa optare per un credito di imposta del 30%, da cedere alla compagnia di assicurazione o alla società di gestione del risparmio che gestisce la forma di previdenza complementare a cui aderisce, in modo che la compagnia o la società di gestione del risparmio incrementi la posizione dell'aderente di un importo pari al credito di imposta ricevuto.

G/2448/93/5 (*già* em. 30.0.36)
De Vecchis, Alessandrini, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

a) prevedere che ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che agendo quale soggetto ospitante si impegnino ad accogliere presso

le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, a fronte dell'attività formativa svolta sia riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 3.000;

b) prevedere che ai medesimi consulenti finanziari che svolgano per un periodo di almeno 24 mesi attività di supervisione, di cui all'articolo 78 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, sia riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 6.000;

c) prevedere che ai medesimi consulenti finanziari che svolgano, nei confronti del medesimo soggetto, sia il ruolo di soggetto ospitante sia l'attività di supervisione sia riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 7.000;

d) prevedere che possano beneficiare del credito di imposta i consulenti finanziari iscritti da almeno 3 anni all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, indipendentemente dal regime contabile adottato;

e) prevedere che ai fini dell'ammissibilità al credito di imposta, l'attività svolta quale soggetto ospitante venga certificata dall'ente promotore del tirocinio e che l'attività svolta quale supervisore venga attestata dall'intermediario finanziario per il quale esso opera e confermata dall'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del soggetto supervisionato alla scadenza del termine di ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività di supervisione;

f) prevedere che il credito di imposta sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha avuto termine il tirocinio e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui termina l'attività di supervisione e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;

g) prevedere che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e che non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

G/2448/94/5 (*già* em. 30.0.37)
DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

a) prevedere, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR e al fine di valorizzare la responsabilità sociale delle aziende contenendo gli effetti sociali e occupazionali delle scelte economiche adottate che non consentano di garantire l'impiego a tutto il personale in forza, che il datore di lavoro con un organico superiore a 50 dipendenti e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano stipulare un accordo di durata fino a 24 mesi, in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che preveda un piano contenente azioni di politica attiva per la tutela occupazionale (PTO), con l'obiettivo di ricollocare nel territorio di riferimento i lavoratori che vi abbiano aderito volontariamente, ovvero di individuare per gli stessi soluzioni non traumatiche volte ad accrescerne il profilo di occupabilità;

b) prevedere che il piano sia gestito direttamente dall'azienda con le proprie risorse interne anche con il supporto delle associazioni di categoria, delle agenzie per il lavoro, dei centri per l'impiego presenti nel territorio interessato, nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) al fine di rintracciare, anche su dati statistici o di fonte amministrativa, le offerte di lavoro presenti nel territorio;

c) prevedere che i lavoratori aderiscano volontariamente al PTO, previa risoluzione del rapporto di lavoro, e abbiano diritto alla prestazione NASpI senza l'applicazione della disposizione di riduzione prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

d) prevedere che il PTO contenga, con descrizione dettagliata, le seguenti attività gestite dal datore di lavoro: orientamento specialistico e personalizzato di accompagnamento al lavoro pari ad almeno a 25 ore per ciascun lavoratore mediante colloquio individuale e bilancio delle competenze da parte di personale specializzato inclusa l'assistenza alla elaborazione del *curriculum vitae*; informazione e formazione specialistica di almeno 25 ore sulle strategie e tecniche di ricerca attiva del lavoro, sulle conoscenze utili al reinserimento lavorativo e sul *self marketing*; azioni finalizzate all'accrescimento del profilo personale di occupabilità

mediante interventi di formazione, riqualificazione professionale e acquisizione di competenze utili alla ricollocazione e reinserimento nel mercato del lavoro nelle figure professionali richieste nel territorio pari almeno a 50 ore; le modalità di attivazione sul territorio da parte dell'impresa dei canali associativi e istituzionali al fine di rintracciare le opportunità di lavoro presenti nel territorio; la descrizione del modello organizzativo interno e le procedure finalizzate alla gestione del PTO e al monitoraggio delle opportunità di lavoro coerenti con le caratteristiche dei lavoratori coinvolti veicolate dai soggetti pubblici e privati accreditati a livello nazionale e territoriale;

e) prevedere che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni rendano disponibile sulla *home page* del proprio sito istituzionale l'informazione costante e aggiornata sulle tendenze della domanda di lavoro articolata per territorio, settori e professioni basati sulla elaborazione statistica dei dati delle comunicazioni obbligatorie e di altre fonti informative disponibili relative al mercato del lavoro, anche sulla base di accordi e convenzioni con gruppi di ricerca delle università e degli enti di ricerca, in mondo che il mancato rispetto di tali previsioni sia valutato ai fini della responsabilità personale del dirigente competente;

f) prevedere che le attività di formazione mirate per l'accrescimento dell'occupabilità possano essere svolte anche per il tramite dei fondi interprofessionali, a valere sul conto azienda e sul conto di sistema, anche in deroga alle disposizioni vigenti e agli atti istitutivi e regolamentari dei fondi;

g) prevedere che il programma di formazione avviato dall'impresa contenga in allegato documentazione comprovante i fabbisogni occupazionali collegati alle nuove competenze anche attraverso l'acquisizione dei dati o contenuti in altri osservatori o rapporti previsti dalle istituzioni regionali e nazionali e che il medesimo programma di formazione possa intendersi assolto anche qualora l'impresa faccia impartire l'insegnamento presso altre aziende, utilizzando l'opera del lavoratore anche mediante la sola applicazione pratica, nei limiti di 320 ore;

h) prevedere che, per la realizzazione del PTO, l'impresa possa avvalersi anche degli strumenti e delle risorse del fondo di Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL);

i) prevedere che, al termine del piano, prima dell'assunzione del lavoratore presso altro datore di lavoro, l'azienda rilasci al lavoratore un'apposita certificazione in cui sono indicate in dettaglio tutte le attività svolte nei suoi riguardi e le relative attestazioni delle competenze conseguite;

l) prevedere che, al datore di lavoro che volontariamente sottoscriva il piano di tutela occupazionale, non si applichi l'obbligo contributivo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e che in caso di avvenuta rioccupazione dei lavoratori aderenti al PTO con un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, ovvero con contratto a tempo determinato e a tempo pieno almeno pari a 24 mesi, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81, il datore di lavoro ab-

bia diritto a dedurre dal proprio reddito un importo equivalente al costo annuo, maggiorato di tre volte, relativo al lavoratore rioccupato;

m) prevedere che, qualora al termine del piano uno o più lavoratori non siano stati ricollocati, il datore di lavoro si obblighi a corrispondere un trattamento di incentivo all'esodo almeno pari a 24 mesi dell'ultima retribuzione tabellare dovuta al lavoratore, che all'azienda spetti in ogni caso il diritto alla maggiore deducibilità del costo e che l'importo corrisposto non concorra a formare il reddito del lavoratore;

n) prevedere che ai datori di lavoro che assumano lavoratori coinvolti nel PTO siano riconosciuti i seguenti benefici: l'esonero contributivo pari al 100% della quota a carico del datore di lavoro fino a 8.000 euro per una durata massima di 36 mesi; la possibilità di assunzione del lavoratore con contratto a tempo determinato in deroga alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81 per una durata massima di 36 mesi senza l'applicazione del contributo aggiuntivo dell'1,4% di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92; la possibilità di assunzione del lavoratore con un contratto di riqualificazione cui si applica la disciplina dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81, per 48 mesi con esonero contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro;

o) prevedere l'applicazione agli accordi sottoscritti dopo il 15 ottobre 2021;

p) prevedere che, al fine di favorire l'occupazione dei lavoratori che hanno aderito al PTO, più datori di lavoro, anche su iniziativa delle associazioni di categoria e professionali presenti nel territorio, possano stipulare un contratto di rete di cui articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o associazioni temporanee di impresa, aventi anche le finalità di inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;

q) prevedere che, i datori di lavoro possano anche raggiungere accordi contrattuali in cui è stabilito: il datore di lavoro di riferimento che assume i lavoratori utilizzati in regime di codatorialità tra gli aderenti; le modalità di svolgimento della prestazione e di ribaltamento dei costi della prestazione;

r) prevedere che, per le finalità di cui alle lettere p) e q), ogni azienda aderente sia responsabile, in ragione della prestazione utilizzata, degli obblighi di sicurezza e in materia di privacy, ovvero con riferimento agli obblighi retributivi e contributivi trova applicazione il regime di responsabilità solidale.

G/2448/95/5 [*già* em. 30.0.39 (testo 2 corretto)]
DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

a) prevedere che, al fine di individuare soluzioni compartecipate tra datori di lavoro, lavoratori e Stato con l'obiettivo di risolvere i problemi occupazionali dei giovani e per rintracciare le esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali derivanti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con un approccio di responsabilità sociale nell'utilizzo di misure di politica attiva, in via sperimentale, per il triennio 2022-2024 i fondi interprofessionali istituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in deroga alle disposizioni vigenti e agli atti istitutivi e regolamentari dei fondi, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro qualificato, possano finanziare attraverso le risorse del conto aziendale e le risorse del conto di sistema, anche integrando queste ultime con ulteriori risorse pubbliche statali o regionali, appositi percorsi formativi finalizzati all'ingresso nel mondo del lavoro con un contratto di lavoro dipendente, in modo che in caso di mancata assunzione il datore di lavoro sia tenuto a restituire l'importo oggetto di finanziamento;

b) prevedere che, al fine di uniformare la gestione dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e con l'obiettivo di ottimizzare il finanziamento delle attività formative, siano definiti gli standard nazionali per identificare la spesa per le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi e per le attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi;

c) prevedere che i datori di lavoro aderenti ai fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possano effettuare versamenti volontari al fine di finanziare il riconoscimento di un assegno straordinario nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo per i lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento nei successivi sette anni, prevedendo altresì che la gestione delle risorse finanziate e la sostenibilità delle prestazioni erogate del Fondo avvengano in base al principio di contabilità separata, che le prestazioni siano riconosciute nei limiti della disponibilità economica assicurata da ciascuna azienda, che l'assegno non concorra alla formazione del reddito ai fini Irpef del lavoratore e non formi base imponibile ai fini previdenziali o contributi di solidarietà e che le somme accantonate dal datore di lavoro siano deducibili dal reddito;

d) prevedere che le somme accantonate volontariamente possano essere utilizzate anche per consentire il versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione in oggetto, prevedendo altresì che tali disposizioni si applichino ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso all'indennità per effetto del riscatto, cumulo o ricongiunzione, che i versamenti siano deducibili ai sensi della normativa vigente e che non concorrano a formare il reddito dei lavoratori.

G/2448/96/5 (*già* em. 30.0.42)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

a) prevedere che i datori di lavoro e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, possano avviare una consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un contratto di espansione con lo scopo di favorire i processi di transizione previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o per reagire alla crisi economica conseguente al periodo emergenziale;

b) prevedere che il contratto di espansione abbia efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati e contenga il numero dei lavoratori da assumere nel corso della durata del contratto, la riduzione media complessiva dell'orario di lavoro calcolata su tutto il personale a tempo indeterminato in forza alla data di sottoscrizione del contratto e il numero dei lavoratori interessati all'attività formativa o di riqualificazione;

c) prevedere che le assunzioni siano effettuate a tempo indeterminato, anche con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il contratto di apprendistato per la qualificazione o riqualificazione di cui all'articolo 47, comma 4, del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia beneficiario di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali, applicando alle me-

desime tutte le disposizioni agevolative nel tempo vigenti, anche in deroga ai limiti di cumulabilità dalle stesse previsti, comprese quelle previste dall'articolo 24-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) prevedere che il datore di lavoro che intenda avviare un percorso di formazione o riqualificazione dei lavoratori possa concordare una riduzione media oraria non superiore al 5 per cento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale dei lavoratori, nonché prevedere che, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro possa essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato; prevedere altresì che il datore di lavoro a fronte della riduzione oraria possa richiedere all'INPS una prestazione denominata indennità di espansione, per una durata di 12 mesi anche non continuativi, da riconoscere ai lavoratori e calcolata con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6, e che all'indennità di espansione non si applichino le disposizioni previste nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quelle espressamente richiamate;

e) prevedere che per le aziende che sottoscrivono il contratto di espansione con un organico superiore a 50 unità lavorative, ma non superiore a 1000, la riduzione media oraria sia elevata al 15 per cento;

f) prevedere che, a fronte della riduzione oraria, il datore di lavoro sia tenuto a redigere un progetto di formazione che può intendersi assolto anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per l'assegnazione del lavoratore ad una mansione con competenze tecniche professionali diversa rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica, prevedendo altresì che il progetto debba contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore, che il progetto, parte integrante del contratto di espansione, descriva i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati e le ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali e che i lavoratori individuati e le modalità di attuazione del progetto formativo possano risultare anche non direttamente corrispondenti alla riduzione oraria attuata in azienda;

g) prevedere che per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, una prestazione mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del

rapporto di lavoro, come determinato da apposita certificazione rilasciata dall'INPS o da altro ente previdenziale di appartenenza, prevedendo altresì che le disposizioni si applichino a qualunque accesso a pensione nel tempo vigenti anche attraverso gli istituti di cumulo di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, 42, di ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, di computo in gestione separata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 maggio 1996, n. 282, di cumulo di cui all'articolo 1, commi 239-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che trovino altresì applicazione le norme sulla totalizzazione internazionale ai sensi dei regolamenti UE o delle convenzioni bilaterali con i Paesi extra UE; prevedere inoltre che il datore di lavoro possa provvedere, a suo carico e previo il versamento all'INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza della relativa provvista finanziaria, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione in oggetto, che le disposizioni si applichino ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso all'indennità per effetto del riscatto, cumulo o della ricongiunzione, che le relative risorse siano versate all'INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza, dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento, che i versamenti del datore di lavoro siano deducibili ai sensi della normativa vigente; prevedere inoltre che, qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versi anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto; prevedere infine che per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile sia ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata sia ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa;

h) prevedere che, per i lavoratori di cui alla lettera g), le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possano in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento della esplicitazione in forma scritta del consenso per l'adesione alla prestazione in oggetto;

i) prevedere che, qualora le assunzioni a tempo indeterminato da effettuare siano almeno una per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro operi per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore, qualora siano almeno due per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro di cui al medesimo comma opera per ulteriori ventiquattro mesi, e qualora siano al-

meno tre per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori trentasei mesi; prevedere altresì che il datore di lavoro interessato presenti apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi, e che il medesimo datore di lavoro sia obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.

G/2448/97/5 (*già* em. 30.0.43)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di:

a) prevedere, in via sperimentale per l'anno 2022 e con lo scopo di favorire i processi di transizione previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o per reagire alla crisi economica conseguente al periodo emergenziale, che i datori di lavoro con un organico non superiore a 50 dipendenti e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, possano sottoscrivere il contratto di espansione in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e che in assenza delle predette organizzazioni sindacali i datori di lavoro possano dare attuazione al contratto di espansione, recependo quanto stabilito dai contratti collettivi territoriali sottoscritti, a livello regionale o provinciale, dalle associazioni di categoria e da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali renda disponibili sul proprio sito i contratti collettivi territoriali distinti per territorio di competenza;

b) prevedere che i contratti collettivi territoriali stabiliscano la durata del contratto di espansione anche distinto per obiettivi formativi; l'eventuale numero di assunzioni, anche distinto per dimensione aziendale; gli obiettivi del progetto formativo, anche distinto per qualifiche professionali; il monte ore minimo di formazione per ciascun lavoratore, anche distinto per qualifiche professionali, da effettuare del periodo di durata del contratto di espansione; le misure idonee a garantire l'effettività della formazione;

c) prevedere che le assunzioni siano effettuate a tempo indeterminato, anche con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il contratto di apprendistato per la qualificazione o riqualificazione di cui all'articolo 47, comma 4, del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia beneficiario di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali, applicando alle medesime tutte le disposizioni agevolative nel tempo vigenti, anche in deroga ai limiti di cumulabilità dalle stesse previsti, comprese quelle previste dall'articolo 24-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

d) prevedere che il datore di lavoro che intenda recepire i contenuti del contratto collettivo territoriale nell'ambito di un contratto di espansione presenti istanza di autorizzazione su specifico modulo reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificare le risorse disponibili, che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali autorizzi l'accesso al contratto di espansione entro dieci giorni dall'istanza e che in caso di mancata comunicazione entro i termini previsti l'istanza si intenda accolta;

e) prevedere che il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione debba redigere, anche per il tramite dell'associazione di categoria cui è iscritto o di un professionista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, un progetto dettagliato di formazione, contenente le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessaria per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui è adibito il lavoratore, che il progetto, parte integrante del contratto di espansione, debba descrivere in dettaglio i contenuti formativi e le modalità attuative anche in e-learning, il numero complessivo dei lavoratori interessati e di ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali;

f) prevedere che il datore di lavoro possa concordare con i lavoratori una riduzione media oraria non superiore al 20 per cento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale dei lavoratori in essere alla data di recepimento del contratto di espansione territoriale, che per ciascun lavoratore interessato dal contratto di espansione la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro possa essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato, che il datore di lavoro a fronte della riduzione oraria possa richiedere all'INPS una prestazione denominata indennità di espansione da riconoscere ai lavoratori e calcolata con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6, che all'indennità di espansione non si applichino le disposizioni previste nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quelle espressamente richiamate, che l'indennità espansione sia riconosciuta al lavoratore interessato dalla riduzione oraria per una durata massima di 6 mesi, anche non continuativi e che i lavoratori individuati e le modalità

di attuazione del progetto formativo possono risultare anche non direttamente corrispondenti alla riduzione oraria attuata in azienda.

G/2448/98/5 (*già* em. 40.0.20)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere la detassazione della retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

G/2448/99/5 (*già* em. 40.0.21)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che il contributo integrativo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sia devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali.

G/2448/100/5 (*già* em. 137.0.3)
FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, AUGUSSORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premesso che:

l'articolo 137 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali;

gli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche rappresentano un volano di primaria importanza per lo sviluppo economico di un Paese. Le risorse impiegate per tali finalità, anche per le piccole opere, sono in grado di generare un moltiplicatore elevato di crescita, di creare occupazione e benessere per le comunità che beneficiano della realizzazione degli interventi;

la realizzazione di tali opere, oltre a mettere a disposizione degli utenti infrastrutture moderne, garantirebbe maggiore interconnessione con la rete delle infrastrutture europee e il rilancio delle imprese operanti nel settore e l'occupazione;

il secondo lotto della tangenziale di Como è un'opera strategica in quanto collegherebbe in modo organico la A9 alla zona sud est di Como, ed in passato numerose sono state le promesse legate alla realizzazione dell'opera;

la Regione Lombardia ha formalmente chiesto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di inserire nel contratto di programma di Anas 2021-2025 la variante alla SS342/639 (Como-Lecco), ovvero il nuovo collegamento con il II lotto della Tangenziale di Como. L'inserimento dell'opera nel piano di investimento della Società Statale è necessario affinché lo Stato centrale reperisca i finanziamenti per la sua realizzazione;

inoltre, nel lodigiano si discute da anni in merito alla necessità di migliorare le condizioni di sicurezza dell'accesso alla città di Lodi dalla tangenziale sud, in località Faustina, che attualmente è causa di ingorghi e incidenti;

il problema principale è causato dal fatto che, mentre tutti gli altri svincoli esistenti sono a due livelli, vi è ancora presente in località Faustina, un'intersezione a raso con la strada provinciale 23 e con una delle principali vie d'accesso all'area urbana, la via San Colombano. L'incrocio è stato affrontato con una rotonda che rappresenta un "imbuto" in grado di provocare la congestione del traffico di tutta la viabilità di accesso al capoluogo ;

da anni è stata individuata dagli enti locali, quale unica soluzione, la realizzazione di uno svincolo a due livelli tramite un viadotto o un cavalcavia che non faccia interferire il traffico della tratta Bologna-Milano con il traffico locale;

la realizzazione del progetto dipende dai finanziamenti che l'ANAS e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili intendono mettere a disposizione per la risoluzione dei problemi di traffico;

l'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 stabiliva che in sede di aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fosse destinata alla progettazione e alla realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia. In sede di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 era stato accolto dal Governo un ordine del giorno che prevedeva che una parte di quelle risorse fosse destinata agli interventi sulla tratta citata, tale impegno tuttavia non ha ancora avuto seguito;

il territorio, le aziende, gli automobilisti necessitano di velocizzare i collegamenti che risultano lenti a causa dell'insufficienza e dell'inadeguatezza della rete viaria ordinaria;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di competenza, e a individuare gli adeguati stanziamenti di risorse, per la realizzazione del secondo lotto della tangenziale di Como, nonché per la realizzazione dei necessari interventi di adeguamento e messa in sicurezza della tratta della strada statale 9 "via Emilia", dal chilometro 293.00 al chilometro 298.00, nel territorio del comune di Lodi.

G/2448/101/5 (*già* em. 29.0.34)

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

in base alla normativa vigente, i lavoratori frontalieri godono di una franchigia fiscale di 7.500 euro;

tale franchigia non viene applicata agli 8000 pensionati frontalieri che rimangono quindi ingiustificatamente esclusi dalla suddetta misura;

il garante del contribuente si è espresso in passato riconoscendo che le pensioni dei frontalieri sono derivate dal lavoro e come tale dovrebbero beneficiare anche loro della franchigia,

impegna il governo:

a prevedere il riconoscimento della franchigia fiscale di 7.500 euro agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica.

G/2448/102/5 (*già* em. 94.0.8)

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

l'articolo 4, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le quali, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale;

tale misura, prevista per il 2020 e 2021, non è stata prorogata per il 2022 nonostante le difficoltà delle strutture non siano comunque superate,

impegna il governo:

al fine di garantire la sostenibilità economica delle strutture sanitarie accreditate, IRCCS, Ospedali Classificati, Presidi, Case di cura e delle strutture sociosanitarie, sociosanitarie residenziali ovvero sociosanitarie semiresidenziali, che a causa del COVID non hanno potuto raggiungere i budget prefissati, a prorogare per il 2022 le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

G/2448/103/5 (*già* em. 158.0.5)

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

nel contesto generale di aumento dei prezzi delle materie prime sul mercato energetico, il prezzo del gas all'origine è aumentato di oltre 5 volte, raggiungendo livelli mai visti dal dopoguerra a oggi. In particolare, mentre gli altri carburanti stanno registrando aumenti fino al 30%, il metano per auto risulta l'unico carburante il cui prezzo al pubblico è più che raddoppiato nelle ultime settimane, andando spesso a superare -

talvolta anche abbondantemente - i prezzi al pubblico di benzina e gasolio;

l'aumento del prezzo del gas ha gravemente colpito anche le imprese di autotrasporto che, per ragioni economiche, commerciali e ambientali, hanno scelto il gas naturale come soluzione per rendere più "verde" la propria flotta di mezzi pesanti. Questi veicoli hanno un costo di acquisto superiore a quelli diesel, che veniva gradualmente ammortizzato dal minor costo del gas rispetto al gasolio,

impegna il governo:

al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a riconoscere un credito d'imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

G/2448/104/5 (*già* em. 158.0.16)

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

nel contesto generale di aumento dei prezzi delle materie prime sul mercato energetico, il prezzo del gas all'origine è aumentato di oltre 5 volte, raggiungendo livelli mai visti dal dopoguerra a oggi. In particolare, mentre gli altri carburanti stanno registrando aumenti fino al 30 per cento, il metano per auto risulta l'unico carburante il cui prezzo al pubblico è più che raddoppiato nelle ultime settimane, andando spesso a superare - talvolta anche abbondantemente - i prezzi al pubblico di benzina e gasolio;

questa situazione va a colpire una fascia di clienti, non solo esercenti attività d'impresa, che ha scelto il metano, oltre che per le sue proprietà ambientali, anche per la sua convenienza economica. Tra l'utenza privata, sono specialmente le famiglie a basso reddito a usufruire di questo carburante,

impegna il governo:

a prevedere, per il primo trimestre del 2022, che la riduzione dell'IVA al 5 per cento già concessa alle somministrazioni di gas naturale per usi civili e industriali sia estesa anche al metano autotrazione.

G/2448/105/5 (*già* em. 199.0.12)

BERUTTI, PEROSINO, RIZZOTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

premesso che:

ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in ragione degli ingenti danni subiti a seguito dell'alluvione del 1994, numerose aziende piemontesi hanno potuto beneficiare dei rimborsi di contributi e premi versati all'Inps/Inail, nel triennio 1994/1997;

la legittima spettanza del suddetto beneficio è stata sancita da numerose sentenze di I grado, confermate dalla Corte d'Appello di Torino;

nel 2012 la Commissione europea, ritenendo che si trattasse di aiuti di Stato riservati in forza dei Trattati alla sua esclusiva competenza, ingiunse all'Italia di sospendere tutti i pagamenti in essere fino a decisione definitiva avvenuta il 14 agosto 2015;

con tale Decisione è stato sancito che gli aiuti individualmente conferiti erano pienamente compatibili con il diritto comunitario in quanto destinati alla compensazione di danni subiti da imprese colpiti da catastrofe naturale;

la Commissione ha pertanto concluso che gli aiuti già versati non dovessero essere già soggetti ad ordine di recupero, qualora accordati ad imprese aventi sede operativa nelle aree disastrate e versati in data antecedente all'ordine emesso nel mese di ottobre dell'anno 2012 in cui si intimava all'Italia di sospendere ogni altro pagamento;

la Commissione europea ha, quindi, chiaramente disposto che l'Italia, in base al principio di irrecuperabilità, non è tenuta a recuperare gli aiuti versati ove si tratti di imprese aventi sede operativa in Piemonte ai tempi dell'alluvione;

la Corte di Cassazione, intervenuta in sede di attuazione della suddetta Decisione, ha invece affermato che gli aiuti già versati e irrecuperabili sarebbero solo quelli spontaneamente erogati da Inps/Inail e che quindi ogni altro aiuto, sebbene già versato, ove sia oggetto di contenzioso giudiziario, andrebbe, secondo la Suprema Corte, posto nel novero dei cosiddetti pagamenti/aiuti in essere;

considerato che

è necessario porre fine a tale annosa questione onde scongiurare il rischio di un tragico epilogo per le aziende piemontesi coinvolte,

impegna il governo:

ad adottare ogni misura necessaria volta a garantire che le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge. n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restino definitivamente acquisite ai beneficiari con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario sia un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.

G/2448/106/5 (*già* em. 12.0.8)
TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448),

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame reca misure di potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese e prevede un incremento di risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 e del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

le risorse attualmente stanziate per far fronte alle perdite causate dalla pandemia nel settore fieristico, previsti in capo al Ministero del Turismo dal Decreto-legge 25 marzo 2021, n. 73 e dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 sono del tutto insufficienti, soprattutto se paragonati a quelli stanziati per il 2020;

nel 2020, infatti, le attività del settore fieristico e congressuale sono state interrotte complessivamente per 8 mesi a causa della pandemia COVID-19, e, in conseguenza di ciò, sono stati stanziati come ristoro da parte del Ministero dei Beni culturali 20 milioni di euro e da quello del Turismo 350 milioni di euro. A questi 370 milioni di euro sono da aggiungere circa 100 milioni stimabili come effettivamente erogati da parte di SIMEST a valere sul Fondo per la promozione integrata del Ministero degli Affari esteri. Dei 213 milioni stanziati per l'erogazione di contributi a fondo perduto come ristoro per il settore non possono essere infatti stati erogati più di circa 100 milioni di euro;

si può stimare dunque che per il 2020 sono stati erogati circa 450 milioni di euro (di cui circa 220 specificatamente per le fiere) a fronte dei

150 milioni di euro (di cui 73 specificatamente per le fiere) previsti per il 2021. Considerando solo le fiere e riducendo il fabbisogno stimato considerando i diversi mesi di chiusura previsti per il comparto nei due anni (8 mesi nel 2020, 6 mesi nel 2021), si può stimare la necessità di almeno ulteriori 100 milioni per ristorare le perdite subite nel 2021 specificatamente per le fiere;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a incrementare da 150 milioni di euro a 250 milioni di euro le risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo dal decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, da destinare alle perdite subite dal settore fieristico.

G/2448/107/5 (*già* em. 43.0.4)
TOSATO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

l'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ha previsto, nelle more della modifica dei criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari che abbiano, tra i loro componenti, persone con disabilità o non autosufficienti, al fine di recepire la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità siano esclusi dal reddito disponibile, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;

la disposizione richiamata ha comportato maggiori oneri in capo ai comuni che devono erogare le prestazioni assistenziali;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza atte ad istituire un apposito *Fondo per la sostenibilità della compartecipazione dei comuni alle spese di residenzialità*, adeguatamente finanziato e finalizzato a garantire la sostenibilità finanziaria della compartecipazione dei comuni al pagamento della quota sociale delle rette di ricovero delle persone con disabilità, non autosufficienti e delle altre persone di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché a dare copertura agli oneri derivanti in capo ai comuni stessi per effetto dell'applicazione del richiamato articolo 2-*sexies* del decreto-legge

29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

G/2448/108/5 (*già* em. 131.0.90)
TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Il Senato,

premesso che:

il Governo, in collaborazione tra Mite e Mise, con la Misura M2C2-41 prevede il supporto alla filiera dei bus elettrici, sostenendo progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi, oltre che a supportare il rinnovo del parco autobus elettrici;

inoltre, con la misura c.d. Cold Ironing, M3C2-4, si prevede una riforma di semplificazione dei processi autorizzativi per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi durante la fase di ormeggio;

occorrono analoghe misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle acque interne, attraverso l'istituzione di un fondo destinato a riconoscere, in favore della società pubblica "Gestione Navigazione Laghi Italia", contributi per il ricambio della flotta dei laghi Garda, Como e Maggiore, attraverso l'acquisto di nuovi mezzi lacuali a propulsione elettrica, nonché in favore degli enti competenti per l'infrastrutturazione delle relative banchine ai fini della possibilità di attracco di navi di trasporto pubblico elettrici,

impegna il Governo,

parallelamente alle risorse destinate alla mobilità elettrica e il Cold Ironing, ad individuare le opportune risorse occorrenti per il ricambio della flotta di trasporto pubblico dei laghi Garda, Como e Maggiore, attraverso l'acquisto di nuovi mezzi lacuali a propulsione elettrica, e per l'infrastrutturazione delle relative banchine ai fini della possibilità di attracco di navi di trasporto pubblico elettrici.

G/2448/109/5 (*già* em. 133.0.4)
TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

La Commissione Bilancio del Senato,

premesso che:

il collegamento ferroviario tra la stazione di Porta Nuova di Verona e l'aeroporto di Marco Catullo è prioritario per Verona e provincia; il 2 dicembre scorso, i comuni di Verona, Sommacampagna e Villafranca e le Province di Verona e Mantova hanno formalizzato una richiesta a Rete ferroviaria italiana S.p.A, sollecitando la realizzazione dell'opera;

il progetto preliminare che risulta inserito nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), prevede il collegamento ferroviario dell'aeroporto Marco Catullo con Verona Porta Nuova mediante una variante alla linea Modena - Verona, per circa 4,5 km a cavallo della stazione di Dossobuono e include anche la realizzazione di una nuova stazione a servizio dell'abitato di Dossobuono e dell'Aeroporto "Marco Catullo";

la realizzazione dell'opera è fondamentale per migliorare l'intermodalità e l'accessibilità da parte dei vari sistemi di trasporto, sia ferroviario che aereo, per persone e merci, nonché per sostenere lo sviluppo dell'aeroporto "Catullo", cogliendo l'opportunità offerta dalla collocazione dell'Aeroporto stesso nelle vicinanze della linea ferroviaria Verona - Mantova - Modena;

l'opera risulta già inserita nell'aggiornamento 2018/2019 del Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A (progetto 0269), con un fabbisogno finanziario pari a 90,23 milioni di euro a decorrere dal 2022;

occorre accelerare la realizzazione dell'infrastruttura, anche in considerazione dell'importanza che la stessa riveste per la mobilità ferroviaria funzionale allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative, dirette all'accelerazione della realizzazione del collegamento ferroviario tra la stazione di Porta Nuova e l'aeroporto di Marco Catullo da parte di Rete ferroviaria italiana S.p.A. anche in considerazione dell'importanza che la stessa riveste per la mobilità ferroviaria funzionale allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina.

G/2448/110/5 (*già* em. 142.0.13)

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

La Commissione Bilancio del Senato,

premesso che:

già dal 2010 si discute sulla necessità di intervenire sul collettore del Garda, in quanto la vetustà dell'intero sistema fognario rende insufficiente qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria;

le strutture, realizzate 40 anni fa, sono molto degradate perché giunte al termine della loro vita tecnica utile, con limitati spessori delle pareti e frequenti lesioni in corrispondenza dei giunti; infatti, già si è verificato un sollevamento per una tratta di circa 100 metri che fortunatamente non ne ha comportato la rottura evitando il disastro ambientale;

tutto ciò rende evidente l'urgenza di intervenire con la realizzazione di nuove infrastrutture che interessano il territorio dell'ATO veronese e dell'ATO bresciano, anche in considerazione del fatto che le acque

del lago di Garda dovranno soddisfare oltre il 40 per cento del fabbisogno idrico del Paese;

il 20 dicembre 2017 è stato sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della transizione ecologica) la Regione Veneto e la Regione Lombardia che prevedeva, tra l'altro, di disciplinare la puntuale attuazione degli interventi, le procedure per il trasferimento delle risorse, le modalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione.

nella medesima data, è stata siglata la "Convenzione Operativa finalizzata alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della transizione ecologica), la Regione Lombardia, la Regione Veneto, l'Ufficio d'Ambito di Brescia, il Consiglio di Bacino "Veronese" e l'Associazione Temporanea di scopo Garda Ambiente, con la quale le parti si sono impegnate a dare concreta attuazione al protocollo di Intesa finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del Lago di Garda. Con questo documento, le parti hanno convenuto oltre agli obiettivi, alle finalità le modalità di attuazione e gestione, che il costo complessivo delle opere di 220.000.000 fosse ripartito tra i vari sottoscrittori e più precisamente, 100.000.000 a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della transizione ecologica), 300.000 a carico della Regione Veneto e l'importo rimanente di 119.700.000 a carico delle tariffe d'ambito dei due ATO, la cui capacità finanziaria di copertura è stata verificata dagli EGATO;

il mancato finanziamento da parte del Governo dei restanti 119.700.000 euro obbligherebbe le Aziende di gestione ad innalzare enormemente le tariffe a carico dei cittadini e, inoltre, determinerebbe una dilatazione dei tempi di esecuzione con aumento esponenziale del rischio di rotture delle attuali infrastrutture la cui manutenzione si è dimostrata alquanto problematica, con conseguente rischio di disastro ambientale irreversibile e con gravissime ripercussioni economiche sul PIL dell'intero Paese in considerazione dell'importanza turistico-economica del Garda;

l'urgenza dell'intervento è testimoniata anche dalla nomina del prefetto a Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 17-*octies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Mercoledì 22 dicembre 2021 si prevede l'inizio lavori del nuovo "collettore del Lago di Garda"; l'opera vedrà il finanziamento dal Ministero della transizione ecologica di 40 milioni di euro per la parte veronese e di 60 milioni di euro per la parte bresciana,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette all'individuazione delle occorrenti risorse per il finanziamento anche della quota prevista a carico delle tariffe d'ambito dei due ATO, bresciano e veronese, allo scopo di evitare l'enorme innalzamento delle tariffe a carico dei cittadini dei co-

muni interessati e assicurare la realizzazione in tempi rapidi degli interventi di collettamento e di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda, scongiurando possibili gravi danni ambientali irreversibili e garantendo del valore turistico del lago.

G/2448/111/5
QUAGLIARIELLO

Il Senato,

premesso che:

il "Disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", all'articolo 9, interviene sulla disciplina dei cosiddetti "superbonus edilizi";
le nuove disposizioni recano fra l'altro, per usufruire della proroga dei suddetti bonus, requisiti connessi allo stato di avanzamento dei lavori per una determinata percentuale a una determinata data, individuate nel 30 per cento e nel giugno 2022;

rilevato che:

nei territori al di sopra dei 700 metri di altitudine sul livello del mare per un periodo dell'anno le attività edilizie sono sostanzialmente interdette da oggettive ed evidenti ragioni climatiche;

preso atto che:

tale circostanza è foriera di disparità nell'accesso alle agevolazioni fra i proprietari di immobili situati in differenti territori;
la problematica riguarderebbe peraltro aree già gravate da difficoltà nell'erogazione dei servizi essenziali con conseguenti problemi di spopolamento;

impegna il governo

a valutare per i Comuni al di sopra dei 700 metri di altitudine sul livello del mare il differimento dei termini per un tempo corrispondente al "fermo" climatico, e comunque adeguato a evitare oggettive sperequazioni.

G/2448/112/5 (*già* em. 2.0.5)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

la pandemia ha colpito indistintamente tutti i contribuenti. Non v'è dubbio, però, le fasce di età giovanili, il genere femminile e alcuni settori di attività sono stati coliti più duramente;

i giovani peraltro oramai da diversi decenni sono tra i soggetti più penalizzati dalle gravi crisi economico finanziaria che ha colpito l'Italia, pur senza esserne in alcun modo i responsabili;

la disoccupazione giovanile in Italia è tornata a crescere nel 2021 (dal 31,9% a 33,8%) e si fissa ai massimi livelli Ocse dopo quella spagnola (37,7%);

considerato che:

è nei confronti dei giovani che, prima di tutto, va ripristinata un'equità e una giustizia sociale, garantendo le stesse possibilità che i «giovani» prima di loro hanno avuto. Un messaggio pienamente coerente con lo spirito del Next Generation Ue,

impegna il governo:

ad istituite una «*no tax area*» per i contribuenti di età inferiore a trent'anni per i redditi complessivi fino ad almeno 15.000 euro.

G/2448/113/5 (*già* em. 3.1)

La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate, Mantero, Di Micco

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448),

premesso che;

l'articolo 3 del disegno di legge prevede dell'ennesimo differimento dei termini di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla plastic tax e alla sugar tax;

considerato che;

in relazione alla *plastic tax* la relazione tecnica stima che dalla misura relativa derivi un effetto finanziario, in termini di cassa, pari -328,9 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni per il 2023, -19,3 milioni per il 2024 e -15,2 milioni per il 2025;

in relazione alla sugar tax la relazione tecnica stima che dalla misura derivi un effetto finanziario, in termini di cassa, pari -321,5 milioni di euro per l'anno 2022, 93,6 milioni per il 2023, -42,2 milioni per il 2024 e -4,7 milioni per il 2025;

pertanto, per effetto del predetto differimento, ci saranno minori risorse pubbliche da investire in favore della collettività;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina in tema di *plastic tax e sugar tax* in modo da assicurare al più presto l'efficacia delle relative disposizioni.

G/2448/114/5 (*già* em. 4.3)
RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge n. 2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame introduce l'aliquota del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili, con particolare riferimento a prodotti assorbenti e tamponi;

l'abbattimento dell'aliquota IVA dal ventidue per cento al dieci per cento non è considerata tuttavia ancora sufficiente ad addivenire ad una classificazione, ai fini fiscali, di tali prodotti come beni essenziali di prima necessità, per i quali l'aliquota IVA è fissata al cinque per cento;

l'assestamento alla soglia minima dell'imposta sul valore aggiunto su tali prodotti rappresenta peraltro una tendenza diffusa tra i diversi paesi dell'Unione europea, quali Francia, Belgio e Germania,

impegna il Governo:

a ridurre ulteriormente l'aliquota IVA per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili dal dieci per cento attualmente stabilito dal disegno di legge di bilancio al cinque per cento, coerentemente a quanto previsto per i beni essenziali.

G/2448/115/5 (*già* em. 4.0.2)
LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448),

premesso che;

l'articolo 4 del presente disegno di legge prevede la riduzione dell'aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabile;

considerato che;

le prestazioni veterinarie e i prodotti alimentari per animali continuano ad essere collocati nello scaglione IVA più elevato, al pari di beni e servizi di lusso o non essenziali, con un impatto importante sulle famiglie che possiedono animali da compagnia, tenuto conto anche della crisi derivante dalla pandemia da COVID-19,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare la tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

in modo da ridurre al 10% l'aliquota IVA applicabile al cibo per gli animali e alle spese veterinarie.

G/2448/116/5 (*già* em. 4.0.31)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per Panno fanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che;

l'articolo 1, comma 960, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con una modifica alla citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introduce una nuova parte II-*bis* volta a individuare i beni e i servizi soggetti ad aliquota al 5 per cento;

tale modifica è stata ritenuta compatibile con la direttiva europea avendo l'Italia la sola aliquota ridotta del 10 per cento mentre le disposizioni europee concedono, come detto, la possibilità di mantenere fino a due aliquote dell'Iva ridotte,

impegna il Governo:

a introdurre l'aliquota IVA al 5% per pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle destinati all'infanzia.

G/2448/117/5 (*già* em. 7.0.22)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto «Liquidità» (decreto legge 8 aprile 2020, n. 23) ha previsto che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, non trovino applicazione gli ara. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile, in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale;

il citato articolo 6 dispone, inoltre, che il termine, entro il quale la predetta perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, stabilito dagli

articoli 2446, secondo comma, e 2482-*bis*, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo;

considerato che:

il protrarsi della grave situazione emergenziale, derivante dal perdurare della pandemia, continua ad avere un grosso impatto sui bilanci delle imprese,

impegna il Governo:

ad estendere il beneficio alle perdite maturate nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 onde evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi in corso e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche perfoimanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.

G/2448/118/5 (*già* em. 7.0.50)

La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate, Mantero, Di Micco

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448),

premesso che;

l'articolo 7 del disegno di legge si occupa della proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli;

l'articolo 15, comma 1, lettera *c*-bis del TUIR prevede una detrazione IRPEF del 19% delle spese veterinarie sostenute nell'anno fino ad un importo massimo di 550,00 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro;

considerato che;

occorre rafforzare le misure per la cura degli animali, che sono a tutti gli effetti membri delle nostre famiglie, anche alla luce della proposta di revisione della Costituzione in atto,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità modificare la norma citata aumentando l'importo massimo delle spese detraibili fino a 650, 00 euro.

G/2448/119/5 (*già* em. 8.0.15)

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO, BINETTI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fmanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

gli invalidi con invalidità riconosciuta tra F80 e il 100 per cento non possono prescindere, per gestire i propri bisogni essenziali, da un'assistenza continua, che non è limitata a quella esclusivamente medica, specialistica o infermieristica, ma si estende anche alla necessaria coadiuvazione nelle più elementari e naturali attività quotidiane come: bere, mangiare, recarsi ai servizi;

l'attuale articolato normativo, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, prevede che siano deducibili i soli oneri previsti per le spese mediche e quelli di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, senza prevedere la deducibilità delle spese sostenute per l'assistenza e la cura continua;

le spese sostenute dai soggetti con forti disabilità e dalle loro famiglie per l'assistenza e la gestione dei loro bisogni quotidiani costituiscono un peso molto gravoso, a fronte di ciò si ritiene necessario doverne prevedere l'intera deducibilità,

impegna il Governo:

ad individuare misure specifiche intese a sostenere gli oneri necessari a garantire assistenza e cura continua ai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento, ad oggi ad esclusivo carico dei malati e delle loro famiglie, quali la deduzione fiscale nella misura del 100 per cento delle spese affrontate per assistenza e cura o un contributo a copertura totale delle spese sostenute.

G/2448/120/5 (*già* em. 9.256)

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448),

premesso che;

l'articolo 9 comma 4 del disegno di legge opera una proroga del «bonus verde» per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;

considerato che;

il «bonus verde» è una misura che può dare un contributo importante alla tutela dell'ambiente se collegato a interventi che sono effettiva-

mente eco-sostenibili, e se strutturato in modo tale da comportare un reale vantaggio fiscale per i contribuenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere la disciplina della misura in oggetto come segue:

a) prevedendo, oltre alla possibilità della detrazione, anche quella della cessione del credito d'imposta/sconto in fattura;

b) incrementando la percentuale di importo detraibili e l'ammontare massimo di spese detraibili, così da rendere la misura maggiormente incisiva;

c) specificando che gli interventi, in relazione ai quali è possibile beneficiare della detrazione, sono esclusivamente quelli che hanno un reale impatto positivo sull'ambiente, e si risolvono, quindi, in strumenti di protezione e promozione dello stesso.

G/2448/121/5 (*già* em. 9.351)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che;

i commi da 437 a 444, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedono misure tese a favorire la promozione di un Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali;

la disciplina prevede altresì le modalità di presentazione e valutazione delle proposte da inserire nel Programma, le quali sono sottoposte al vaglio di un'Alta Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

gli interventi del citato Programma devono seguire, tra l'altro, il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart city);

a tal fine, è istituito, nello stato di previsione del medesimo Ministero, un fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», con una dotazione complessiva pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che una quota delle risorse del suddetto fondo, pari a 30 milioni di euro per ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono destinate al finanziare, a seguito di apposita valutazione dell'Alta Commissione di cui al comma 439,

fino ad un massimo di cinque progetti per ciascuna Provincia, da presentare entro il 30 aprile 2022.

G/2448/122/5 (*già* em. 9.363)
DRAGO, DE BERTOLDI

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge n. 2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.363.

G/2448/123/5 (*già* em. 9.0.18)
ORTIS, BOTTO

La Commissione,

in sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che;

l'allegato B del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al punto 8, prevede l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b* e *c)* del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni». Allo stato attuale la norma, tuttavia, crea criticità in quanto le Soprintendenzenella quasi totalità dei casi, e in assenza di parametri obiettiviritengono «gli interventi non compatibili con i valori di tutela paesaggistica in quanto l'installazione di elementi tecnologici in copertura, contrasta con i caratteri tipologici e formali propri dell'architettura dei centri storici, alterando in modo significativo un ambito storicamente consolidato e determinando un inaccettabile pregiudizio alla tutela a esso dovuto»;

i reiterati dinieghi hanno determinato numerosi ricorsi amministrativi, le cui sentenze hanno quindi evidenziato l'erroneità ed illegittimità dei pareri della Soprintendenza, in quanto la presenza di pannelli fotovoltaici sulla sommità degli edifici, anche nei centri storici, «non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva» (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza

n. 296 del 29 marzo 2021). Attualmente, inoltre, esistono materiali appositamente progettati per i centri storici (quali coppi fotovoltaici, pannelli integrati nella copertura, ecc.) i quali riescono a garantire un impatto visivo minimo;

risulta inoltre del tutto evidente la necessità, anche alla luce della recente normativa sulle cosiddette «comunità energetiche», di garantire una riduzione del consumo di fonti energetiche inquinanti in favore di energia pulita, individuando specifici interventi normativi volti a garantire i due interessi parimenti fondamentali di tutela ambientale e di risparmio energetico con fonti rinnovabili;

considerato quindi che:

il superamento dell'autorizzazione della Soprintendenza - mediante il ricorso a precise prescrizioni della stessa nella fase di presentazione del progetto, relativamente al materiale utilizzato e alla tecnica costruttiva - consentirebbe di contemperare le due esigenze primarie di tutela del paesaggio, da una parte, e di implementazione della transizione ecologica, dall'altra, anche in zone soggette a vincoli di natura non archeologica e/ o artistica; ciò, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche menzionate in precedenza. In questo modo le Soprintendenze assumerebbero un molo primario di controllo e di garanzia, intervenendo nella valutazione progettuale, ed imponendo particolari prescrizioni volte alla realizzazione dell'intervento,

impegna il Governo:

a semplificare i procedimenti relativi ad alcuni interventi di efficientamento energetico edilizio, includendo tra le ipotesi di esclusione di autorizzazione paesaggistica - per gli immobili ricadenti in talune zone soggette a vincolo paesaggistico, ma non archeologico o artisticoanche quegli interventi

realizzati mediante il ricorso al fotovoltaico; prevedendo, in luogo delle autorizzazioni, specifiche prescrizioni della autorità paesaggistiche in merito all'utilizzo di particolari tecniche non impattanti, e preventivamente alla realizzazione del progetto. Ciò allo scopo di perseguire l'obiettivo di garantire h possibilità di realizzare interventi di efficientamento energetico anche nei centri storici, evitando, al contempo, interventi inidonei.

G/2448/124/5 (*già* em. 10.66)
L'ABBATE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, (A.S. 2448),

premesso che;

l'articolo io proroga il credito di imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito di imposta per investimenti in

ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.o e in altre attività«;

considerato che;

oltre la metà delle emissioni nazionali di gas serra derivanti dai processi industriali è dovuta agli F-Gas che sono aumentati del 387,5% dal 1990 principalmente a causa del consumo degli HFC nella refrigerazione, nel condizionamento (specialmente nelle autovetture) e negli aerosol farmaceutici;

questi gas sono stati responsabili della riduzione dello strato di ozono e sono corresponsabili dell'acuirsi della crisi climatica e costituiscono un deterrente importante per favorire il percorso del Paese verso la neutralità carbonica;

considerato infine che;

in linea con l'obiettivo climatico di riduzione di almeno il 55% delle emissioni nette di gas serra entro il 2030, e d ineutralità climatica nel 2050;

in conformità con gli obiettivi previsti dall'*European Green Deal*,

si impegna il Governo a:

valutare la possibilità di riconoscere alle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale per le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria 8744, CO2, R29o, pari dell'8o per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 5o. 00o euro e nella misura del 4oper cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro.

G/2448/125/5 (*già* em. 10.0.22)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che;

l'Istat nel suo «Rapporto 2021 sulla competitività dei settori produttivi» fotografa l'impatto della pandemia sulle imprese italiane. Da tale studio emerge un dato allarmante per cui circa il 45% è strutturalmente a rischio;

appena un'impresa su nove (11%) appare in condizione di piena solidità. Si tratta però delle aziende più grandi tanto che in questo 11% di concentrano la metà degli occupati italiani e i due terzi del valore aggiunto generato dalla nostra economia;

la crisi ha colpito soprattutto le imprese di piccola e piccolissima dimensione (risulta a rischio oltre un terzo di quelle con 3-9 addetti) e si è manifestata prevalentemente attraverso un crollo della domanda interna e della liquidità,

impegna il Governo:

ad estendere la possibilità di accedere al regime opzionale della cedolare secca prevista dalla legislazione vigente per le locazioni ad uso abitativo anche per la tassazione del reddito riveniente dalla locazione di locali commerciali, con applicazione dell'aliquota del 21%.

G/2448/126/5 (*già* em. 10.0.39)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

la legge di Bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), mutuando un meccanismo applicativo adottato sin dalle precedenti edizioni degli incentivi del super e iperammortamento, nonché degli stessi crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali ordinari e 4.0, prevede che le aliquote agevolative previste per gli investimenti effettuati nel 2021 si applichino anche ai beni che, pur se consegnati entro il 30 giugno 2022, risultatino prenotati entro la fine del 2021;

a tal fine, è necessario che alla data del 31 dicembre 2021 vi siano un ordine irrevocabile accettato dal venditore e il versamento di un acconto in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo totale del bene;

considerato che:

il protrarsi delle difficoltà connesse alla pandemia e le evidenti criticità che attualmente si riscontrano nel reperimento di materie prime e componenti rendono, nella maggior parte dei casi, molto complesso, se non impossibile, per i fornitori adeguarsi al termine di consegna fissato al 30 giugno 2022 per beni ordinati entro il 2021.

Ne derivano gravi conseguenze per i contribuenti che hanno effettuati ordini e acconti entro il 31 dicembre 2021, in ragione della riduzione delle aliquote agevolative prevista per gli investimenti effettuati nel 2022 (si ricorda, infatti, che nel 2022 le aliquote per i beni ordinari materiali e immateriali passano dall'attuale 10% al 6%; per i beni materiali 4.0 si passa dalle attuali aliquote del 50%, 30%, 10% a seconda dello scaglione di investimento, ad aliquote del 40%, 20% e 10%, sempre parametrate al volume dell'investimento);

impegna il Governo:

a non penalizzare gli investimenti che, per ragioni non dipendenti dalla volontà delle parti, non riusciranno ad essere conclusi entro il 30

giugno 2022 prevedendo una proroga di ulteriori sei mesi al fine di poter beneficiare delle aliquote agevolative.

G/2448/127/5 (*già* em. 13.0.84)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo:

a prorogare la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1º gennaio 2022, mediante pagamento dell'imposta sostitutiva calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l'aliquota dell'11%.

G/2448/128/5 (*già* em. 14.22)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'art. 14 del presente disegno di legge, attraverso la modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede la proroga al 30 giugno 2022 (in luogo del dal 31 dicembre 2021) della possibilità di applicare Garanzia Italia di Sace in favore dei soggetti erogatori di nuovi prestiti alle imprese colpite dal'epidemia Covid-19, così come previsto dagli alti. 1, commi 1 e 2, lettera *a)*, e 1-*bis* del decreto-legge citato;

con il comma 1-*ter* dell'art. 64, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono state ammesse alla Garanzia Sace anche le imprese in Concordato in continuità e quelle ammesse alla ristrutturazione dei debiti, ma questa opportunità è nella pratica interdetta dalla clausola di esclusione, contenuta nel capoverso di chiusura dello stesso comma, delle imprese che presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;

nella seduta della Camera dei deputati del 19 maggio 2021, in sede di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, è stata riconosciuta l'incongruenza logica delle disposizioni contenute nel comma

1-*ter* e la conseguente necessità di procedere ad una «messa a punto normativa» che porti ad effetto l'intenzione del Legislatore di ammettere alla Garanzia Italia anche i prestiti concessi a quelle imprese, salvo il parere della Commissione europea sulla conformità della nonna alle direttive del *Temporary Framework*;

considerato che:

queste imprese non sono imprese in crisi secondo la normativa europea, dato che, con l'omologa dei concordati in continuità o con l'ammissione alla ristrutturazione dei debiti, sono state abilitate alla continuità gestionale, e, al pari delle altre imprese, possono aver subito le conseguenze della crisi economico-sociale indotta dal Covid 19;

l'applicazione di Garanzia Italia a queste imprese contribuirà a ridurre drasticamente il rischio di fallimenti preservando il tessuto produttivo, il valore delle imprese, lo sviluppo della occupazione, in linea con gli obiettivi indicati dal *Temporary Framework*;

l'applicazione della Garanzia Italia alle aziende individuate dal comma 1-*ter*, che sarà subordinata alla valutazione del «merito creditizio» che le banche dovranno fare sui dati certificati dai Commissari giudiziali o dai professionisti incaricati, non comporterà oneri ulteriori a carico delle finanze pubbliche rispetto al puro costo della applicazione della Garanzia;

impegna il Governo:

ad avviare, quanto prima, un'interlocuzione anche con i competenti uffici della Commissione europea al fine di verificare, in linea con le misure adottate per uscire dall'attuale crisi economico-sociale determinatasi con la pandemia, la possibilità di rimuovere, anche solo temporaneamente, l'ostacolo all'applicazione delle Garanzie pubbliche rappresentato dal capoverso di chiusura del comma 1-*ter* dell'articolo 64, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

G/2448/129/5 (*già* em. 14.30)

LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 prevede, in estrema sintesi, che all'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato di un immobile da costruire, il costruttore sia obbligato a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme che il costruttore ha riscosso;

l'articolo 3 del provvedimento richiamato, nella sua versione originaria, prevedeva che la fideiussione fosse rilasciata da una banca, da

un'impresa esercente assicurazioni o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB;

la riforma del Titolo V del TUB prevista dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha soppresso l'elenco speciale ex articolo 107, prevedendo che i confidi che ne fossero iscritti potessero formulare, qualora fossero in possesso dei più restrittivi requisiti prescritti, domanda di iscrizione al nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati previsto dal nuovo art. 106 TUB;

l'articolo 385, comma 1, del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ha modificato l'articolo 3 poc'anzi richiamato andando correttamente a sopprimere il riferimento all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia in quanto abrogato che, come detto, coinvolgeva gli intermediari finanziari nel rilascio della fideiussione. Così facendo gli unici soggetti abilitati al rilascio di una fideiussione nel caso di un trasferimento di un immobile da costruire sono le banche e le imprese esercenti assicurazioni;

impegna il Governo:

alla luce del fatto che ai sensi del Testo Unico bancario (TUB) l'attività di rilascio di garanzie è riservata anche ai Confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB, e che tali soggetti siano in possesso di requisiti patrimoniali e operativi definiti dal vigente TUB più stringenti rispetto a quelli a suo tempo dettati per i soggetti iscritti all'elenco speciale art. 107 del previgente TUB, a chiarire che gli stessi possano comunque considerarsi autorizzati al rilascio di fideiussioni anche nei casi previsti dall'articolo 3 del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

G/2448/130/5 (*già* em. 14.34)

LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

in considerazione dell'attuale scenario economico e della necessità di sostenere e accelerare la ripresa favorendo in ogni modo il sostegno finanziario alle imprese - anche considerata l'imminente scadenza delle moratorie di legge - sarebbe auspicabile la proroga, anche oltre il 1º luglio 2022, di alcune misure di intervento del Fondo previste dall'art. 13 del DL Liquidità, che rappresentano un sostegno importante per le imprese in questa fase;

in tale direzione, sarebbe importante che continuino ad essere ammesse alla garanzia del Fondo: le rinegoziazioni dei finanziamenti in essere, a condizione che sia concessa un'*extra* liquidità del 25%; i finanziamenti sospesi volontariamente dalle banche per via del Covid-19; le esposizioni classificate come inadempienze probabili o come scaduti; a deter-

minate condizioni, le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione o presentato un piano attestato; i finanziamenti già erogati da non oltre tre mesi, previa riduzione del tasso d'interesse in favore dell'impresa beneficiaria; le operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico-alberghiero, compreso il settore tentale, in cui la garanzia del Fondo viene cumulata con altre forme di garanzia; i portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia;

considerato che:

si tratterebbe di misure che possono essere confermate a prescindere dalla scadenza del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato;

impegna il Governo:

a prorogare, anche oltre il 1º luglio 2022, alcune misure di intervento del Fondo previste dall'art. 13 del DL Liquidità, che rappresentano un sostegno importante per le imprese in questa fase.

G/2448/131/5 (*già* em. 14.0.20)
SACCONE, MALLEGNI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 26 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i., istituisce tre misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni: la prima misura di sostegno prevede in favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro partecipando, dopo l'entrata in vigore del decreto in esame ed entro il 31 dicembre 2020, all'aumento del capitale sociale di una o più società che soddisfano le condizioni dettate dai commi 1 e 2, un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'investimento; la seconda misura di sostegno è rappresentata dal credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; la terza misura per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni è rappresentata dall'istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società che soddisfano le condizioni di ammissione, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021;

per quanto riguarda la prima misura hanno accesso alle misure previste dal citato articolo le società che abbiano deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del decreto in esame ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, di ammontare non inferiore a 250.000 euro per l'accesso al Fondo Patrimonio PMI;

per quanto riguarda la seconda misura, si prevede che il credito d'imposta è pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale effettuato (lettera *e)* del comma 1) e comunque nei limiti previsti dal comma 20,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di: prorogare al 30 giugno 2022, per quanto riguarda l'accesso alla prima misura di sostegno di cui in premessa, la deliberazione dell'aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; prevedere per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 l'utilizzo del credito d'imposta di cui alla seconda misura, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022; aumentare per l'anno 2022 il limite massimo di cui al predetto Fondo Patrimonio PMI per la sottoscrizione di obbligazioni titoli di debito di nuova emissione.

G/2448/132/5 (*già* em. 15.0.2)

LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

al fine di garantire la liquidità necessaria alle imprese che partecipano alle gare PNRR, sarebbe auspicabile l'introduzione di forme di sostegno da parte dello Stato nei confronti delle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità per SACE di controgarantire il rischio di prima o seconda perdita su portafogli di finanziamenti erogati o garanzie fornite o crediti presenti o futuri derivanti da garanzie sotto qualsiasi fonda, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

G/2448/133/5 (*già* em. 15.0.59)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

in questa fase di incertezza economica, è quanto mai opportuno consentire alle PM1 di usufruire di tutti quegli strumenti di accesso al credito che possano garantire alle stesse di ritornare ad investire sul mercato;

a causa delle deboli condizioni patrimoniali di molti attori nazionali che operano in questo settore, molte imprese potrebbero ottenere con difficoltà le garanzie necessarie per partecipare alle gare PNRR a vantaggio di operatori stranieri. Per tali ragioni è necessario introdurre misure volte a sostenere le imprese per soddisfare le loro esigenze di liquidità;

considerato che:

Il rafforzamento del sistema delle garanzie, fondamentale per sostenere le imprese e per soddisfare le loro esigenze di liquidità nell'attuale fase di ripresa economica, può passare sia da un rafforzamento delle garanzie pubbliche già esistenti, sia dall'implementazione delle garanzie concedibili dal settore privato;

impegna il Governo:

ad estendere anche alle SPV - SPECIAL PURPOSE VEHICLE (società veicolo società di cartolarizzazione del credito) la possibilità di rilasciare garanzie a favore dell'economia reale, intervenendo sulla legge 130/1999 e modificando l'articolo 1, comma 1-*ter* della predetta legge, prevedendo la possibilità di concedere garanzie agli stessi soggetti ai quali le SVP possono già erogare finanziamenti.

G/2448/134/5 (*già* em. 15.0.66)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto legge n. 23 del 2020 ha disposto la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data;

con intervento successivo, la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) sono stati ulteriormente sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi ai medesimi titoli di credito, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1º settembre 2020 al 31 gennaio 2021;

da ultimo, con il decreto sostegno bis (Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021) il termine sopra riportato è stato spostato al 30 settembre 2021;

impegna il Governo:

a proroga ulteriormente la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti fino almeno fino al 1º gennaio 2022.

G/2448/135/5 (*già* em. 19.0.31)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'Agenzia delle Entrate, a seguito di istanza di interpello avente ad oggetto «l'articolo 86, comma 5 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo», con risposta n. 462 del 31 ottobre 2019 effettua la seguente preliminare analisi: «[...] la Scrivente esprime il proprio avviso esclusivamente in ordine alla richiesta di applicabilità della previsione di cui al comma 5 dell'articolo 86 del TUIR con riferimento alla cessione di immobili non strategici nell'ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale, senza che ciò implichi o presupponga una valutazione sulla sussistenza e sulla congruità della presumibile minusvalenza rappresentata o su qualsiasi altra questione giuridica e/o di fatto incidentalmente rappresentata in istanza [...J»;

si rileva che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 86 del TUIR: «La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento»;

la nota illustrativa al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 aggiornato e coordinato con le disposizioni del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 precisa che: «Si è stabilito che non rientrano tra le sopravvenienze attive la riduzione dei debiti in sede di concordato fallimentare - [...] - o di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori [...] e cioè ogni qualvolta dopo la chiusura del fallimento o dopo il concordato non vi sia più esercizio di impresa (v. anche, nella stessa ottica, [... J l'art. 54, ultimo comma (...)»;

l'intenzione del legislatore è, perciò, quella di circoscrivere la non rilevanza delle plusvalenze e/o delle minusvalenze a un'ipotesi in cui «dopo il concordato non ci sia più esercizio di impresa» (si veda anche la risoluzione n. 29/E del 1º marzo 2004);

la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 86 del TUIR ha natura di nonna speciale rispetto alle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa;

la predetta ricostruzione trova ulteriore conferma dall'evoluzione normativa dell'articolo 88 del TUIR. Le peculiari caratteristiche del concordato liquidatorio rispetto a quello di cd. risanamento hanno, infatti, determinato la necessità di uno specifico intervento normativo all'articolo 88 del TUIR ad opera del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che ha previsto l'inserimento del comma 4-*ter* con il quale

si dispone una differente misura della detassazione delle sopravvenienze attive, conseguenti dalle riduzioni dei debiti dell'impresa, a seconda che trattasi di concordato preventivo liquidatorio o concordato di risanamento;

al riguardo, la relazione illustrativa al menzionato decreto legislativo con riferimento al nuovo comma 4-*ter* dell'articolo 88 del TUIR chiarisce che lo stesso «distingue tra procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (in cui la sopravvenienza attiva è del tutto detassata) e le procedure di concordato di risanamento, in cui non costituisce sopravvenienza attiva solo la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96.»;

considerato che:

l'Agenzia delle Entrate conclude che: «Tutto quanto sopra premesso, con riferimento al caso di specie si ritiene che, alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immobili non strategici all'esercizio dell'attività d'impresa nell'ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale, siano applicabili le regole generali di determinazione del reddito d'impresa, con la conseguenza che le stesse concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza»;

poiché ci troviamo di fronte ad una situazione analoga a quanto previsto dall'art. 74-*bis*, comma 3 D.P.R. 633/72, anche se, non ad un assoggettamento di imponibile alla relativa imposta, ma ad una richiesta di rimborso di un credito fiscale IVA, si potrebbe applicare la stessa impostazione e conseguentemente applicare lo stesso criterio, in quanto un contribuente cedente un credito fiscale IVA è stato assoggettato alla procedura di concordato preventivo «liquidatorio» e quindi, nella situazione nella quale, ceduti tutti i beni, «non ci sarà più esercizio di impresa»;

non si contesta quanto prevede l'art. 38-*bis* D.P.R. 633/72, ma si evidenzia che è una norma che riguarda contribuenti che svolgono una normale attività che non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale.

il soggetto contribuente assoggettato ad una procedura concorsuale cd «minore» (concordato preventivo «liquidatorio», oltre a far apporre il «visto di conformità» da soggetto abilitato, altro non potrebbe fare, in quanto «tecnicamente» impossibilitato ad effettuare le dichiarazioni previste nell'art. 38-*bis* D.P.R. 633/72, si ribadisce, perché assoggettato a procedura concorsuale - concordato preventivo liquidatorio - e quindi, ese-

guito il concordato «senza più esercizio di impresa», analogamente a quanto si verifica per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa;

impegna il Governo:

a prevedere che anche nella fattispecie del concordato preventivo liquidatorio, la richiesta di rimborso di un credito fiscale IVA superiore a 30.000 C venga eseguita senza la prestazione della garanzia (es. titoli di Stato, fideiussione, polizza assicurativa) ma con il solo obbligo che a tale richiesta venga apposto il visto di conformità da professionista abilitato.

G/2448/136/5 (*già* em. 22.0.22)
DELL'OLIO

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il Titolo IV della Sezione I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

l'articolo 22, particolare, reca disposizioni in materia di centri per l'impiego; considerato che:

il Programma GOL sancito dalla Conferenza Stato Regioni stabilisce le tappe per mettere a sistema le politiche attive del lavoro sui territori regionali attraverso un apposito decreto interministeriale tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze e ne demanda l'attuazione a successive convenzioni da sottoscriversi tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le singole amministrazioni regionali che entro 6o giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto inviano all'ANPAL il piano GOL regionale. L'ANPAL entro i successivi 3o giorni esamina i piani regionali;

al fine di assicurare l'attuazione dei progetti previsti dalle misure del PNRR anche per garantire il raggiungimento dei relativi risultati (*target* e *milestone*), il cui conseguimento secondo le tempistiche stabilite, rappresenta la condizione abilitante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione Europea, appare di primaria importanza che le Regioni possano avvalersi anche del supporto specifico da parte degli operatori esperti di politiche attive del lavoro che hanno maturato una notevole esperienza sui territori fornendo la loro professionalità a servizio dei Centri per l'impiego per le attività inerenti il *matching* tra domanda e offerta di lavoro e per le attività di mappatura delle risorse e delle opportunità presenti sul territorio, anche in specifico riferimento al potenziamento delle reti territoriali che afferiscono al sistema lavoro/impresa;

tale supporto costituisce altresì un impulso per accelerare i processi di raccordo tra i modelli regionali di gestione delle politiche attive del lavoro e il modello della condivisa riforma nazionale,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo volti a prevedere:

a) la possibilità per le Regioni, per l'avvio e attuazione del Programma GOL, nonché del Piano nazionale nuove competenze, e dei relativi piani regionali nel rispetto delle scadenze fissate dal PNRR per il raggiungimento dei *target* stabiliti, di fare ricorso al personale esperto di politiche attive del lavoro che hanno prestato servizio presso i Centri per l'impiego per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in qualità di collaboratori di ANPAL Servizi Spa, che hanno superato una procedura selettiva ad evidenza pubblica;

b) la possibilità per le Regioni, al fine di rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro e per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni con la messa a disposizione di misure di politica attiva coerenti con i fabbisogni dei beneficiari, di avviare procedure di reclutamento, anche mediante selezione pubblica, per l'assunzione del predetto personale, anche con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, valorizzando l'esperienza professionale acquisita;

c) in attesa del completamento delle procedure di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego, la proroga fino al 3o aprile 2022 degli incarichi di collaborazione conferiti da Anpal servizi s.p.a. al fine di garantire la continuità dell'attività svolta, nonché il riconoscimento del servizio prestato dal predetto personale quale titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime, anche nel rispetto del decreto legge 9 giugno 2021, n. 8o, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

G/2448/137/5 (*già* em. 30.0.48)

LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 112 del cosìddetto decreto «Agosto» ha previsto l'aumento ad euro 500 (a fronte dei precedenti 258,23 euro) dell'importo l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito;

questa misura, utilizzabile facilmente anche dalle piccole e medie imprese, rappresenta uno strumento interessante a disposizione di tutto il

tessuto produttivo italiano, per sperimentare i vantaggi del *welfare* aziendale;

sono infatti molte le realtà che - a causa delle loro dimensioni, di eventuali difficoltà organizzative o semplicemente scarsa conoscenza del tema - sono state finora «impermeabili» alle opportunità determinate dal *welfare* aziendale.

considerato che:

la norma in questione potrebbe essere utilizzata dalle aziende come strumento fiscale di vantaggio per riconoscere ai lavoratori in *smartworking* un bonus per compensare le spese in più sostenute in relazione al lavoro da casa,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere strutturale l'aumento ad euro 500 (a fronte dei precedenti 258,23 euro) dell'importo l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, così come stabilito dall'articolo 112 del cosìddetto Decreto Agosto.

G/2448/138/5 (*già* em. 32.2)
La Commissione

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 32 proroga di ulteriori 12 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale attualmente concesso fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, prevedendo che tale trattamento possa proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere le misure di integrazione salariale previste per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner anche ai lavoratori dipendenti di Airitaly in liquidazione.

G/2448/139/5 (*già* em. 32.0.24 testo 2)
Tosato, Ferrero, Faggi, Testor

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il disegno di legge, in modo particolare nel Capo III, Titolo IV, della Sezione I, reca numerose disposizioni in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali;

l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, prevede che le disposizioni particolari in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria, di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1º gennaio 2018;

impegna il governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di apportare modificazioni all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, in modo da destinare i trattamenti di integrazione salariale ivi previsti alle richieste effettuate dal 1º gennaio 2023 per le imprese editrici e stampatrici di periodici, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

G/2448/140/5 (*già* em. 32.0.26)
DRAGO, DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge n. 2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 32.0.26.

G/2448/141/5 (*già* em. 33.0.1)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 2 della Legge Delega 46/2021 prevede il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico, con il quale si andranno a superare gradualmente o a sopprimere una molteplicità di

misure, anche di natura fiscale, attualmente previste a favore delle famiglie con figli;

all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, nel definire l'oggetto della delega al Governo e nel fissarne i princìpi e i criteri direttivi generali, si precisa che «l'assegno (...) è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali»;

se, da un lato, la norma richiamata chiarisce che le politiche a favore delle famiglie realizzate dalle Province autonome continueranno ad operare, dall'altro, si ritiene che essa non sia sufficiente a definire le modalità con cui la compatibilità tra misura nazionale e misure provinciali sarà concretamente realizzata. Più precisamente non è chiaro se le misure locali saranno prese in considerazione, tramite l'indicatore ISEE, per stabilire il diritto e la misura dell'assegno unico e universale oppure se ne saranno completamente escluse;

dovrebbe essere inserita una nonna che, facendo salve le competenze delle Province autonome, riconosca l'integratività delle misure provinciali rispetto a quelle statali;

impegna il Governo:

ad introdurre, nel primo provvedimento utile, una norma che specifichi come le misure aventi finalità analoghe a quelle dell'assegno unico e universale di cui alla legge 1º aprile 2021, n. 46, adottate e finanziate dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i propri ordinamenti, non sono computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno unico e universale di cui alla predetta legge.

G/2448/142/5 (*già* em. 35.1)

LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'anno della pandemia è stato devastante per la condizione femminile e più in particolare per quella di madre, in quanto hanno perso il lavoro circa 249 mila donne e di queste 96 mila erano mamme;

questo ha avuto importanti ripercussioni sulla scelta della genitorialità, che già prima della pandemia si è dimostrata interconnessa alla carriera lavorativa: si pensi che solo nel 2019, sette provvedimenti su dieci di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro hanno riguardato lavoratrici;

molte donne, già in precedenza, erano lasciate fuori dal mercato del lavoro per l'impossibilità di coniugare vita lavorativa e familiare e realizzazione personale e soprattutto per problemi che talvolta i propri datori

di lavoro affrontano quando rispetto alla maternità di una propria dipendente;

considerato che:

gli effetti negativi della pandemia si ripercuoteranno almeno per i prossimi 3 anni e le lavoratrici madri rappresentano una delle categorie che continuerà a pagare maggiormente le conseguenze di questa situazione;

l'esonero previsto per il 2022, nella misura del cinquanta per cento dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro, costituisce un importante aiuto per il mondo del lavoro e per le lavoratrici coinvolte;

impegna il governo:

ad estendere la decontribuzione per le lavoratrici madri, prevista per il 2022, anche per gli anni 2023 e 2024.

G/2448/143/5 (*già* em. 35.0.5)

La Commissione

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

i dati nazionali riportano come molte donne neomamme affrontino grandi difficoltà nel riuscire a lavorare e prendersi cura dei propri figli contemporaneamente;

con la quantità di ore dedicate all'attività lavorativa, per una lavoratrice autonoma o libera professionista che diventi mamma, è ancora più difficile la gestione del tempo, e la prima strategia a cui le famiglie ricorrono è la rinuncia al lavoro delle donne, che può prendere la forma sia di una rinuncia dopo la maternità sia ad un ricorso al part time, con indubbi costi a livello personale e professionale;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di prevedere un contributo mediante il quale donne imprenditrici, lavoratrici autonome e libere professioniste possono farsi temporaneamente sostituire nella propria attività lavorativa da una persona, per motivi legati alla gravidanza o alla maternità o alla crescita dei figli.

G/2448/144/5 (*già* em. 36.0.8)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

le norme che hanno favorito una maggiore presenza femminile nella vita delle società quotate, hanno dimostrato di produrre particolari effetti positivi sulle performance societarie;

considerato che:

è necessario che si continui a perseguire la strada intrapresa e si dia ulteriore forza a questo obiettivo, incrementando gli strumenti volti a questo fine;

impegna il Governo:

a prevedere che nella scelta degli amministratori e degli organi di controllo delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno negli organi di amministratori ed anche negli organi di controllo, e che qualora la società abbia un organo amministrativo e un organo di controllo collegiale, lo Statuto preveda che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri eletti nell'organo di amministrazione e nell'organo di controllo.

G/2448/145/5 (*già* em. 38.0.22)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

le vittime del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, di cui all'articolo 12 della legge 19 luglio 2019, n. 69, affrontano gravi conseguenze a livello medico e psicologico, che perdurano a lungo e potenzialmente per tutta la durata della loro vita futura;

la deturpazione del loro aspetto, spesso, fa sì che siano incapaci di riconoscere sé stesse e di affrontare anche le più comuni attività quotidiane, e talvolta si sentono marginalizzate, con conseguenze frequenti legate anche alla difficoltà di instaurare relazioni interpersonali ed affettive,

considerato che:

attualmente, il Servizio Sanitario Nazionale non copre le spese ulteriori rispetto agli interventi necessari per il recupero delle funzionalità

essenziali della persona, benché risulti, invece, fondamentale che tali persone godano di un'assistenza omnicomprensiva, di un aiuto al tempo stesso umano, di sostegno e pratico, che consenta la cura e l'accompagnamento verso un sano ritorno alla vita, e il massimo riavvicinamento ad un recupero della normalità, della quotidianità, e al reinserimento lavorativo e sociale;

impegna il Governo:

a garantire il supporto plico-fisico delle vittime di atti di violenza che comportino la deformazione dell'aspetto, attraverso l'istituzione di un fondo per il supporto medico e psicologico, sul quale far gravare le spese relative all'assistenza psicologica nonché per interventi chirurgici, anche estetici, ad opera del Servizio Sanitario Nazionale, sostenute o da sostenere, per i danni che siano conseguenza diretta di tale reato.

G/2448/146/5 (*già* em. 39.9)

La Commissione

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

considerato che:

è necessario agevolare l'inclusione finanziaria della categoria degli ultrasessantacinquenni tramite una spinta propulsiva allo sviluppo del mercato del prestito vitalizio ipotecario;

impegna il Governo:

ad istituire un'apposita sezione all'interno del Fondo prima casa, di cui alla lettera *c)* dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata alla concessione di una garanzia pubblica, per il mantenimento della casa di proprietà per gli ultrasessantacinquenni, che riguardi, in particolare operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale.

G/2448/147/5 (*già* em. 46.0.10)
FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

la pandemia causata dal Covid-19 ha messo in luce un fenomeno che da oltre un decennio caratterizza in negativo le aree interne del nostro Paese;

lo spopolamento e la diminuzione delle opportunità di lavoro, con il conseguente diradamento dell'offerta dei servizi essenziali, rischiano di rendere sempre più difficoltoso lo svolgimento delle attività lavorative;

la pandemia ha reso evidente come la possibilità di lavorare da casa metta al centro il lavoratore e le sue scelte, modificando il rapporto esistente tra lavoro e impresa che oggi pone quest'ultima alla base delle decisioni del lavoratore;

per far sì che queste finalità si concretizzino e che il lavoro agile rappresenti una scelta «normale» nelle aree interne del Paese è necessario prevedere appositi incentivi per le imprese che intendano facilitare il lavoro agile nelle aree interne, cui sono collegate conseguenti scelte abitative e di vita,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile nelle aree interne un credito d'imposta o altri meccanismi incentivanti.

G/2448/148/5 (*già* em. 50.6)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 34, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, l'individuazione

degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti;

impegna il Governo:

ad includere, tra le finalità del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, anche l'istituzione di scuole di addestramento per cani guida.

G/2448/149/5 (*già* em. 51.19)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo:

a stabilire l'esclusione da IRAP del valore della produzione netta del Comitato organizzatore Comitato Milano Cortina 2026, unitamente a quanto stabilito ai fini dell'imposta sul reddito delle società, ed in linea con quanto previsto dall'articolo 2.

G/2448/150/5 [*già* em. 51.0.30 (testo 2)]
STEGER, DURNWALDER, LANIECE

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non si considerano operazioni rilevanti ai fini IVA;

il decreto legislativo n. 460 del 1997, in sede di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS, amplia le agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato, stabilendo che le stesse sono ONLUS di diritto;

la Circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, permette alle associazioni di volontariato di scegliere quale regime agevolativo applicare, a seconda di quale sia quello maggiormente favorevole;

l'articolo 30, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008, limita parzialmente le disposizioni agevolative, affermando che le disposizioni agevolative sono applicabili solamente alle associazioni di volontariato che svolgono esclusivamente le attività definite «marginali, ai sensi del D.M. 25 maggio 1995;

considerato altresì che:

con la definitiva entrata in vigore della cosìddetta Riforma del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le norme agevolative richiamate in precedenza saranno abrogate, ma fino a quel momento restano vigenti le norme applicate in precedenza;

tuttavia, la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bolzano, unica nel suo genere in tutto il territorio nazionale, sostiene che l'art. 30, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008 dispone che l'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991, può essere applicato solo alle associazioni di volontariato che svolgono esclusivamente attività marginali. Alcune associazioni di volontariato presenti sul territorio altoatesino, che hanno in buona fede continuato ad applicare la disposizione IVA in questione, in mancanza di documentazione legislativa atta a modificare la legge n. 266/1991, o di circolari interpretative, si sono trovate affrontare ingenti richieste di somme a titolo di IVA, su diverse annualità, avverso le quali sono stati presentati plurimi ricorsi tributari.

non esistono disposizioni legislative che dispongano modifiche dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991, né tantomeno circolari che chiariscano l'ambito applicativo della normativa in vigore, si ritiene che le associazioni di volontariato, che svolgono attività non marginali, debbano considerarsi escluse dalle norme agevolative ai sensi del d.lgs. n. 460 del 1997, rientrando, quindi, nell'ambito delle agevolazioni originarie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1991;

impegna il Governo:

ad introdurre nell'ordinamento, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, lettera *a)* e 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, una norma di interpretazione autentica, volta a chiarire quale sia la posizione da tenere ai fini dell'applicazione delle norme IVA, in caso di attività commerciali che superano le attività marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995.

G/2448/151/5 (*già* em. 60.0.1)

La Commissione

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'art. 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», prevede in capo al datore di lavoro uno stringente termine di decadenza pari a sei mesi per effettuare presso l'INPS i c.d.

conguagli, ossia il recupero delle somme anticipate ai lavoratori a titolo di integrazione salariale;

decorsi i sei mesi l'impresa decade da tale possibilità, ma prima della riforma del d.lgs. n. 148 del 2015 non esisteva tale regime di decadenza e il diritto al recupero era sottoposto agli ordinari termini di prescrizione;

considerato che:

sarebbe opportuno, in un'ottica di leale collaborazione tra imprese e Amministrazione, qualora si intendesse confermare il regime decadenziale introdotto nel 2015, valutare un termine di decadenza più ampio;

impegna il Governo:

a prorogare a 18 mesi (in luogo di 6) il termine di decadenza per effettuare presso l'INPS i c.d. conguagli, ossia il recupero delle somme anticipate ai lavoratori a titolo di integrazione salariale.

G/2448/152/5 (*già* subemendamenti 77.0.2000/3-7-8-16-17-19-21-22)
DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

premesso che:

il disegno di legge in esame ha inteso intervenire per proporre meccanismi volti a prevenire e a limitare il fenomeno delle cessazioni delle produzioni sul territorio italiano e il loro trasferimento in Paesi esteri, anche da parte di imprese beneficiarie di contributi pubblici; fenomeno che ha assunto negli ultimi anni una frequenza sempre più preoccupante.

Negli ultimi anni l'economia italiana stia vivendo una fase di radicale cambiamento e che molte aziende stiano attraversando una fase di gravissima difficoltà.

Le sempre più numerose crisi industriali, con conseguente chiusura degli insediamenti produttivi e messa in mobilità di un numero sempre maggiore di lavoratori, generano, non da oggi, gravi ripercussioni sul fronte occupazionale e sociale. Le misura predisposte con il presente disegno di legge, non appaiono sufficienti ad arginare il fenomeno descritto.

Occorre pertanto intervenire per rendere più incisive le norme, riducendo le soglie occupazionali e i criteri dimensionali, estendendo quindi la misura anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale indicata per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui al presente comma.

Occorre inoltre intervenire affinché le procedure di riduzione del personale già in corso ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 restino

sospese fino all'approvazione del piano; stabilire un termine più ampio, di almeno 250 giorni fra la comunicazione aziendale e l'avvio della procedura di licenziamento collettiva; stabilire inoltre che i licenziamenti effettuati entro duecentocinquanta giorni dalla comunicazione aziendale siano nulli e costituiscano condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300; aggravare inoltre le sanzioni previste che risultano essere inadeguate a costituire un reale deterrente; stabilire inoltre che il mancato rispetto degli impegni assunti comporti per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di almeno cinque anni dalla data di approvazione del piano e la restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.

In ultimo prevedere il diritto di prelazione in favore dei lavoratori dell'impresa che decidano entro due mesi dall'approvazione del piano, di costituire una società cooperativa e consentire, ove possibile, la concessione in comodato d'uso gratuito degli immobili di proprietà delle aziende per un periodo di tempo pari ad almeno i primi cinque anni di attività, alle imprese che assicurano la continuità industriale dei siti interessati.

Ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire una disciplina delle cessazioni delle produzioni sul territorio italiano molto più stringente rispetto alle proposte di modifica indicate volte a garantire le condizioni di una continuità produttiva e a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della delocalizzazione degli impianti produttivi siti nel territorio italiano.

G/2448/153/5 [*già* em. 80.0.5 (testo 3)]

FERRARI, FEDELI, MANCA, MISIANI, NANNICINI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

l'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive) prevede la creazione di un sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;

gli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto legislativo prevedono la creazione del fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi, dell'Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale e sistema informativo della formazione professionale, nonché attività di monitoraggio e valutazione svolte da ANPAL sulla gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonché

sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo;

sui servizi di formazione professionale si è riscontrata spesso mancanza di trasparenza da parte degli operatori che ricevono contributi pubblici per lo svolgimento di questa attività, nonché sui criteri di valutazione;

è necessario prevedere che le Regioni e le Province autonome istituiscano anagrafi regionali della formazione professionale sulla base degli standard di dato e di interoperabilità definiti d'intesa con Anpal;

gli operatori che ricevono contributi pubblici per l'attività di formazione professionale devono essere tenuti a pubblicare in modo chiaro ed evidente sul proprio sito web e su ogni documento relativo alla loro offerta formativa il tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, rilevato negli ultimi tre anni, secondo principi e criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni;

inoltre, le Regioni, nella selezione degli operatori cui erogare contributi per la fornitura di servizi di fondazione professionale, devono essere tenute ad applicare criteri che tengano prioritariamente conto del tasso di coerenza rilevato negli anni precedenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative utili a garantire la trasparenza dell'offerta formativa e l'efficacia dei criteri di valutazione.

G/2448/154/5 (*già* em. 83.0.1)

LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede un'intera Missione dedicata al rilancio della digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura nel nostro paese;

è emersa la necessità di contribuire alla modernizzazione delle infrastrutture digitali del paese e di garantire l'effettiva realizzazione ed il pieno funzionamento dei catasti regionali;

impegna il governo:

a stanziare fondi per la digitalizzazione dei catasti elettromagnetici e ad assumere personale a tempo determinato per la realizzazione di tali catasti.

G/2448/155/5 [*già* em. 84.0.3 (testo 2)]
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo

a prevedere che gli odontoiatri possano prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesiologiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso.

G/2448/156/5 (*già* em. 88.10)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'emergenza pandemica da Covid-19 ha messo in luce le criticità legate alla durata temporanea del requisito dell'innovatività per i farmaci;

ai sensi dell'articolo 1, comma 403, legge n. 232 del 2016, il requisito dell'innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi, necessario per l'accesso alle risorse vincolate di cui al «Fondo per i farmaci innovativi»;

decorso tale temine, il farmaco non ha più accesso alle risorse vincolate di cui ai Fondi per i farmaci innovativi, istituiti con Legge di Bilancio 2017 ed unificati, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dall'articolo 35-*ter* del D.L. 73/2021, ma insiste sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti;

considerato che:

molte molecole non esauriscono il proprio potenziale di innovazione entro i termini prescritti e la loro fuoriuscita dal Fondo potrebbe avere importanti ricadute sia da un punto di vista dell'accesso a tali terapie da parte dei pazienti, sia per la sostenibilità della spesa farmaceutica per acquisti diretti.

impegna il governo:

a portare ad una durata di 60 mesi (anziché 36), il requisito dell'innovatività dei farmaci.

G/2448/157/5 [*già* em. 93.0.20 (testo 2)]

CASTELLONE, TRENTACOSTE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca, alla Sezione I, Titolo VI, misure in materia di sanità;

considerato che:

le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), sono mirate allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria;

al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe essere consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68;

impegna il Governo:

a istituire - ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, e medicina di comunità - il settore concorsuale per la disciplina della Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità;

a prevedere, con decreto del Ministro dell'università e ricerca, l'istituzione del settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, prevedendo, altresì, nelle more di una riforma complessiva della formazione in medicina generale, la possibilità per le Università di conferire la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.

G/2448/158/5 (*già* em. 94.6)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'emergenza generatasi in seguito all'epidemia da COVID-19 ha comportato la sospensione delle attività sanitarie programmate e dei ricoveri non urgenti, avendo conseguenze sulle liste d'attesa;

gli ultimi dati disponibili attestano un accumulo di 1,3 milioni ricoveri; 554.123 ricoveri urgenti; 144,5 milioni di prestazioni di specialistica ambulatoriale; una riduzione del 20% per ricoveri per patologie cardiovascolari, del 13% per i ricoveri di chirurgia oncologica e del 30% per i ricoveri per il tumore della mammella;

considerato che:

l'articolo 94 del presente disegno di legge reca disposizioni in materia di liste di attesa COVID, concedendo alle regioni e province autonome la possibilità di coinvolgere le strutture private accreditate, per un ammontare non superiore a 150 milioni di euro su base nazionale, per recuperare le prestazioni non erogate negli anni 2020 e 2021 di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera;

impegna il governo:

ad innalzare il tetto di spesa dedicato al coinvolgimento delle strutture private accreditate, e conseguentemente quello complessivo.

G/2448/159/5 [*già* em. 94.0.15 (testo 2)]
FERRARI, MANCA, IORI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di incremento delle prestazioni da privato accreditato;

gli effetti indiretti della pandemia si sono manifestati, in numerose regioni italiane, attraverso allarmanti allungamenti delle liste d'attesa relativi a esami diagnostici, visite specialistiche o prestazioni ospedaliere. Secondo i dati forniti da Fondazione Gimbe, l'incremento delle liste d'attesa nel 2020 ha infatti prodotto una significativa diminuzione dei ricoveri (17% rispetto al 2019), che ha riguardato 1,3 milioni di pazienti, il 42,6% dei quali attendeva prestazioni urgenti;

l'impatto delle liste d'attesa è stato fotografato dalla Corte dei Conti nel Rapporto 2020 sul Coordinamento della Finanza Pubblica, che ha rilevato situazioni di inefficiente utilizzo da parte delle Regioni delle risorse ospedaliere e al contempo una inadeguatezza della rete territoriale gli indicatori legati al tasso di ospedalizzazione degli over 75, elevato soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, così come quelli relativi all'assistenza, domiciliare o presso strutture residenziali, di anziani e disabili, che risulta carente in tutte le regioni in Piano di rientro;

secondo una survey condotta dal GISE sulle emodinamiche italiane che svolgono procedure interventistiche cardiovascolari, nei soli mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo nel 2019, la riduzione delle prestazioni è stata dal 70% ad oltre il 90%;

in assenza di un trattamento adeguato, circa la metà dei pazienti con stenosi valvolare aortica severa sintomatica è destinata al decesso entro 2 anni dalla diagnosi, mentre i pazienti affetti da rigurgito mitralico severo, se non trattati, vanno incontro ad un rischio di mortalità del 57% ad un anno e del 46,1% a 2 armi;

l'incremento di prestazioni ospedaliere, tramite l'acquisto di ulteriori prestazioni e l'assunzione di nuovo personale medico e sanitario finora previsto dal Governo ha rappresentato una prima soluzione alla sfida lanciata dalla pandemia sul tema delle liste d'attesa, non ancora sufficiente a garantire una risposta strutturale alle esigenze di salute dei pazienti,

impegna il Governo a:

pone in atto meccanismi di monitoraggio dell'efficace utilizzo da parte della Regioni delle risorse stanziate per l'abbattimento delle liste d'attesa, anche al fine di comprendere le esigenze di salute specifiche di ogni territorio;

adottare politiche volte a garantire al sistema ospedaliero pubblico e privato di rispondere efficacemente alle esigenze di salute dei pazienti, con tempi adeguati alle singole patologie, anche agevolando la possibilità, per le regioni, di ricorrere all'acquisto di prestazioni da privato accreditato e adeguando il tetto di spesa agli acquisti di prestazioni agli incrementi annuali del Fondo sanitario nazionale;

estendere a tutti i soggetti che intervengono nel sistema delle cure domiciliari la possibilità di accedere a meccanismi di accreditamento, così da garantire un modello di offerta domiciliare integrato in grado di fornire migliore assistenza ed aderenza terapeutica e ridurre gli accessi ospedalieri;

favorire l'accesso alle innovazioni in ambito cardiovascolare, con particolare riferimento alle tecnologie caratterizzate da mininvasività considerato il loro impatto in termini di rapida deospedalizzazione del paziente e il conseguente aumento di disponibilità di posti letto ordinari e di terapia intensiva.

G/2448/160/5 (*già* em. 96.25)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

l'articolo 96 del presente disegno di legge prevede misure importanti per il settore farmaceutico, come l'incremento delle risorse, che riconosce il sotto finanziamento della spesa farmaceutica e la necessità di adeguare il finanziamento alla reale domanda di salute e ai livelli essenziali di assistenza, al fine di migliorare l'accesso all'innovazione e la possibilità di adeguamento annuale dei due tetti;

lo stesso articolo condiziona l'incremento delle risorse all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, introducendo un vincolo in base a criteri arbitrari ed esclusivamente economicistici;

porre tale attività come condizione per un maggiore finanziamento è in contraddizione con la necessaria modernizzazione del sistema salute.

considerato che:

l'AIFA opera già una sistematica rinegoziazione dei prezzi, nell'ambito delle proprie competenze.

impegna il governo:

a rimuovere il vincolo all'incremento dei tetti di spesa farmaceutica, relativo all'aggiornamento annuale dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale da parte di ALFA.

G/2448/161/5 [*già* em. 96.0.34 (testo 2)]
FERRARI

La Commissione,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di tetti di spesa farmaceutica;

il settore farmaceutico, sia prima che durante la pandemia, ha avuto modo di dimostrare tutta la sua strategicità, sia per lo sviluppo di nuovi farmaci e terapie salva vita, che per la capacità di sviluppare investimenti nell'ecosistema della ricerca, generando innovazione, crescita ed occupazione;

il Sistema Sanitario del futuro dovrà necessariamente immaginare, in linea con le raccomandazioni europee e dell'OMS, sistemi capaci di garantire una risposta tempestiva a tutte quelle patologie rare, silenti e ancora inevase a causa della difficoltà di reperire i farmaci adeguati alla

cura e quindi ridefinire i paradigmi di presa in carico e cura dei pazienti, in particolare quelli cronici e fragili;

le misure in tema di spesa farmaceutica previste nel Disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2022 prevedono un incremento del tetto di spesa per acquisti diretti e maggiori risorse per il fondo dei farmaci innovativi e sono da considerarsi come un segnale molto positivo verso il settore;

nonostante tali interventi, permane una condizione di cronico sottofinanziamento per la spesa farmaceutica in percentuale rispetto al FSN, soprattutto se tale spesa viene rapportata ai modelli socioeconomici europei più avanzati;

nel percorso verso il progressivo avvicinamento del SSN ad una visione personalizzata della medicina e della cura, la tutela delle persone passa soprattutto attraverso meccanismi di incentivo alla produzione e alla sperimentazione di categorie di prodotti innovativi, o carenti e difficili da reperire, oggi ancora significativamente svantaggiati dalle politiche di ripiano della spesa farmaceutica;

il sistema, infatti, continua a vedere costanti avanzi e disavanzi rispetto ai tetti di spesa e al fondo per i farmaci innovativi, tali da non consentire di utilizzare la totalità delle già scarse risorse destinate al settore;

permane, pertanto, la necessità di un allineamento del finanziamento della spesa farmaceutica alla domanda di salute e una riconsiderazione complessiva dei meccanismi di controllo della spesa attualmente in vigore, al fine di riconoscere la strategicità di questo settore, sia per la salute dei cittadini che per l'economia del paese

impegna il Governo:

ad istituire un Tavolo interistituzionale della durata di sei mesi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto ad avviare un dialogo e un confronto tra tutti gli attori istituzionali della filiera della salute, comprendendo tra questi il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo

economico, AIFA, Agenas e le Regioni, al fine di ridefinire, in modo sistemico, un nuovo modello di gestione della spesa farmaceutica, con l'obiettivo di valorizzare e incentivare l'innovazione e la ricerca in ambito farmaceutico;

nell'ambito di tale Tavolo, a porre una particolare attenzione a quegli ambiti caratterizzati da una crescente domanda di salute e un forte bisogno di investimenti e di innovazione quali il settore dei plasmaderivati, degli antibiotici innovativi o potenzialmente tali e degli orfani innovativi che, per il loro valore strategico per la salute pubblica, necessitano di maggiori tutele e di un sostegno alla ricerca e sviluppo.

G/2448/162/5 (*già* em. 98.0.4)

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

il CMV (citomegalovirus) è un virus subdolo, che s'insinua nell'organismo, senza far presagire in nessun modo la sua presenza. Infatti, l'infezione generalmente causa solo una leggera febbre o senso di stanchezza, che spesso vengono ignorati o attribuiti ad altre cause, come influenza o stress;

purtroppo anche la gravidanza è associata ad una transitoria immunodepressione, necessaria per evitare il rigetto del feto. Questa condizione favorisce non solo il contagio della gestante da parte del CMV, se non ha mai contratto l'infezione, ma anche la riattivazione o reinfezione, se il virus è presente prima della gravidanza;

considerato che:

Il CMV può causare frequenti e pericolose infezioni materno-fetali, invero risulta presente in circa 1 neonato su 100 (la toxoplasmosi in 1 su 400; la rosolia in 1 su 5.000) causando non solo danni al feto, ma anche aborti e sterilità, inoltre se colpisce nei primi mesi il feto di una donna che non ha mai avuto l'infezione, può avere effetti molto seri, poiché l'organismo fetale non ha sviluppato ancora difese immunitarie e di conseguenza è privo di ogni tipo di protezione;

dei neonati infetti (circa 5.000 all'anno in Italia), almeno il 10 per cento presenta manifestazioni cliniche. Tra queste le più gravi sono neurologiche, quali sindromi convulsive, microcefalia, idrocefalo, calcificazioni e difetti di sviluppo delle circonvoluzioni cerebrali, atrofia cerebrale e cerebellare;

risulterebbe essenziale, al fine di limitare i rischi di conseguenze gravi per la salute del nascituro, diagnosticare tempestivamente la presenza del virus nell'organismo materno,

impegna il governo;

ad inserire, tra le prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo, di cui all'allegato 10B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, l'esame diagnostico per rilevare la presenza del citomegalovirus nelle donne in stato di gravidanza, al fine di garantire la prevenzione dell'infezione materno-fetale da citomegalovirus.

G/2448/163/5 (*già* em. 98.0.10)

CIRIANI, ZAFFINI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge a 2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il titolo VI del provvedimento in esame, recante norme in materia di Sanità, introduce varie disposizioni in materia di vaccinazione anti Covid-19;

è fuor di dubbio che una equilibrata e mirata implementazione della campagna vaccinale ne rappresenti la principale garanzia di efficienza e successo, specie con riguardo a quegli indispensabili e necessari elementi di credibilità delle istituzioni, da una parte, e di fiducia che la popolazione in esse profonde, dall'altra;

proprio la carenza di fermezza, chiarezza e coerenza della comunicazione istituzionale delle decisioni di politica sanitaria in merito alla campagna vaccinale da parte del Governo e dalle autorità sanitarie, su una questione di rilevanza fondamentale, per la propria attitudine e idoneità ad incidere fortemente sulla sfera dei diritti costituzionalmente garantiti, hanno concorso a determinare l'emersione di quel clima di sfiducia e generale diffidenza nei riguardi delle prescrizioni del Governo in campo sanitario in relazione all'emergenza sanitaria in atto;

tale clima di sfiducia e diffidenza, specie rispetto alle rassicurazioni fornite dal Governo e dalle autorità sanitarie in ordine alla sicurezza dei vaccini e alla piena tutela della salute, concorre in misura considerevole ad inficiare, rallentare o comunque ostacolare una convinta adesione della popolazione alla campagna vaccinale che, come è noto, ancorché non obbligatoria, presenta forti elementi di coercizione connessi all'obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-19 per l'esercizio di attività;

si ritiene che uno strumento funzionale alla finalità di favorire una piena e adeguata implementazione della campagna vaccinale e un graduale ma celere recupero dei livelli di fiducia e della percezione della sicurezza della stessa, sia rappresentato dalla previsione di un indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19, analogamente a quanto disposto dalla legge n. 210 del 25 febbraio 1992 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie,

impegna il Governo:

a istituire di un Fondo finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi che possano generare invalidità permanenti o morte.

G/2448/164/5 (*già* em. 99.0.4)

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

Premesso che:

appare necessario ribadire l'impegno delle istituzioni per promuovere e rilanciare l'assistenza territoriale per la salute mentale, assumere la comunità come cornice di riferimento, proteggere i diritti umani e la dignità delle persone con sofferenza mentale, favorire ovunque possibile una presa in carico inclusiva e partecipata, migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi a beneficio di pazienti e operatori;

risulta prioritario promuovere azioni volte a qualificare e migliorare la sicurezza dei luoghi in cui sono accolte e assistite le persone con sofferenza mentale e in cui operano i professionisti dei servizi di salute mentale, anche in relazione all'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2. Appare infatti evidente che il contesto in cui operano i servizi influenza l'azione della cura, le relazioni tra gli operatori e gli utenti, nonchè la qualità degli interventi;

i luoghi di cura della salute mentale risultano ora in gran parte degradati, e per tali strutture non è previsto l'utilizzo delle risorse PNRR: occorre pertanto superarne le condizioni di trascuratezza per recuperarli pienamente in via strutturale a luoghi di vita più qualificati sotto il profilo dell'accoglienza e del comfort degli spazi,

impegna il Governo:

a considerare la necessità di prevedere, con il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, adeguati investimenti nella salute mentale attraverso un programma straordinario di interventi per la riqualificazione, la riprogettazione e la sicurezza delle strutture pubbliche della rete dei servizi, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2024, il raggiungimento in tutto il territorio nazionale dei suddetti obiettivi:

a) qualificare gli ambienti ospedalieri dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, SPDC, e della Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza, NPIA;

b) qualificare le strutture territoriali dei Centri di Salute Mentale e dei Centri Diurni dei Dipartimenti di Salute Mentale.

G/2448/165/5 (*già* em. 102.0.19)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che;

l'articolo 6, comma 6-*bis*, della legge 30 novembre 1989, n. 398, in materia di borse di studio universitarie, prevede che le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti;

in provincia di Bolzano, la carenza di medici e anche di altre professioni sanitarie, in particolare in ambito infermieristico, è in costante aumento: attualmente, sono 228 i posti vacanti per medici specialisti presso l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e inoltre, entro il 2030, saranno collocati in quiescenza probabilmente 380 medici specialisti e 102 medici di medicina generale, ai quali si aggiungono ulteriori 550 infermieri e infermiere, prossimi al pensionamento;

nel 2020, allo scopo di promuovere la formazione di base in medicina ed in infermieristica e in modifica dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto la possibilità di stipulare convenzioni con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea per finanziare la formazione dei medici e delle altre professioni sanitarie e che, con regolamento di esecuzione, vengono definiti gli obblighi di coloro che usufruiscono dei finanziamenti per la sua formazione;

con successivo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, sono stati disciplinati gli obblighi connessi alla formazione di base in medicina e gli obblighi connessi alla formazione delle altre professioni sanitarie, stabilendo che chi usufruisce del finanziamento provinciale per la formazione di base in medicina è tenuto, entro dieci anni dal conseguimento della successiva formazione medico specialistica o specifica in medicina generale, a prestare, per quattro anni, servizio a tempo pieno nel Servizio sanitario pubblico o convenzionato della Provincia di Bolzano;

data la realtà bilingue dell'Alto Adige/Südtirol ed il bisogno di formare anche studentesse e studenti nell'area tedesca dell'Unione europea, la Provincia autonoma di Bolzano ha stipulato, in seguito, convenzioni con due Università dell'area tedesca europea (Amburgo e Salisburgo), prevedendo che la Provincia restituisca alle studentesse e agli studenti le tasse universitarie previste dalle relative Università. Si tratta di 36 posti presso l'Università UMCH di Amburgo e di 20 posti presso l'Università PMU di Salisburgo. A tal fine, la Provincia collabora inoltre con l'Università Cat-

tolica del Sacro Cuore di Roma e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'attivazione

di ulteriori 50 posti di formazione di basi in medicina con sede a Bolzano a partire dall'anno accademico 2022/2023.

l'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è stato modificato solo di recente dall'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1, e pertanto la restituzione delle tasse universitarie non rientra ancora nell'esenzione fiscale di cui al comma 6-*bis*, dell'articolo 6, della legge 30 novembre 1989, n. 398;

l'obiettivo della norma è quello di rendere ancora più attraente l'offerta della Provincia autonoma di Bolzano e di non dover temere che le/i giovani interessate/i rinunciano a tale offerta, in quanto devono pagare di tasca propria una parte delle tasse universitarie, non rientrando espressamente nelle norme che prevedono l'esenzione fiscale,

impegna il Governo:

a sottopone la restituzione delle tasse universitarie per la formazione di base dei medici da parte della Provincia autonoma di Bolzano al regime dell'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, attraverso una modifica normativa del comma 6-*bis* della legge 30 novembre 1989, n. 398.

G/2448/166/5 (*già* em. 102.022)

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il trapianto di organi è una prestazione sanitaria che rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), vale a dire in quelle prestazioni sanitarie offerte gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini;

i dati riportati nel sistema informativo trapianti individuano il tempo medio di permanenza in lista dei pazienti attualmente iscritti. I tempi variano da organo ad organo. Ad esempio 3,7 per il trapianto del cuore, 1,7 per il trapianto di fegato, 5,4 per il trapianto di pancreas, 2,6 per il trapianto di polmoni, 3,4 per il trapianto di rene, 2,6 per il trapianto di intestino;

nonostante gli sforzi compiuti dalla Rete Nazionale Trapianti negli ultimi 20 anni, le liste di attesa restano un fenomeno fisiologico poiché la richiesta di un trapianto di organi supera l'offerta di organi donati;

in Italia ci sono degli progetti di ricerca che mediante l'utilizzazione di una metodologia innovativa in team multidisciplinari sviluppano tecnologie di rigenerazione di organi e tessuti e creazione di organi artificiali con alta biocompatibilità,

impegna il governo:

a finanziare progetti di ricerca e sviluppo di tecnologie di rigenerazione di organi e tessuti e creazione di organi artificiali con alta biocompatibilità, mediante l'utilizzazione di una metodologia innovativa in team multidisciplinari.

G/2448/167/5 (*già* em. 102.0.98)

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il BLSD (Basic Life Support & Defibrillation), che tradotto vuol dire «supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione» sono quelle manovre che possono essere messe in atto al fine di salvare la vita di una persona che ha in atto un arresto cardiaco;

si tratta di un'emergenza estrema, in cui la tempestività del soccorso, insieme alla disponibilità di un defibrillatore semiautomatico esterno, può aumentare le possibilità di sopravvivenza del paziente fino al 70%;

alla luce della Legge n. 116 del 4 agosto che ha introdotto diverse misure importanti per rafforzare il primo soccorso in caso di arresto cardiaco extraospedaliero è importante e prezioso per l'intera comunità, quindi, che ci siano sempre più persone preparate a intervenire in una situazione del genere. Non solo medici e personale sanitario, qualunque persona può infatti salvare la vita di chi si trova in arresto cardiaco, iniziando il massaggio cardiaco, e utilizzando il defibrillatore.

sempre nel solco delle manovre salva vita, si pone la a manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree, che costituisce un'efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento,

impegna il Governo:

a prevedere che nell'ambito del corso volto a sostenere l'esame di idoneità per la patente di guida si istituisca l'obbligo della frequentazione dei corsi di primo soccorso della manovra di Heimlich e di BLSD *(Basic Life Support - early Defibrillation)* tenuti da medici, infermieri o soccorritori che hanno frequentato i relativi corsi professionali, al fine di diffondere la cultura e l'organizzazione del primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare intra ed extra ospedaliera.

G/2448/168/5 (*già* em. 104.0.10)

CASTELLONE, MANTOVANI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, (A.S. 2448),

premesso che:

l'articolo 104 prevede misure a sostegno della ricerca;

l'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, ha istituito «un'apposita tecnostruttura di supporto» volta a rafforzare il Ministero dell'Università e della ricerca, assicurando nel contempo l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate a ottimizzare e consolidare anche i processi di accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario e di programmazione della relativa capacità formativa;

detta struttura di missione è chiamata a supportare le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sovrintendendo alle procedure per l'istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione e raccordando le istituzioni coinvolte nelle procedure di accreditamento delle scuole di specializzazione sanitarie, anche in relazione alla effettuazione delle verifiche on site;

considerato che:

proprio le funzioni sopradescritte assumono un'importanza determinante, non solo in assoluto, bensì nel rafforzamento reciproco che sottostà all'attività di ricerca e nell'espletamento delle funzioni del Ministero dell'Università e della ricerca e del Ministero della Salute, viepiù alla luce della diffusione della pandemia da Covid-19 e nel ripetuto ripetersi e insistito acutizzarsi della diffusione del virus,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti a carattere normativo, di garantire la piena ed effettiva funzionalità dell'istituita struttura di livello dirigenziale di supporto aggiuntiva, nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca, e a reperire le risorse necessarie per incrementare il personale del Ministero - anche in deroga alle facoltà assunzionali stabilite per legge - procedendo quindi alla copertura della dotazione organica nonché all'individuazione dei compiti e all'articolazione dei singoli Uffici.

G/2448/169/5 (*già* em. 107.12)
DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO

La Commissione,

in sede di esame del Disegno di legge n. 2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 107.12.

G/2448/170/5 (*già* em. 113.53)
TESTOR, TOSATO, FAGGI, FERRERO

La Commissione,

premesso che:

per associazioni musicali si intendendo gli enti collettivi, a carattere culturale, costituiti in forma associativa, senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, nonché la valorizzazione e la promozione della musica in tutte le sue forme;

le associazioni musicali amatoriali quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali, gruppi folk e altro svolgono una funzione di educazione alla musica, di spettacolo, di arricchimento culturale e sociale, oltre a rappresentare un elemento di forte valorizzazione delle realtà territoriali di appartenenza;

in particolare, guardando le associazioni quali le bande musicali, si stima una presenza di circa 5.000 gruppi distribuiti su tutto il territorio nazionale, se si considera che in media un organico strumentale è formato da circa 30 elementi si arriva a circa 150.000 strumentisti. A tali gruppi si aggiungono in media 20 allievi, quindi si contano circa 100.000 allievi. Alla fine si parla quindi di 250.000 strumentisti amatoriali;

considerato che:

la sopravvivenza di questi gruppi, inquadrati come «associazioni legalmente costituite non riconosciute», è a rischio. Infatti i soci allievi di queste realtà, a differenza di quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, non possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che versano per i corsi di formazione e i sostenitori non possono dedurre dal reddito le erogazioni liberali nei confronti delle associazioni musicali che hanno mediamente volumi d'affari di pochissime decine di migliaia di curo;

dalla riforma del Terzo settore, contenuta nel codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, ci si aspettava una semplificazione rispetto alla quantità di norme esistenti e, per logica, che si potessero accomunare le associazioni musicali amatoriali a realtà già esistenti quali le associazioni sportive dilettantistiche. Così non è stato. Le associazioni bandistiche dovranno decidere se iscriversi al registro degli enti del Terzo

settore e diventare APS (associazioni di promozione sociale) con l'attivazione di una serie di incombenze, sicuramente troppe per chi svolge tale attività non come professione, ma solo nel tempo libero, senza disporre delle risorse economiche necessarie a pagare dei professionisti per adempiere a tutti gli obblighi burocratici e fiscali. Inoltre, queste associazioni perderebbero il regime agevolato a legge n. 398 del 1991, diritto che però viene mantenuto per le associazioni sportive dilettantistiche e non potrebbero più utilizzare l'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per l'attività formativa (propedeutica musicale, scuola per banda, ecc...), con un aumento dei costi di gestione nell'ordine almeno del 50 per cento;

infine, il codice del Terzo settore non consente alle bande musicali attive in Italia, anche a quelle riconosciute dal Ministero della cultura, di accedere ai fondi del FUS (Fondo unico per lo spettacolo), nonostante il codice dello spettacolo approvato a novembre 2017 (legge n. 175 del 2017) specifichi, all'articolo 1, comma 3, che «La Repubblica riconosce altresì: a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale», questo costituisce un grave elemento di contrasto tra i due atti normativi citati,

impegna il Governo:

senza alterare l'equilibrio né gli obiettivi della riforma del Terzo settore, a consentire alle associazioni musicali amatoriali di continuare a beneficiare delle possibilità offerte dalla legge n. 398 del 1991 e dall'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del testo unico delle imposte sui redditi ed eventualmente di poter essere inserite tra i beneficiari del regime previsto dal terzo comma del l'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

G/2448/171/5 (*già* em. 113.0.32)
DE BONIS

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,

premesso che:

la città di Matera detiene un patrimonio fotografico, realizzato dai numerosi fotografi nazionali ed internazionali dal 1948 al 1973, che ritrae immagini della Basilicata e, in particolare, della città rupestre unica al mondo, quale quella dei Rioni Sassi di Matera;

per non disperdere siffatto patrimonio sarebbe necessaria l'istituzione di un Museo internazionale di fotografia - in collaborazione con la *Fondation Henri Cartier Bresson Rues Des Archives Paris* - da ubicare

nel capiente e significativo vicinato situato in via Purgatorio Vecchio nel Sasso Caveoso (fotografato nel 1952 da Henri Cartier Bresson) riconducibile al Comune di Matera che, purtroppo, ad oggi risulta in grave stato di abbandono: il sito, dunque, potrebbe essere recuperato come struttura culturale di qualità, punto di riferimento internazionale per fotografi, studiosi, viaggiatori studenti nonché fiore all'occhiello della città di Matera capitale europea della cultura;

il Museo sarebbe presidio e strumento di divulgazione della fotografia, quale patrimonio culturale di qualità, e raccoglierebbe l'inestimabile patrimonio fotografico storico dei numerosi fotografi di fama nazionale ed internazionale;

inoltre, il Museo, oltre a raccogliere ed esporre l'archivio fotografico, potrebbe promuovere e organizzare attività di carattere didattico, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti le opere fotografiche. E ancora, organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio e all'assegnazione di riconoscimenti a opere fotografiche, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla divulgazione della realtà lucana dell'epoca sino ai giorni nostri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostenere l'iniziativa volta ad istituire il Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera ed a provvedere al suo successivo funzionamento, così come previsto dall'emendamento 113.0.32.

G/2448/172/5 (*già* em. 115.0.1)

LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

la crisi da pandemia Covid-19 ha colpito duramente anche il settore del tessile, della moda, e degli accessori, settori simbolo del *Made in Italy*, peggiorando la situazione già presente;

le giovani generazioni hanno perso attrattività per mestieri quali artigiani in questi settori ed il fabbisogno di artigiani è di gran lunga superiore alle figure professionali attualmente impiegate. Questo perché manca nei giovani una propensione alla professione artigianale che possa garantire il ricambio generazionale;

il rischio più concreto per il settore TMA è quello di veder interrotto il flusso di trasmissione del *know-how* artigiano che da sempre ha reso celebre il *made in Italy* a livello globale, garantendone il primato sui competitors;

considerato che:

le aziende possono svolgere un ruolo attivo nella trasmissione del *know-how* manifatturiero di cui sono in possesso attraverso veri e propri centri di formazione dei mestieri artigianali, denominati Academy aziendali,

impegna il governo:

ad istituite un contributo a fondo perduto in favore delle imprese operanti nel settore nel settore tessile, della moda e degli accessori per corsi di alta formazione da parte di Academy aziendali.

G/2448/173/5 (*già* em. 124.0.1)

LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderosi di promuovere, mediante un'amichevole collaborazione e reciproci scambi, la maggiore conoscenza nei rispettivi Paesi delle attività culturali, artistiche, scientifiche e delle forane di vita dell'altro Paese, nel 1956 hanno stipulato un accordo;

l'Accordo culturale Italo-Tedesco tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911, prevede lo stanziamento di risorse per l'attuazione di tale accordo;

tale accordo è stato rifinanziato nel corso degli anni;

considerato che:

vi è la necessità potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica e del sostegno di attività bi-nazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica, in particolare per quelle legate al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) di Bologna.

impegna il governo:

ad autorizzare la spesa da destinare al contributo italiano per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania.

G/2448/174/5 (*già* em. 131.21)
PITTELLA

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 131.21.

G/2448/175/5 (*già* em. 131.0.77)
MALPEZZI, FERRARI, MANCA, MISIANI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

premesso che:

il Titolo X del disegno di legge in esame prevede disposizioni in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma;

a causa della pandemia da COVID-19 e delle misure impiegate per contrastarla a livello nazionale e internazionale, il settore dell'aviazione civile è stato duramente colpito;

secondo le rilevazioni della IATA, la domanda di passeggeri internazionali nel 2020 è crollata del 75,6 per cento rispetto al 2019, mentre la domanda interna è scesa del 48,8 per cento. Il traffico totale di dicembre 2020 è stato inferiore del 69,7 per cento rispetto all'anno precedente;

la situazione non è migliorata nel 2021. Ad ottobre, il numero di passeggeri è risultato inferiore del 37 per cento rispetto a quello dell'ottobre 2019;

accanto alle conseguenze della pandemia, le imprescindibili esigenze di progressiva decarbonizzazione dell'economia, sancite anche da impegni che l'Italia ha preso in sede europea e internazionale, mettono a rischio il futuro di tale settore, nonostante fornisca, e continuerà a fornire, servizi di assoluta necessità a numerosissimi utenti;

il settore dell'aviazione civile, alla luce degli accadimenti di questi ultimi 2 anni, dovrà ripensarsi, nel suo complesso, in termini di innovazione e sostenibilità per essere davvero resiliente alle crisi e rispondere alle aspettative dei passeggeri e, più in generale, dei cittadini. Le preoccupazioni ambientali e la percezione aggiuntiva dei rischi per la salute pubblica, infatti, possono determinare pressioni sul trasporto aereo e mancanza di investimenti;

considerato che:

che il settore del trasporto aereo è chiamato a raggiungere elevanti standard di sostenibilità;

appare necessario e urgente accelerare i piani di investimento delle società di gestione aeroportuale in materia di sostenibilità ambientale, digitalizzazione e intermodalità;

la crisi che ha colpito duramente il settore non consente che le risorse necessarie per tali investimenti siano assicurate dal solo ricorso all'autofinanziamento da parte dei gestori aeroportuali;

impegna il governo:

a rendere disponibili risorse finanziarie adeguate a sostenere gli investimenti aeroportuali per le finalità sopra richiamate e, in particolare, a destinare parte delle risorse stanziate nel «Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni» per il supporto dei programmi di investimento delle società di gestione al fine di favorire e accelerare la transizione green del settore, in linea con il Green New Deal europeo.

G/2448/176/5 (*già* em. 132.3 testo 2)
MIRABELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

premesso che:

l'articolo 132 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento di risorse per la progettazione e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto rapido massa nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino;

la disposizione in commento, con la finalità di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa nelle suddette città, autorizza sull'arco dei prossimi 15 anni spese così ripartite: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 100 milioni di euro per l'anno 2024; 200 milioni di euro per il 2025; 250 milioni di euro per l'anno 2026; 300 milioni di euro per l'anno 2027; 350 milioni di curo per l'anno 2028; 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036;

con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanare entro il 28 febbraio 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità di assegnazione di tali risorse, da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attività di progettazione. Con il medesimo decreto è prevista l'individuazione degli interventi e del soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, nonché le modalità di monitoraggio,

il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti previsti, e le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale;

considerato che:

la relazione tecnica al provvedimento prevede per quanto riguarda la città di Milano, l'estensione della rete metropolitana e del trasporto di massa relativamente alle linee Ml, M2 e M4;

per quanto riguarda il Comune di Milano, si evidenzia che sono in esercizio 4 linee metropolitane (M1, M2, M3, M5) ed è in corso di realizzazione la linea M4. Il Comune ha stimato un fabbisogno ulteriore di risorse per i seguenti interventi:

- Linea M1: prolungamento quartiere Baggio-Olmi-Valsesia;
- Linea M4: prolungamento Linate Segrate;
- Linea M2: Prolungamento a Vimercate con *light rail transport*;
- Progettazione dello sviluppo infrastrutturale tranviario e metropolitano Sud Milano (M6) e estensione di M3 direttrice Paullese;

l'estensione della direttrice M3 della rete metropolitana è un'opera di fondamentale importanza per garantire la sostenibilità della mobilità urbana nella città di Milano;

tutto ciò premesso,

impegna il governo:

a prevedere esplicitamente, nel decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanare entro il 28 febbraio 2022, che gli interventi finalizzati al prolungamento e all'estensione della rete metropolitana nella città di Milano riguardino tutte le linee metropolitane della città, ivi inclusa la linea M3 nella direttrice Paullese, nel pieno rispetto dello spirito dell'articolo 132 del disegno di legge in esame.

G/2448/177/5 (*già* em. 132.7)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

premesso che:

le Province autonome di Trento e Bolzano non hanno potuto usufruire dei contributi assegnati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) in quanto non avevano la facoltà di propone istanze in occasione dell'Avviso 2, pubblicato il 16 maggio 2019, per la ripartizione del Fondo Investimenti;

al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, è opportuno soddi-

sfare le esigenze di sviluppo della mobilità pubblica locale rappresentate da alcune regioni e comuni che, in relazione alle caratteristiche del proprio territorio, non possono usufruire, o possono usufruire in modo limitato, delle risorse stanziate per lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa;

impegna il Governo:

ad ammettere al finanziamento, nel limite di 75 milioni di euro, anche le Province autonome di Trento e Bolzano, le quali non hanno potuto usufruire dei contributi assegnati dal PNRR, in quanto non avevano la facoltà di propone istanze in occasione dell'Avviso 2, pubblicato il 16 maggio 2019, per la ripartizione del Fondo Investimenti.

G/2448/178/5 (*già* em. 137.5)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha emanato delle linee guida indicanti gli ambiti di competenza dei singoli gestori delle strade di classe superiore in corrispondenza di attraversamenti o sovrapposizioni di due o più strade appartenenti ad Enti diversi;

sulla base di tale provvedimento, molti gestori stanno già provvedendo a stipulare (e in alcuni casi hanno già stipulato) convenzioni con le amministrazioni locali recependo i contenuti delle linee guida ministeriali;

la sorveglianza della strada afferente al sovrappasso, ai fini della sicurezza della circolazione, sia di competenza esclusivamente del rispettivo ente titolare;

considerato che:

la questione è stata, inoltre, anche oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato, che con la decisione 5525 del 23 aprile 2021 ha, tra l'altro, affamato che «la responsabilità sulle barriere stradali non può che competere al proprietario o gestore della strada in cui esse si collocano, con ciò che consegue anche in punto di relativi obblighi d'istallazione e manutenzione».

impegna il governo:

ad abrogare la disposizione che prevede che la realizzazione e la manutenzione delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, siano di competenza dell'Ente che rilascia la concessione.

G/2448/179/5 (*già* em. 139.9)
DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2448 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 139.9.

G/2448/180/5 (*già* em. 140.1)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

per gli armi 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'armo 2023;

nel nostro paese è presente un lampione per l'illuminazione pubblica ogni 6 abitanti per un totale di circa 10 milioni di punti luce, a dimostrazione di quanto questi impianti siano estesi su tutto il territorio e quanto stiano diventando sempre più indispensabili per la sicurezza delle persone;

considerato che:

il ruolo dei corpi illuminanti non è più solo quello di illuminare, perché grazie alla loro evoluzione in apparecchi tecnologici, questi sono in grado di erogare molti altri servizi, essendo sempre più intelligenti e connessi: possono dialogare tra loro e con altri *smart objects*, scambiandosi informazioni e dati oltre che emettere luce in modo controllato e regolato;

la messa in sicurezza stradale non può, dunque, non considerare interventi di efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione, anche attraverso l'adozione dei richiamati sistemi di illuminazione pubblica intelligenti, soprattutto perché il presente sistema può al tempo stesso salvaguardare le strade e ottimizzare l'uso energetico;

impegna il Governo:

ad includere tra gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, anche gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione anche attra-

verso l'adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti, al fine di garantire sia la messa in sicurezza visiva e luminosa sia il risparmio e la sostenibilità ambientale delle strade

---

G/2448/181/5 (*già* em. 142.0.7)

La Mura, Angrisani, Nugnes, Moronese, De Petris, Ruotolo, Giannuzzi, Botto, Granato, Abate, Mantero, Di Micco

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448)

premesso che:

l'articolo 142 istituisce un fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici;

considerato che:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, su sollecitazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica), ha predisposto un Master Plan di interventi in relazione al Bacino Idrografico del fiume Sarno, ossia un «piano di misure» per fronteggiare, con un approccio multidisciplinare e multiscalare, e in modo organico e integrato, le varie problematiche presenti nel territorio del Bacino idrografico del Fiume Sarno, e definire un percorso di riqualificazione e rigenerazione di tale territorio, atteso che lo stesso ha un ruolo significativo in termini di «attività produttive» e rilevante per quanto attiene al patrimonio paesaggistico e ambientale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

1. individuare come bacino pilota il Bacino idrografico del fiume Sarno, in considerazione delle sue caratteristiche fisiche e ambientali, delle sue capacità produttive e delle criticità rilevate, ai fini della realizzazione di un piano di interventi, strutturali e non strutturali, aventi le seguenti finalità:

a) mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e ripristino dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

b) salvaguardia del sistema ambientale e rigenerazione territoriale;

c) realizzazione di interventi di manutenzione idraulica;

d) monitoraggio integrato.

2. ai fini della realizzazione dei predetti interventi, autorizzare una spesa idonea a favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

G/2448/182/5 (*già* em. 143.0.1)

La Mura, Angrisani, Nugnes, Moronese, De Petris, Ruotolo, Giannuzzi, Botto, Granato, Abate, Mantero, Di Micco

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448)

premesso che:

l'articolo 143 reca disposizioni in tema di messa in sicurezza e gestione di rifiuti, e, più nel dettaglio, autorizza la spesa di euro 8.800.000 per l'anno 2022 per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad

considerato che:

il Bacino idrografico del fiume Sarno comprende 42 Comuni, nelle tre province di Napoli, Salerno ed Avellino, e si estende per circa 500 chilometri quadrati dai monti Picentini ai monti Lattari ad est e a sud, dai monti Lauro e dal complesso Somma-Vesuvio a nord;

esso versa in uno stato di gravissimo degrado ambientale, riconducibile a tre fonti di inquinamento: urbane, agricole e industriali.

alla categoria delle fonti urbane di inquinamento sono riconducibili le perdite da reti fognarie, primitive e sottodimensionate rispetto ai carichi da convogliare, e gli scarichi direttamente in falda: la pratica dei pozzi neri disperdenti, la percolazione da aree adibite a discarica abusiva, ma impermeabilizzate in maniera approssimativa o, quando abusive, non affatto impermeabilizzate.

le fonti di inquinamento agricole sono costituite dall'uso spesso indiscriminato di fertilizzanti chimici, fitofarmaci, antiparassitari, anticrittogamici, diserbanti nonché reflui di origine zootecnica utilizzati come concime. Le fonti di inquinamento industriale sono rappresentate in preponderanza dagli scarichi non trattati degli stabilimenti conciari, conservieri, cartari, tipografici e così via;

come risulta dai vari documenti di programmazione territoriale, tutti i corpi idrici superficiali individuati risultano caratterizzati da un «non buono stato ecologico» e, in alcuni tratti del torrente Solofrana, emergono anche superamenti dei parametri chimici delle acque effluenti quali il cromo e il cadmio. Dalle analisi effettuate in diversi punti del reticolo naturale sono emersi superamenti in particolari periodi dell'anno, dovuti alle fluttuazioni di produzioni di alcune aziende agricole e manifatturiere;

inoltre, con riguardo alle acquee sotterranee, gli acquiferi risultano tutti classificati come non buoni, in quanto altamente sovrasfruttati. Infatti, la scelta di captare l'acqua mediante pozzi artesiani per l'approvvigionamento idrico ai fini agricoli è indotta dalle condizioni di inquinamento dei principali corsi d'acqua superficiali presenti nell'area. Analogamente risulta «non buono» lo stato chimico degli acquiferi;

a partire dal 2011 è stata rilevata la contaminazione da tetracloroetilene e nei primi mesi del 2014 è stata decisa la chiusura di diversi pozzi destinati ad uso potabile presenti nei comuni di Solofra e Montoro. Nel 2015 la Regione Campania ha finanziato il piano di caratterizzazione della falda profonda dell'acquifero Piana di Solofra affidando all'Ente d'Ambito Alto Calore (ex ATO 1 Calore Irpino) la competenza tecnica ed amministrativa. Nel 2016 il piano è stato rifinanziato. A febbraio 2019 la Regione ha individuato il Comune di Solofra « in qualità di soggetto attuatore con il supporto tecnico di EIC e della Regione stessa. Allo stato attuale i cittadini di Solofra non hanno disponibilità di acqua potabile per l'intera giornata;

la situazione appena descritta ha un impatto considerevole sulla salute dei cittadini che risiedono nei territori ricadenti nel Bacino idrografico del fiume Sarno, soprattutto a causa della presenza nel suolo e nelle acque di metalli pesanti, derivanti principalmente dall'illecito esercizio dell'attività conciaria. In relazione al Bacino in oggetto è stato scientificamente documentato il trasferimento di metalli pesanti dalle matrici ambientali agli esseri umani.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare il sito del Bacino idrografico del fiume Sarno come sito di interesse nazionale in ragione delle gravi problematiche ambientali e di quelle sanitarie, conseguenti alle prime, ivi presenti, che richiedono un intervento di tipo statale, in grado di assicurare un coordinamento efficace dei diversi soggetti coinvolti.

G/2448/183/5 (*già* em. 153.0.8)

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

premesso che:

il settore industriale dell'*automotive* è stato interessato nel corso degli ultimi anni da una forte spinta all'aggregazione tra storiche imprese dell'industria automobilistica, altrimenti destinate in ragione dell'accresciuta concorrenza nel settore ad una difficile sopravvivenza. Vicenda che ha portato alla creazione di circa 10 grandi gruppi automobilistici

in grado di competere a livello globale e che detengono attualmente più di tre quinti del mercato automobilistico mondiale;

tali aggregazioni, dettate da molteplici ragioni - ingresso nel settore di nuove aziende *low cost* asiatiche e dell'est europeo; esigenza di ridurre i costi di produzione; incremento degli investimenti in R diversificazione della domanda clientela - hanno comportato una profonda riorganizzazione aziendale che ha interessato sia gli stabilimenti di produzione e il personale addetto sia le imprese dell'indotto, e di conseguenza una profonda trasformazione della filiera dei servizi automotive a valle della produzione, con particolare riguardo alle attività di vendita degli autoveicoli, *leasing*, noleggio, commercio dei componenti, manutenzione e riparazione;

nel corso degli ultimi mesi si stanno manifestando nuovi scenari di ulteriore cambiamento per il settore dell'*automotive* nel suo complesso dettati principalmente dal combinato disposto tra la grande fase di transizione in atto conseguente alla pandemia da Covid -19 e all'emergenza climatica, le novità introdotte nel contesto normativo europeo, l'evoluzione tecnologica nella propulsione elettrica, delle batterie di ricarica e dei circuiti, e le nuove esigenze di mobilità dei cittadini. Fattori che impongono alle grandi aziende automobilistiche l'avvio immediato di un processo di ulteriore profonda trasformazione del loro assetto produttivo e della filiera di distribuzione;

l'insieme di questi nuovi scenari iniziano a produrre nel contesto internazionale i primi effetti nelle scelte strategiche delle aziende automobilistiche, che si apprestano ad una profonda riorganizzazione interna e allo sviluppo di piani industriali che prevedono una crescente produzione di mezzi ibridi o interamente a propulsione elettrica, con effetti non soltanto sugli stabilimenti di produzione ma indirettamente sull'intera filiera dell'*automotive*;

nelle scorse settimane, Stellantis, ha manifestato l'intenzione di procedere ad una complessiva riorganizzazione degli impianti di produzione presenti nel nostro territorio, i cui effetti ancora non sono noti in ragione di un Piano industriale ancora non reso pubblico. Per alcuni stabilimenti, come la VM di Cento che produce motori diesel, le prospettive appaiono incerte anche in ragione della specializzazione in un settore tecnologico tradizionale il cui futuro appare segnato dalla transizione in atto nel settore;

le ricadute di tali trasformazioni, oltre a destare forti preoccupazioni ai numerosi addetti del settore automotive, iniziano a produrre i primi effetti in particolare sull'indotto della componentistica italiana, anche in situazioni aziendali di conseguimento di fatturato e utili, con la manifestazione di alcune crisi industriali che vedono il coinvolgimento di importanti e storiche aziende e il rischio di licenziamento per numerosi lavoratori;

considerato che:

la filiera dell'*automotive*, che ricomprende tutte le imprese coinvolte nella produzione di autoveicoli, a partire dalle imprese che producono materie prime (plastiche, coloranti, prodotti chimici, vernici, tessuti,

ecc.) e macchine utensili, passando per le imprese più strettamente produttive, fino ad arrivare alle aziende che si occupano di imballaggi, trasporto merci e servizi legati agli autoveicoli, e quella dei servizi automotive, occupano nel loro insieme circa 1,23 milioni di lavoratori. Nel solo comparto industriale sostiene una spesa di circa 9 miliardi di euro in salari e stipendi. Nel 2017 il settore dell'industria dell'*automotive* fatturava 105,9 miliardi di euro, e a seguito della crisi indotta dall'emergenza sanitaria da Covid-19 il fatturato del settore ha subito un forte rallentamento.;

il solo settore dell'industria automotive, secondo gli ultimi dati dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), tra attività dirette e indirette, è costituita da oltre 5.500 imprese e impiega circa 274.000 addetti. In tale contesto, la filiera italiana della componentistica dell'industria automobilistica è costituita da più di 2.000 imprese, impiega più di 150.000 dipendenti, rappresenta un settore strategico per l'economia italiana che deve pertanto essere accompagnato nel suo complesso verso la transizione ecologica, evitando la perdita di competenze e limitando quanto più possibile i tagli ai posti di lavoro, che impoveriscono famiglie e territori la caduta delle immatricolazioni di autoveicoli registrato nei mesi di ottobre e novembre 2021 rispetto ai corrispondenti mesi del 2020, dimostra le enormi difficoltà che attraversa il settore a cui si vanno ad aggiungere quelle non meno importanti determinate dalla carenza dei componenti elettronici che hanno messo in allarme gruppi come Stellantis, Toyota e Volkswagen. Numerosi stabilimenti (Pomigliano, Sevel, Melfi), nel corso degli ultimi mesi, hanno più volte interrotto, seppur temporaneamente, la produzione di autoveicoli per mancanza di microchip. L'azienda Taiwanese Tsmc, la più grande produttrice al mondo di semiconduttori, ha annunciato l'intenzione di innalzare i prezzi dei microchip fino al 20 per cento, prefigurando con tutta probabilità un forte rincaro in vista sui prodotti finali;

in tale contesto, le politiche di accompagnamento alla transizione del settore automotive nel nostro Paese rappresentano, quindi, uno dei passaggi cardine non soltanto per il conseguimento degli obiettivi condivisi in seno alle organizzazioni internazionali e sovranazionali che l'Italia si è impegnata a rispettare, a partire dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dagli accordi di Parigi sul clima nell'ambito della COP 21 del 2015, ma soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi di crescita economica e di sviluppo e competitività del nostro sistema produttivo;

in merito alle politiche di accompagnamento, la filiera della componentistica dell'industria automobilistica necessita di interventi ad hoc, come fatto da altri paesi con alta vocazione automotive, che prevedano sostegno I) alla riconversione produttiva (senza discrimini territoriali, soprattutto per le aziende che «subiscono» normativamente uno stop produttivo), II) alla ricerca e lo sviluppo di prodotti e tecnologie innovative in grado di assecondare la domanda emergente nel mercato di riferimento e di competere a livello globale, III) la riqualificazione professionale degli addetti, in assenza delle quali si prefigura il rischio, già a partire dai prossimi mesi, di ulteriori chiusure e licenziamenti di personale;

tra le politiche di accompagnamento, un ruolo particolarmente importante può essere rappresentato dal possibile sviluppo di nuove filiere di produzione quali quello delle batterie e dei semiconduttori;

Tutto ciò premesso,

impegna il governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, tutte le misure ritenute necessarie a sostenere la filiera dell'automotive nel superamento dell'attuale fase di crisi, sia sul fronte della produzione e dell'approvvigionamento sia su quello della vendita di autoveicoli, a partire dal rifinanziamento degli incentivi all'acquisto di veicoli elettrici o di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica;

ad adoperarsi per favorire il rapido superamento delle situazioni di crisi industriale emerse nel corso degli ultimi mesi nella filiera dell'automotive, in particolare nel settore della componentistica, al fine di evitare licenziamenti di addetti e la delocalizzazione di importanti aziende operanti nel settore e ad affrontare, per tempo, con adeguati strumenti e risorse, le situazioni di potenziale crisi che stanno per emergere e che rischiano di avere pesanti ricadute occupazionali nei territori coinvolti, in particolare nella filiera della componentistica tradizionale;

ad istituire un Fondo pluriennale dedicato ad accompagnare la transizione del settore dell'automotive, che abbia almeno le seguenti linee di intervento:

a) sostenere la trasformazione dell'industria automobilistica e tutti gli interventi di carattere industriale necessari ad accompagnare e sostenere il processo di trasformazione industriale e di innovazione settoriale, a partire dalla digitalizzazione fino al cambio delle motorizzazioni e allo sviluppo delle nuove tecnologie, alle attività di ricerca e sviluppo, al trasferimento tecnologico e alla nascita di nuove imprese innovative;

b) sostenere la riqualificazione professionale degli addetti nel settore dell'automotive, con particolare riguardo a quello della filiera della componentistica, al fine di garantirne la continuità occupazionale o il ricollocamento professionale durante le fasi di transizione del settore ed evitare quanto più possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali;

c) a sostenere, altresì, la graduale transizione della filiera dei servizi dell'*automotive*, con particolare riguardo alle imprese operanti nel settore della componentistica, con appositi e mirati interventi finalizzati a favorire la riconversione delle produzioni o la realizzazione di prodotti innovativi in grado di rispondere alla domanda emergente nel mercato dell'automotive e del trasporto pubblico locale, di generare fatturato e di garantire la continuità occupazionale agli addetti nel settore;

ad attivarsi nelle sedi istituzionali europee per sostenere e valorizzare il molo strategico della filiera dell'automotive e affinché l'intero settore sia adeguatamente supportato nei prossimi anni, con politiche e risorse aggiuntive rispetto a quelle finora stanziate; a farsi, altresì, promotore di proposte in ambito UE che disegnino una strada verso la decarbonizzazione sostenibile in termini ambientali, sociali ed industriali, favori-

scano la neutralità tecnologica e che prevedano target realisticamente raggiungibili per il settore dell'*automotive*;

ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori e di produzione di batterie, e a prevedere semplificazioni burocratiche ed incentivi adeguati per l'attrazione di investimenti stranieri e lo stabilimento sul territorio nazionale di nuove attività produttive, al fine di rafforzare l'autonomia strategica nell'approvvigionamento di semiconduttori e batterie e di garantire adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale.

G/2448/184/5 (*già* em. 156.0.8)

La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate, Mantero, Di Micco

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448)

premesso che:

l'articolo 156 del disegno di legge reca misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo;

considerato che:

il decreto legislativo 3 settembre, n. 116, nel modificare il Codice dell'ambiente, in attuazione della direttiva (UE) 2018/851, ha espressamente escluso rifiuti da costruzione e da demolizione dalla nozione di rifiuti urbani e li ha classificati come rifiuti speciali, prevedendo la possibilità per gli stessi di effettuare il deposito preliminare alla raccolta presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti;

con nota esplicativa del 2 febbraio 2021 n. 10249 il Dipartimento Generale per l'economia circolare ha precisato che l'art. 183 comma 1, lettera *b*-sexies*)* del Codice dell'ambiente si riferisce ai rifiuti inerenti ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, ossia ad attività di imprese. E ha, pertanto, operato una distinzione, conforme al considerando (1 *l)* della citata direttiva, tra i rifiuti da costruzione e demolizione connessi all'attività di impresa, e i rifiuti da demolizione e costruzione derivanti da attività «fai da te», ossia prodotti nell'ambito del nucleo familiare;

in particolare, secondo la nota, «I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività 'fai da te» possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1 del d.lgs. 152/2006, e pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s. m. i. recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato»;

è necessario facilitare il conferimento, da parte dei cittadini, dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche, per prevenirne l'abbandono e inserirli nell'economia circolare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un fondo per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e

corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività «fai da te», di cui al considerando I l della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

G/2448/185/5 (*già* em. 158.0.42)

LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in linea con i traguardi che l'Unione europea e la comunità internazionale si sono poste per lo sviluppo economico dei prossimi anni, è fortemente improntato ad intensificare l'allineamento del sistema economico e produttivo alle necessità di una maggiore sostenibilità ambientale;

questo radicale cambio di direzione coinvolgerà tutti i settori dell'economia e della società, incluse le piccole e medie imprese: la transizione ecologica, nondimeno, avrà un impatto sociale sullo sviluppo del territorio che si rivelerà determinante e prezioso, e che richiederà al contempo una programmazione attenta e costante, al fine di fronteggiare le sfide incombenti che il Paese si troverà ad affrontare nell'immediato futuro, ed in relazione alle tendenze assunte dai competitor europei,

considerato che:

alla luce del programma «*Fit for* 55» adottato lo scorso luglio dalla Commissione europea, e dei relativi obiettivi del 55% di decarbonizzazione entro il 2030 e del raggiungimento della *carbon neutrality* entro il 2050, risulta oggi imprescindibile sollecitare una progressiva e profonda collaborazione tra i settori coinvolti nella trasformazione economica sostenibile;

tra questi, non si può eludere il ruolo svolto dallo sviluppo del fotovoltaico di grande taglia a terra anche in zona agricola, non solo con riferimento alle ingenti opportunità offerte dal settore in termini di espo-

nenziale crescita economica, ma con riferimento anche alle correlate opportunità di occupabilità e potenziamento dell'indotto imprenditoriale,

impegna il Governo:

a favorire una maggiore e proficua collaborazione tra aziende operanti in settori complementari, quali il settore delle energie rinnovabili e quello agricolo, al fine non solo di garantire un reciproco sviluppo economico, ma anche un più profondo dialogo collaborativo che pennetta una crescita virtuosa delle imprese e delle filiere coinvolte oltre che a garantire la sostenibilità ambientale della transizione;

ad incoraggiare altresì interventi delle Regioni e degli Enti locali diretti a supportare lo sviluppo di settori economici complementari, quali il settore delle energie rinnovabili e quello agricolo, evitando in tal senso l'emanazione di provvedimenti che ne ostacolino concretamente la reciproca crescita, e promuovendo invece l'interoperabilità imprenditoriale in linea con gli obiettivi preposti in ambito europeo ed internazionale;

ad adottare opportune misure volte a chiarire i rapporti tra Stato e Regioni per quanto attiene al riparto di competenze in materia di sviluppo delle energie rinnovabili da fonti solare, e promuoverne la più profonda collaborazione per garantire la continuità e applicabilità delle disposizioni;

ad emanare regole certe ed omogenee volte alla corretta definizione delle aree idonee e degli iter autorizzativi, prevedendo altresì, all'interno del primo provvedimento utile, l'approvazione di specifiche normative in tema di regime transitorio, nonché di ripartizione degli obiettivi regionali in materia di *burden sharing*, al fine di un evitare un blocco degli investimenti programmati necessari per il raggiungimento dei *target* europei e per garantire i benefici e lo sviluppo economico connesso.

G/2448/186/5 (*già* em. 167.1)

LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

la fase pandemica da Covid-19 è stata l'occasione per il nostro Paese e per tutti gli altri Stati europei e mondiali di pone l'attenzione sulle criticità derivanti dall'esigenza di garantire una maggior tutela della salute dei cittadini, nonché dalla necessità di assicurare una più incisiva sostenibilità del sistema economico-produttivo;

non è un caso che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito del più generale piano Next Generation Eu, destini una grandissima parte degli investimenti in esso predisposti proprio alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale;

parallelamente, negli ultimi due anni le esigenze di tutela della salute hanno determinato un forte sviluppo degli strumenti tecnologici ca-

paci di garantire elevati livelli di sanificazione dell'aria negli ambienti ad elevate interazioni sociali;

tra questi, è senza dubbio da sottolineare la potenza recentemente sperimentata dalle apparecchiature che sfruttano le tecnologie di disinfezione dell'aria a ciclo continuo tramite raggi ultravioletti (UV-C). L'attendibilità scientifica di una simile innovazione è stata dimostrata da recenti studi effettuati dalle migliori Università, e molti Paesi stanno già dotando gli edifici pubblici di strumenti in grado di sanificare l'aria proprio attraverso l'impiego di sistemi UV-C,

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione di misure riguardanti l'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione degli edifici scolastici, al fine di garantire non solo l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica dei sistemi di illuminazione delle scuole, a beneficio di alunni, studenti, insegnanti e di tutto il personale scolastico, ma anche allo scopo di assicurare un maggior risparmio energetico e una più accentuata sostenibilità ambientale delle scuole su tutto il territorio nazionale;

a favorire la diffusione e l'impiego di tecnologie di sanificazione dell'aria nelle aule scolastiche, comprese le apparecchiature a tecnologia UV-C, al fine di consentire l'utilizzo di strumenti all'avanguardia nella disinfezione dell'aria e delle superfici, in grado di permettere una più accurata salvaguardia della salute di alunni, studenti,

insegnanti e di tutto il personale scolastico, limitando altresì al minimo i rischi derivanti dall'insegnamento in presenza, ed evitando in tal modo il ricorso alla didattica a distanza.

G/2448/187/5 (*già* em. 169.4)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

impegna il Governo:

a dare attuazione, sul piano legislativo, alla evidenziata necessità di coordinamento tra le iniziative statali di attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari e il sistema statutario delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

G/2448/188/5 (*già* em. 171.0.5)
FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ALESSANDRINI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per fanno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il biennio 2022-2024, Atto Senato 2448,

premesso che:

il Titolo XII del provvedimento in esame interviene con misure per Regioni ed Enti locali;

il Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 stabilisce misure finanziarie urgenti a sostegno degli enti territoriali e il territorio, in particolare il comma 1 dell'articolo 14, identifica un piano di ammortamento per la restituzione delle anticipazioni ricevute, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione;

con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Testo Unico degli enti locali, viene istituito all'articolo 243 ter, un Fondo di rotazione denominato: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il risanamento finanziario per gli enti locali deficitari o dissestati e che hanno deliberato la procedura di riequilibrio;

la crisi economica derivante in particolare dall'epidemia da Covid 19, ha impattato notevolmente sugli enti già in crisi finanziaria e questi rischiano di veder precipitare ulteriormente la propria condizione dall'aggravarsi degli oneri a carico del bilancio comunale per la minore capacità di incasso delle entrate comunali,

impegna il Governo:

a modificare i termini di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 prevedendo che i termini temporali per la restituzione dell'anticipazione ricevuta decorrano dal secondo anno successivo a quello in cui viene l'anticipazione è stata erogata.

G/2448/189/5 (*già* em. 174.0.3)
BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, MATRISCIANO, CANDIANI

La Commissione,

premesso che le Province, dopo i pesanti tagli subiti negli ultimi anni, hanno progressivamente fatto registrare un elevato numero di dissesti e predissesti (attualmente in numero complessivo di 16),

considerato altresì che la legge di bilancio 2022 /2024 contiene numerosi interventi a sostegno del processo di risanamento dei soli Comuni nelle medesime condizioni di difficoltà finanziarie, interventi che si sommano a quelli già previsti dal dl 146/21 e dal dl 152 in corso di approvazione definitiva;

valutata la necessità che anche per le Province in condizioni di cui all'articolo 243 *-bis* (riequilibrio finanziario pluriennale) e 244 (dissesto) del TUEL si possa individuare allo stesso modo un sostegno finanziario almeno triennale che possa agevolare l'uscita dalla condizione di dissesto o di riequilibrio finanziario, e soprattutto sostenere l'attività amministrativa inerente l'attuazione degli interventi compresi nel PNRR;

impegna il Governo:

ad individuare nel più breve tempo possibile uno specifico fondo di parte corrente per il triennio 2022/2024 da ripartire tra le Province in condizioni dissesto o riequilibrio finanziario, al fine di sostenere e accelerare la procedura di risanamento.

G/2448/190/5 (*già* em. 175.0.6)

LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per Panno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

con la modifica della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 ad opera del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è stata disposta la gratuità di tutti gli incarichi negli organi, diversi dai collegi dei revisori, delle Camere di commercio, delle Unioni regionali e delle aziende speciali;

questa previsione crea un regime differenziato per i componenti degli organi del Sistema camerale rispetto a quanto previsto per le altre pubbliche amministrazioni e non risulta affatto coerente con le responsabilità che ricadono sugli amministratori camerali;

considerato che:

pur condividendo l'esigenza di una riduzione dei costi della governane, la gratuità delinea uno scenario estremamente critico per le Camere ed in particolare per i loro Presidenti, i quali sono chiamati a svolgere un'attività impegnativa continuativa in rappresentanza della Camera che inevitabilmente sottrae tempo e risorse all'attività di imprenditore;

gran parte del tessuto imprenditoriale italiano è costituito da piccole imprese e l'aver reso le cariche gratuite rende più difficile la piena partecipazione di tutte le imprese alla vita delle Camere di commercio, snaturandone il molo e indebolendole;

impegna il Governo:

ad introdurre disposizioni in materia indennità dei componenti degli organi delle Camere di commercio.

G/2448/191/5 (*già* em. 181.0.58)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

a seguito dell'esplosione della pandemia da Covid-19 il Governo ha previsto alcune azioni a tutela dei debitori con lo stipendio pignorato, che sono però scadute il 1º settembre 2021;

i pignoramenti degli ultimi cinque anni hanno coinvolto almeno 1,2 milioni di italiani e l'ISTAT stima che durante il periodo COVID sono stati persi 945 mila posti di lavoro, con conseguente esasperazione del problema del pignoramento, dato che la perdita di lavori stabili e di lungo termine può avere un effetto sul pagamento dei creditori;

considerato che:

il peso della crisi economica sulla busta paga dei lavoratori è stato più forte in Italia che negli altri Paesi europei: l'Italia ha perso nel 2020 oltre 39,2 miliardi di salari e stipendi con un calo del 7,47% sul 2019, in confronto di una perdita del 3,4% in Francia e dell'1,3% in Germania.

oggi non è in vigore nessuna agevolazione per il debitore con lo stipendio pignorato, e si applica la normativa ordinaria;

impegna il Governo:

a prevedere la sospensione, dal 1º gennaio al 31 agosto 2022, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

G/2448/192/5 (*già* em. 181.0.75)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ha previsto l'istituzione del *Comun General de Fascia*: «ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui al-

l'articolo 48, terzo comma», al quale «la Regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina»;

il Comun General è un ente locale che ha un patrimonio immobiliare, fatto di edifici storici delle loro pertinenze, di fondi, strade e dell'archivio secolare dell'antico Comun General de Fascia;

considerato che:

senza una normativa specifica, per il *Comun General de Fascia*, tanti edifici storici, rappresentano soltanto patrimonio disponibile, con tutte le conseguenze prevedibili in ordine alla loro tutela ed alla possibilità che vengano distolti dalla loro destinazione;

impegna il Governo:

a stabilire un Regime di demanialità per i beni del Comun General de Fascia.

G/2448/193/5 [*già* em. 181.0.86 (testo 2)]
ALFIERI

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

premesso che,

l'Addizionale Comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri aeroportuali, istituita dal comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, « legge finanziaria 2004 » rappresenta uno strumento fiscale diretto a reperire risorse finanziarie da destinare ai Comuni limitrofi agli aeroporti, che mettono a disposizione una parte del loro territorio come sedime aeroportuale, era stata istituita come «misura di sostegno, seppure modesta, agli enti locali che sopportano la ricaduta della presenza di un aeroporto»;

l'imposta, originariamente pari ad 1 euro per passeggero imbarcato, doveva essere versata al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnata: 1) per un importo di 30 milioni di euro, ad ENAV S.p.A. per la copertura dei costi sostenuti per garantire la sicurezza dei propri impianti; 2) per la restante quota, al Fondo istituito presso il Ministero dell'interno, da ripartire: *a)* per il 60 per cento, per l'adozione di misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture negli aeroporti; *b)* per il 40 per cento, per il ristoro dei costi sostenuti dai Comuni in ragione dei molteplici servizi garantiti sul territorio del sedime aeroportuale e per l'operatività aeroportuale;

sin dalla sua istituzione, gran parte degli introiti dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili erano destinati all'ENAV ed al comparto sicurezza;

l'importo dell'addizionale comunale, nel corso degli anni, è cresciuto da 1 euro a 6,50 euro a passeggero. Nonostante tale significativo incremento, la quota destinata ai Comuni è rimasta molto bassa. La normativa vigente dispone che la ripartizione dei 6,50 euro sia la seguente: 5 euro vengono destinati all'INPS; 0,50 euro al servizio antincendio negli aeroporti; 1 euro viene ripartito tra ENAV per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa (30 milioni di euro), il 60 per cento della parte eccedente i 30 milioni destinati all'ENAV al «comparto sicurezza» per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie, il 40 per cento della parte eccedente i 30 milioni destinati ai comuni di sedime;

in ragione di tale ripartizione, nel 2018, l'INPS ha percepito 442.926.230 euro (5 euro a passeggero), il comparto antincendio 44.195.752 euro (50 centesimi di euro a passeggero) e l'ENAV 30.000.000 euro (34 centesimi di euro a passeggero). Ai Comuni aeroportuali sono stati versati solamente 6.489.913 euro, pari a circa 7 centesimi di euro a passeggero;

considerato che,

dal 2005, sono stati erogati ai Comuni, a titolo di addizionale sui diritti di imbarco, importi sensibilmente inferiori rispetto a quelli che, ai sensi di legge, sarebbero stati di effettiva spettanza

degli stessi, con un flusso di finanziamenti discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti con il totale dei passeggeri viaggianti, la perdita di gettito per i Comuni aeroportuali è stata dunque molto consistente;

negli ultimi anni, inoltre, il flusso delle erogazioni è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni o di erogazioni di gran lunga inferiori rispetto a quelle che, ai sensi di legge, sarebbero state di effettiva spettanza dei Comuni del sedime aeroportuale;

per recuperare le somme non versate sono state avviate varie iniziative da parte dei Comuni interessati: nel 2015 un atto di diffida al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia. I 19 Comuni ANCAI hanno deciso di procedere giudizialmente, con una causa tuttora in corso, per il recupero dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco non versata per il periodo 2005-2015;

I'ANCAI ha stimato che le mancate risorse che avrebbero dovuto confluire nelle casse comunali abbiano oggi raggiunto la cifra di oltre 160 milioni di euro; tali risorse consentirebbero ai Comuni di intraprendere e realizzare tutte quelle azioni ed opere di mitigazione e di compensazione correlate all'attività aeroportuale, che sono fondamentali per contrastare e contenere i disagi generati dall'inquinamento acustico ed ambientale;

i Comuni limitrofi agli aeroporti, con le suddette risorse, affrontano tutte le diverse esternalità negative prodotte dall'operatività aeroportuale, quali: l'inquinamento acustico, atmosferico, i costi sostenuti per garantire la continuità dei servizi necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali - raccolta rifiuti, trasporto pubblico e gestione del traffico,

impegna il Governo:

ad adottare, con urgenza, misure finalizzate a ridefinire le modalità e i criteri di ripartizione dell'Addizionale Comunale sui diritti aeroportuali nel rispetto dell'originaria finalità dell'articolo 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché a garantire tempistiche certe nell'assegnazione ai Comuni delle risorse ad esse spettanti;

a individuare, entro brevi termini, una modalità per garantire ai Comuni interessati il ristoro delle somme dovute e non versate nelle precedenti annualità a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco.

G/2448/194/5 (*già* em. 183.13)
PETROCELLI, TRENTACOSTE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (A.S. 2448),

premesso che:

il Titolo XIII del provvedimento in esame reca misure in materia di Pubblica amministrazione e lavoro pubblico;

l'articolo 183 istituisce un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato,

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto dall'emendamento 183.13, stanziando specifiche risorse al fine di consentire l'assorbimento da parte del Comune di Matera del personale a tempo determinato utilizzato per il programma «Matera 2019», anche per il tramite di propri enti e società partecipate.

G/2448/195/5 (*già* em. 183.0.5)
LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in sintonia con gli obbiettivi del progetto Next Generation EU, ha a disposizione una somma superiore a 200 miliardi di euro, per rinnovare l'economia italiana e permettere al Paese di stare al passo con gli altri Paesi avanzati europei e correggere i suoi squilibri sociali, economici ed ambientali;

considerato che:

l'Ong Transparency International, che ogni anno «misura» la percezione della corruzione da parte di cittadini e imprese e redige l'Indice di percezione della corruzione (CPI) nel settore pubblico, ha collocato l'Italia al 52º posto su 180 Stati, in base a parametri che prendono in considerazione i livelli di corruzione e trasparenza. Considerando la corruzione anche come mancanza di trasparenza nell'allocazione dei fondi, che si traduce in un indebolimento dell'efficienza nella ripresa a seguito della crisi, l'Ong rammenta che la percezione della corruzione che riguarda l'Italia rimane alta, mettendo a rischio un uso lecito dei fondi del PNRR;

impegna il Governo:

ad avviare un piano di assunzioni, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, al fine di garantire le attività connesse alla gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

G/2448/196/5 (*già* em. 183.0.6)

LA COMMISSIONE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,

premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in sintonia con gli obbiettivi del progetto Next Generation EU, ha tra le priorità la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;

una Pubblica Amministrazione per essere efficace deve saper supportare cittadini, residenti e imprese con servizi sempre più performanti e universalmente accessibili, di cui il digitale è un presupposto essenziale. La digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA è un impegno non più rimandabile;

considerato che:

il Ministero dell'Interno ha iniziato la digitalizzazione delle proprie informazioni, con l'eventuale proseguimento all'integrazione di questi con quelli in possesso dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente, che possiede una quantità sostanziosa di dati;

solamente il processo all'archivio dello Stato civile richiede un impegno considerevole in termine di tempi e personale;

impegna il Governo:

ad avviare un piano di assunzioni, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, con contratto di lavoro a tempo determi-

nato di durata corrispondente a quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, al fine di garantire le attività volte alla realizzazione dei progetti del PNRR connesse alla realizzazione integrata dell'Archivio Nazionale Informatizzato dello Stato Civile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

G/2448/197/5 (*già* em. 183.0.21)

MANCA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

premesso che:

il Titolo XIII del disegno di legge in esame prevede disposizioni in materia di Pubblica amministrazione e lavoro pubblico;

considerato che:

al fine di conseguire la progettazione e la realizzazione degli investimenti previsti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel rispetto delle scadenze concordate in sede europea, occorre garantire che la Pubblica Amministrazione effettui in brevi tempi tutti gli adempimenti previsti dal suddetto Piano;

secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, una quota di più di 80 miliardi tra le risorse previste nel PNRR avrà una ricaduta diretta sul territorio e prevederà il coinvolgimento diretto delle Amministrazioni territoriali;

i dati sulla capacità di impiego dei Fondi di Sviluppo e Coesione, a quanto si apprende dalla piattaforma Opencoesione, nell'ambito delle opportunità di finanziamento 2014-2020 mostrano come solo il 25 per cento dei progetti sia stato concluso, a fronte del 6 per cento che non è stato nemmeno avviato, a dimostrazione della necessità anche per le Amministrazioni territoriali di rafforzare le proprie strutture tecniche,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di autorizzare l'assunzione a tempo determinato di ulteriori funzionari altamente specializzati per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, ivi compresi quelli relativi all'attuazione del PNRR.

G/2448/198/5 (*già* em. 189.0.40)
De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

Premesso che:

appare necessario stabilizzare nei moli civili del Ministero della difesa i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, attualmente alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE);

ad oggi risultano essere più di mille i lavoratori precari, gran parte dei quali dipendenti di società cooperative, che da più di trenta anni sono addetti ai servizi di manovalanza e di facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della difesa. L'adeguamento si è reso necessario per l'aumento delle attività proprie del Ministero della difesa e per la carenza di personale interno atto a tali mansioni. Difatti i lavoratori addetti ai servizi di manovalanza e di facchinaggio, pur in una situazione di precarietà contrattuale, hanno svolto e continuano a svolgere con continuità e professionalità le proprie attività all'interno dell'Amministrazione della difesa, tanto che la loro situazione di precarietà appare, alla luce di quanto prodotto nel corso degli anni, del tutto ingiustificata. Pertanto si

impegna il Governo:

a considerare la necessità di prevedere, pur tenendo conto delle esigenze legate alla stabilità dei conti pubblici, l'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori mediante procedure selettive pubbliche di natura concorsuale per titoli ed esami rivolte prioritariamente a chi abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo consistente, non solo per consentire un miglioramento delle loro condizioni di vita, ma soprattutto per fare fronte alle esigenze operative non derogabili dell'Amministrazione della difesa.

G/2448/199/5 (*già* em. 190.0.1)
La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate, Mantero, Di Micco

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448)

premesso che:

il Titolo XIII del disegno di legge reca previsioni in tema di Pubblica amministrazione e lavoro pubblico, e si chiude con l'articolo 190, rubricato «Strade sicure»;

considerato che

la soppressione del Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.), in forza della riforma Madia, ha determinato la dispersione di professionalità, ingenti costi per la tutela ambientale e una significativa diminuzione del controllo del territorio;

la devoluzione delle complesse competenze del Corpo forestale dello Stato ad altre Pubbliche Amministrazioni, alcune delle quali addirittura militari, ha generato la frammentazione di ogni sua dotazione professionale e strumentale, determinando così un vero e proprio «spezzettamento funzionale ed organico» nelle attività di controllo, prevenzione e repressione esercitate in ambito forestale ed ambientale su tutto il territorio nazionale;

occorre valorizzare le preziose competenze del personale appartenente all'ex Corpo forestale dello Stato, che altrimenti continuerebbero a rimanere irragionevolmente inutilizzate, impiegandole nella realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, più in generale, nella transizione ecologica, con conseguenze positive anche in termini di tempi e di costi, oltre che di rispetto della dignità lavoratori;

impegna il Governo a

valutare ogni iniziativa diretta a consentire al personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 di presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato riferite al Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'interno e i suoi Dipartimenti, Ministero della Difesa (C.U.F.A.), Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento di Protezione Civile, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni, Provincie ed Enti locali.

G/2448/200/5 (*già* em. 190.0.6)

La Mura, Nugnes, Moronese, Giannuzzi, Botto, Granato, Angrisani, Abate, Mantero, Di Micco

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (AS 2448)

Premesso che

il titolo XIII del disegno di legge reca disposizioni in tema di Pubblica Amministrazione e Lavoro Pubblico, e si chiude con l'articolo 190, rubricato «Strade sicure»;

considerato che

la legge 19 agosto 2016, n. 177 ha soppresso il Corpo forestale dello Stato e ha disposto il subentro nel rapporto giuridico dell'Arma dei Carabinieri del personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985,

n. 124, senza, tuttavia, sviluppare un percorso di salvaguardia delle professionalità esistenti e di progressiva valorizzazione di esse;

nel corso degli anni l'ex Corpo forestale ha avuto anche la possibilità di assumere personale altamente specializzato, in possesso di titoli di studio adeguati per lo svolgimento anche i compiti riservati ai funzionari appartenenti ai moli;

a questo personale è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) di diritto privato, individuato in quello degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, sebbene le mansioni svolte siano le più diverse, dall'operaio agrario e forestale al falegname, dall'operatore esperto antincendio all'addetto ai terminali evoluti, dall'addetto all'acquisizione e registrazione dati all'assistente tecnico di laboratorio di analisi, nonché all'operatore esperto per attività di divulgazione ed educazione ambientale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative dirette a consentire che il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in virtù del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ed in considerazione dell'articolo 5 comma I della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sia inserito in sovrannumero nei moli del Ministero della Difesa e inquadrato nel CCNL di Diritto Pubblico applicato al personale ministeriale.

G/2448/201/5 (*già* em. 196.0.7)

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA, MISIANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

premesso che:

il Titolo XIII del disegno di legge in esame prevede disposizioni in materia di Fondi;

l'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ha istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché a sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore;

l'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (dispo-

sizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli finalizzato all'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli nei Comuni ad alta tensione abitativa;

considerato che:

la pandemia da COVID-19 ha fatto emergere con drammaticità le difficoltà che stanno affrontando i numerosi beneficiari delle iniziative di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ivi inclusi i cosiddetti morosi incolpevoli;

a una delle disposizioni attuative del predetto fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, l'articolo 1, commi 8, 9 e 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020), che ha previsto la revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni entro il 31 dicembre 2020, non è stata data ancora attuazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere finanziamenti aggiuntivi per i due fondi richiamati in premessa nonché di dare attuazione con tempestività alla revisione dei criteri di ripartizione e il successivo trasferimento ai Comuni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020, al fine di sostenere la predetta categoria di cittadini fortemente colpita dalla pandemia da COVID-19.

G/2448/202/5 [*già* em. 196.0.9 (testo 2)]

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

Premesso che:

come denunciato unitariamente anche dalle forze sindacali, in Italia si registrano oltre 3000 decessi ogni anno e migliaia di persone continuano a rischiare di contrarre patologie asbesto-correlate. I dati attuali e le stime future non sono confortanti con una previsione di un picco di malattie, in particolare mesoteliomi, tra il 2021 e il 2025 considerando il lungo tempo di latenza tra l'esposizione e la comparsa della malattia.

Questi elementi descrivono un'emergenza ed un dramma non soltanto di natura sanitaria, ma anche sociale e giudiziaria, visto che si continuerà a morire per lo stesso motivo per moltissimi anni, se non si interverrà concretamente ed in modo definitivo con la rimozione e lo smalti-

mento dei materiali contenenti amianto ancora presenti in edifici, impianti ed apparecchiature.

La legge di bilancio per l'anno 2021 (legge 30 dicembre 2020, n.178), all'articolo 1, commi da 356 a 359, ha modificato la disciplina, introducendo delle novità sostanziali, ma, si avverte la necessità di intraprendere nell'immediato azioni maggiormente risolutive.

In particolare, per il Fondo per le Vittime dell'Amianto occorrono interventi concreti per aiutare i malati, volti più specificamente a:

- riportare la prestazione economica aggiuntiva per i malati professionali dall'attuale 15% al 20% del valore della rendita che era stato attribuito negli ultimi anni;
- migliorare le prestazioni attuali (una tantum) per i malati di mesotelioma non professionali dagli attuali 10.000 euro a 15.000 euro;
- prevedere che eventuali residui del Fondo Vittime Amianto (FVA) rimangano in disponibilità del Fondo stesso in quanto destinati esclusivamente alle vittime dell'amianto;
- prevedere, nel caso in cui le risorse del FVA non siano sufficienti a coprire tutte le domande evase, che siano compensate fino a concorrenza negli avanzi di gestione dell'INAIL

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in un prossimo provvedimento normativo azioni più incisive sulla problematica dell'amianto sulla base delle proposte indicate in premessa.

G/2448/203/5 (*già* em. 199.0.14)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2448, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

premesso che:

l'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attribuisce alle Province autonome di Trento di Bolzano la competenza legislativa primaria in materia di finanziamento degli enti locali del rispettivo territorio, con la conseguenza che le risorse attribuite ai comuni delle due province autonome devono transitare prima nei rispettivi bilanci, per poi essere attribuite dalle Province stesse ai comuni;

in tal senso, rilevano anche l'articolo 17 del decreto legislativo n. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e l'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

considerato altresì che:

recentemente, il comma 3 dell'articolo 200-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in ottemperanza al quadro statutario sopra delineato, ha espressamente previsto che le risorse finalizzate, alla ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea spettanti, tra gli altri, ai comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle due Province, le quali provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio;

impegna il Governo

a prevedere, analogamente a quanto riportato in premessa, che le risorse stanziate dai prossimi provvedimenti in favore dei comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

Art. 2.

2.21 (testo 2)

CONZATTI, TESTOR, STEGER

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dal presente articolo. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da uno apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale».

Conseguentemente

Al comma 6 dopo le parole "predetto accordo, risorse proprie pari ad" *inserire le seguenti* "almeno";

Conseguentemente

All'articolo 158 comma 8

a) *sostituire le parole* "nel caso in cui l'importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3%" *con le seguenti* "per gli importi delle fatto oggetto di rateizzazione superiori al 3%"

b) *dopo le parole* "ricevuta" *eliminare le parole da* "in modo da" *fino alle parole* "l'anno 2023".

2.2000/3 (testo 2)

CONZATTI, STEGER, LANIECE

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dal presente articolo. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da uno apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale».

Conseguentemente

Al comma 6 dopo le parole "predetto accordo, risorse proprie pari ad" *inserire le seguenti* "almeno";

Conseguentemente

All'articolo 158 comma 8

a) *sostituire le parole* "nel caso in cui l'importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3%" *con le seguenti* "per gli importi delle fatto oggetto di rateizzazione superiori al 3%"

b) *dopo le parole* "ricevuta" *eliminare le parole da* "in modo da" *fino alle parole* "l'anno 2023".

2.2000/6 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, CONZATTI, LANIECE

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dal presente articolo. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da uno ap-

posito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale».

Conseguentemente

Al comma 6 dopo le parole "predetto accordo, risorse proprie pari ad" *inserire le seguenti* "almeno";

Conseguentemente

All'articolo 158 comma 8

a) *sostituire le parole* "nel caso in cui l'importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3%" *con le seguenti* "per gli importi delle fatto oggetto di rateizzazione superiori al 3%"

b) *dopo le parole* "ricevuta" *eliminare le parole da* "in modo da" *fino alle parole* "l'anno 2023".

2.2000/7 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ROMEO

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dal presente articolo. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da uno apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale».

Conseguentemente

Al comma 6 dopo le parole "predetto accordo, risorse proprie pari ad" *inserire le seguenti* "almeno";

Conseguentemente

All'articolo 158 comma 8

a) *sostituire le parole* "nel caso in cui l'importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3%" *con le seguenti* "per gli importi delle fatto oggetto di rateizzazione superiori al 3%"

b) *dopo le parole* "ricevuta" *eliminare le parole da* "in modo da" *fino alle parole* "l'anno 2023".

2.2000/22 (testo 2)
STEGER, DURNWALDER

*All'emendamento 2.2000, capoverso articolo 17-*bis*, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Allo scopo di assicurare adeguato supporto alla Commissione di cui al presente articolo incaricata di procedere alla definizione delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori, a decorrere dall'anno 2022 i due posti previsti al terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-*bis* del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, sono assegnati alla prima sezione di cui all'articolo 3, Gomma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 227 ciascuno, rispettivamente, con le seguenti funzioni che sono, comunque, sottoposte ai poteri di coordinamento, direzione e controllo del Capo della sezione:

a) assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea;

b) assicurare lo svolgimento delle attività riferite alle materie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999; n. 300, e successive modificazioni.

1-*ter*. In considerazione di quanto previsto al comma 1-*bis*, è corrispondentemente incrementato il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 227 e all'articolo 11-*bis* del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, primo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni'' e ''al 2027'' sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Per le finalità di cui al presente Gomma è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro a decorrere dal 2022.'';

b) al comma 16, le parole: ''per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2022.''.

1-*quater*. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-*bis* del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge ove coerenti con le funzioni indicate al comma 1-*bis* lettere *a)* e *b)*.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai corani 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 1.594.558 dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307.

1-*sexies*. A decorrere dall'anno 2022, per il personale di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il limite retri-

butivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, a 89, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'Istat ai sensi del comma I del medesimo articolo 24.

1-*septies*. Apportare le seguenti modificazioni all'articolo 16-*septies*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, *a)* alla lettera *c)*, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: ''Per le finalità di cui alla presente lettera e per le ulteriori esigenze connesse all'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria nell'ambito di analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia di finanza è incrementata di quarantacinque unità, di cui è autorizzata l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza non anteriore al 1º dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a curo 76.707 per l'anno 2022, euro 1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024, euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno 2026 ed euro 2.608.033 a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del 'Fondo per interventi strutturali di politica economica' di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;''; *b)* dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

''c-*bis*) all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: '23.702 unità' sono sostituite dalle seguenti: '23.747 unità';

c-ter*)* all'articolo 36, comma 10, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: '28.702 unità' sono sostituite dalle seguenti: '28.747 unità'''».

2.2000/40 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Sostituire l'articolo 153- ter con il seguente:

«Art. 153-*ter. – (Fondi per il sostegno alle attività economiche del settore dell'automobile) – 1.* Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica covid-19.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri

di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione, delle risorse di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza covid-19.».

Conseguentemente,

nell'art. 120, comma 1 sostituire le parole "120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023" *con le seguenti:* "a 224 milioni di euro per l'anno 2022, a 120 milioni di euro per l'anno 2023";

Conseguentemente

nella Tabella A, voce Ministero del Turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2022:-4.000.000

Conseguentemente

All'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro», *con le seguenti:* «30 milioni di euro»;

Conseguentemente

Nella tabella A, voce Ministero del Turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2022: -10.000.000;

Conseguentemente

dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente: "Articolo 121-bis"

«1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonchè formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione e 800 mila euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima as-

semblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.».

Conseguentemente,

nella Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2022: -1.800.000;

Conseguentemente

all'articolo 120, aggiungere alla fine il seguente comma:

"6-*bis*. Per il coordinamento degli interventi occorrenti all'indirizzo all'efficentamento degli interventi di cui al presente articolo, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui alla lett. g) del comma 5 dell'articolo 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio 20 maggio 2021, n. 102, è incrementata di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022.".

Conseguentemente,

nella Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2022: -200.000
2023: -200.000
2024: -200.000

2.2000/68 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, FANTETTI

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 170»*, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Sono abrogati l'articolo 1, cornuta 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. La spesa di personale effettuata dalle Province e Città metropolitane per le assunzioni a tempo determinato ne-

cessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, e sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del primo periodo, non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n, 296. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

2.2000/100 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2-quater, *al primo* «conseguentemente»,

all'articolo 13-bis:

al comma 1, le parole da "è istituito nello stato di previsione" *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* "si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, secondo, periodo, entro il limite massimo di 40 milioni di euro, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. I Commissari delegati nominati con l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 789 del 1º settembre 2021, provvedono alla citata ricognizione previa determinazione dei relativi criteri con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi tenendo conto della peculiarità dello specifico contesto emergenziale.";

il comma 2 è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 148, comma 1, primo periodo, è integrata di euro 40 milioni per l'anno 2022.".

2.0.11 (testo 2)

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1º gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni».

2.0.28 (testo 2)

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

*Dopo l'***articolo 199***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di curo per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

Art. 5.

5.0.1 (testo 2)

Marco PELLEGRINI, CAMPAGNA, FENU, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.

5.0.9 (testo 2)

DAL MAS

1. All'articolo 9 comma 3, lettera b)*, numero 2) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «non superiore a 5.000 euro» *con le seguenti:* «non superiore a 10,000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;

b) *al quarto periodo, sostituire le parole:* «il limite di 5.000 euro» *con le seguenti:* «il limite di spesa di cui al secondo periodo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.10 (testo 2)

TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, GALLONE, FLORIS

*Dopo l'***articolo 199***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di curo per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

Art. 6.

6.0.9 (testo 2)
LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta)

1. Le disposizioni di cui al D.P.R 495/92, articolo 373, comma 2, lettera *d)*, sono estese anche ai veicoli del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 7.000 euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziasto dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 7.

7.0.2 (testo 2)
CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Misure a sostegno dell'industria del tessile)

1. In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del Distretto Industriale Pratese, è attribuito al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla Regione Toscana con propria delibera n. 69/2000, ai sensi delle leggi 5 ottobre 1991, n. 317, e 11 maggio 1999, n, 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento e/o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di la-

voro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

7.0.30 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Ammissione ai benefici previsti all'articolo 11 del D.L. 149/2013)

1. I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione di Garanzia esamina le richieste di cui al comma 1 nei tempi e nelle modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.».

7.0.41 (testo 3)

CIRIANI, BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione

complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.

2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero della giustizia e il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 8.

8.7 [*già* 8.0.83 (testo 2)]
DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Dopo il comma I inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: "della legge 11 dicembre 2016, n. 232," sono aggiunte le seguenti: "con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-*bis* del presente articolo"».

8.8 (testo 2) (già 8.0.93)
CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 219, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento";

- Al comma 220, le parole: "in dieci quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "in quindici quote annuali";

- Al comma 225, le parole: "ai piani costitiuiti dal 1º gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai piani costituiti dal 1º gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022''».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «499,7 milioni di euro per l'anno 2023, 499,4 milioni di euro per l'anno 2024, 498,2 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2037 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2038».

8.0.6 (testo 2)

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché in quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il co-investimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A..'';

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: ''2-*bis*. Le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.''».

8.0.23 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo 51***, inserire il seguente:*

«Le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 15-*quater* e 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 entrano in vigore il 1º gennaio 2024».

8.0.70 (testo 2)

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 104-*bis*.

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma *5-bis* sono aggiunti i seguenti:

*"*5-*ter.* I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera *b)*, punto *3-ter,* previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi.di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44. del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione dì sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.

L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

anno 2024: – 6.100.000

8.0.87 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-*bis*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali''».

8.0.89 (testo 2)

COLLINA, MANCA, TARICCO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-*bis*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i

soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali''».

8.0.90 (testo 3)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di curo per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

8.0.92 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di curo per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

8.0.97 (testo 2)

SALVINI, BAGNAI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, BERGESIO, CALANDRINI, Marco PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1º gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni».

Art. 9.

9.6 (testo 2)

CONZATTI, MARINO, FARAONE, GINETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) *alla lettera* a)*, sostituire le parole:* "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta

nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.";»;

dopo la lettera e)*, inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera *t)* è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.7 (testo 2)

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con Ia seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare

complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."»;

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.8 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con Ia seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.";»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di in-

frastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di

barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.18 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con Ia seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.";»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda,

fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.25 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.27 (testo 3)

SANTILLO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, GIROTTO, FERRARA, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di in-

frastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di

barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.35 (testo 2)
GIROTTO, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.37 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.43 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.45 (testo 2)

CIOFFI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta

lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.48 (testo 2)

Di Piazza, Catalfo, Campagna, Pavanelli

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.50 (testo 2)
GIROTTO, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.54 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, GAUDIANO, FERRARA, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.55 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di in-

frastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"*8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di

barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.58 (testo 2)

SANTILLO, FEDE, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.62 (testo 2)

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge

31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno

2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

9.74 (testo 2)

L'ABBATE, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edi-

fici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fat-

tori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.77 (testo 2)

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"*8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.78 (testo 2)
CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condo-

mini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.85 (testo 2)

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo

periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera

b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.86 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022

siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.87 (testo 2)

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, AUGUSSORI, BRIZIARELLI, BERGESIO, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis.* Al fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabilí, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

9.88 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75

per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.89 (testo 2)

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto

colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.93 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"*8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.94 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"*8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.95 (testo 2)

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

9.96 (testo 2)

CROATTI, VACCARO, LANZI, GIROTTO, GALLICCHIO, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022

siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera *t)* è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.97 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.103 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta

nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.104 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di in-

frastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"*8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di

barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.105 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di in-

frastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"*8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di

barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.106 (testo 2)

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.107 (testo 2)

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.108 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.109 (testo 3)

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.111 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.115 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.119 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.120 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.122 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.124 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di in-

frastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"*8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di

barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.125 (testo 2)

LOMUTI, CASTALDI, LANZI, VANIN, GALLICCHIO, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.128 (testo 2)
FARAONE, CONZATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.129 (testo 2)

La Pietra, De Carlo, Calandrini

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.136 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di in-

frastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"*8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di

barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.139 (testo 2)

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge

31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno

2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

9.144 (testo 2)

TOSATO, ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e

dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fat-

tori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.150 (testo 2)

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"*8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.154 (testo 2)

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condo-

mini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.157 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo

periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera

b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.159 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.164 (testo 3)

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, MARIN, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e

4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.172 (testo 2)

GIROTTO, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.173 (testo 2)
CONZATTI, MARINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.174 (testo 2)

GIROTTO, CASTALDI, L'ABBATE, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.176 (testo 3)

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.177 (testo 2)
GIROTTO, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.178 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di in-

frastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"*8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di

barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.180 (testo 3)

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.182 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.188 (testo 2)
CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.194 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* al comma 13-*bis*, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: ''I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera *a)* del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera *b)* del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n.90, di cui all'articolo 1, commi 219-223, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917''».

9.196 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1,

comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"*8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.197 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la de-

trazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello

stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 mi-

lioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.200 (testo 2)

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che

dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

9.201 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

9.202 (testo 2)

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono

sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

9.203 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

9.204 (testo 2)

DI GIROLAMO, COLTORTI, FEDE, PAVANELLI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati

dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

9.205 (testo 2)

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma

200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

9.206 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge

31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno

2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

9.207 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate al-

l'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75

per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.208 (testo 3)

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto

colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.209 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condo-

mini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.211 (testo 2)

CIOFFI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.212 (testo 2)

MARINO, CONZATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022

siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.223 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.226 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e

4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.236 (testo 2)

LANZI, MONTEVECCHI, MARINELLO, MAIORINO, PAVANELLI, VANIN, PIARULLI, ROMANO, DONNO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.237 (testo 2)

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.245 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.248 (testo 2)
CRIMI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.249 (testo 2)
CIOFFI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo

i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte

sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.271 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

1. All'articolo 9 comma 3, lettera b)*, numero 2) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «non superiore a 5.000 euro» *con le seguenti:* «non superiore a 10,000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;

b) *al quarto periodo, sostituire le parole:* «il limite di 5.000 euro» *con le seguenti:* «il limite di spesa di cui al secondo periodo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9.274 (testo 4)

Romeo, Zuliani, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

1. All'articolo 9 comma 3, lettera b)*, numero 2) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «non superiore a 5.000 euro» *con le seguenti:* «non superiore a 10,000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;

b) *al quarto periodo, sostituire le parole:* «il limite di 5.000 euro» *con le seguenti:* «il limite di spesa di cui al secondo periodo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9.278 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la defini-

zione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fat-

tori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.279 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

1. All'articolo 9 comma 3, lettera b)*, numero 2) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «non superiore a 5.000 euro» *con le seguenti:* «non superiore a 10,000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;

b) *al quarto periodo, sostituire le parole:* «il limite di 5.000 euro» *con le seguenti:* «il limite di spesa di cui al secondo periodo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9.280 (testo 2)

CONZATTI, FARAONE

1. All'articolo 9 comma 3, lettera b)*, numero 2) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «non superiore a 5.000 euro» *con le seguenti:* «non superiore a 10,000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;

b) *al quarto periodo, sostituire le parole:* «il limite di 5.000 euro» *con le seguenti:* «il limite di spesa di cui al secondo periodo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9.284 (testo 2)

MISIANI, MANCA, COLLINA

1. All'articolo 9 comma 3, lettera b)*, numero 2) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «non superiore a 5.000 euro» *con le seguenti:* «non superiore a 10,000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;

b) *al quarto periodo, sostituire le parole:* «il limite di 5.000 euro» *con le seguenti:* «il limite di spesa di cui al secondo periodo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9.285 (testo 2)

FERRO, DAMIANI

1. All'articolo 9 comma 3, lettera b)*, numero 2) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «non superiore a 5.000 euro» *con le seguenti:* «non superiore a 10,000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;

b) *al quarto periodo, sostituire le parole:* «il limite di 5.000 euro» *con le seguenti:* «il limite di spesa di cui al secondo periodo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9.291 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022

siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.303 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.330 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e

4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.362 (testo 2)

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Proroga dell'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua)

1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1087, le parole: ''31 dicembre 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'';

b) al comma 1088, dopo le parole: ''ciascuno degli anni 2021 e 2022'' sono aggiunte le seguenti: ''e, nel limite di 1,5 milioni per l'anno 2023 ''».

2. Agli oneri derivanti dal commi 1, pari a 1,5 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante riduzione del Fondi di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

9.2000/14 (testo 3)

SANTILLO

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* e), *capoverso* «1-*ter*», *dopo la lettera* b), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere, già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, è agli interventi di importo complessivo non superiore a 10,000 curo, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di citi all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

9.2000/17 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* e), *capoverso* «1-*ter*», *dopo la lettera* b), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere, già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, è agli interventi di importo complessivo non superiore a 10,000 curo, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di citi all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

9.2000/18 (testo 2)

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* e), *capoverso* «1-*ter*», *dopo la lettera* b), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere, già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, è agli interventi di importo complessivo non superiore a 10,000 curo, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di citi all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

9.2000/25 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* e), *capoverso* «1-*ter*», *dopo la lettera* b), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere, già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, è agli interventi di importo complessivo non superiore a 10,000 curo, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di citi all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

9.2000/32 (testo 2)

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* e), *capoverso* «1-*ter*», *dopo la lettera* b), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere, già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, è agli interventi di importo complessivo non superiore a 10,000 curo, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di citi all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

9.2000/38 (testo 2)

FENU

*Dopo l'***articolo 199***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis.*

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di curo per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

9.2000/40 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* e), *capoverso* «1-*ter*», *dopo la lettera* b), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere, già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, è agli interventi di importo complessivo non superiore a 10,000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di citi all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

9.2000/41 (testo 2)

Lanzi, Montevecchi, Marinello, Maiorino, Pavanelli, Vanin, Piarulli, Romano, Donno

*Dopo l'***articolo 199***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di curo per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

9.2000/46 (testo 2)
GIROTTO

*Dopo l'***articolo 199***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di curo per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

9.0.10 (testo 2)
ARRIGONI, BORGHESI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e

4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.0.31 (testo 2)

ZAFFINI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.0.57 (testo 4)

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale)

1. Al fine di promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con il Ministero della difesa sono individuati i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

9.0.58 (testo 3)
VATTUONE, DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale)

1. Al fine di promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del - presente comma, la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con il Ministero della difesa sono individuati i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

Art. 10.

10.43 (testo 2)
DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente

ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta

nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160

milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

10.78 (testo 4)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole "nella misura di 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti " nella misura di 200.000 euro", e le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'';

b) al comma 90, le parole: ''e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

10.0.29 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 128-*bis*.

(Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumenta difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

10.0.72 (testo 4)

SALVINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo 199***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di curo per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

10.0.87 (testo 2)
DELL'OLIO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Proroga dell'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua)

1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1087, le parole: ''31 dicembre 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'';

b) al comma 1088, dopo le parole: ''ciascuno degli anni 2021 e 2022'' sono aggiunte le seguenti: ''e, nel limite di 1,5 milioni per l'anno 2023 ''».

2. Agli oneri derivanti dal commi 1, pari a 1,5 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante riduzione del Fondi di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 11

11.11-*bis*. (testo 2)
CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque

nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

11.0.42 (testo 2)

NOCERINO, CROATTI, GAUDIANO, CASTALDI, LUPO, VANIN, ROMANO, MAIORINO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, LANZI, AUDDINO, FENU, PIARULLI, MATRISCIANO

*Dopo l'***articolo 199***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di curo per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

11.0.43 (testo 2)
FERRARA, CROATTI, ROMANO, DONNO, VANIN, CASTALDI, PIARULLI, VACCARO

*Dopo l'***articolo 199***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di curo per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

11.0.44 (testo 2)
FENU, MATRISCIANO

*Dopo l'***articolo 199***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

11.0.46 (testo 2)
DI PIAZZA, CATALFO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-*bis*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali"».

11.0.48 (testo 2)
LANZI, MARINELLO, MONTEVECCHI, MAIORINO, PAVANELLI, VANIN, PIARULLI, ROMANO, DONNO, TRENTACOSTE, DE LUCIA, CROATTI

*Dopo l'***articolo 153***, aggiungere il seguente:*

«Art. 153-*bis*.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di sposa di 5 milioni di curo per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizza-

zione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dallo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fino di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dai prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fanno produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entratale vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presento, nonché le modalità dì recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presenta comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n, 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''».

11.0.49 (testo 2)

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo 153***, aggiungere il seguente:*

«Art. 153-*bis*.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in

ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di sposa di 5 milioni di curo per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dallo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fino di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dai prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fanno produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entratale vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presento, nonché le modalità dì recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presenta comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n, 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''».

Art. 12.

12.5 (testo 2)

PETROCELLI, FERRARA, AIROLA, NOCERINO, TRENTACOSTE, DELL'OLIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché in quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il co-investimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A..'';

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: ''2-*bis*. Le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.''».

Art. 13.

13.3 (testo 2)

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-*bis*) dopo il comma 24, è inserito il seguente: "24-*bis*. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento di cui al comma 26-*ter*, *sono istituite 4 posizioni dirigenziali di livellò generale é le posizioni dirigenziali di livello non generale sono rideterminate in 33¸ unità.*. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 50 marzo 2001, n. 165, fino a tre incarichi dirigenziali di livello generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell'Agenzia. Un incarico è coperto, senza preventivo esperimento di interpello, con le modalità di cui

all'articolo 28-*bis*, comma. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall'anno 2022."»

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» *apportare le seguenti*

variazioni:

2022: - 517.092;

2023: - 517.092;

2024: - 517.092.

13.4 (testo 2)

FERRARA, AIROLA, NOCERINO, PETROCELLI, TRENTACOSTE

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-*bis*) dopo il comma 24, è inserito il seguente: "24-*bis*. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento di cui al comma 26-*ter*, *sono istituite 4 posizioni dirigenziali di livellò generale é le posizioni dirigenziali di livello non generale sono rideterminate in 33 unità.*. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 50 marzo 2001, n. 165, fino a tre incarichi dirigenziali di livello generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell'Agenzia. Un incarico è coperto, senza preventivo esperimento di interpello, con le modalità di cui all'articolo 28-*bis*, comma. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall'anno 2022."»

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» *apportare le seguenti*

variazioni:

2022: - 517.092;

2023: - 517.092;

2024: - 517.092.

13.0.16 (testo 2)

VATTUONE, BERUTTI, MANCA, COLLINA, FERRARI, MARCUCCI, QUAGLIARIELLO, VESCOVI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Misure a sostegno dell'industria del tessile)

1. In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del Distretto Industriale Pratese, è attribuito al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla Regione Toscana con propria delibera n. 69/2000, ai sensi delle leggi 5 ottobre 1991, n. 317, e 11 maggio 1999, n, 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento e/o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.19 (testo 3)

SALVINI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, BRIZIARELLI, OSTELLARI, FREGOLENT, PIZZOL, CANDURA, VALLARDI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo 153***, aggiungere il seguente:*

«Art. 153-*bis*.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di sposa di 5 milioni di curo per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dallo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fino di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dai prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fanno produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entratale vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presento, nonché le modalità dì recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presenta comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n, 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''».

13.0.64 (testo 2)

TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2613, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2614, n. 5, il comma 5 è sostituito con il seguente:

''5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta li diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale''.

2. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n, 43, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Le modifiche del presente provvedimento entrano in vigore con effetto dal 12 gennaio 2022.

Relativamente ai dividendi percepiti nell'esercizio 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai limiti del 3 per cento previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche operate dalla presente legge, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo della addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, è applicata con una ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è integrato di 10,9 milioni di euro per il 2023 e di 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Art. 14.

14.0.8

CALANDRINI, DE CARLO, MISIANI, STEGER, Marco PELLEGRINI, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Disciplina del microcredito)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a), *la cifra:* ''40.000,00'' *è sostituita dalla seguente:* ''75.000,00''.

b) *al comma 1, la lettera* b) *è abrogata.*

c) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

''1-*bis.* I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma I possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera *a)* e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00''.

d) *al comma 5, lettera* a), *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* ''prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;''.

e) al comma 5, lettera b), *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* ''escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;''».

14.0.24 (testo 2)

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Misure a sostegno dell'industria del tessile)

1. In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del Distretto Industriale Pratese, è attribuito al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla Regione Toscana con propria delibera n. 69/2000, ai sensi delle leggi 5 ottobre 1991, n. 317, e 11 maggio 1999, n, 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento e/o ridu-

zione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 15.

15.0.43 (testo 2)

MARINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole "nella misura di 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti " nella misura di 200.000 euro", e le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'';

b) al comma 90, le parole: ''e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023''».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

15.0.54 (testo 2)
MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 15-*bis*.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente: ''Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle sociutà a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

1) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero;

2) dirtene una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili,''.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 700.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

15.0.56 (testo 3)
MISIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 15-*bis*.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente: ''Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle sociutà a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

1) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero;

2) dirtene una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili,''.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 700.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

15.0.58 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 15-*bis*.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente: ''Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle sociutà a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

1) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero;

2) dirtene una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili,''.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 700.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

Art. 17.

17.0.1 (testo 2)

GUIDOLIN, ENDRIZZI, VANIN, GIROTTO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, CAMPAGNA, CROATTI, MONTEVECCHI, NATURALE, PAVANELLI, DONNO, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori)

1. I risparmiatori che, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, una domanda incompleta, possono accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che la domanda di indennizzo di cui al comma 1 sia completata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza entro il 15 marzo 2022.

2. Ferma restando l'ordinaria attività istruttoria e decisoria della Commissione tecnica, di cui al comma 501, l'eventuale ammissione all'indennizzo delle domande di cui al comma 1 del presente articolo viene disposta dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502 bis e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.

Art. 18.

18.0.8 (testo 2)
BOTTICI, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 153-*bis*.

(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

1. Il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di realizzazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno 2022 rendendone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisce le modalità di attuazione delle medesime.

2. Le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, sono coordinate ai termini di cui al comma 1.».

Art. 19.

19.0.14 (testo 2)
BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2613, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2614, n. 5, il comma 5 è sostituito con il seguente:

''5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta li diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale''.

2. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n, 43, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Le modifiche del presente provvedimento entrano in vigore con effetto dal 12 gennaio 2022.

Relativamente ai dividendi percepiti nell'esercizio 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai limiti del 3 per cento previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche operate dalla presente legge, l'aliquota di cui all'articolo

77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo della addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, è applicata con una ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è integrato di 10,9 milioni di euro per il 2023 e di 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

19.0.24 (testo 2)

LANZI, CROATTI, VACCARO, GALLICCHIO, MONTEVECCHI, MARINELLO, MAIORINO, CASTALDI, DE LUCIA, PAVANELLI, VANIN, PIARULLI, ROMANO, DONNO

*Dopo l'***articolo 153***, aggiungere il seguente:*

«Art. 153-*bis*.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di sposa di 5 milioni di curo per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dallo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fino di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dai prezzi nel settore elettrico

e del gas naturale, nonché scongiurare il fanno produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entratale vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presento, nonché le modalità dì recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presenta comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n, 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''».

Art. 21.

21.55 (testo 2)

MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla. contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di curo per l'anno 2022, 2,9 milioni di curo per l'anno 2023, 4 milioni di curo per l'anno 2024, 2,1 milioni di curo per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limita di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

21.0.9 (testo 2)

LEONE, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, TRENTACOSTE, VANIN, PAVANELLI, CASTALDI, DI GIROLAMO, SANTANGELO, ANGRISANI, PAPATHEU, FANTETTI, GAUDIANO, EVANGELISTA, RICCIARDI, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presento legge».

Art. 25.

25.3 (testo 3)

MISIANI, LAUS, FEDELI, NANNICINI, MANCA, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «e, alla lettera *a)*, le parole: ''da almeno tre mesi'' sono soppresse»*, con le seguenti:* «, alla lettera *a)*, le parole: '' da almeno tre mesi'' sono soppresse, alla lettera *d)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni."».

b) al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) del comma 179 è di almeno 32 anni.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»*, con le seguenti:* «597,4 milioni di euro per l'anno 2022, 496,4 milioni di euro per l'anno 2023, 496,6 milioni di euro per l'anno 2024, 497,5 milioni di ero per l'anno 2025, 498,1 milioni di euro per l'anno 2026, 499,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

25.8 (testo 5)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA, CATALFO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «e, alla lettera *a)*, le parole: ''da almeno tre mesi'' sono soppresse»*, con le seguenti:* «, alla lettera *a)*, le parole: '' da almeno tre mesi'' sono soppresse, alla lettera *d)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni."».

b) al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) del comma 179 è di almeno 32 anni.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»*, con le seguenti:* «597,4 milioni di euro per l'anno 2022, 496,4 milioni di euro per l'anno 2023, 496,6 milioni di euro per l'anno 2024, 497,5 milioni di ero per l'anno 2025, 498,1 milioni di

euro per l'anno 2026, 499,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

25.17 (testo 4)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CROATTI, L'ABBATE, DAMIANI, CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «e, alla lettera *a)*, le parole: ''da almeno tre mesi'' sono soppresse»*, con le seguenti:* «, alla lettera *a)*, le parole: '' da almeno tre mesi'' sono soppresse, alla lettera *d)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni."».

b) al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) del comma 179 è di almeno 32 anni.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»*, con le seguenti:* «597,4 milioni di euro per l'anno 2022, 496,4 milioni di euro per l'anno 2023, 496,6 milioni di euro per l'anno 2024, 497,5 milioni di ero per l'anno 2025, 498,1 milioni di euro per l'anno 2026, 499,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

25.24 (testo 3)

PIZZOL, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «e, alla lettera *a)*, le parole: ''da almeno tre mesi'' sono soppresse»*, con le seguenti:* «, alla lettera *a)*, le parole: '' da almeno tre mesi'' sono soppresse, alla lettera *d)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni."».

b) al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) del comma 179 è di almeno 32 anni.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»*, con le seguenti:* «597,4 milioni di euro per l'anno 2022, 496,4 milioni di euro per l'anno 2023, 496,6 milioni di euro per l'anno 2024, 497,5 milioni di ero per l'anno 2025, 498,1 milioni di euro per l'anno 2026, 499,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

25.0.5 (testo 3)
CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023..

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

Art. 27.

27.3 (testo 2)
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, CANDIANI

All'articolo 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionali dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1º gennaio 2022, di due a decorrere dal 1º gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1º gennaio

2024, di cinque a decorrere dal 1º gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1º gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2028.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477,793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9,008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'ano 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'ano 2025, di euro 16,414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7,308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048316 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21,840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36258,026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463,859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

27.4 (testo 2)

LOMUTI, DONNO, DELL'OLIO, GAUDIANO, PRESUTTO, CANDIANI

All'articolo 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionali dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti

pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1º gennaio 2022, di due a decorrere dal 1º gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1º gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1º gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1º gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2028.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477,793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9,008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'ano 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'ano 2025, di euro 16,414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7,308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048316 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21,840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36258,026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463,859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

27.5 (testo 2)

ROMAGNOLI, MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, DONNO, CANDIANI

All'articolo 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionali dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1º gennaio 2022, di due a decorrere dal 1º gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1º gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1º gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1º gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2028.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477,793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9,008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'ano 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'ano 2025, di euro 16,414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7,308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048316 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21,840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36258,026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463,859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

27.6 (testo 2)

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionali dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1º gennaio 2022, di due a decorrere dal 1º gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1º gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1º gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1º gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2028.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477,793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9,008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'ano 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'ano 2025, di euro 16,414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7,308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048316 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21,840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36258,026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463,859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

27.0.4 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia, Candiani

All'articolo 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionali dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1º gennaio 2022, di due a decorrere dal 1º gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1º gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1º gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1º gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2028.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477,793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9,008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'ano 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'ano 2025, di euro 16,414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7,308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048316 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21,840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36258,026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463,859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

27.0.13 (testo 2)

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*All'***articolo 182***, dopo il comma 1-*ter *è aggiunto il seguente:*

«1-*quater*. Per le finalità e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Resta fermo quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Art. 28.

28.3 (testo 2)

DONNO, CAMPAGNA, VANIN, PIARULLI, CROATTI, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di curo del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1,*(milioni di euro)*

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-*ter*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

Art. 29.

29.0.13 (testo 2)
DE BONIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presento legge».

29.0.28

NANNICINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis.*

(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)

1. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro dall'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Art. 30

30.0.23 (testo 2)

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Riordino della disciplina sul tirocinio e differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare)

1. Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bol-

zano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;

c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

3. La mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera *b)* del comma precedente comporta a carico del trasgressore l'erogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1000 euro a un massimo di 6000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di X euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

5. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

6. Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

30.0.24 (testo 3)

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Riordino della disciplina sul tirocinio e differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare)

1. Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;

c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

3. La mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera *b)* del comma precedente comporta a carico del trasgressore l'erogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1000 euro a un massimo di 6000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di X euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

5. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

6. Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

30.0.27 (testo 2)

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla. contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di curo per l'anno 2022, 2,9 milioni di curo per l'anno 2023, 4 milioni di curo per l'anno 2024, 2,1 milioni di curo per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limita di spesa di cui al secondo Periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.28 (testo 2)
DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla. contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di curo per l'anno 2022, 2,9 milioni di curo per l'anno 2023, 4 milioni di curo per l'anno 2024, 2,1 milioni di curo per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limita di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.30 (testo 2)
DE POLI

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla. contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio con-

tributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di curo per l'anno 2022, 2,9 milioni di curo per l'anno 2023, 4 milioni di curo per l'anno 2024, 2,1 milioni di curo per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.31 (testo 2)

MALLEGNI, PEROSINO

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla. contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di curo per l'anno 2022, 2,9 milioni di curo per l'anno 2023, 4 milioni di curo per l'anno 2024, 2,1 milioni di curo per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limita di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.32 (testo 2)

MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONE

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla. contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di curo per l'anno 2023, 4 milioni di curo per l'anno 2024, 2,1 milioni di curo per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limita di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.33 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contribu-

tivo del 100 per cento con riferimento alla. contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di curo per l'anno 2022, 2,9 milioni di curo per l'anno 2023, 4 milioni di curo per l'anno 2024, 2,1 milioni di curo per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limita di spesa di cui al secondo Periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di curo per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di curo per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.35 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla. contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di curo per l'anno 2022, 2,9 milioni di curo per l'anno 2023, 4 milioni di curo per l'anno 2024, 2,1 milioni di curo per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limita di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 31.

31.1 (testo 5)

MALPEZZI, MANCA, LAUS, FEDELI, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla. contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di curo per l'anno 2022, 2,9 milioni di curo per l'anno 2023, 4 milioni di curo per l'anno 2024, 2,1 milioni di curo per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limita di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

31.6 (testo 2)
CONZATTI, FARAONE

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla. contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di curo per l'anno 2022, 2,9 milioni di curo per l'anno 2023, 4 milioni di curo per l'anno 2024, 2,1 milioni di curo per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limita di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 32.

32.0.1 (testo 2)
ASTORRE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

All'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-settentrionale è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «598 milioni di euro per il 2022».

32.0.2 (testo 2)

TURCO, FENU, PIARULLI, CATALFO, AUDDINO, L'ABBATE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Disposizioni per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''cinquantaquattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''settantotto mesi'';

b) al comma 7, le parole: '', 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: '', 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.''.

2. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge. 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 3o giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma i continuano ad applicarsi, le previsioni di cui all'articolo 9-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto-legge

22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari ad euro 13.630.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ad euro 4.830.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

32.0.4 (testo 2)

FENU, MARILOTTI, EVANGELISTA, TURCO, TRENTACOSTE, LUNESU, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Disposizioni per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''cinquantaquattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''settantotto mesi'';

b) al comma 7, le parole: '', 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: '', 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.''.

2. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge. 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 3o giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma i continuano ad applicarsi, le previsioni di cui all'articolo 9-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari ad euro 13.630.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ad euro 4.830.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

32.0.16 (testo 3)

MATRISCIANO, DELL'OLIO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA, TRENTACOSTE

«Art. 32-*bis*.

(Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)

1. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, é aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma.".

2. All'articolo *5*-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il - comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al 1º giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-*ter*. L'applicazione della disposizione di cui al comma *4*-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.".

3. Le disposizioni dì cui al presente articolo entrano in vigore il giorno della loro *pubblicazione* sulla *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica Italiana.

Art. 35.

35.0.4 (testo 2)

EVANGELISTA, CASTELLONE, PAVANELLI, MONTEVECCHI, DONNO, ROMANO, VACCARO, NATURALE, MODENA, CORRADO, DORIA, PILLON, LONARDO, VANIN, MIRABELLI, PIARULLI, LOMUTI, GAUDIANO, MAIORINO, MININNO, TRENTACOSTE, DE LUCIA, DELL'OLIO, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Istituzione di una Banca dati dei minori in affido, delle famiglie e delle persone affidatarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una ''Banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie'', volta a garantire una immediata consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad assicurare il miglior esito del procedimento.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 36.

36.0.6 (testo 3)

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI, FARAONE

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 36-*bis*.

(Implementazione e potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere)

1. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il feno-

meno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2026, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come aumentato dall'art. 26-*bis* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità;

a) quanto a 1 milioni all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

b) quanto a 1 milioni alle attività di monitoraggio e raccolta dati di cui al successivo comma 5.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto:

a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti;

3. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da;

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro intento competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 2, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 2 individua, inoltre, le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari dovranno riportare nella relazione di cui al precedente periodo.

6. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 5, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articola 194 della presente legge.

Art. 36-*ter*.

(Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

36.0.7 (testo 3)
CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI, FARAONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere)

1. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato ''Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere'', con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

Art. 37.

37.1 (testo 2)
MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere)

1. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato ''Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere'', con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

37.4 (testo 2)
DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere)

1. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

37.0.2 (testo 3)
VALENTE, LEONE, RIZZOTTI, ALESSANDRINI, ANGRISANI, BOLDRINI, CASOLATI, DE LUCIA, FANTETTI, LAFORGIA, LUNESU, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPATHEU, PERILLI, UNTERBERGER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 38.

38.1 (testo 2)

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

1. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza ''per strada'' delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

38.2 (testo 3)

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Risorse destinale ai centri antiviolenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, à incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.18 (testo 3)

VALENTE, LEONE, RIZZOTTI, ALESSANDRINI, ANGRISANI, BOLDRINI, CASOLATI, DE LUCIA, FANTETTI, LAFORGIA, LUNESU, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPATHEU, PERILLI, RAUTI, UNTERBERGER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere)

1. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-*bis* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

38.19 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Risorse destinale ai centri antiviolenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, à incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.20 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Risorse destinale ai centri antiviolenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, à incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.22 (testo 2)
DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Risorse destinale ai centri antiviolenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, à incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.27 (testo 2)
CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presento legge».

38.28 (testo 2)

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPATHEU, FANTETTI, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Risorse destinale ai centri antiviolenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, à incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.0.1 (testo 3)

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

1. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza ''per strada'' delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

38.0.2 (testo 2)

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI, FARAONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis.*

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presento legge».

38.0.3 (testo 3)

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presento legge».

38.0.11 (testo 2)

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Risorse destinale ai centri antiviolenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, à incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.0.13 (testo 4)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA, BINETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presento legge».

38.0.14 (testo 3)

VALENTE, LEONE, RIZZOTTI, ALESSANDRINI, ANGRISANI, BOLDRINI, CASOLATI, DE LUCIA, FANTETTI, LAFORGIA, LUNESU, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPATHEU, PERILLI, RAUTI, UNTERBERGER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Risorse destinale ai centri antiviolenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, à incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.0.15 (testo 2)

GAUDIANO, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Risorse destinale ai centri antiviolenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, à incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.0.18 (testo 2)
RONZULLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni grado e ordine, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022.

3. Al Fondo di cui ai precedenti commi, possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge del 29 maggio 2017 n. 71, in particolare:

a) associazioni sportive dilettantistiche;

b) associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS) di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14;

c) associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.

4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni entro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione sulle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

38.0.25 (testo 3)
LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, D'ANGELO, RICCIARDI, MATRISCIANO, CAMPAGNA, FEDE, TRENTACOSTE, PIARULLI, DE LUCIA, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 36-*bis*.

(Implementazione e potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere)

1. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art.

19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2026, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come aumentato dall'art. 26-*bis* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità;

a) quanto a 1 milioni all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

b) quanto a 1 milioni alle attività di monitoraggio e raccolta dati di cui al successivo comma 5.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto:

a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti;

3. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da;

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro intento competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 2, presentano al

Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 2 individua, inoltre, le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari dovranno riportare nella relazione di cui al precedente periodo.

6. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 5, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articola 194 della presente legge.

Art. 36-*ter*.

(Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.27 (testo 2)

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

1. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza ''per strada'' delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale

dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

38.0.30 (testo 2)

MAIORINO, CASTALDI, NATURALE, PIRRO, DE LUCIA, CROATTI, ANGRISANI, UNTERBERGER, DI GIROLAMO, MONTEVECCHI, LANZI, VANIN, D'ANGELO, ROMANO, PAVANELLI, GAUDIANO, LOMUTI, EVANGELISTA, PIARULLI, RICCIARDI, TRENTACOSTE, DONNO, MATRISCIANO, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 36-*bis*.

(Implementazione e potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere)

1. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2026, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come aumentato dall'art. 26-*bis* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità;

a) quanto a 1 milioni all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

b) quanto a 1 milioni alle attività di monitoraggio e raccolta dati di cui al successivo comma 5.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto:

a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta,

l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti;

3. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da;

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro intento competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 2, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 2 individua, inoltre, le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari dovranno riportare nella relazione di cui al precedente periodo.

6. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 5, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articola 194 della presente legge.

Art. 36-*ter*.

(Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.37 (testo 2)

NOCERINO, FERRARA, LUPO, CROATTI, CAMPAGNA, VANIN, TRENTACOSTE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. Ai relativi oneri, paria a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-*ter*. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Ai relativi oneri, pari ad euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-*quater*. 1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

Art. 39.

39.0.8 (testo 2)
MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.

2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero della giustizia e il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

39.0.9 (testo 2)
DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.

2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero della giustizia e il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

39.0.10 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.

2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero della giustizia e il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

39.0.13 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il riferimento

agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».

39.0.22 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento)

1. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, le parole: ''per l'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2021 e per l'anno 2022''.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

39.0.23 (testo 4)

DAMIANI, CANGINI, FERRO, SACCONE, MODENA, BINETTI, DE POLI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel Campo Sociale che sanitario, nonché le attività educative della Fondazione "Istituto Filippo Cremonesi" è autorizzata la. spesa di 250.000 curo per l'anno 2022 in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività che svolge all'interno della comunità in cui opera.

Ai. fini dì mettere a disposizione del pubblicb e degli studiosi il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli, risultato di quasi settant'anni di carriera e dichiarato "di particolare interesse storico" da parte del Ministero per ì beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 in data 29 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 200.000 curo per l'anno 2022 a favore della Fondazione privata senza fini di lucro "Franco Zeffirelli onlus", istituita nel 2015.

In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita, della Democrazia Cristiana è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2022 a

favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, oltreché della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali.

Al fine di sostenere lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San. Pietro in Colle nel Comune di Caldiero (VR) che presenta l'interesse culturale di cui agli articoli 10, comma 1 e 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 350.000 euro in favore della Parrocchia di Caldiero.

5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1000.000 curo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

Conseguentemente

All'articolo 118, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: «*c)* una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge con modificazione dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

Art. 40.

40.0.12 (testo 2)

GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.

2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero della giustizia e il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

40.0.13 (testo 3)
CIOFFI, TRENTACOSTE, PIARULLI, DELL'OLIO, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.

2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero della giustizia e il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 41.

41.1 (testo 2)
GASPARRI

All'articolo 199 aggiungere infine i seguenti commi:

«8-*bis*. È soppresso il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri pari a 1.884,659 nel 2022 ed euro 4.711.648 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

8-*ter*. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, è riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, "viva gli Anziani", La Comunità di Sant'Egidio

- ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.00 per l'anno 2023 e di curo 2.444.816 per l'anno 2024.

Conseguentemente la tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2022: - 1278.000;
2023: 2.278.00;
2024: 2.444.816.

41.0.1 (testo 2)

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Consiglio nazionale dei giovani)

Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma. 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023.

All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno."».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di curo per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

41.0.2 (testo 2)

MATRISCIANO, MONTEVECCHI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Consiglio nazionale dei giovani)

Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma. 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023.

All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno."».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di curo per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

41.0.3 (testo 2)

NENCINI, VERDUCCI, SBROLLINI, LANIECE, RAMPI, DE PETRIS, RUSPANDINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Consiglio nazionale dei giovani)

Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma. 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023.

All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a tra-

sferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno."».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di curo per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

41.0.6 (testo 2)

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Consiglio nazionale dei giovani)

Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma. 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023.

All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno."».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di curo per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 42.

42.0.3 (testo 2)

CONZATTI

*Dopo l'***articolo 51***, inserire il seguente:*

«Le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 15-*quater* e 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 entrano in vigore il 1º gennaio 2024».

42.0.5 (testo 2)

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE, PIRRO, CALDEROLI, CASTALDI, CROATTI, DE PETRIS, DI PIAZZA, GALLICCHIO, GIUSEPPE PISANI, GUIDOLIN, MATRISCIANO, DELL'OLIO

All'articolo 199 aggiungere infine i seguenti commi:

«8-*bis*. È soppresso il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri pari a 1.884,659 nel 2022 ed euro 4.711.648 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

8-*ter*. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, è riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, "viva gli Anziani", La Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.00 per l'anno 2023 e di curo 2.444.816 per l'anno 2024.

Conseguentemente la tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2022: - 1278.000;
2023: 2.278.00;
2024: 2.444.816.

Art. 43.

43.8 (testo 2)

FEDELI, LAUS, FERRARI, MANCA, MISIANI, NANNICINI

*Dopo l'***articolo 43***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è integrato per un ammontare pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

43.14 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo 43***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è integrato per un ammontare pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

43.15 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo 43***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è integrato per un ammontare pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

43.17 (testo 2)

GUIDOLIN, CATALFO, LUPO, ROMANO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, CAMPAGNA, CROATTI, MONTEVECCHI, VANIN, NATURALE, PAVANELLI, DONNO

*Dopo l'***articolo 43***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è integrato per un ammontare pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

43.19 (testo 2)

PARENTE, FARAONE

*Dopo l'***articolo 43***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è integrato per un ammontare pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

43.0.6 (testo 2)

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera *d*-quinquies, alla fine del secondo capoverso, prima del punto, è inserito il seguente periodo: ", anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato di cui all'articolo 1. comma 797. primo capoverso della legge 30 dicembre 2020, n.178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio dì un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a l a 6.500".

All'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 801 dopo le parole "comma 797" sono inserite le seguenti "e 792" e dopo le parole "comma 799", sono inserite le seguenti "e 792"».

Art. 48.

48.0.3 (testo 2)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rffinanziato dall'articolo 194».

48.0.7 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, SAPONARA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rffinanziato dall'articolo 194».

48.0.19 (testo 2)
TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

*Dopo l'***articolo 43***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è integrato per un ammontare pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

48.0.23 (testo 3)
GIAMMANCO, BINETTI

All'articolo 49, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti;

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sonò apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e di 27 milioni di euro per l'anno 2022'';

b) al comma 402, dopo le parole: ''di concerto con'', sono inserite le seguenti: ''il Ministro della disabilità e con''.

2-*ter*. Il rifinanziamento di cui al comma 2-*bis*, lettera *a)* è finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 50.

50.0.11 (testo 3)
DE PETRIS, RUOTOLO, BONINO, NANNICINI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

All'articolo 199, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Al comma 23, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertii; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: ''mesi sei'' *con le seguenti:* ''diciotto mesi'';

b) dopo le parole: ''nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021'' inserire le seguenti: ''nonché di 20.000.000 di euro per l'anno 2022''

8-*ter*. All'onere derivato dal comma 8-*bis*, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2.014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

50.0.28 (testo 2)
D'ANGELO, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera *d*-quinquies, alla fine del secondo capoverso, prima del punto, è inserito il seguente periodo: ", anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato di cui all'articolo 1. comma 797. primo capoverso della legge 30 dicembre 2020, n.178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio dì un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a l a 6.500".

All'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 801 dopo le parole "comma 797" sono inserite le seguenti "e 792" e dopo le parole "comma 799", sono inserite le seguenti "e 792"».

50.0.29 (testo 2)
CAMPAGNA, D'ANGELO, NATURALE, FERRARA, VANIN, DONNO, VACCARO, AUDDINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera *d*-quinquies, alla fine del secondo capoverso, prima del punto, è inserito il seguente periodo: ", anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato di cui all'articolo 1. comma 797. primo capoverso della legge 30 dicembre 2020, n.178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Com-

missione, l'obiettivo di servizio dì un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a l a 6.500".

All'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 801 dopo le parole "comma 797" sono inserite le seguenti "e 792" e dopo le parole "comma 799", sono inserite le seguenti "e 792"».

50.0.31 (testo 2)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera *d*-quinquies, alla fine del secondo capoverso, prima del punto, è inserito il seguente periodo: ", anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato di cui all'articolo 1. comma 797. primo capoverso della legge 30 dicembre 2020, n.178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio dì un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a l a 6.500".

All'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 801 dopo le parole "comma 797" sono inserite le seguenti "e 792" e dopo le parole "comma 799", sono inserite le seguenti "e 792"».

50.0.33 (testo 2)

ENDRIZZI, TRENTACOSTE, VANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Credito d'imposta a favore dell'attività fisica adattata)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone «fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di curo per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di Attività Fisica Adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 1,5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

50.0.39 (testo 3)

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 50-*bis.*

Ai lavoratori che hanno goduto del diritto riconosciuto dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, e per almeno un mese nel 2021, non hanno goduto della relativa indennità, è riconosciuto un indennizzo pari a euro 1000 pro capite».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «595 milioni di euro per il 2022».

50.0.40 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 49, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti;

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sonò apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e di 27 milioni di euro per l'anno 2022'';

b) al comma 402, dopo le parole: ''di concerto con'', sono inserite le seguenti: ''il Ministro della disabilità e con''.

2-*ter*. Il rifinanziamento di cui al comma 2-*bis*, lettera *a)* è finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

50.0.46 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)

Al fine di còntribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,55 milioni di curo per l'anno 2023 alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della leggo 23.dicembre 2014, n, 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

50.0.47 (testo 2)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)

Al fine di còntribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,55 milioni di curo per l'anno 2023 alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della leggo 23.dicembre 2014, n, 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

50.0.48 (testo 3)
FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Promozione dei principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all'associazione Anffas)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e per contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di advocacy, è attribuito, a decorrere dall'anno 2022, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS « ONLUS).».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

50.0.50 (testo 2)
TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE, PIRRO, CALDEROLI, CASTALDI, CROATTI, DE PETRIS, DI PIAZZA, GALLICCHIO, GIUSEPPE PISANI, GUIDOLIN, MATRISCIANO, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Fondo per progetti di cohonsing*)*

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato 165 anni di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute, e il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei.

spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.

3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

50.0.51 (testo 2)

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE, PIRRO, CALDEROLI, CASTALDI, CROATTI, DE PETRIS, DI PIAZZA, GALLICCHIO, GIUSEPPE PISANI, GUIDOLIN, MATRISCIANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Fondo per progetti di cohonsing*)*

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato 165 anni di età.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute, e il Ministero delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei. spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.

3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

50.0.52 (testo 2)
FARAONE, CONZATTI, CARBONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rffinanziato dall'articolo 194».

50.0.53 (testo 2)
FARAONE, CONZATTI

*Dopo l'***articolo 51***, inserire il seguente:*

«Le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 15-*quater* e 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 entrano in vigore il 1º gennaio 2024».

50.0.57 (testo 2)
CALANDRINI, DE CARLO, L'ABBATE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Special Olympics Italia)

1. Al fine di favorire la realizzazione di eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge"».

Art. 51.

51.5 (testo 3)

SBROLLINI, CONZATTI, FARAONE

All'articolo 51, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023.

3-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194».

51.9 (testo 2)

CROATTI, TRENTACOSTE, DE LUCIA, NATURALE

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

5-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanza per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 600.000 euro per il 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto "Giro d'Italia. Giovani Under 23.".

5-*ter*. Le risorse di cui al comma *5*-bis*,* sono assegnate, con decreto dell'Autorità delegata in.materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Federazione Ciclistica Italiana per il finanziamento delle attività legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del "Giro d'Italia Giovani Under 23".

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000 euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

51.0.7 (testo 2)
De Lucia, Trentacoste, Croatti

All'articolo 51, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023.

3-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194».

51.0.9 (testo 2)
Romeo, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1º gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1º gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non sì fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

51.0.10 (testo 2)
MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Misure urgenti per assicurare la funzionalità del CONI)

1. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa del CONI ed in coerenza con gli *standard* di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nel limite della dotazione organica del CONI stabilita a legislazione vigente, sono ceduti al CONI i seguenti contratti di lavoro:

a) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A., già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021 prestava servizio presso il CONI in regime di avvilimento e comando obbligatorio di cui al comma 5, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;

b) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A che, alla data del 30 gennaio 2021 prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento e comando obbligatorio di cui al comma 5, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;

c) i contratti dì lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. indicato dalla Società Sport e Salute d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, da-individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021.

2. Sono parimenti trasferiti i corrispondenti fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato. La cessione dei contratti di cui al comma 1 è comunque subordinata all'assenso del personale interessato, da manifestarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi l'inquadramento e i trattamenti economici individuali in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore, regolati dalla sola disciplina privatistica e non dalla normativa generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed è collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non alimentabile successivamente. I costi del personale sono interamente riconosciuti dal CONI.

4. Il CONI è autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego, delle unità di personale dirigente e non dirigente sino al completamento della dotazione organica stabilita dall'articolo 1, del decreto-legge

29 gennaio 2021, n, 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, per i posti vacanti all'esito della cessione dei contratti di cui al comma 1. La cessazione del rapporto di lavoro del personale dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento consente al CONI di procedere a reclutamenti di corrispondente personale in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assunto ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma sí applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali sezione enti pubblici non economici.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati i commi 2, 3 e 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, con conseguente caducazione delle connesse procedure, ove avviate.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».

51.0.18 (testo 2)

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, L'ABBATE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1º gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1º gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al

mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non sì fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

51.0.71 (testo 3)
GARAVINI, CONZATTI, GIACOBBE

Aggiungere infine i seguenti commi:

5-*bis*. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, é ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al successivo comma 49 è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.

5-*ter*. All'onere derivante dal presente articolo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

51.0.78 (testo 2)
DESSÌ

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021 n. 43)

1. All'articolo 2 del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021 n. 43, recante ''Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)'', dopo il comma 1 inserire il seguente:

''1-*bis* Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A. La medesima Autorità di governo nomina uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei Conti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, fermo restando il potere di controllo dei CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei pro-

pri contributi finanziari erogati a Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2 lettera *e)*, *e*-bis*)*, *e*-ter*)* del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242''.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un Commissario *ad acta* per l'adeguamento alle disposizioni di legge.».

51.0.80 (testo 7)

FEDELI, MALPEZZI, MANCA, FERRAZZI

*Dopo l'***articolo 51***, inserire il seguente:*

«Le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 15-*quater* e 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 entrano in vigore il 1º gennaio 2024».

51.0.81 (testo 2)

CONZATTI, FARAONE

*Dopo l'***articolo 51***, inserire il seguente:*

«Le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 15-*quater* e 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 entrano in vigore il 1º gennaio 2024».

51.0.92 (testo 3)

RUSSO, CASTELLONE, CAMPAGNA, VANIN, MAIORINO, TRENTACOSTE, MATRISCIANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis.*

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per l'anno 2022, per 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al rifinanziamento della legge 281/1991.

3. Agli oneri derivanti dell'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

51.0.94 (testo 2)

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente.*

«Art. 199-*bis.*

1. E' autorizzato un contributo di 400.000 curo per 1'anno 2022 a favore della "La Casa di Leo" che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 400.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.0.101 (testo 2)

MODENA, DAMIANI, ALESSANDRINI, PILLON, BRIZIARELLI, LUCIDI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 51-*bis.*

(Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria)

1. Al fine dl dare esecuzione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2017 e n. 57/2019, il Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987 *eroga* in favore degli Interventi del Piano Azione Coesione della Regione Umbria la somma dì euro 18.148.556,00. Il Gruppo Azione Coesione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2015 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma attiva le procedure amministrative necessarie per l'adeguamento del piano finanziario del Piano Azione Coesione della Regione Umbria.».

51.0.103 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO

*Dopo l'***articolo 51***, inserire il seguente:*

«Le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 15-*quater* e 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 entrano in vigore il 1º gennaio 2024».

51.0.113 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 51-*bis.*

1. All'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: ''dagli enti di promozione sportiva'' sono aggiunte le seguenti: ''dagli enti VSS *(Verband der Stidtiroler Sportvereine* - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (U.S.S.A. Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

Art. 60.

60.4 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 76-*bis*.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato ''Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a *part-time* ciclico verticale'', con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

Art. 66.

66.5 (testo 2)

GALLONE

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«Art. 199-*bis*.

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale n. 24 al chilometro 35+500, in località Valle Brembilla, é assegnato alla Provincia di Bergamo un contributo straordinario di 400.000,00 euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 400.000 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di. cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 76.

76.4 (testo 3)

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 76-*bis*.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato ''Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a *part-time* ciclico verticale'', con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

Art. 77.

77.0.2000/1

NUGNES, LA MURA, FATTORI, MANTERO

*All'emendamento 77.0.2000, all'articolo 77-*bis *(Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva), sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, le parole:* «non inferiore a 50» *sono sostituite dalle seguenti:* «non inferiore a 5»;

b) *al comma 2, le parole:* «almeno 250 dipendenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «almeno 50 dipendenti»;

c) *il comma 5, è sostituito dal seguente:*

«5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 1 e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle sviluppo economico e all'ANPAL. Il Piano indica:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste»;

d) *al comma 12, le parole:* «in misura pari al doppio»*, sono sostituite dalle seguenti:* «in misura pari al quintuplo» *e le parole,* «aumentato del 50 per cento»*, sono sostituite dalle seguenti:* «aumentato del 100 per cento»;

e) *dopo il comma 15, è inserito il seguente:*

«15-*bis*. Al fine di contrastare il dilagare di scelte aziendali opportunistiche, alle imprese di cui al comma 1 che nel corso della loro attività abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, o di altri interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 60 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.».

77.0.2000/2

FARAONE, CONZATTI

All'emendamento 77.0.2000, al capoverso «Articolo 77-*bis*»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

al comma 1, le parole: «lavoratori non inferiore a 50» *sono sostituite dalle seguenti:* «lavoratori non inferiore a 200 e comportante la riduzione di oltre il 50 per cento della forza lavoro complessivamente occupata sul territorio nazionale»;

al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della domanda non è richiesta la condizione del preventivo esaurimento dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere *a)* e *b)*»;

al comma 12, le parole: «il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio e qualora avvii la» *sono sostituite dalle seguenti:* «il datore di lavoro è tenuto a pagare a ciascun lavoratore eventualmente licenziato all'esito della procedura una somma pari al doppio

del contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è esclusa da prelievo contributivo e fiscale. All'esito della».

77.0.2000/3

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'emendamento 77.0.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sostituire le parole:* «non inferiore a 50» *con le seguenti:* «non inferiore a 20»;

2) *al comma 2 sostituire le parole:* «almeno 250 dipendenti»*, con le seguenti:* «non inferiore a 100».

77.0.2000/4

MANTERO, LEZZI, LA MURA, NUGNES

All'emendamento 77.0.2000, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 sostituire le parole: «con contratto di lavoro subordinato, inclusi apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti» *con* «almeno cento lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati, inclusi apprendisti e dirigenti, nell'attività di impresa»;

dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. La procedura di cui alla presente legge si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 2 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.

2-*ter*. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.»;

il 3 comma è sostituito con il seguente: «Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 1, l'azienda è tenuta a fornire alle stesse la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura.»;

al comma 4 dopo le parole «sono nulli» *aggiungere le seguenti* «e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.»;

al comma 5, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili»;

dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

8-*ter*. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 11»;

al comma 10, eliminare la parola «eventuale» *e dopo le parole* «per giustificato motivo oggettivo»*, aggiungere le seguenti* «pena la nullità degli stessi»;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Fermi gli effetti di cui al comma 12, il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.»;

dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«16. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

17. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione, di cui al comma precedente, l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

18. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 17 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 16 può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

19. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità produttiva, Cassa depositi e prestiti Spa, per la funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-*bis*, del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 1 o assumervi partecipazioni anche per il tramite di veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati nonché per il tramite di società private o controllate dallo Stato o enti pubblici».

77.0.2000/5

DELL'OLIO, GIROTTO, TRENTACOSTE

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Articolo 77-*bis*»*, al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate, ai fini del calcolo della soglia delle 250 unità di cui al periodo precedente, le modalità di computo dei dipendenti delle società controllate e delle società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché di quelli delle società in rapporti di *outsourcing* con l'azienda che cessa l'attività produttiva, presenti sul territorio nazionale.».

77.0.2000/6

DELL'OLIO, GIROTTO, TRENTACOSTE

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Articolo 77-*bis*»*, al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al periodo precedente che abbiano effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano sospese fino all'approvazione del piano di cui al comma 5, del presente articolo.».

77.0.2000/7

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'emendamento 77.0.2000, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 2 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui al presente comma.

2-*ter*. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'approvazione del piano di cui al comma 5) del presente articolo».

77.0.2000/8

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 77.0.2000, all'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «almeno novanta giorni prima» *con le seguenti* «almeno duecentocinquanta giorni prima»;

2) al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni sono nulli» *con le seguenti* «duecentocinquanta giorni sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300»;

3) al comma 13, sostituire le parole: «decorsi i 90 giorni» *con le seguenti:* «decorsi i 250 giorni».

77.0.2000/9

FEDELI

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Art. 77-*bis.*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, sostituire la parola:* «novanta» *con la seguente:* «centoventi»;

b) al comma 5, sostituire la parola: «sessanta» *con la seguente:* «settantacinque»;

c) al comma 8, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «quarantacinque»;

d) dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti che non abbiano esaurito la procedura di consultazione sindacale ed esame congiunto di cui all'articolo 4, comma 5 della legga 23 luglio 1991, n. 223, intimate da datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del presente articolo.

15-*ter*. La cauzione di cui all'articolo 17, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è prestata anche a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali, relativamente alle concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ammontare e i criteri di determinazione della cau-

zione. L'amministrazione può provvedere all'escussione della cauzione in caso di scadenza, revoca, decadenza o rinuncia della concessione, qualora la cessazione della concessione avvenga in assenza della stipula di un accordo collettivo, sottoscritto dal concessionario con le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, concernente la definizione di un piano di ricollocazione dei lavoratori, da elaborare anche con la partecipazione dell'autorità concedente e delle Regioni territorialmente interessate nell'ambito delle rispettive azioni di politiche attive del lavoro.».

77.0.2000/10

CONZATTI, FARAONE, CUCCA

All'emendamento 77.0.2000, al capoverso «Art. 77-*bis.*»*, al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e al licenziamento collettivo intimato in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni si applica la sanzione prevista dalla disciplina legislativa applicabile, caso per caso, per il vizio formale o procedimentale.».

77.0.2000/11

FEDELI

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Art. 77-*bis*»*, al comma 5, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale e i servizi di *outplacement* o supporto alla ricollocazione offerti dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali.».

77.0.2000/12

CATALFO, TRENTACOSTE

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Art. 77-*bis.*»*, al comma 5, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale e i servizi di *outplacement* o supporto alla ricollocazione offerti dai soggetti di cui all'articolo 4, comma i, lettera *e)*, del decreto legislativo io settembre 2003, n. 276, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;».

77.0.2000/13

DELL'OLIO, GIROTTO, TRENTACOSTE

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Art. 77-*bis.*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma il, dopo le parole: «di cui al comma i»*, inserire le seguenti:* «, nonché alla struttura per la crisi d'impresa istituita dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico,»;

b) *al comma 12, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole:* «pari al doppio» *con le seguenti:* «pari al quadruplo»;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: «La struttura per la crisi d'impresa monitora l'attuazione del piano presentato, avvalendosi dell'Anpal relativamente alle azioni di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)*, ed effettua la verifica formale in ordine alla sussistenza nel medesimo piano degli elementi di cui al predetto comma 5.».

77.0.2000/14

DELL'OLIO, TRENTACOSTE

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Art. 77-*bis.*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma il, dopo le parole: «di cui al comma i»*, inserire le seguenti:* «, nonché alla struttura per la crisi d'impresa istituita dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico,»;

b) *al comma 12, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Può altresì essere disposta dalla medesima struttura la nomina di un Commissario ad acta per il tempo necessario alla realizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

77.0.2000/15

DELL'OLIO, GIROTTO, TRENTACOSTE

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Art. 77-*bis.*»*, al comma il, dopo le parole:* «di cui al comma 1»*, inserire le seguenti:* «, nonché alla struttura per la crisi d'impresa istituita dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico,».

77.0.2000/16

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «in misura doppia» *con le seguenti:* «in misura pari a dieci volte».

77.0.2000/17

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Fermi gli effetti di cui al comma 4), il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.

12-*ter*. *a)* Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano di cui ai commi che precedono, di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

b) Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione, l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

c) Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui alla lettera *b)* o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui alla lettera *a)* può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.».

77.0.2000/18

DELL'OLIO, GIROTTO, TRENTACOSTE

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Art. 77-*bis.*»*, dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-*bis*. Fermo restando quanto già previsto al comma 12, il mancato rispetto degli impegni assunti in ordine alla realizzazione delle azioni previste dal piano, nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del medesimo piano, comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate per un periodo pari ad un anno dalla data di approvazione del predetto piano. L'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei due anni precedenti alla data di cui al precedente periodo.».

77.0.2000/19

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 77.0.2000, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* Gli immobili di proprietà delle aziende di cui al comma 1 sono concessi in comodato d'uso gratuito, per i primi cinque anni di attività, alle imprese che assicurano la continuità industriale dei siti interessati».

77.0.2000/20

GALLONE

*All'emendamento 77.0.2000, al capoverso «Art. 77-*bis*», dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:*

«15-*bis.* Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*, numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli artt. 208 del Decreto legislativo n. 152/2006 e del titolo II-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, in legge n. 132 del 1º dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

15-*ter.* Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

15-*quater*. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 15-*bis*, lettera *b)*, non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie».

77.0.2000/21

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis.* All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*c*-quater*)* interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali in caso di delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96";

b) dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

"3-*quinques.* Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c*-quater*)*, possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti dalle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività economica. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni per l'attuazione

del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

15-*ter.* I commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96, sono sostituiti dal seguente:

"15-*quater.* Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti e le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83"».

77.0.2000/22

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 77.0.2000, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Nucleo operativo in materia di cessazione degli impianti produttivi, di seguito denominato ''Nucleo''. Il Nucleo effettua il monitoraggio delle cessazioni di impianti produttivi da parte delle imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che hanno beneficiato di contributi pubblici in conto capitale e dei risultati delle procedure per la restituzione dei benefici fruiti. Il Nucleo informa periodicamente le pubbliche amministrazioni interessate e le Camere sui risultati del monitoraggio di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinato il funzionamento del Nucleo di cui al primo periodo. Al funzionamento e ai compiti del Nucleo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

77.0.2000/23 (testo 2)

TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* e), *capoverso* «1-*ter*», *dopo la lettera* b), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali

spettanti in relazione ai predetti interventi, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere, già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, è agli interventi di importo complessivo non superiore a 10,000 curo, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di citi all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

77.0.2000/23

TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

All'emendamento 77.0.2000, al capoverso «Articolo 77-*bis*»*, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-*bis.* All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-*bis.* Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità di cui al comma 1-*ter*''.».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

77.0.2000/24

Marco PELLEGRINI, TRENTACOSTE

All'emendamento 77.0.2000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «inserire il seguente» *con le seguenti:* «inserire i seguenti»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Art. 77-*ter.*

(Fondo di sostegno ai comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di io milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni che nell'anno 2021 abbiano proceduto al rinnovo degli organi di governo dopo che gli stessi siano sono stati sciolti ai sensi dell'articolo

143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, a titolo di contributo straordinario, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2020, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 10.000.000;
2023: 0;
2024: 0.

Art. 79.

79.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: ''Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale.''».

79.5 (testo 2)

DE CARLO, CALANDRINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: ''Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale.''».

Art. 85.

85.0.5 (testo 2)
ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 85-*bis*.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

''3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-*ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessone o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, *senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica,* sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti."».

85.0.17 (testo 2)
DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 85-*bis*.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

''3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-*ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessone o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, *senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica,* sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi

dell' articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti."».

Art. 88.

88.4 (testo 2)

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge».

88.0.2 (testo 2)

DE CARLO, CALANDRINI

All'articolo 49, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti;

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sonò apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e di 27 milioni di euro per l'anno 2022'';

b) al comma 402, dopo le parole: ''di concerto con'', sono inserite le seguenti: ''il Ministro della disabilità e con''.

2-*ter*. Il rifinanziamento di cui al comma 2-*bis*, lettera *a)* è finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

88.0.7 (testo 2)

FREGOLENT, CANTÙ, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo 98***, inserire il seguente:*

«Art. 98-*bis.*

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il ''Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione'', con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

88.0.8 (testo 4)

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO, BINETTI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-*bis.*

(Fondo finanziamento per la creazione di una rete di governo clinico avanzato per le distrofie retiniche ereditarie)

1. Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con una dotazione di 500.000 euro annui. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

88.0.11 (testo 2)
DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo 102***, inserire il seguente:*

«Art. 102-*bis*.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e dell'autorizzazione di spesa per il Servizio sanitario della Guardia di finanza nonché e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n, 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica o la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, della legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023''.

4. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''annui a decorrere dall'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022''.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 7.563.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

6. Al fine di assicurare l'utilizzo di appresi enti e dispositivi infooperativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti,

è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 animi a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

7. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

''Art. 2-*bis.*

(Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa)

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1º marzo gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536,000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, 2.909.837,76 per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66''».

Art. 89.

89.0.1 (testo 2)

PARENTE, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 98-*bis.*

Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «595 milioni di euro per il 2022».

Art. 90.

90.0.11 (testo 2)
BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

*Dopo l'***articolo 93***, inserire il seguente:*

«Art. 93-*bis*.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing *e disposizioni in materia di laboratori)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato ''Fondo per i Test di *Next-Generation Sequencing*'', con una dotazione pari a 5 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presento legge».

Art. 92.

92.23 (testo 3)
CASTELLONE, TRENTACOSTE, LOREFICE

a) al comma 1, lettera b)*, dopo le parole*: «il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari», *inserire le seguenti*: «, anche qualora non più in servizio,»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente*:

«*3-bis*. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli in-

carichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al precedente periodo, concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato.

3-*ter*. Il personale medico di cui al comma 3-*bis*, accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui ai precedenti paragrafi, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale».

92.38 (testo 3)

ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente:*

«*c)* possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore a 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno 3 anni di servizio».

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 92, le parole: «de disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «de disposizioni di cui alle lettere *a), b)* e *a)*».

92.42 (testo 2)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, PAPATHEU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della replicabilità della metodologia ''LAD *Project*'', riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore

del Comune di Pavia, che realizzerà gli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al trasferimento delle risorse al Comune di Pavia provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dopo la pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

92.43

GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO, L'ABBATE, PAVANELLI, CAMPAGNA, VANIN, TRENTACOSTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante ''bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021'', le parole: ''alla data del 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla data del 31 dicembre 2021.''».

92.0.8 (testo 2)

FARAONE

Al comma1, dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente:*

«*c)* possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore a 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno 3 anni di servizio».

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 92, le parole: «de disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «de disposizioni di cui alle lettere *a), b)* e *a)*».

92.0.20 (testo 2)
De Carlo, Calandrini

*Dopo l'***articolo 102***, inserire il seguente:*

«Art. 102-*bis*.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e dell'autorizzazione di spesa per il Servizio sanitario della Guardia di finanza nonché e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n, 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica o la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, della legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023''.

4. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''annui a decorrere dall'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022''.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 7.563.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

6. Al fine di assicurare l'utilizzo di appresi enti e dispositivi infooperativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti,

è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 animi a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

7. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

''Art. 2-*bis.*

(Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa)

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1º marzo gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536,000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, 2.909.837,76 per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66''».

92.0.27 (testo 2)

RONZULLI, BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 92-*bis.*

(Disposizioni per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

Al fine di migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio dell'Autorità del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di garantire la professionalità e la competenza del personale nonché il mantenimento delle capacità operative e gestionali e di salvaguardare l'indipendenza e imparzialità dell'Autorità medesima, è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 93.

93.14 (testo 2)
ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo 93***, inserire il seguente:*

«Art. 93-*bis*.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing *e disposizioni in materia di laboratori)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato ''Fondo per i Test di *Next-Generation Sequencing*'', con una dotazione pari a 5 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presento legge».

93.28 (testo 3)
ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente:*

«*c)* possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore a 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assi-

stenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno 3 anni di servizio».

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 92, le parole: «de disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «de disposizioni di cui alle lettere *a), b)* e *a)*».

93.0.6 (testo 2)

BRIZIARELLI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO, FREGOLENT, MISIANI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. *93-bis.*

(Finanziamento a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla)

E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione Italiana .per la Sclerosi Multipla (FISM);

Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2022 e . 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.0.9 (testo 2)

PARENTE, CONZATTI

*Dopo l'***articolo 98***, inserire il seguente:*

«Art. 98-*bis.*

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il ''Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione'', con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni le-

gislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

93.0.10 (testo 2)

MANCA, BOLDRINI, IORI

*Dopo l'***articolo 93***, inserire il seguente:*

«Art. 93-*bis*.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing *e disposizioni in materia di laboratori)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato ''Fondo per i Test di *Next-Generation Sequencing*'', con una dotazione pari a 5 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presento legge».

93.0.11 (testo 3)
CASTELLONE, TRENTACOSTE, BINETTI

*Dopo l'***articolo 93***, inserire il seguente:*

«Art. 93-*bis*.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing *e disposizioni in materia di laboratori)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato ''Fondo per i Test di *Next-Generation Sequencing*'', con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presento legge».

93.0.12 (testo 2)
CONZATTI, FARAONE

*Dopo l'***articolo 93***, inserire il seguente:*

«Art. 93-*bis*.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing *e disposizioni in materia di laboratori)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato ''Fondo per i Test di *Next-Generation Sequencing*'', con una dotazione pari a 5 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presento legge».

93.0.13 (testo 2)
ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo 93***, inserire il seguente:*

«Art. 93-*bis*.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing *e disposizioni in materia di laboratori)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato ''Fondo per i Test di *Next-Generation Sequencing*'', con una dotazione pari a 5 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presento legge».

93.0.14 (testo 2)
RIZZOTTI, FERRO

*Dopo l'***articolo 93***, inserire il seguente:*

«Art. 93-*bis*.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing *e disposizioni in materia di laboratori)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato ''Fondo per i Test di *Next-Generation Sequencing*'', con una dotazione pari a 5 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presento legge».

93.0.20 (Testo 3)

CASTELLONE, TRENTACOSTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 93-*bis*

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per

l'assistenza territoriale indicata dal PNNR e disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

Nell'ambito delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa, per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, nella categoria professionale dei medici - Area di sanità pubblica - è individuata la disciplina di "Direzione delle case di comunità e degli ospedali di comunità";

Alla disciplina di cui al comma 1 accedono i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258;

Con decreto del ministro della salute, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sono definiti i servizi valevoli per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera e le scuole di specializzazione equipollenti;

I crediti formativi del triennio 2020-2022 da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3.

A causa del perdurare dello stato di emergenia derivante dal COVID-19, l'obbligo formativo da assolvere

ai sensi dell'art. 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

dell'art. 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soddisfatto per il triennio 2017-2019 con il conseguimento di attività formativa svolta entro il 31 dicembre 2022. Entro lo stesso termine ì professionisti sanitari possono spostare i crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente ai periodi formativi 2014-2020.

L'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n, 77, sono abrogati'.

93.0.29 (testo 4)

MALPEZZI, FERRARI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA, MISIANI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge».

Art. 94.

94.16 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni».

94.17 (testo 2)

FARAONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni».

94.18 (testo 2)
MODENA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni».

Art. 96.

96.28 (testo 3)
DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, MANCA, STEGER

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti

«3-*bis*. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta di Aifa, sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 1 esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserva.

3-*ter*. Per l'azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento in tutto o in parte dell'onere di ripiano previsto per il relativo AIC, sono avviate da Aifa le procedure per la cessazione del rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale dello stesso AIC, previa verifica da parte di Apra della sostituibilità del farmaco con altro medicinale di analoga efficacia.

3-*quater*. In considerazione dell'emergenza Covid in corso, le entrate di cui al *payback* relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore».

96.0.22 (testo 2)
RIZZOTTI, FERRO

*Dopo l'***articolo 98***, inserire il seguente:*

«Art. 98-*bis*.

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il ''Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione'', con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

Art. 98.

98.7 (testo 2)

PIRRO, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo 98***, inserire il seguente:*

«Art. 98-*bis*.

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il ''Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione'', con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

98.8 (testo 2)
PIRRO, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo 98***, inserire il seguente:*

«Art. 98-*bis.*

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il ''Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione'', con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

98.9 (testo 2)
PIRRO, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo 98***, inserire il seguente:*

«Art. 98-*bis.*

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il ''Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione'', con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e

provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

98.0.8 (testo 3)

BOLDRINI, MALPEZZI, DE PETRIS, IORI, LONARDO, FREGOLENT, MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 98-*bis*.

Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «595 milioni di euro per il 2022».

98.0.12 (testo 2)

NATURALE, AGOSTINELLI, GALLICCHIO, GAUDIANO, ROMANO, MAIORINO, TRENTACOSTE, DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per l'anno 2022, per 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al rifinanziamento della legge 281/1991.

3. Agli oneri derivanti dell'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

98.0.13 (testo 2)

Marco Pellegrini, Gallicchio

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis.*

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per l'anno 2022, per 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al rifinanziamento della legge 281/1991.

3. Agli oneri derivanti dell'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 99.

99.3 (testo 2)

De Siano, Damiani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare Io sviluppo della competitività della infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonché la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicità e biocompatibilità, è previsto un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro,

con erogazione diretta alla società consortile Biogem (Biologia e Genetica Molecolare). Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per la parte destinata al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), è ridotto di 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2022».

Art. 100.

100.3 (testo 2)
PIRRO

*Dopo l'***articolo 108***, aggiungere il seguente:*

«Art. 108-*bis.*

(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro all'anno per il 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

100.0.14 (testo 3)
PIRRO, TAVERNA, GUIDOLIN, CASTALDI, DELL'OLIO, PARENTE, TRENTACOSTE, CROATTI

*Dopo l'***articolo 98***, inserire il seguente:*

«Art. 98-*bis.*

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Di-

sturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il ''Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione'', con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

100.0.16 (testo 2)

DONNO, GALLICCHIO, CAMPAGNA, VANIN, PIARULLI, CROATTI, FEDE

*Dopo l'***articolo 102***, inserire il seguente:*

«Art. 102-*bis*.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e dell'autorizzazione di spesa per il Servizio sanitario della Guardia di finanza nonché e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n, 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica o la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,

della legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023''.

4. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''annui a decorrere dall'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022''.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 7.563.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

6. Al fine di assicurare l'utilizzo di appresi enti e dispositivi infooperativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 animi a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

7. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

''Art. 2-*bis*.

(Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa)

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1º marzo gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536,000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, 2.909.837,76 per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre

2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66''».

Art. 101.

101.15 (testo 2)
GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di curo del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1,*(milioni di euro)*

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-*ter*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

101.17 (testo 3)
PITTELLA, MANCA, MISIANI, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 2 milioni di

euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed è assicurato il relativo monitoraggio.

2-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

101.0.20 (testo 3)
PARENTE, CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge».

101.0.20 (testo 2)
PARENTE, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 101-*bis*.

(Contributo in favore delle strutture di cui all'art. 4, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502)

1. All'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono aggiunte le seguenti infine, se seguenti parole: ''Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti delle strutture di cui all'art. 4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. A tal fine, la regione Lazio è autorizzata a riconoscere il ristoro alle predette strutture nell'ambito delle risorse assegnate a valere sul livello di finanziamento ordinario per il Servizio sanitario Nazionale per l'anno 2022, in sede di regolazione finanziaria delle prestazioni rese in mobilità dalla struttura avente diritto per l'anno 2020''.».

Art. 102.

102.0.7 (testo 2)
RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per l'anno 2022, per 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al rifinanziamento della legge 281/1991.

3. Agli oneri derivanti dell'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.10 (testo 2)
GIAMMANCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per l'anno 2022, per 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al rifinanziamento della legge 281/1991.

3. Agli oneri derivanti dell'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.11 (testo 2)

DE PETRIS, RUSSO, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per l'anno 2022, per 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al rifinanziamento della legge 281/1991.

3. Agli oneri derivanti dell'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.14 (testo 3)
PARENTE, CONZATTI

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente*

*«Art. 102-**bis.***

(Interventi relativi agli screening *neonatali)*

Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 agosto 2016, n. 167, è stanziata la somma ulteriore di 1 milione di curo per l'anno 2022;

Il comma 2, articolo 4, della legge 19 agosto 2016, n. 167, é abrogato;

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194».

102.0.28 (testo 3)
BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

*Dopo l'***articolo 98***, inserire il seguente:*

«Art. 98-*bis.*

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il ''Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione'', con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

102.0.29 (testo 2)

MAUTONE, PIRRO, FEDE, TRENTACOSTE

All'articolo 49, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti;

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sonò apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e di 27 milioni di euro per l'anno 2022'';

b) al comma 402, dopo le parole: ''di concerto con'', sono inserite le seguenti: ''il Ministro della disabilità e con''.

2-*ter*. Il rifinanziamento di cui al comma 2-*bis*, lettera *a)* è finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.32 (testo 2)

GAUDIANO, CASTELLONE, FENU, MAUTONE, MARINELLO, LUPO, D'ANGELO, NATURALE, ABATE, MANTOVANI, CAMPAGNA, PIARULLI, LOMUTI, TRENTACOSTE, ROMAGNOLI, CROATTI, PAVANELLI, CATALFO, CASTIELLO, VANIN, ANASTASI, LOREFICE, DONNO, GARRUTI, DI GIROLAMO, COLTORTI, CIOFFI, NOCERINO, QUARTO, PRESUTTO, MONTEVECCHI, RICCIARDI, GUIDOLIN, LANZI, DE LUCIA, LEONE, RUSSO, DI NICOLA, GALLICCHIO, FERRARA, MAIORINO, VACCARO, AGOSTINELLI, Marco PELLEGRINI, PUGLIA, FEDE, BOLDRINI, L'ABBATE, PERILLI, DE PETRIS, BINETTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, CORRADO, LANNUTTI, LONARDO, CUCCA, DI MICCO, GIANNUZZI, MININNO, DESSÌ, BUCCARELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 98-*bis*.

Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «595 milioni di euro per il 2022».

102.0.36 (testo 3)
GASPARRI

*Dopo l'***articolo 102***, inserire il seguente:*

«Art. 102-*bis*.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e dell'autorizzazione di spesa per il Servizio sanitario della Guardia di finanza nonché e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n, 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica o la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, della legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023''.

4. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''annui a decorrere dall'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022''.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 7.563.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

6. Al fine di assicurare l'utilizzo di appresi enti e dispositivi infooperativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti,

è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 animi a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

7. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

''Art. 2-*bis.*

(Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa)

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1º marzo gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536,000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, 2.909.837,76 per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66''».

102.0.37 (testo 3)
PIRRO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 102-*bis*

(Istituzione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario e disposizioni in materia di farmaci orfani)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario", di seguito "Fondo nazionale", al fine dì implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui al Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e degli

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico italiani, di cui al Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022;

2. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.45 (testo 3)

DE VECCHIS, CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo 102***, inserire il seguente:*

«Art. 102-*bis*.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e dell'autorizzazione di spesa per il Servizio sanitario della Guardia di finanza nonché e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n, 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica o la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, della legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di

euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023''.

4. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''annui a decorrere dall'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022''.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 7.563.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

6. Al fine di assicurare l'utilizzo di appresi enti e dispositivi infooperativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 animi a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

7. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

''Art. 2-*bis*.

(Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa)

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1º marzo gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536,000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, 2.909.837,76 per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66''».

102.0.56 (testo 3)

PIRRO, MAUTONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-*bis.*

(Istituzione del Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, del Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), istituzione Registro nazionale dell'endometriosi e disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un - Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine dì sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori a 50 per cento del totale del medesimo Fondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500,000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.61 (testo 2)

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed è assicurato il relativo monitoraggio.

2-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

102.0.64 (testo 4)
DE BERTOLDI, MISIANI, CALANDRINI, BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 102-*bis*.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1, si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per ''libero professionista'' s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per ''infortunio'' s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per ''grave malattia'' s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per ''cura domiciliare'' s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per ''intervento chirurgico'' si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato dì salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti tributari di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data

antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13 Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di tributi e contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti tributari ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

102.0.69 (testo 2)

DAMIANI

*Dopo l'***articolo 102***, aggiungere il seguente:*

«Art. 102-*bis*.

(Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* della legge 5 giugno 1990, n. 135, è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194 della presente legge».

102.0.94 (testo 2)

CANTÙ, FREGOLENT, BINETTI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante ''bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021'', le parole: ''alla data del 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla data del 31 dicembre 2021.''».

102.0.105 (testo 6)

VATTUONE, PINOTTI

*Dopo l'***articolo 102***, inserire il seguente:*

«Art. 102-*bis*.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e dell'autorizzazione di spesa per il Servizio sanitario della Guardia di finanza nonché misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n, 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica o la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, della legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data

del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023''.

4. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ''annui a decorrere dall'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022''.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 7.563.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

6. Al fine di assicurare l'utilizzo di appresi enti e dispositivi infooperativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 animi a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

7. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

''Art. 2-*bis*.

(Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa)

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1º marzo gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536,000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, 2.909.837,76 per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre

2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66''».

Art. 103.

103.17 (testo 7)

VERDUCCI, CATTANEO, RAMPI, MARILOTTI

All'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a),* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 é incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Con il decreto di ripartizione del Fondo di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194;

1-ter. Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola «Non» è soppressa e, in fine, dopo le parole «attrezzature tecniche o informatiche» sono aggiunte le seguenti: «È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di *provider* o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare»;

b) al comma 3, lettera, *a)*, capoverso «comma 3-*bis*», secondo periodo, le parole: «anche attraverso l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi di amministrazione e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la nomina degli organi di controllo».

Conseguentemente, modificare la rubrica del presente articolo con la seguente: «Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore e del diritto allo studio».

103.30 (testo 2)

QUAGLIARIELLO, FANTETTI, FARAONE, CONZATTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis)* ai fini degli interventi di cui al secondo periodo dell'articolo 1 comma 1333 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, volti al trasferimento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli (*Great Campus*), è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 30.000.000;
2023: - 30.000.000;
2024: - 30.000.000.

103.33

FARAONE, CONZATTI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro».

103.38 (testo 2)

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 51, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023.

3-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194».

103.40 (testo 2)
DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, L'ABBATE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al "fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno" di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è assegnata la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Per il riparto delle risorse di cui al primo periodo, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al citato articolo 1, comma 521, della legge n. 178 del 2021 tiene conto esclusivamente del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell'art. 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

103.45 (testo 2)
CALIENDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a)*, al quarto periodo, la parola:* «novanta» *è sostituita dalle seguenti:* «cento venti»;

b) al comma 1, lettera b)*, secondo periodo, le parole:* «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Con il decreto di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

c) *al comma 3, lettera* a)*, capoverso* «comma 3-*bis*»*, secondo periodo, le parole:* «anche attraverso l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi di amministrazione e controllo» *sono sostituite dalle seguenti:* «attraverso la nomina degli organi di controllo»;

d) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* «dall'anno 2022» *sono aggiunte le seguenti:* «,ripartiti con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.» *e il secondo periodo è soppresso;*

e) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti.*

«5-*bis*. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da: '', a copertura'' e fino a ''relativi contratti integrativi'' sono abrogate.

5-*ter*. Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilità del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all'incremento delle risorse e conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilità degli studenti universitari, è disposto nello Stato di Previsione del Ministero dell'università e della ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore

dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE nella sua qualità di Agenzia Nazionale Erasmits +. 5-*quater*. Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o *post* universitario in Italia da parte di studenti stranieri, è autorizzata, a favore dell'Associazione Uni-Italia, l'erogazione di contributi per i seguenti importi:

a) 1 milione di miro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 a carico del Ministero dell'università e della ricerca».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» *apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 500.000;
2023: - 500.000;
2024: - 500.000.

Alla tabella A, voce «Ministero dell'università e della ricerca» *apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 2.000.000;
2023: - 2.000.000;
2024: - 2.000.000.

Conseguentemente:

All'articolo 194, le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" *sono sostituite dalle seguenti* "599 milioni di euro per l'anno 2022, 499 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

103.0.17 (testo 2)

MONTEVECCHI, MATRISCIANO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, CROATTI

All'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis.* Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a),* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 é incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Con il decreto di ripartizione del Fondo di cui al primo pe-

riodo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194;

1-*ter.* Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola «Non» è soppressa e, in fine, dopo le parole «attrezzature tecniche o informatiche» sono aggiunte le seguenti: «È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di *provider* o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare»;

b) *al comma 3, lettera,* a)*, capoverso «comma 3-bis*»*, secondo periodo, le parole:* «anche attraverso l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi di amministrazione e controllo» *sono sostituite dalle seguenti:* «attraverso la nomina degli organi di controllo»;

Conseguentemente, modificare la. rubrica del presente articolo con la seguente: «Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore e del diritto allo studio».

103.0.22 (testo 2)
GARAVINI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 104-*bis.*

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma *5-bis* sono aggiunti i seguenti:

*"*5-*ter.* I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera *b)*, punto *3-ter,* previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi.di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44. del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione dì sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.

L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro per l'anno 2023;

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

anno 2024 - 6.100.000

Art. 104.

104.3 (testo 3)

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo 105 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola:* "presidente" *con le seguenti:* "consiglio di amministrazione" e le parole: "della presente disposizione" *con le seguenti:* "della presente legge":

b) *al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* "Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un Comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal Presidente del CNR, due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e uno è nominato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze." *E, al terzo periodo, dopo le parole: "*e 2024" inserire la seguente: ",";

c) *al comma 3 sopprimere la parola:* "favorevole" *e sostituire le parole:* ", in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati." *con le seguenti:* ". Sui contenuti del piano il Ministro dell'università e della ricerca riferisce al Parlamento in apposita audizione.";

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:* "4. Il piano di cui al comma 1 è predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione. Per la predisposizione del piano di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di cui al comma 2 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma esaminano, in particolare, la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione, alla rendicontazione scientifica e alla programmazione economica e finanziaria.";

e) *sostituire il comma 7 con il seguente:* "7. L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 1 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 8, lettera a-*bis*). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 6 consente l'accesso al contributo di cui al comma 9.";

f) *al comma 8, dopo la lettera a) inseririe la seguente:*

«a-*bis*) 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro in esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 1;»;

g) *al comma 8, lettera b), sopprimere le parole* "2022,"

h) *dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di riorganizzazione e rilancio di cui comma 1, all'articolo 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. Restano acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti."».

104.18

FARAONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a titolo di contributo a decorrere dall'anno 2022 a favore dell'istituto di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

104.26 (testo 2)

MARILOTTI, RAMPI, VERDUCCI, IORI, DORIA, LUNESU, CUCCA, TRENTACOSTE, BOLDRINI, EVANGELISTA, FENU

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di

1.200.000 euro per il 2022. Al relativo onere, pari a 1.200.000 euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

3-ter. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località. Al relativo onere, pari a 200.000 curo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

104.27 (testo 4)

MARILOTTI, ZANDA, ASTORRE, FEDELI, RAMPI, VERDUCCI, IORI, BOLDRINI, DORIA, LUNESU, CUCCA, TRENTACOSTE, EVANGELISTA, FENU

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro per il 2022. Al relativo onere, pari a 1.200.000 euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

3-ter. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località. Al relativo onere, pari a 200.000 curo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

104.31 (testo 2)

NATURALE, PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, ROMANO, DONNO, L'ABBATE

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile, all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 1, comma 467, della legge 27 dicembre

2019, n. 160, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "n. 190", sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'articolo 2-*bis* della legge 5 aprile 1985, n. 124";

b) le parole: "e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "27,5 milioni per l'anno 2021 e di euro 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni (migliaia di curo):

2022 – 3.000;
2023 – 3.000;
2024 – 3.000.

104.32 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-*bis*. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile, all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 1, comma 467, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "n. 190", sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'articolo 2-*bis* della legge 5 aprile 1985, n. 124";

b) le parole: "e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "27,5 milioni per l'anno 2021 e di euro 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni (migliaia di curo):

2022 – 3.000;
2023 – 3.000;
2024 – 3.000.

104.33 (testo 2)
DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile, all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 1, comma 467, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "n. 190", sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'articolo 2-*bis* della legge 5 aprile 1985, n. 124";

b) le parole: "e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "27,5 milioni per l'anno 2021 e di euro 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni (migliaia di curo):

2022 – 3.000;
2023 – 3.000;
2024 – 3.000.

104.34 (testo 3)
ZANDA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della *roadmap* Esfri nel mezzogiorno e dì assicurare l'insediamento dell'*hub* della infrastruttura europea di ricerca "Resiliente" a Palermo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore della "Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma *5*-bis.*»*.

104.0.4 (testo 2)

SANTANGELO, MARINELLO, PAVANELLI, DONNO, FERRARA, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI, CASTELLONE, BAGNAI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 104-*bis*.

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma *5-bis* sono aggiunti i seguenti:

*"*5-*ter.* I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera *b)*, punto *3-ter,* previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi.di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44. del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione dì sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.

L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

5-*quater*. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro per l'anno 2023;

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

anno 2024: – 6.100.000

104.0.12 (testo 2)

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-*bis.*

(Disposizioni in materia di cultura)

1. E' autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

2. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

5. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale ''Giovani e memoria'', di seguito denominata ''Giornata nazionale'', al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipa-

zione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

6. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.

7. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle predette attività nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 2, 3 e 4 e per le attività di cui al comma 5.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a a, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

104.0.16 (testo 3)
MANCA

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 104-*bis*.

(Fondazione Biotecnopolo di Siena)

1. Allo scopo di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, è istituita la Fondazione ''Biotecnopolo di Siena'', di seguito denominata ''Fondazione'', con sede a Siena, che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo

tecnico-scientifico, di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita; la Fondazione svolge altresì le funzioni di *Hub* antipandemico, avvalendosi anche di centri *spoke* e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemico emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello One-Health. La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti. Per le finalità di cui al presente comma, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.

2. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adorare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalità e il modello organizzativo e individua le attività strumentali ed accessorie alle predette finalità. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità di collaborazione o di partecipazione alla Fondazione di enti pubblici e privati, tra i quali, in particolare, la Fondazione toscana life sciences (FTLS), nonché le modalità con cui tali soggetti possono concorrere al sostegno economico e finanziario del progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione medesima.

4. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. La Fondazione può avvalersi, altresì, di contributi di enti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni stipulate con i suddetti enti.

5. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche è autorizzata la spesa di 9 milioni di curo per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.

6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

7. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato ''Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico'' cui sono trasferite, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle, finanze, le risorse del ''Fondo per il trasferimento tecnologico'' di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale, e quelle da assegnare ai sensi del comma 1-*bis* della medesima norma. Il fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 1.000.000;
2023: - 3.000.000;
2024: - 4.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 1.000.000;
2023: - 3.000.000;
2024: - 4.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica, *apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 1.000.000;
2023: - 3.000.000;
2024: - 4.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 1.000.000;
2023: - 3.000.000;
2024: - 4.000.000.

Art. 105.

105.3 (testo 3)

SALVINI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, BERGESIO, ARRIGONI, AUGUSSORI, ZULIANI

All'articolo 105 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola:* "presidente" *con le seguenti:* "consiglio di amministrazione" *e le parole:* "della presente disposizione" *con le seguenti:* "della presente legge";

b) *al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* "Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un Comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal Presidente del CNR, due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e uno è nominato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze." *E, al terzo periodo, dopo le parole: "*e 2024" inserire la seguente: ",";

c) *al comma 3 sopprimere la parola:* "favorevole" *e sostituire le parole:* ", in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati." *con le seguenti:* ". Sui contenuti del piano il Ministro dell'università e della ricerca riferisce al Parlamento in apposita audizione.";

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:* "4. Il piano di cui al comma 1 è predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione. Per la predisposizione del piano di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di cui al comma 2 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma esaminano, in particolare, la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione, alla rendicontazione scientifica e alla programmazione economica e finanziaria.";

e) *sostituire il comma 7 con il seguente:* "7. L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 1 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 8, lettera a-*bis*). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 6 consente l'accesso al contributo di cui al comma 9.";

f) *al comma 8, dopo la lettera* a) *inseririe la seguente:*

«a-*bis*) 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro in esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 1;»;

g) *al comma 8, lettera* b)*, sopprimere le parole* "2022,"

h) *dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di riorganizzazione e rilancio di cui comma 1, all'articolo 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. Restano acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti."».

Art. 106.

106.2 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 8-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-*bis*. A seguito dell'estirpazione dl cui al precedente comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera *b)* del Regolamento (CE) 14-8-2020 n. 2020/1201/UE, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.''».

106.5 (testo 3)

STEFANO, TARICCO, ZULIANI, BAGNAI, DONNO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 8-*ter* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-*bis*. A seguito dell'estirpazione dl cui al precedente comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera *b)* del Regolamento (CE) 14-8-2020 n. 2020/1201/UE, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.''».

Art. 107.

107.15 (testo 2)

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO, ROMANO, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente, è autorizzata la spesa nel limite di 400.000 euro per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa massima. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri e le modalità per la ripartizione delle somme di cui al presente comma anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 400.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrato dal'articolo 194.».

107.19 (testo 3)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, RAMPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 112-*bis*.

(Misure urgenti per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per il potenziamento del Ministero dell'Istruzione)

1. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: ''cinque anni'' sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni''.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-*bis*, aggiungere il seguente:

''9-*ter*. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021".

4. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: ''a prorogare'' sono aggiunte le seguenti: ''o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi relativi a'';

b) al primo periodo, la parola: ''2021'' è sostituita dalla seguente: ''2022'';

c) al terzo periodo, le parole: ''pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022''.

5. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5-*septies*, è sostituito dal seguente:

"5-*septies*. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-*ter*, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-*sexies*, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1º settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-*sexies* che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*sexies* sono utilizzati per il collocamento in ruolo, *una tantum* e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo *una tantum*, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-*sexies*. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-*ter*, 5-*sexies* e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-*sexies* sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale Iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa del comma 5-*bis*. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause esclusione previsti dal comma 5-*sextes*, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.''».

107.0.3 (testo 2)

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo 108***, aggiungere il seguente:*

«Art. 108-*bis*.

(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro all'anno per il 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

Art. 108

108.19 (testo 3)

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, MALPEZZI, CONZATTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Alla legge 3 agosto 2009, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

– all'articolo 1, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

''7-*bis*. In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della Scuola'';

- al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: ''I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva'' sono inserite

le seguenti: ''comunque per un periodo massimo corrispondente a quello previsto per i docenti italiani distaccati presso le Scuole europee di tipo I'';

2-*ter*. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: ''a prorogare'' sono aggiunte le seguenti: ''o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi relativi a'';

b) al primo periodo, la parola: ''2021'' è sostituita dalla seguente: ''2022'';

c) al terzo periodo, le parole: ''pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022''.

2-*sexies*. All'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla società subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuità del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga è conformato ai livelli di mercato.''.

2-*septies*. 11 termine di cui all'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione è prorogato al 31 dicembre 2022».

108.21 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'articolo 199 aggiungere infine i seguenti commi:

«8-*bis*. È soppresso il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri pari a 1.884,659 nel 2022 ed euro 4.711.648 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

8-*ter*. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, è riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, "viva gli Anziani", La Comunità di Sant'Egidio

- ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.00 per l'anno 2023 e di curo 2.444.816 per l'anno 2024.

Conseguentemente la tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2022: – 1278.000;
2023: 2.278.00;
2024: 2.444.816.

108.0.1 (testo 3)

MALPEZZI, RAMPI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MARILOTTI, VERDUCCI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI, NENCINI

*Dopo l'***articolo 108***, aggiungere il seguente:*

«Art. 108-*bis*.

(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro all'anno per il 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

Art. 109.

109.0.3 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 112-*bis*.

(Misure urgenti per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per il potenziamento del Ministero dell'Istruzione)

1. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: ''cinque anni'' sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni''.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-*bis*, aggiungere il seguente:

''9-*ter*. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021.

4. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: ''a prorogare'' sono aggiunte le seguenti: ''o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi relativi a'';

b) al primo periodo, la parola: ''2021'' è sostituita dalla seguente: ''2022'';

c) al terzo periodo, le parole: ''pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022''.

5. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5-*septies*, è sostituito dal seguente:

"5-*septies*. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-*ter*, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-*sexies*, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1º settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-*sexies* che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*sexies* sono utilizzati per il collocamento in ruolo, *una tantum* e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo *una tantum*, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-*sexies*. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-*ter*, 5-*sexies* e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-*sexies* sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale Iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa del comma 5-*bis*. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause esclusione previsti dal comma 5-*sextes*, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione

alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.''».

109.0.11 (testo 2)

EVANGELISTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni grado e ordine, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022.

3. Al Fondo di cui ai precedenti commi, possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge del 29 maggio 2017 n. 71, in particolare:

a) associazioni sportive dilettantistiche;

b) associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS) di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 l'anno 2002, n. 14;

c) associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.

4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni entro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 110.

110.4 (testo 2)

CONZATTI

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di curo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-*bis* si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

110.5 (testo 2)

NENCINI

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di curo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-*bis* si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

110.6 (testo 3)

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA, NENCINI

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di curo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-*bis* si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

110.0.7 (testo 2)

GAUDIANO, CASTIELLO

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di curo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-*bis* si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

110.0.7
GAUDIANO, CASTIELLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 110-*bis*.

(Istituzione dell'indennità di posizione ed incremento del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di parte variabile dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi)

1. Al fine di fornire alla contrattazione collettiva le risorse necessarie ad incrementare il trattamento economico fondamentale dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere e per valorizzare la figura professionale dei Direttori medesimi all'interno del comparto scuola è istituita l'indennità di posizione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi finanziata per un massimo di euro 19.341.389, 93 comprensivi degli oneri a carico dello Stato a partire dall'anno scolastico 2022-2023.

2. Al fine vincolato di fornire alla contrattazione collettiva le risorse necessarie ad adeguare la retribuzione accessoria del personale di cui al comma 1, con particolare riferimento alla quota variabile dell'indennità di direzione, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato per l'anno scolastico 2022-2023 di euro 12.711.220,21, per l'anno scolastico 2023-2024 di euro 25.422.440,41, per l'anno scolastico 2024-2025 di euro 38.133.660,62.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194.».

Art. 111.

111.1 (testo 2)
FARAONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 111. - *(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e amministrativi)* - 1. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole; ''l'anno scolastico 2021/2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024'' e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole; ''27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti; ''40,84 milioni di euro per il 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024.''».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13, 61 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e

37,2 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

111.2 (testo 2)

MARILOTTI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA, EVANGELISTA, FENU

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 111. - *(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e amministrativi)* - 1. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole; ''l'anno scolastico 2021/2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024'' e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole; ''27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti; ''40,84 milioni di euro per il 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024.''

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13, 61 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

111.3 (testo 2)

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, GALLICCHIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 111. - *(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e amministrativi)* - 1. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole; ''l'anno scolastico 2021/2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024'' e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: ''27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti; ''40,84 milioni di euro per il 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024.''

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13,61 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

111.4 (testo 2)
CONZATTI, FARAONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 111. - *(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e amministrativi) - 1.* All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole; ''l'anno scolastico 2021/2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024'' e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole; ''27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti; ''40,84 milioni di euro per il 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024.''

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13, 61 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

111.5 (testo 2)
DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 111. - *(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e amministrativi) - 1.* All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole; ''l'anno scolastico 2021/2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024'' e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole; ''27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti; ''40,84 milioni di euro per il 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024.''

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13, 61 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

111.9 (testo 2)
GALLONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 111. - *(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e amministrativi) - 1.* All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole;

''l'anno scolastico 2021/2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024'' e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole; ''27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti; ''40,84 milioni di euro per il 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024.''

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13, 61 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

111.0.1 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI

*Dopo l'***articolo 111***, aggiungere il seguente:*

«Art. 111-*bis*.

(Misure per le scuole situate nelle piccole isole)

1. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministero dell'istruzione da emanarsi entro 1130 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di sede disagiata. Con il decreto di cui al periodo precedente vengono altresì definiti i criteri per l'attribuzione della indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola».

Conseguentemente alla Tabella A voce ministero dell'istruzione *apportare le seguenti modificazioni*

2022: -3.000.000;

2023: -3.000.000;

2024: -3.000.000.

111.0.2 (testo 2)

TURCO, PIARULLI, CATALFO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 112-*bis*.

(Misure urgenti per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per il potenziamento del Ministero dell'Istruzione)

1. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: ''cinque anni'' sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni''.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-*bis*, aggiungere il seguente:

''9-*ter*. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica primo settembre 2022 ei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021".

4. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: ''a prorogare'' sono aggiunte le seguenti: ''o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi relativi a'';

b) al primo periodo, la parola: ''2021'' è sostituita dalla seguente: ''2022'';

c) al terzo periodo, le parole: ''pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022''.

5. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5-*septies*, è sostituito dal seguente:

''*5-septies*. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-*ter*, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-*sexies*, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1º settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-*sexies* che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*sexies* sono utilizzati per il collocamento in ruolo, *una tantum* e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo *una tantum*, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-*sexies*. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-*ter*, 5-*sexies* e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-*sexies* sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale Iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa del comma 5-*bis*. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause esclusione previsti dal comma 5-*sextes*, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.''».

Art. 112.

112.0.2 (testo 6)
RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 112-*bis*.

(Misure urgenti per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per il potenziamento del Ministero dell'Istruzione)

1. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: ''cinque anni'' sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni''.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-*bis*, aggiungere il seguente:

''9-*ter*. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021".

4. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: ''a prorogare'' sono aggiunte le seguenti: ''o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi relativi a'';

b) al primo periodo, la parola: ''2021'' è sostituita dalla seguente: ''2022'';

c) al terzo periodo, le parole: ''pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022''.

5. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5-*septies*, è sostituito dal seguente:

''*5-septies*. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-*ter*, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-*sexies*, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1º settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-*sexies* che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-*sexies* sono utilizzati per il collocamento in ruolo, *una tantum* e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo *una tantum*, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-*sexies*. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-*ter*, 5-*sexies* e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-*sexies* sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale Iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa del comma 5-*bis*. Si applicano i requisiti di ammissione

e le cause esclusione previsti dal comma 5-*sextes*, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.''».

112.0.2 (testo 4)

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

All'articolo 199 aggiungere infine i seguenti commi:

«8-*bis*. È soppresso il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri pari a 1.884,659 nel 2022 ed euro 4.711.648 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

8-*ter*. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, è riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, "viva gli Anziani", La Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.00 per l'anno 2023 e di curo 2.444.816 per l'anno 2024.

Conseguentemente la tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2022: – 1.278.000;
2023: 2.278.00;
2024: 2.444.816.

112.0.12 (testo 2)

GALLONE

*Dopo l'***articolo 108***, aggiungere il seguente:*

«Art. 108-*bis*.

(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro all'anno per il 2022. Il predetto incremento

è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

112.0.13 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo 108***, aggiungere il seguente:*

«Art. 108-*bis*.

(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro all'anno per il 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

112.0.18 (testo 2)

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, GALLICCHIO, CAMPAGNA, MAIORINO, CROATTI, TRENTACOSTE, MALPEZZI, D'ANGELO, NATURALE, GAUDIANO, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE, DONNO

*Dopo l'***articolo 111***, aggiungere il seguente:*

«Art. 111-*bis*.

(Misure per le scuole situate nelle piccole isole)

1. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministero dell'istruzione da emanarsi entro 1130 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di sede disagiata. Con il decreto di cui al periodo precedente vengono altresì definiti i criteri per l'attribuzione della indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola».

Conseguentemente alla Tabella A voce ministero dell'istruzione *apportare le seguenti modificazioni*

2022: – 3.000.000;
2023: – 3.000.000;
2024: – 3.000.000.

112.0.19 (testo 2)

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPATHEU, FANTETTI, UNTERBERGER, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni grado e ordine, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022.

3. Al Fondo di cui ai precedenti commi, possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge del 29 maggio 2017 n. 71, in particolare:

a) associazioni sportive dilettantistiche;

b) associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS) di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 l'anno 2002, n. 14;

c) associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.

4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni entro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

112.0.27 (testo 2)

RUOTOLO, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, MARILOTTI, NATURALE, PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, DONNO, LOREFICE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 112-*bis*.

(Istituzione di un fondo per la cultura della legalità per le Università)

1. Al fine di favorire attività seminariali e di studio, iniziative studentesche, promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali, l'impegno contro le mafie e la violenza, è istituito il ''Fondo per la diffusione della cultura della legalità''.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinato alle Università statali italiane per le diverse attività.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili per ciascuna Università statale, nonché le linee guida per l'organizzazione degli stessi.

4. Entro e non oltre i novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare un Bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2022, destinate alle Università statali che presentino uno o più progetti di cui ai commi precedenti.

5. Le Università destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le

procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall'articolo 194».

112.0.29 (testo 5)

GIACOBBE, ALFIERI, ALDERISI, IWOBI, FANTETTI, COLLINA, CONZATTI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. Ai relativi oneri, paria a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-*ter*. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Ai relativi oneri, pari ad euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-*quater*. 1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

Art. 113.

113.39 (testo 3)

MISIANI, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due città.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

113.41 (testo 2)

DE LUCIA, GAUDIANO, DONNO, NATURALE, PIRRO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-*bis.* Al fine di assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarità identitarie e culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuità nella fruizione per i visitatori, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il ''Fondo per la tutela e la valorizzazione degli Archi romani antichi in Italia'', con una dotazione pari a euro 400.000 per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite i criteri e le modalità per il riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al primo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 400.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

113.42 (testo 3)

MONTEVECCHI, BOTTICI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO, ROMANO, CROATTI, FERRARA, TRENTACOSTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, si provvede con decreto del Ministro per la cultura da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.43 (testo 2)

MANCA, NENCINI, BITI, BAGNAI, NATURALE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, si provvede con decreto del Ministro per la cultura da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.47 (testo 2)

TOFFANIN, Marco PELLEGRINI

All'articolo 199 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Al fine di avviare un programma di riqualificazione e adeguamento dell'edificio monumentale e di valorizzazione del percorso museale dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 125.000 euro per l'anno 2022 provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

113.51 (testo 2)

BOLDRINI, IORI, VANIN, VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, PAPATHEU

All'articolo 199, dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è autorizzata la sepsa di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana ipovedenti ''B.I.I. Onlus'' di Treviso. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 200.000 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.52 (testo 2)

VANIN, CROATTI, PAVANELLI, ROMAGNOLI, MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, CASTELLONE

All'articolo 199, dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è autorizzata la sepsa di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana ipovedenti ''B.I.I. Onlus'' di Treviso. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 200.000 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.56 (testo 2)

DAMIANI, DE SIANO, Marco PELLEGRINI, CROATTI, GUIDOLIN

All'articolo 199, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. All'istituto comprensivo ''P. P. Mennea'' di Barletta è riconosciuto un contributo di euro 600.000,00, per l'anno 2022 al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'adozione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi del plesso scolastico, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro per l'anno 2022 provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.63 (testo 2)

MIRABELLI, MISIANI, LANIECE, PIRRO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: ''e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022'', sono sostituite dalle seguenti: '', di 1 mi-

lione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1,5 milione di euro per l'anno 2022»;

b) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: ''1-*quater*. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 0,5 milione di euro annuo per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino.''.

3-*ter*. Al fine di valorizzre le attività di missione pubblica dell'istituto della Enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia Nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, è stanziato un contributo paria a euro 1.000.000 per l'anno 2022.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

113.0.27 (testo 4)

SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 113-*bis*.

(Misure per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico e del Museo interattivo della scenografia)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni:

a) nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato ''Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como'', con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni;

b) è autorizzata una spesa di euro 200.000 per l'anno 2022, per la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima Guerra Mondiale, sito presso del Comune di Erba;

c) è autorizzata una spesa di euro 400.000 per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani di Erba, e di euro 400.000 per l'anno 2022, destinata all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, in provincia di Como, del Museo interattivo della scenografia, costituito da un percorso multisensoriale e scenografico del percorso opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio;

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del Turismo, sono de-

finiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al presenta articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le seguenti: «di 598,4 milioni di euro».

113.0.30 (testo 4)

RAMPI, VERDUCCI, ZANDA, CANGINI, MARILOTTI, MANCA, COMINCINI, IORI, FEDELI, PARRINI, ROJC, BOLDRINI, FERRAZZI, GIACOBBE, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-*bis*.

(Disposizioni in materia di cultura)

1. E' autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

2. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

5. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale ''Giovani e memoria'', di seguito denominata ''Giornata nazionale'', al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

6. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organi-

smi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.

7. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle predette attività nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 2, 3 e 4 e per le attività di cui al comma 5.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a a, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

113.0.31 (testo 4)

MARCUCCI, NENCINI, FERRARA, MALLEGNI, SAPONARA

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 113-*bis*.

(Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini)

1. Per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell'anno 2024, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023, per il finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, finalizzati ai seguenti obiettivi nel limite di spesa massima autorizzata ai sensi del presente articolo:

a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali

e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giacomo Puccini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puccini e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici;

d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani;

e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;

f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti;

g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato ''Comitato'', presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca e, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro Studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, della Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puc-

cini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal presente articolo. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al presente comma, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.

3. Le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

4. Ai componenti del Comitato promotore e del Comitato tecnico scientifico non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Le spese per il funzionamento del Comitato e del Comitato tecnico scientifico sono poste a carico del contributo di cui al comma 1.

5. Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini sono attribuite al Comitato le risorse di cui al comma 1, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 4, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

113.0.35 (testo 2)

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo 153***, aggiungere il seguente:*

«Art. 153-*bis*.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di sposa di 5 milioni di curo per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dallo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fino di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dai prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fanno produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entratale vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presento, nonché le modalità dì recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presenta comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n, 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''».

113.0.42 (testo 2)

GALLONE, PAROLI, BARACHINI, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

*Dopo l'***articolo 199***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

(Stanziamenti in favore di Bergamo e Brescia, Capitali italiane della cultura per l'anno 2023)

1. Allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della ''Capitale italiana della cultura'', è autorizzata la spesa per l'anno 2022 di 0,5 milioni di euro, destinata alle città di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 183, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2. Al fine di sostenere e valorizzare l'attività culturale gravemente penalizzata dal COVID-19 è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 300.000 a favore della fondazione La Versiliana di Pietrasanta».

113.0.45 (testo 2)

GASPARRI, FANTETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

(Prosecuzione del viaggio del Treno della memoria)

1. Al fine di favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del treno della Memoria attraverso un itinerario che porti a raggiungere almeno tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921 e

che simboleggi l'Unità nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

Art. 115.

115.2 (testo 2)
CATALFO

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro», *con le seguenti:* «70 milioni di euro».

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 116.

116.19 (testo 2)
PERGREFFI, BORGHESI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due città.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

116.23 (testo 5)
CALANDRINI, DE CARLO, BERGESIO, ARRIGONI, AUGUSSORI, ZULIANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Presso il Ministero del turismo è istituito un Fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi "cammini" religiosi e il recupero e valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del Ministero del turismo sono dettate le misure attuative del presente comma.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

116.0.13 (testo 2)

FERRARA, MARCUCCI, CROATTI, ROMANO, DONNO, LOMUTI, VANIN, RUSSO, VACCARO, TRENTACOSTE, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE, GAUDIANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 116-*bis*.

(Sostegno e valorizzazione dei Carnevali storici)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-*ter* del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 1 milione di euro per il 2022, con la finalità di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.

2. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194.».

Art. 118

118.2 (testo 2)

D'ARIENZO, FERRAZZI

Art. 118

(Fondazioni lirico-sinfoniche)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis.* All'articolo 183, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le

parole: "per l'anno 2020 e per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le fondazioni lirico - sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontano l'attività svolta nel 2021 dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.".

5-*ter*. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163".

5-*quater*. All'articolo 22, comma 2-*octies,* del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

118.5 (testo 3)

PERGREFFI, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: ''e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022'', sono sostituite dalle seguenti: '', di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1,5 milione di euro per l'anno 2022»;

b) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: ''1-*quater*. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 0,5 milione di euro annuo per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino.''.

3-*ter*. Al fine di valorizzre le attività di missione pubblica dell'istituto della Enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia Nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, è stanziato un contributo paria a euro 1.000.000 per l'anno 2022.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

118.0.6 (testo 2)
GARAVINI, SBROLLINI, COLLINA, BAGNAI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 118-*bis*.

(Associazioni musicali)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238 dopo le parole: ''Un contributo di 1.000.000 di euro a favore della Fondazione «Orchestra Giovanile Luigi Cherubini'' sono aggiunte le seguenti: ''e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, Soundiff - Diffrazioni Sonore soc. coop., l'Associazione culturale musicale, I Filarmonici di Benevento', l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei''.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 120.

120.5 (testo 2)
DE POLI

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di curo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-*bis* si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

120.6 (testo 2)

PEROSINO

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di curo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-*bis* si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

120.13 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di curo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-*bis* si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

120.16 (testo 2)

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di curo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-*bis* si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

120.32 (testo 2)

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per le medesime finalità e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui al presente articolo, nell'art. 8, comma 6-*ter* del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nel primo periodo, sono soppresse le parole da "con contratto" fino a "ventiquattro mesi" e nel terzo periodo, dopo le parole "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "per i primi ventiquattro mesi"».

Conseguentemente,

nella Tabella A, voce Ministero del turismo, *apportare le seguenti modificazioni:*

2023: – 3.041.667

2024: – 7.300.000.

Art. 122.

122.12 (testo 2)

PIARULLI, NATURALE, PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 122-*bis*.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorre dall'anno 2024».

122.0.2 (testo 4)

FERRAZZI, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 122-*bis*.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorre dall'anno 2024».

122.0.12 (testo 3)

RICCIARDI, TURCO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 122-*bis*.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorre dall'anno 2024».

122.0.29 (testo 2)

DE CARLO, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 122-*bis*.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorre dall'anno 2024».

Art. 123.

123.013 (testo 2)
DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 122-*bis*.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorre dall'anno 2024».

123.0.14 (testo 2)
DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 122-*bis*.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorre dall'anno 2024».

Art. 124.

124.0.5 (testo 2)
ROJC, ALFIERI, ZANDA, GIACOBBE, GARAVINI, MALPEZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 124-*bis*.

(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2021, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» *apportare le seguenti variazioni:*

2022: – 6.300.000;
2023: – 6.000.000;
2024: – 6.000.000.

124.0.6 (testo 2)
AIMI, GASPARRI, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 124-*bis*.

(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2021, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» *apportare le seguenti variazioni:*

2022: – 6.300.000;
2023: – 6.000.000;
2024: – 6.000.000.

124.0.7 (testo 2)
IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, GARAVINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 124-*bis*.

(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2021, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» *apportare le seguenti variazioni:*

2022: – 6.300.000;
2023: – 6.000.000;
2024: – 6.000.000.

124.0.19 (testo 3)
MODENA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 124-*bis*.

1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pit-

tore Pietro Vannucci detto «Il Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.

2. Per la celebrazione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero della cultura, un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della Regione Umbria, il Sindaco del Comune di Perugia, il Sindaco del Comune di Città della Pieve, nonché dà quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 2. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

Art. 125.

125.2 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 125-*bis*.

(Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) all'articolo 12, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125 le parole: ''entro 31 marzo di ogni anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''a cadenza triennale'', al comma 2, le parole: '', tenuto conto della relazione di cui al comma 4,'' sono soppresse e al comma 4, le parole: ''in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 ottobre di ogni anno'';

2) all'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125, le parole: ''cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4'' sono soppresse;

b) gli incrementi di spesa di cui all'articolo 125, comma 1, lettera a) sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: ''in un apposito fondo'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ''nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77'';

2) il comma 768 è abrogato.».

125.7 (testo 2)

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 125-*bis*.

(Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) all'articolo 12, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125 le parole: ''entro 31 marzo di ogni anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''a cadenza triennale'', al comma 2, le parole: '', tenuto conto della relazione di cui al comma 4,'' sono soppresse e al comma 4, le parole: ''in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 ottobre di ogni anno'';

2) all'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125, le parole: ''cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4'' sono soppresse;

b) gli incrementi di spesa di cui all'articolo 125, comma 1, lettera a) sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: ''in un apposito fondo'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ''nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77'';

2) il comma 768 è abrogato.».

125.13 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 125-*bis.*

(Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) all'articolo 12, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125 le parole: ''entro 31 marzo di ogni anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''a cadenza triennale'', al comma 2, le parole: '', tenuto conto della relazione di cui al comma 4,'' sono soppresse e al comma 4, le parole: ''in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 ottobre di ogni anno'';

2) all'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125, le parole: ''cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4'' sono soppresse;

b) gli incrementi di spesa di cui all'articolo 125, comma 1, lettera a) sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: ''in un apposito fondo'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ''nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77'';

2) il comma 768 è abrogato.».

125.0.1

ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE, MANCA, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 125-*bis*.

(Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) all'articolo 12, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125 le parole: ''entro 31 marzo di ogni anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''a cadenza triennale'', al comma 2, le parole: '', tenuto conto della relazione di cui al comma 4,'' sono soppresse e al comma 4, le parole: ''in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 ottobre di ogni anno'';

2) all'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125, le parole: ''cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4'' sono soppresse;

b) gli incrementi di spesa di cui all'articolo 125, comma 1, lettera a) sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: ''in un apposito fondo'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ''nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77'';

2) il comma 768 è abrogato.».

125.0.3 (testo 2)

DI PIAZZA, CAMPAGNA

All'articolo 199, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Al comma 23, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertii; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: ''mesi sei'' *con le seguenti:* ''diciotto mesi'';

b) dopo le parole: ''nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021'' inserire le seguenti: ''nonché di 20.000.000 di euro per l'anno 2022''

8-*ter*. All'onere derivato dal comma 8-*bis*, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2.014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

Art. 128.

128.0.1 (testo 2)

DONNO, GALLICCHIO, CAMPAGNA, VANIN, PIARULLI, CROATTI, TRENTACOSTE, NATURALE, Marco PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 128-*bis*.

(Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumenta difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

128.0.3

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 128-*bis*.

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi studi è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 in favore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, volto a conseguire il potenziamento delle attività di ricerca del predetto Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di Difesa comune in ambito Unione Europea.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge».

Art. 131.

131.29 (testo 3)

DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, DELL'OLIO, MATRISCIANO, NATURALE, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b*-bis*)* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'';

1-*ter*. I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettere *b*-bis*)* e *b*-ter*)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

1-*quater*. Al fine di dare piena attuazione alla misura di finanziamento in Italia del sistema di segnalamento ERTMS, e in coerenza agli stanziamenti previsti a tal fine nel PNRR, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 10 settembre 2021, n, 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sostituire le parole: ''sottosistema di bordo di classe 'B' al sistema ERTMS'' *con le seguenti:* ''sottosistema di bordo di classe 'B' SCMT/SSC o ERTMS 'B2' comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS 'B3 MR1' comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato''

1-*quiquies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 2002 della legge 23 dicembre 2014 n, 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

131.42 (testo 3)

GIROTTO, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, DELL'OLIO, CROATTI, COLLINA, DE PETRIS, DONNO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LOMUTI, LOREFICE, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis.* Al fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabilí, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.2 (testo 3)

GARAVINI, CONZATTI, FARAONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 131-*bis.*

(Potenziamento delle attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell'osservatorio ''Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo eco-

nomico sostenibile locale'', istituito nella città di Venezia con legge regionale n. 2008/1, è autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,5 milione di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

131.0.3 (testo 2)

CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 131-*bis*.

(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della Provincia di Mantova, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono individuate le misure di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.8 (testo 2)

DE CARLO, CALANDRINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

131.0.13 (testo 2)

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) *con Ia seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e

4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a curo 48.000 e comunque nel limite di. spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

dopo la lettera e), *inserire la seguente: «c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. go, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del .presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.";»;

alla lettera d), capoverso 8-bis*:*

sopprimere il primo periodo;

al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: *"8*-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*.";»;

sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui reddifi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal lº gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamíliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni dí euro per il 2023, 160 milioni di curo per il 2024, 182, 4 milioni di curo per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di curo per il 2027, 31, 3 milioni di curo per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinrnziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

131.0.64 (testo 2)
DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, TOFFANIN, FERRAZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 131-*bis*.

(Sostegno al trasporto pubblico locale della città di Venezia)

1. Al fine di sostenere gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia in relazione alla assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna, l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della Città antica, è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per il 2022, 19 milioni per il 2023 e 6 milioni di euro per il 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della Città di Venezia. Tali risorse devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente stanziate a legislazione vigente e sono concesse, al fine di evitare sovracompensazioni, tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio nonché dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza».

Conseguentemente alla tabella A voce ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, *apportare le seguenti modificazioni:*

2022: – 15.000.000

2023: – 19.000.000
2024: – 6.000.000.

131.0.78 (testo 2)

ARRIGONI, PAZZAGLINI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 139-*bis*.

(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: ''Aosta'' sono inserite le seguenti: ''Trieste, Ancona,''.

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.79 (testo 2)
MARIN, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 139-*bis*.

(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: ''Aosta'' sono inserite le seguenti: ''Trieste, Ancona,''.

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.87 (testo 2)
CONZATTI, CUCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Disposizioni per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''cinquantaquattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''settantotto mesi'';

b) al comma 7, le parole: '', 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: '', 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.''.

2. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge. 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 3o giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma i continuano ad applicarsi, le previsioni di cui all'articolo 9-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari ad euro 13.630.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ad euro 4.830.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

131.0.94 (testo 2)
MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 131-*bis*.

1. Per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex arsenale militare Marina La Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del Sito di Interesse Nazionale, è previsto un contributo di 3,5 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 3,5 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 190 del 23 dicembre 2014.

131.0.95 (testo 2)
CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Disposizioni per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''cinquantaquattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''settantotto mesi'';

b) al comma 7, le parole: '', 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: '', 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.''.

2. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi azien-

dale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge. 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 3o giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma i continuano ad applicarsi, le previsioni di cui all'articolo 9-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari ad euro 13.630.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ad euro 4.830.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

131.0.98 (testo 2)
PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 131-*bis.*

1. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 dopo l'articolo 1667 è inserito il seguente:

''Art. 1677-*bis.*

(Rinvio)

Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme in materia di trasporto, in quanto compatibili.».

Art. 134.

134.3 (testo 2)

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Alla progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-*octies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che subentra nelle funzioni già svolte dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 1, comma 1025, della citata legge n. 145 del 2018.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, trasferisce al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-*octies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la documentazione, gli studi e i progetti elaborati ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corredati da una relazione sull'attività svolta, nonché a trasferire allo stesso le risorse previste dal medesimo comma 1026 ed ancora disponibili sulla contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Art. 136.

136.5 (testo 2)

CONZATTI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* al comma 13-*bis*, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: ''I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera *a)* del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera *b)* del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n.90, di cui all'articolo 1, commi 219-223, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917''».

136.0.17 (testo 2)
COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, DONNO, Marco PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 136-*bis*.

(Finanziamento Fondo salva-opere)

1. Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

136.0.19 (testo 2)
CONZATTI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* al comma 13-*bis*, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: ''I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera *a)* del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera *b)* del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n.90, di cui all'articolo 1, commi 219-223, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917''».

Art. 137.

137.0.8 (testo 4)
FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BERGESIO, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 137-*bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e della prodromicità all'avviò dei successivi lavori di riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, *ex* SS639, denominata secondo Lotto funzionale ''San

Gerolamo'', nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e urgenza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del Cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco-Bergamo *ex* SS639 è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 5 milioni per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 139.

139.0.4 (testo 3)

LUPO, COLTORTI, CIOFFI, FEDE, MARGIOTTA, VANIN, DONNO, GAUDIANO, TRENTACOSTE, PITTONI, CALANDRINI, DI GIROLAMO, CIRIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 139-*bis*.

(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: ''Aosta'' sono inserite le seguenti: ''Trieste, Ancona,''.

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 140.

140.0.9 (testo 2)
CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 140-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 4-*quater*, sono aggiunti i seguenti commi:

''5. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico «finanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, può prevedere che all'equilibrio economico finanziario della concessione concorrano, in alternativa, al contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.

5-*bis*. Nei casi di cui al comma precedente:

a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:

1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;

2) è solidamente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;

3) incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimenti definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;

b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso af-

fidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizioni le risorse finanziarie;

c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera *b)* nei confronti del concessionario di cui alla lettera *a)* assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto''».

140.0.19 (testo 3)

MANCA, MISIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 140-*bis*.

1. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di: *a)* individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie; *b)* sostenere la nascita di *spin-off* ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in *deep tech startup* per farne *driver* privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno; *c)* offrire servizi formativi e di *advisoring* ai fondatori di *startup* innovative per assisterli nella evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati; *d)* mettere a fianco di *startup* innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; *e)* individuare istituzioni finanziarie e fondi di *venture capital* disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a *startup* innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità all'*information technology*, all'agro-alimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'*automotive* e all'areospaziale. Per le finalità di cui al presente comma, da assegnare con deliberazione del CIPESS, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, alla quale si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

140.0.26 (testo 2)

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

Art. 141.

141.12 (testo 2)

PRESUTTO, TRENTACOSTE, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2021, n. 108, e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di euro 700.000 per 2022.».

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 142.

142.3 (testo 2)

ANASTASI, CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO, L'ABBATE, LOMUTI, RUSSO, ARRIGONI, PIRRO, LOREFICE, LANIECE, TESTOR, BERGESIO, COLLINA, Marco PELLEGRINI, DONNO, FERRERO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici, dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

''Art. 166-*bis.*

(Usi delle acque per approvvigionamento potabile)

1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta, all'autorità competente, per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorità competente esprime entro centoventi giorni la propria determinazione, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto lt dicembre 1933, n. 1775. 2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo''».

142.5 (testo 2)
CONZATTI

1. Al fine di garantire il ripristino della funzionalità dell'impianto di trasporto a fune di cui all'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 145.

145.3 (testo 2)
BRIZIARELLI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 124-*bis*.

1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.

2. Per la celebrazione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero della cultura, un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della Regione Umbria, il Sindaco del Comune di Perugia, il Sindaco del Comune di Città della Pieve, nonché dà quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 2. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione

delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

145.0.1 (testo 2)
GAUDIANO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Presso il Ministero del turismo è istituito un Fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi "cammini" religiosi e il recupero e valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del Ministero del turismo sono dettate le misure attuative del presente comma.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 146.

146.1 (testo 2)
ROMEO, EMANUELE PELLEGRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «di Imola,» *aggiungere:* «e del Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'autodromo di Monza,» *e sostituire la parola:* «riveste» *con la seguente:* «rivestono»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «di 5 milioni di euro» *con le seguenti:* «di 10 milioni di euro»;

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1 e 2 nonché per sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza, è assegnato un contributo in favore della Federazione sportiva nazionale ACI di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023.».

2-*ter*. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 2-*bis* pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200 della legge 190 del 2014, come rifinanziato, ai sensi dell'articolo 194.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Gran Premio del *Made in Italye* dell'Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia».

146.2 (testo 2)

TOSATO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, fermo restando quanto previsto dal comma 3-*quinquies* del medesimo articolo 16 del citato decreto, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile*, apportare le seguenti modificazioni:*

2022: - 10.000.000;
2023: - 10.000.000.

146.0.6 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo 146***, inserire il seguente:*

«146-*bis*.

1. Per favorire l'incremento dell'attrattività turistica del Paese e per supponete le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la Regione Lazio o la città metropolitana di Roma ospitale, per interventi finalizzati a sopportare attività di organizzazione e gestione della manifestazione connessi allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nel 2022 è autorizzata per l'anno 2022 l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di curo per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

Art. 149.

149.4 (testo 2)
VERDUCCI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le se-

guenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.6 (testo 2)

COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.12 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno

2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.13 (testo 2)

PAVANELLI, ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori

entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.16 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.17 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.21 (testo 2)

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati

dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.24 (testo 2)

PAVANELLI, ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma

200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.30 (testo 2)

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge

31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno

2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.35 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.36 (testo 2)

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.37 (testo 2)

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati

dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.38 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma

200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.42 (testo 2)

COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, ROMAGNOLI, PAVANELLI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge

31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno

2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.43 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.44 (testo 2)

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI, CAMPAGNA

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.45 (testo 2)

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati

dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.46 (testo 2)

COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma

200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.55 (testo 2)

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI, CAMPAGNA

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge

31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno

2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.56 (testo 2)

COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, PAVANELLI, ROMAGNOLI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.57 (testo 2)

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.58 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati

dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.60 (testo 2)

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI, ROMAGNOLI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma

200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.66 (testo 2)

PAVANELLI, ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge

31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno

2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.67 (testo 2)

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.68 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.69 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati

dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.70 (testo 2)

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma

200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.77 (testo 2)

MANTOVANI, LANZI, CROATTI, GUIDOLIN, NOCERINO, CRIMI, CORBETTA, COLTORTI, VANIN, MONTEVECCHI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente

comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.95 (testo 2)

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.106 (testo 2)

ANASTASI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.111 (testo 2)

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati

dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.117 (testo 2)

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma

200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.125 (testo 2)

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

1. Al comma 13, lettera a)*, sostituire le parole:* «7 milioni di euro» *con le seguenti:* «10 milioni di euro».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

149.126 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

1. Al comma 13, lettera a)*, sostituire le parole:* «7 milioni di euro» *con le seguenti:* «10 milioni di euro».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

149.130 (testo 3)
DI GIROLAMO

1. Al comma 13, lettera a)*, sostituire le parole:* «7 milioni di euro» *con le seguenti:* «10 milioni di euro».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

149.135 (testo 2)
GAUDIANO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.139 (testo 2)
CALANDRINI, DE CARLO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.143 (testo 2)

CANGINI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati

dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.148 (testo 2) (i)

CANGINI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma

200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.162 (testo 3)
DRAGO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge

31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno

2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.0.11 (testo 2)

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

149.0.26 (testo 2)
CASTALDI

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) *è inserita la seguente:*

«*d*-bis*)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

''8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.''»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondevate riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*ter*. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-*quater*. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'' e la parola: ''dichiarino'' ò sostituita dalle parole: ''abbiano dichiarato''.

2-*quinquies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

2-*sexies*. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'', e le parole: ''previa certificazione del Commissario straordinario'' sono sostituite dalle seguenti: ''previa certificazione della Regione''.

2-*septies*. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: ''fino all'anno di imposta 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno d'imposta 2021'';

b) al secondo periodo le parole: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''e comunque non oltre il 31 dicembre 2022''.

2-*octies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-*nonies*. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: ''A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo''.

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: ''A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021''».

Art. 150.

150.0.1 (testo 2)

CASTELLONE, ANASTASI, AUDDINO, CASTALDI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, DELL'OLIO, DE LUCIA, DI GIROLAMO, ENDRIZZI, FEDE, FERRARA, GALLICCHIO, GAUDIANO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LOMUTI, LUPO, MANTOVANI, MARINELLO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NATURALE, PAVANELLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, QUARTO, RICCIARDI, ROMANO, TONINELLI, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN, LOREFICE, PUGLIA, SANTILLO, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 150-*bis*.

(Misure per il completamento della carta geologica d'Italia)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 103 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 151.

151.4 (testo 2)

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

«1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni per ranno 2022, 14,5 milioni per l'anno 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per 2031 e 106 milioni dal 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto

di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030,4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2024, 6 milioni di euro per il 2025, 8 milioni di euro per il 2026, 10,5 milioni di euro per il 2027 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032».

Conseguentemente, all'articolo 183, comma 1, le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

151.0.4 (testo 2)

AUDDINO, CAMPAGNA

«1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni per ranno 2022, 14,5 milioni per l'anno 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per 2031 e 106 milioni dal 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il

2029, 3,5 milioni di euro per il 2030,4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2024, 6 milioni di euro per il 2025, 8 milioni di euro per il 2026, 10,5 milioni di euro per il 2027 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032».

Conseguentemente, all'articolo 183, comma 1, le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 152.

152.5 (testo 2)

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo 153***, aggiungere il seguente:*

«Art. 153-*bis*.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di sposa di 5 milioni di curo per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla va-

lutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dallo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fino di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dai prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fanno produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entratale vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presento, nonché le modalità dì recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presenta comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n, 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''».

Art. 153.

153.4 (testo 3)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA, GIROTTO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO_2».

153.5 (testo 2)

L'ABBATE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO_2».

153.13 (testo 2)
CASTALDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO_2».

153.14 (testo 2)
GIROTTO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO_2».

153.15 (testo 3)
GALLICCHIO, PAVANELLI, L'ABBATE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO_2».

153.19 (testo 2)
PAVANELLI, LANZI, MAIORINO, MONTEVECCHI, NATURALE, PIRRO, VANIN

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO_2».

153.0.6 (testo 3)
DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 153-*bis*.

(Fondo Buone Pratiche)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milioni di euro - per l'anno 2022.

2. A valere sul fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto, alle imprese che operano nei settori di cui ai comma 1 al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei *set* di cortesia monouso con *set* realizzati con materiali biodegradabili e compostabili Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro

sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri per l' erogazione dei predetti contributi;

3. Al fine di favorire la transizione ecologica della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati con una dotazione dì un 1 milione di euro per l'anno 2022.

4. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le forme dì agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come Pat di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n, 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, in regioni limitrofe.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 2 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall'articolo 194».

153.0.9 (testo 2)

BOLDRINI, MARCUCCI, FERRARI, COLLINA, CAMPARI, MALLEGNI, FERRERO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 153-*bis*.

(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

1. Il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di realizzazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno 2022 rendendone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisce le modalità di attuazione delle medesime.

2. Le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, sono coordinate ai termini di cui al comma 1.».

153.0.10 (testo 2)

COLLINA, MARINELLO

*Dopo l'***articolo 153***, aggiungere il seguente:*

«Art. 153-*bis*.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di sposa di 5 milioni di curo per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dallo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fino di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dai prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fanno produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entratale vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presento, nonché le modalità dì recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presenta comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n, 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''».

Art. 154.

154.2

MANCA, COLLINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»*, con le seguenti:* «decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione Europea, attraverso:

a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;

b) la concessione di finanziamenti in modalità *i)* diretta o *ii)* indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;

c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione»;

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis*. La garanzia del Fondo di cui al *comma* 2, lettera *c)* è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il Gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 1, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del

comma 2, lettera *c)*, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalità e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalità di escussione idonee a garantire la tempestività di realizzo della garanzia in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviarsi successivamente all'accertamento da parte del Gestore del Fondo dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il Gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. II Fondo può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione.»;

e) al comma 6 sostituire le parole: «impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative.», *con le seguenti:* «intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione Europea previsti dal regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative. Le esposizioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui al comma 2 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.»;

f) al comma 7 dopo le parole: «internazionali sul clima e tutela ambientale»*, inserire le seguenti:* «nonché su altri beni pubblici globali»;

g) *al comma 8 dopo le parole:* «come intermediari, soggetti privati» inserire le seguenti: «e il relativo sistema dei limiti di rischio», e dopo le parole: «su proposta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.» sopprimere le se-

guenti: «e previo parere dei Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125».

154.11 (testo 2)
TOSATO, FERRERO, TESTOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 131-*bis*.

(Potenziamento delle attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell'osservatorio ''Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale'', istituito nella città di Venezia con legge regionale n. 2008/1, è autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,5 milione di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

154.0.3 (testo 2)
FERRERO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-*bis*.

(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)

Per il supporto tecnico alle attività istrattorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnate un contributo 1 milione di curo per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d),* della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma *14*-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di curo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

154.0.9 (testo 4)

MIRABELLI, FERRAZZI, MALPEZZI, FERRARI, COMINCINI, LOREFICE, DE PETRIS, DONNO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-*bis*.

(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)

Per il supporto tecnico alle attività istrattorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnate un contributo 1 milione di curo per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d),* della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma *14*-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di curo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

Art. 155.

155.5 (testo 2)
MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-*bis*.

(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)

Per il supporto tecnico alle attività istrattorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnate un contributo 1 milione di curo per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d),* della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma *14*-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di curo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

155.10 (testo 2)
L'ABBATE, FEDE, LOREFICE, Marco PELLEGRINI, DONNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-*bis*.

(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)

Per il supporto tecnico alle attività istrattorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnate un contributo 1 milione di curo per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla diret-

tiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d),* della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma *14-*ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di curo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

155.12 (testo 2)

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-*bis*.

(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)

Per il supporto tecnico alle attività istrattorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnate un contributo 1 milione di curo per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d),* della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma *14-*ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di curo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

155.0.16 (testo 3)

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 155-*bis*.

(Potenziamento dei controlli ambientali)

1. Al fine di integrare le risorse disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2022, da utiliziare per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter* del decreto- legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall'articolo 194».

Art. 156.

156.0.3 (testo 2)

Calandrini, De Carlo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 159-*bis*.

(Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. Al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

156.0.11 (testo 3)

VACCARO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, LOREFICE, GALLICCHIO, DONNO, Marco PELLEGRINI, LANNUTTI, CROATTI, GUIDOLIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 156-*bis*.

(Misure per incentivare l'istallazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.

2. L'agevolazione è richiesta dal gestore del Centro Agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo Centro Agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194.».

Art. 157.

157.0.1 (testo 4)

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'***articolo 157***, inserire il seguente:*

«Art. 157-*bis*.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica e sperimentazione vaccino Gonacon)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000,00 per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

157.0.4 (testo 3)

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 157-*bis*.

1. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni *(Muntela viso* o *Neovison vison)* di volpi *(Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus)*, di cani procione *(Nyctereutes procyonoides)*, di cincillà *(Chinchilla laniger)* e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1 gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla

dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, restando il divieto di riproduzione secondo le indicazioni dell'ordinanza del Ministero della salute pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n 291 e successive o ulteriori procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.

3. È istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali.

4. Con decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute e il ministro della transizione ecologica, sentite le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità dell'indennizzo.

5. Il decreto di cui al comma 4 regola altresì l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo n. 146 del 2001 e delle procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, a strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «597 milioni di euro per l'anno 2022, di 497 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024».

157.0.5 (testo 2)

La Pietra, De Carlo, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 157-*bis.*

1. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni *(Muntela viso* o *Neovison vison)* di volpi *(Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus)*, di cani procione *(Nyctereutes procyonoides)*, di cincillà *(Chinchilla laniger)* e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1 gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, restando il divieto di riproduzione secondo le indicazioni dell'ordinanza del Ministero della salute pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n 291 e successive o ulteriori procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.

3. È istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali.

4. Con decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute e il ministro della transizione ecologica, sentite le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità dell'indennizzo.

5. Il decreto di cui al comma 4 regola altresì l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo n. 146 del 2001 e delle procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, a strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «597 milioni di euro per l'anno 2022, di 497 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024».

157.0.9 (testo 2)

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ZULIANI, BERGESIO, LANIECE, STEGER, TARICCO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art- *157*-bis.

(Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357)

1. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il ''Nucleo di Ricerca e Valutazione'' composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, SNPA/ ISPRA e di una rappresentanza di 6 persone delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 dicembre 2023. Ai componenti del Nucleo di Ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di Ricerca e Valutazione di cui al comma 1 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche.

3. Tenuto conto dei lavori del "Nucleo di Ricerca e Valutazione", sentiti la Conferenza Stato-Regioni e ISPRA, con decreto del Ministero della Transizione Ecologica sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni, o bacini.

4. Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di Ricerca e Valutazione, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della transizione ecologica, *apportare le seguenti variazioni:*

2022: – 150.000;
2023: – 150.000.

Art. 158.

158.25 (testo 2)
DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

*Dopo l'***articolo 153***, aggiungere il seguente:*

«Art. 153-*bis*.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di sposa di 5 milioni di curo per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dallo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti

il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fino di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dai prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fanno produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entratale vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presento, nonché le modalità dì recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presenta comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n, 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''».

158.0.55 (testo 2)
CONZATTI, FARAONE

*Dopo l'***articolo 153***, aggiungere il seguente:*

«Art. 153-*bis*.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifi-

nanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di sposa di 5 milioni di curo per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dallo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fino di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dai prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fanno produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entratale vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presento, nonché le modalità dì recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presenta comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n, 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''».

Art. 159.

159.0.14 (testo 2)

LOREFICE, CAMPAGNA, CASTALDI, VACCARO, DONNO, TRENTACOSTE, CROATTI, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GAUDIANO, L'ABBATE, DI GIROLAMO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 159-*bis*.

(Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. Al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

159.0.27 (testo 3)

PAVANELLI, GALLICCHIO, CASTELLONE, GIUSEPPE PISANI, TRENTACOSTE, CROATTI, Marco PELLEGRINI, LOMUTI, DONNO, LOREFICE, L'ABBATE, GAUDIANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 159-*bis*.

(Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti)

1. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo, il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive, il fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: "siti di smaltimento finale di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "siti di smaltimento e trattamento di rifiuti.".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 160.

160.6 (testo 2)

TRENTACOSTE, LEONE, PUGLIA, GALLICCHIO, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 165-*bis*.

(Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.)

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, la società SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 175/2016.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti riduzioni:*

2022: – 2.500.000
2023: – 5.000.000
2024: – 5.000.000

Art. 162.

162.0.3 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, FREGOLENT, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo 157***, inserire il seguente:*

«Art. 157-*bis*.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica e sperimentazione vaccino Gonacon)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000,00 per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

162.0.9 (testo 3)

ZULIANI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, FANTETTI, STEGER, TARICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 162-*bis*.

(Contributo per la promozione dei territori locali)

1. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è concesso, per l'anno 2022, un contributo pari a 1 milione di euro a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un qr *code* apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei terriotri locali nel rispetto del regolamento UE n. 1169/20211 in materia di informazioni sugli alimenti e dei regolamenti UE n. 1308/2013 e UE n. 33/2019 in materia di etichettatura e presentazione dei vini.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

Art. 163.

163.4 (testo 2)

TARICCO, BITI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 128, è destinato a misure in favore della filiera delle carni derivanti da animati della specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 128 articolo 1, comma 129».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «bovini e suini», *inserire le seguenti:* «e misure di sostegno alla filiera delle carni bianche».

163.5 (testo 3)

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 128, è destinato a misure in favore della filiera delle carni derivanti da animati della specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 128 articolo 1, comma 129».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «bovini e suini», *inserire le seguenti:* «e misure di sostegno alla filiera delle carni bianche».

Art. 164.

164.0.8 (testo 2)
FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

All'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-settentrionale è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «598 milioni di euro per il 2022».

Art. 165.

165.0.6 (testo 3)
TARICCO, MANCA, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 165-*bis*.

(Misure per il sostegno del settore dell'agricoltura)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: ''40 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento'';

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

''3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato 1 annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.''.

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e

successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1º gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

5. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

TABELLA A MIPAAF

2022: - 12380.595;

2023: - 5.066.430;

all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 496 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

165.0.7 (testo 2)

NATURALE, PUGLIA, LEONE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, GAUDIANO, CASTALDI, ROMANO, DONNO, DELL'OLIO, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 165-*bis*.

(Misure per il sostegno del settore dell'agricoltura)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: ''40 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento'';

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

''3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato 1 annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.''.

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1º gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si

approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

5. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

TABELLA A MIPAAF

2022: - 12380.595;
2023: - 5.066.430;

all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 496 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

165.0.10 (testo 2)
CALIGIURI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 165-*bis*.

(Misure per il sostegno del settore dell'agricoltura)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: ''40 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento'';

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

''3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato 1 annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.''.

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

5. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

TABELLA A MIPAAF

2022: - 12380.595;
2023: - 5.066.430;

all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 496 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

165.0.11 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 165-*bis*.

(Misure per il sostegno del settore dell'agricoltura)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: ''40 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento'';

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

''3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato 1 annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.''.

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1º gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si

approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

5. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

TABELLA A MIPAAF

2022: - 12380.595;
2023: - 5.066.430;

all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 496 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

165.0.28 (testo 3)
De Carlo, La Pietra, Calandrini

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 165-*bis*.

(Misure per il sostegno del settore dell'agricoltura)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: ''40 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento'';

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

''3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato 1 annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.''.

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

5. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

TABELLA A MIPAAF

2022: - 12380.595;
2023: - 5.066.430;

all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 496 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

165.0.36 (testo 2)
CONZATTI

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e*-bis*)* al comma 13-*bis*, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: ''I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera *a)* del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera *b)* del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n.90, di cui all'articolo 1, commi 219-223, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917''».

165.0.66 (testo 2)
LOMUTI, PUGLIA, NATURALE, LEONE, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, L'ABBATE

1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, le parole:* ''31 marzo 2018'', *sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti:* ''31 dicembre 2023'';

b) al comma 11, primo periodo, le parole: ''30 giugno 2018'', *sono sostituite dalle seguenti:* ''31 marzo 2023'' *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* ''Al fine di consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente è stanziato un contributo straordinario di euro 500 mila per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. *All'articolo 63 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5 le parole:* ''la cui scadenza è prevista tra il 1º agosto 2020 e il 21 giugno 2021'', *sono sostituite dalla seguenti:* ''la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022'', *e le parole:* ''fino al 31 dicembre 2021'', *sono sostituite dalle seguenti:* ''fino al 31 dicembre 2023'';

b) *al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* ''A decorrere dal 1º gennaio 2022, al fine di garantire lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, in deroga alla normativa vigente e nel limite delle risorse disponibili, all'assunzione di un numero massimo di 13 unità di personale con contratto a tempo determinato con scadenza fino al 31 dicembre 20223da reclutarsi tra i candidati risultati idonei alla selezione bandita con Decreto Commissariale n. 341/2018 ed inseriti nella graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93, del 4 marzo 2019.''».

Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché per le nuove assunzioni il Commissario dell'EIPLI provvede a valere sulle risorse disponibili della gestione liquidatoria.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500.000 all'anno per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifiniziato dall'articolo 194 della presente legge.».

165.0.71 (testo 4)

TESTOR, BERGESIO, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, CONZATTI, STEGER, ARRIGONI, LANIECE, ZULIANI

Dopo l'articolo 165 aggiungere il seguente:

«Art. 165-*bis.*

(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, con il presente articolo si individuano le misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni.

2. Le Regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 5 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

3. Le Regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera *h)* del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

4. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

5. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, iclusi gli abbattimenti con rilascio *in loco* delle piante o allontamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in ma-

teria vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

6. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 7 accettano, anche in deroga agli articoli 81 e 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestgine dell'epidema da bostrico individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 5, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo i soggetti di cui al comma 5 provvedono, mediante le procedure di cui agli aticoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove ossibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle Prefetture.

8. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 5 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

9. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 5 possono verifcare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il seggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzate.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

11. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano com-

patibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

165.0.73 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, TARICCO, FANTETTI, STEGER, ARRIGONI, Marco PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 165-*bis*.

(Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali).

1. È istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali con dotazione pari ad euro 2.000.000 per il 2022. Il Fondo è destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167.

2. A valere sul fondo di cui al comma precedente, una quota annua pari ad euro 500.000 è destinata, per l'anno 2022, a sostenere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.

3. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1"».

165.0.75 (testo 3)

TRENTACOSTE, NATURALE, AGOSTINELLI, PUGLIA, LEONE, CAMPAGNA, L'ABBATE, DELL'OLIO, CROATTI, GALLICCHIO, DONNO, PRESUTTO, STEGER, GUIDOLIN, LANIECE, LOREFICE, LOMUTI, TARICCO, PIRRO, MATRISCIANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 165*-bis*

(Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori)

Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

Una somma pari ad euro 7,75 milioni per l'anno 2022 di cui al comma 1 è destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *d)*, *i)* e *l)* della legge 24 dicembre 2004, n. 313;

Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio, ai sensi del comma 1, almeno 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica di cui al comma 2.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti riduzioni:*

2022: - 12.750.000

2023: - 5.000.000

2024: - 5.000.000.

165.0.80 (testo 2)

PUGLIA, LEONE, NATURALE, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, TARICCO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 165-*bis*.

(Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.)

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, la società SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 175/2016.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti riduzioni:*

2022: - 2.500.000
2023: - 5.000.000
2024: - 5.000.000

165.0.81 (testo 2)

AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, TARICCO, Marco PELLEGRINI, LANIECE, LOREFICE, GAUDIANO, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 165-*bis*.

(Istituzione del fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche)

1. Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il ''Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche'', con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 500.000;
2023: - 500.000;
2024: - 500.000.

165.0.82 (testo 3)

CASTALDI, GIROTTO, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, PUGLIA, LEONE, NATURALE, DELL'OLIO, CROATTI, GAUDIANO, FARAONE, L'ABBATE, BERGESIO, FANTETTI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 165-*bis*.

(Sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agrolimentare italiana)

1. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli invenstimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente, ''-Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agrolimentare italiano'', con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023 e "Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano" con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2022 e 31 milioni di euro per il 2023.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione dei Fondi di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni*:

2022: - 6.000.000
2023: - 14.000.000
2024: -

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni*:

2022: - 25.000.000
2023: - 31.000.000
2024: -

165.0.109 [*già* 212.Tab.13.1.5 (testo 2)]
FARAONE, BERGESIO, ZULIANI, CONZATTI

«Art. 165-*bis*.

(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli impianti ippici aperti nel 2021.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

Art. 166.

166.0.1 (testo 3)
MANCA, FERRARI, MISIANI, BERUTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Disposizioni per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''cinquantaquattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''settantotto mesi'';

b) al comma 7, le parole: '', 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: '', 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.''.

2. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transhipment* e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge. 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 3o giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma i continuano ad applicarsi, le previsioni di cui all'articolo 9-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari ad euro 13.630.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ad euro 4.830.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

Art. 167.

167.0.1 (testo 3)
CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 167-*bis*.

(Impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere, dopo la lettera f), la seguente lettera g):

"g) installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore."».

Art. 168.

168.10 (testo 3)
DAMIANI, RONZULLI

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«Art. 199-*bis*.

1. Al fine di proseguire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, gli interventi di riqualificazsine energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pedini e annesse aule della scuola media "G. Leopardi", è autorizzata la spesa in favore del Comune di Trofanello di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 20234 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi Località San Fedele è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

3. Per la riqualificazione, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, del compendio Monte San Primo del Comune di Bellaggio è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

168.13 (testo 2)

MANGIALAVORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-*bis*. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023, da destinare al Comune di Nicotera, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per i lavori di rifacimento del lungo mare del medesimo Comune. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di ci all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 170.

170.0.2 (testo 2)

CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO, FEDE, TRENTACOSTE, DELL'OLIO, GALLICCHIO, GAUDIANO, LOREFICE, Marco PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 170-*bis*.

(Rifinanziamento fondo demolizione opere abusive)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) per l'anno 2022, quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicebre 2014, n 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge, e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilit sostenibili;

b) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

Art. 171.

171.0.2 (testo 2)
CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera *d*-quinquies, alla fine del secondo capoverso, prima del punto, è inserito il seguente periodo: ", anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato di cui all'articolo 1. comma 797. primo capoverso della legge 30 dicembre 2020, n.178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio dì un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a l a 6.500".

All'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 801 dopo le parole "comma 797" sono inserite le seguenti "e 792" e dopo le parole "comma 799", sono inserite le seguenti "e 792"».

Art. 173.

173.0.8 (testo 3)
DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, GRASSO, FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» *sono sostituite con le seguenti* «31 gennaio 2022»;

Conseguentemente, dopo l'articolo 173, introdurre il seguente:

«Art. 173-*bis*.

(Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario dei Comuni)

1. I comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, nel

secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022.».

173.0.9 (testo 2)

LOREFICE, TRENTACOSTE, LEONE, D'ANGELO, RUSSO, CAMPAGNA, DI PIAZZA, CATALFO, MARINELLO, SANTANGELO, GIUSEPPE PISANI, ANASTASI, VACCARO, DONNO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 173-*bis*.

*(Rifinanziamento del contributo cui all'articolo 42-*bis*, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni di Pantelleria e Trapani*)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire trai i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani''.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione e ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

3. Entro il 28 febbraio 2022 i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 1 presentano un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 174.

174.0.5 (testo 2)
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 174-*bis*.

1. Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione nelle province di Barletta, Andria e Trani è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell'istruzione è altresì incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è autorizzata la spesa di euro 433.856,6 a decorrere dall'anno 2022 e di euro 133.857 a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 433.856,6 euro per l'anno 2022 e pari a 133.857 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

174.0.11 (testo 3)
MARTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, PEPE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 183-*bis*.

1. In deroga alle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti, fino all'articolo 243-*sexies*, gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (DPCM 9 marzo 2020), e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, e/o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la facoltà di rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha già impugnato la delibera di diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione va trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti.

3. Entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi precedenti, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7-*bis* e 7-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Art. 175.

175.0.3 (testo 3)

DAMIANI, DAL MAS, FERRO, SACCONE, MODENA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. E' riconosciuto al Comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di euro 2 milioni, finalizzato alla manutenzione di impianti sportivi e terapeutici. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4-*ter*. Per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di valorizzazione nei siti di Cividale del Friuli iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

175.0.7 (testo 2)

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

1. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194 della presente legge».

Art. 177.

177.1 (testo 2)
GARAVINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di contribuire all'attività della associazione denominata "Fondazione Antonino Scopelliti" con sede operativa a Reggio Calabria è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* del presente articolo, pari a 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

Art. 179.

179.0.2 (testo 2)
MAIORINO, GALLICCHIO

*Dopo l'***articolo 157***, inserire il seguente:*

«Art. 157-*bis*.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica e sperimentazione vaccino Gonacon)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000,00 per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 180.

180.0.16 (testo 3)
SUDANO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MOLLAME, FARAONE, FANTETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.180-*bis.*

1. Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 2 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

Art. 181.

181.0.67 (testo 2)
CONZATTI, FARAONE

*Dopo l'***articolo 199***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis.*

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di curo per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

181.0.68 (testo 2)
DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo 199***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-*ter*, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di curo per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

Art. 182.

182.014 (testo 2)
DAMIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di curo del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1,*(milioni di euro)*

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-*ter*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

182.0.2 (testo 2)
STABILE, RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 182-*bis*.

1. Al secondo periodo dell'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''2019-2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''2022-2024''».

182.0.13 (testo 2)
GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di curo del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1,*(milioni di euro)*

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-*ter*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

182.0.14 (testo 2)

DAMIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di curo del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1,*(milioni di euro)*

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-*ter*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

Art. 183.

183.1 (testo 2)

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

«1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni per ranno 2022, 14,5 milioni per l'anno 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per 2031 e 106 milioni dal 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030,4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2024, 6 milioni di euro per il 2025, 8 milioni di euro per il 2026, 10,5 milioni di euro per il 2027 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032».

Conseguentemente, all'articolo 183, comma 1, le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno

2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

183.2 (testo 2)

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

«1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni per ranno 2022, 14,5 milioni per l'anno 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per 2031 e 106 milioni dal 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030,4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2024, 6 milioni di euro per il 2025, 8 milioni di euro per il 2026, 10,5 milioni di euro per il 2027 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032».

Conseguentemente, all'articolo 183, comma 1, le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

183.21 (testo 2)
FERRO, DAMIANI

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Al fine di incrementare, per l'anno 2022 e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la retribuzione di risultato per la dirigenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), il fondo di cui all'articolo 80 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, è incrementato di euro 250.000 annui.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 250.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come integrato dall'articolo 194.»

183.22 (testo 2)
CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

«1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni per ranno 2022, 14,5 milioni per l'anno 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per 2031 e 106 milioni dal 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030,4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2024, 6 milioni di euro per il 2025, 8 milioni di euro per il 2026, 10,5 milioni di euro per il 2027 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il

2027, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032».

Conseguentemente, all'articolo 183, comma 1, le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

183.0.21 (testo 4)

MANCA, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 183-*bis*.

1. In deroga alle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti, fino all'articolo 243-*sexies*, gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (DPCM 9 marzo 2020), e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, e/o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la facoltà di rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha già impugnato la delibera di diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione va trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti.

3. Entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi precedenti, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7-*bis* e 7-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

183.0.24 (testo 2)
MARINO, GARAVINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 183-*bis*.

(Disposizioni in favore del comune di Verduno)

1. In considerazione della recente apertura nel territorio del Comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha portato la struttura amministrativa del piccolo ente locale a grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative e burocratiche, con conseguente detrimento dei servizi per i residenti, il Comune di Verduno è autorizzato, nell'anno 2022, ad assumere a tempo indeterminato due unità di personale amministrativo e tecnico da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 82.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

183.0.28 (testo 2)
GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di curo del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1,*(milioni di euro)*

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-*ter*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

183.0.41 (testo 3)

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, BERGESIO

*Dopo l'***articolo 183***, è inserito il seguente:*

«Art. 183-*bis*.

(Personale Ministero dello Sviluppo economico)

1. All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''per il triennio 2019-2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il quadriennio 2019-2022''.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: ''31 dicembre 2021'' *con le seguenti:* ''31 dicembre 2022'';

b) al comma 2, dopo le parole: ''per ciascuno degli anni 2020 e 2021'' sono inserite le seguenti: ''e a 560.415 euro per l'anno 2022'' e dopo le parole: ''di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205'' sono aggiunte le seguenti: ''e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194''.

3. Alla Tabella 3, Stato di previsione: ''Ministero delle Sviluppo economico, Missione: 15, Programma: 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce indennità e rimborso spese per missioni effettuate per conto terzi relative a ispezioni e collaudi di apparati radioelettrici e al controllo delle emissioni radioelettriche (capitolo 2645 p.g. 19) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP - 13.000,00;
CS - 13.000,00.

2023

CP - 13.000,00;
CS - 13.000,00.

2024

CP - 13.040,00;
CS - 13.000,00.

Conseguentemente,

a) alla voce compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (capitolo 2491 p.g. 3) sono apportate le seguenti modificazioni:

2022

CP + 13.000,00;
CS + 13.000,00.

2023

CP + 13.000,00;
CS + 13.000,00.

2024

CP + 13.000,00;
CS + 13.000,00.''.

4. Alla Tabella 3, Stato di previsione: ''Ministero delle Sviluppo economico, Missione: 17, Programma: 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce indennità e rimborso spese per missioni nazionali ed estere effettuate per conto terzi relative a esami tecnici, verifiche, accreditamenti, certificazioni, omologazioni, collaudi. (capitolo 4451 p.g. 2) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP - 26.000,00;
CS - 26.000,00.

2023

CP - 26.000,00;
CS - 26.000,00.

2024

CP - 26.000,00;
CS - 26.000,00.

Conseguentemente,

a) alla voce compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (capitolo 4304 p.g.-3) sono apportate le seguenti modificazioni:

2022

CP + 26.000,00;
CS + 26.000,00.

2023

CP + 26.000,00;
CS + 26.000,00.

2024

CP + 26.000,00;
CS + 26.000,00.''».

Art. 184.

184.11-*bis* (testo 3) (*già* 184.11)
DONNO, LOMUTI, DELL'OLIO, GAUDIANO, PRESUTTO, PIARULLI, CROATTI, PAVANELLI, VANIN, CAMPAGNA, TRENTACOSTE

*All'***articolo 182***, dopo il comma 1-*ter *è aggiunto il seguente:*

«1-*quater*. Per le finalità e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Resta fermo quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

184.11 (testo 2)
DONNO, LOMUTI, DELL'OLIO, GAUDIANO, PRESUTTO, PIARULLI, CROATTI, PAVANELLI, VANIN, CAMPAGNA, TRENTACOSTE

All'articolo 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionali dei vigili del fuoco con quello del personale delle

Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1º gennaio 2022, di due a decorrere dal 1º gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1º gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1º gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1º gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2028.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477,793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9,008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'ano 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'ano 2025, di euro 16,414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7,308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048316 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21,840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36258,026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463,859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

184.0.10

FARAONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 184-*bis*.

(Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione)

1. Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.».

Art. 185.

185.1 (testo 2)

ASTORRE

*All'articolo 185, il primo periodo è sostituito dal seguente: "*Al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di un importo complessivo pari allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale.

Art. 186.

186.0.1 (testo 2)
CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 186-*bis*.

(Disposizioni in materia di reclutamento e formazione del personale della carriera prefettizia)

1. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche::

L'articolo 5 è sostituito dal seguente: ''Art. 5. - *(Formazione iniziale)* - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole da: "che avendo svolto il tirocinio operativo' fino alla fine del comma, sono soppresse''.

2. Per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia è autorizzata la spesa di 850 mila euro, per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

186.0.6 (testo 2)
AIROLA, FERRARA, NOCERINO, PETROCELLI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

" 4-*bis*. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione

della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. Ai relativi oneri, paria a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-*ter*. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Ai relativi oneri, pari ad euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-*quater*. 1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

186.0.12 (testo 2)

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 186-*bis*.

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale e altre disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del I ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2022.

2. L'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

''Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale. del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.''.

All'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti i periodi: ''Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni già acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1º luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni già utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici.''.

3. Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il numero ''185'' è sostituito, rispettivamente nella seconda, terza e quarta colonna, dai numeri ''190'', ''195'' e ''200'' e i numeri ''1.167'', ''1.185'', ''1.235'', ''4.530'', ''4.548'' e ''4.598'' sono rispettivamente sostituiti dai numeri ''1.172'', ''1.195'', ''1250'', ''4.535'', ''4.558'' e ''4.613''. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 838.805 per l'anno 2022, euro 1.677.610 per l'anno 2023 e euro 2.516.415 annui a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» *apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 2.690.325;
2023: - 3.529.130;
2024: - 4.367.935.

186.0.13 (testo 2)

PETROCELLI, FERRARA, AIROLA, NOCERINO, TRENTACOSTE, GARAVINI, NUGNES

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*

«Art. 186-*bis*.

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale e altre disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del I ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2022.

2. L'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

''Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale. del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.''.

All'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti i periodi: ''Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni già acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1º luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni già utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici.''.

3. Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il numero ''185'' è sostituito, rispettivamente nella seconda, terza e quarta colonna, dai numeri ''190'', ''195'' e ''200'' e i numeri ''1.167'', ''1.185'', ''1.235'', ''4.530'', ''4.548'' e ''4.598'' sono rispettivamente sostituiti dai numeri ''1.172'', ''1.195'', ''1250'', ''4.535'', ''4.558'' e ''4.613''. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 838.805 per l'anno 2022, euro 1.677.610 per l'anno 2023 e euro 2.516.415 annui a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» *apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 2.690.325;
2023: - 3.529.130;
2024: - 4.367.935.

186.0.18 (testo 3)

LOREFICE, CAMPAGNA, CASTALDI, VACCARO, DONNO, TRENTACOSTE, GAUDIANO, PAVANELLI, AUDDINO, MATRISCIANO, AGOSTINELLI, DI PIAZZA, FENU, MARINELLO, PIRRO, L'ABBATE, LEONE, GARRUTI, CASTELLONE, RICCIARDI, CROATTI, Marco PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 186-*bis*.

(Finanziamento a favore dell'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri)

1. A favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

Art. 188.

188.0.2000/1
CALANDRINI, DE CARLO

All'emendamento 188.0.2000, al comma 2, lettera a)*, al punto 1) sopprimere le seguenti parole:* « sono inserite le seguenti: ''con le modalità stabilite dalla stessa Presidenza'' e».

188.0.2000/2 (testo 2)
CALANDRINI, DE CARLO

All'emendamento 188.0.2000, al comma 2, lettera a)*, al punto 3), dopo le parole:* «di cui al presente comma», *aggiungere le seguenti:* «, ricevuti nell'anno solare precedente,» *e sostituire le parole:* «, per le finalità di cui al comma 5 del medesimo articolo 9» *con le seguenti:* «entro il termine di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 9».

188.0.2000/2
CALANDRINI, DE CARLO

All'emendamento 188.0.2000, al comma 2, lettera a)*, al punto 3), dopo le parole:* «è tramessa» *aggiungere le seguenti:* «una volta l'anno entro il mese di marzo dell'anno solare successivo».

188.0.2000/3 (testo 2)
DELL'OLIO

All'emendamento 188.0.2000, al capoverso «Art. 188-*bis*»*, al comma 2 sopprimere la lettera* b).

188.0.2000/3
DELL'OLIO, L'ABBATE

All'emendamento 188.0.2000, al capoverso «Art. 188-*bis*»*, al comma 2 sopprimere la lettera* b).

188.0.2000/4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, CONZATTI, LANIECE

All'emendamento 188.0.2000, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-*bis.* I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Commissione di Garanzia esamina le istanze di cui al presente comma nei tempi e nelle modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».

Art. 189.

189.0.2 (testo 4)

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, D'ARIENZO, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

All'articolo 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionali dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1º gennaio 2022, di due a decorrere dal 1º gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1º gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1º gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1º gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere

dal 1º gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2028.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477,793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9,008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'ano 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'ano 2025, di euro 16,414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7,308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048316 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21,840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36258,026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463,859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

189.0.12 (testo 2)

GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di curo del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1,*(milioni di euro)*

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-*ter*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

189.0.14 (testo 2)

GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di curo del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1,*(milioni di euro)*

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-*ter*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

189.0.15 (testo 2)
AUGUSSORI, CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 189-*bis*.

(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del gettino, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

POLIZIA DI STATO	1.470.350 euro
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600 euro
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475 euro
GUARDIA DI FINANZA	910.250 euro
ESERCITO	2.465.850 euro
AERONAUTICA	1.008.500 euro
MARINA	721.300 euro
CAPITANERIE DI PORTO	266.475 euro
CORPO NAZIONALE VVF	919.000 euro

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, scendo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 10.220.800 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194,».

189.0.17 (testo 2)
GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di curo del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1,*(milioni di euro)*

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-*ter*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

189.0.23 (testo 2)
PIARULLI, NATURALE, PAVANELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 189-*bis*.

(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del gettino, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

POLIZIA DI STATO	1.470.350 euro
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600 euro
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475 euro
GUARDIA DI FINANZA	910.250 euro
ESERCITO	2.465.850 euro
AERONAUTICA	1.008.500 euro
MARINA	721.300 euro
CAPITANERIE DI PORTO	266.475 euro
CORPO NAZIONALE VVF	919.000 euro

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, scendo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 10.220.800 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194,».

Art. 190.

190.24 (testo 2)

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

«1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni per ranno 2022, 14,5 milioni per l'anno 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per 2031 e 106 milioni dal 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto

di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030,4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2024, 6 milioni di euro per il 2025, 8 milioni di euro per il 2026, 10,5 milioni di euro per il 2027 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032».

Conseguentemente, all'articolo 183, comma 1, le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *sono sostituite dalle seguenti:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

190.0.4 (testo 2)

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di curo del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1,*(milioni di euro)*

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-*ter*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» *sono sostituite con le seguenti:* «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

Art. 191.

191.0.5 (testo 3)
PITTELLA, GARAVINI, FANTETTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 191-*bis*.

1. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» *apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 5.000.000;
2023: - 5.000.000;
2024: - 5.000.000.

Art. 192.

192.4 (testo 2)

DAMIANI

*Sostituire l'***articolo** *con il seguente:*

«Art. 192. *(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). - 1.* All'articolo 208, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* alla lettera *a)* le parole: '', contabile'' sono soppresse; *b)* dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: ''*c)* in tutte le altre ipotesi è quello incardinato presso la Corte d'Appello di Roma''.».

Art. 194.

194.2 (testo 2)

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. Ai relativi oneri, paria a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-*ter*. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Ai relativi oneri, pari ad euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-*quater*. 1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

Art. 195.

195.0.4 (testo 3)

DI PIAZZA, DELL'OLIO, CASTALDI, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, L'ABBATE, LOREFICE, CROATTI, RUSSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 195-*bis*.

(Economia Sociale)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'implementazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, così come definita anche dall'Action Plan for Social Economy della Commissione Europea.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, l'Istituto Nazionale di Statistica, di seguito Istat, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale nonché al progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convezione, l'Istat è autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

Art. 196.

196.2000/1

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

All'emendamento 196.2000, sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 196. - *(Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa) - 1.* I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro finzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro *status*, le funzioni giudicanti autonome e re-

quirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore della presente legge, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per questi ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.

2. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al Decreto Legislativo 31 maggio 2016 n. 92 o di cui all'articolo 32 comma 8, a domanda ed a norma dell'articolo 18 commi da 1 a 4 per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantaduesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'articolo 1 del presente decreto.

4. I Giudici Onorari di Tribunale e i Vice Procuratori Onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del Giudice di Pace.

5. Il trattamento economico dei magistrati onorari stabilizzati ai sensi del comma 1 è parificato a quello dei magistrati di tribunale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, stimati in euro 420 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

196.2000/2

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, capoverso* «Art. 29» *sostituire il comma I con il seguente:*

«*1.* I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda, per un periodo di 4 anni rinnovabili una sola volta, sino al compimento del settantesimo anno di età, accedendo ad un molo speciale ad esaurimento, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.».

196.2000/3

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, come riformulato, al comma 1, lettera* a)*, comma 1, sostituire le parole:* «possono essere confermati a domanda» *con le seguenti:* «sono confermati».

196.2000/4

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera* a), *capoverso* «art. 29», *al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, accedendo ad un ruolo speciale ad esaurimento, secondo le disposizioni di cui al presente articolo».

196.2000/5

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, come riformulato, al comma 1, lettera* a), *i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.*

196.2000/6

MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* a), *capoverso* «Art. 29»:

1) *al comma 2:*

a) *la parola:* «lordo»*, ovunque ricorra, è sostituita con la parola:* «netto»;

b) *all'ultimo periodo, le parole:* «di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessano» *sono sostituite con le parole:* «di natura risarcitoria per la sola reiterazione dei contratti a termine relativamente al rapporto onorario cessato»;

2) *al comma 3:*

a) la parola: «tre» *è sostituita con la parola:* «due»;

b) le parole: «nel triennio 2022-2024» *sono sostituite con le seguenti:* «nel biennio 2022-2023»

3) *al comma 4:*

a) dopo la parola: «delegato» *sono aggiunte le seguenti parole:* «e dal Procuratore della Repubblica o da un suo delegato»;

b) le parole: «da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine» *sono soppresse;*

4) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Il superamento della procedura valutativa di cui al comma 3 comporta rinuncia alla sola pretesa economica derivante dalla reiterazione dei contratti a termine, di cui al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.»;

5) *al comma 6 i periodi da:* «In tale ipotesi» *fino a* «dipendente» *sono sostituiti dal seguente:*

«6. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello complessivo del magistrato ordinario di tribunale che abbia superato la prima valutazione di professionalità (HH03).»;

6) *al comma 8 le parole:* «personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «magistrato professionale comparabile»;

b) *alla lettera* c)*, capoverso* «Art. 31» *sono apportate le seguenti modifiche:*

1) dopo le parole «di cui all'articolo 29» *sono inserite le parole:* «entro e non oltre il 31 dicembre 2023»;

2) dopo le parole: «delle indennità» *sono inserite le seguenti parole:* «come rivalutate secondo gli indici ISTAT»;

c) alla lettera d), capoverso «Art. 32» *al comma 4, le parole:* «181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro per l'anno 2024» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «169.820 per l'anno 2022, 169.820 per l'anno 2023».

196.2000/7

URRARO, PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, comma 1, lettera* a), *capoverso* «Art. 29», *apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 2, sostituire la parola: «lordo» *con la parola* «netto» *ovunque ricorra;*

b) al comma 2, sostituire le parole: «di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato» *con le seguenti:* «di natura risarcitoria per la sola reiterazione dei contratti a termine relativamente al rapporto onorario cessato»;

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022-2024» *con le seguenti:* «due distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel biennio 2022-2023»;

d) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* «: *a)* oltre 16 anni di servizio, *b)* tra i 12 e i 16 annidi servizio, *c)* meno di 12 anni di servizio» *con le seguenti:* «un periodo di servizio, anche non continuativo di: *a)* non meno di 16 anni; *b)* meno di 16 anni»;

e) al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La commissione di valutazione è composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato e dal Procuratore della Repubblica o un suo delegato.»;

f) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Il superamento della procedura valutativa di cui al comma 3 comporta rinuncia alla pretesa economica derivante dalla reiterazione dei contratti a termine, di cui al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.»;

g) *al comma 6, sostituire le parole da:* «In tale ipotesi» *fino a:* «lavoro autonomo e indipendente» *con le seguenti:* «In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello complessivo del magistrato ordinario di tribunale che abbia superato la prima valutazione di professionalità (HH03).»;

h) *al comma 7, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* «Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello spettante al magistrato ordinario di tribunale decurtato corrispondente al livello HH02.»;

i) *sostituire il comma 8, con il seguente:* «8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al magistrato professionale comparabile.»;

j) *al capoverso* «Art. 196»*, comma 1, lettera* c)*, capoverso* «Art. 31»*, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, entro e non oltre il 31 dicembre 2023, i criteri di liquidazione delle indennità, come rivalutate secondo gli indici ISTAT, previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 novembre 199, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale per i vice procuratori onorari.»;

k) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Per l'espletamento delle procedure valutative di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 169.820 per l'anno 2022, di euro 169.820 per l'anno 2023.».

196.2000/8

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera* a), *capoverso* «Art. 29», *al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola:* «lordo» *con la parola:* «netto».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministro della Giustizia, *apportare le seguenti modifiche:*

2022: - 5.000.000
2023: - 5.000.000
2024: - 5.000.000

196.2000/9

CONZATTI, CUCCA

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera* a), *capoverso* «Art. 29», *comma 2, l'ultimo periodo è abrogato.*

196.2000/10

PIARULLI, TRENTACOSTE

All'emendamento 196.2000, capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera* a), *capoverso* «Art. 29», *al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

196.2000/11

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, DAMIANI, FERRO, SACCONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», *al comma 1, lettera* a), *capoverso* «Art. 29», *al comma 2, sopprimere il seguente periodo:* «La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato».

196.2000/12

D'ANGELO, TRENTACOSTE

All'emendamento 196.2000, all'emendamento 196.2000, capoverso «Art. 196»*, al comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art. 29»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole:* «di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato» *con le seguenti:* «di natura risarcitoria per la sola reiterazione dei contratti a termine relativamente al rapporto onorario cessato»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, comporta la rinuncia alla pretesa economica derivante dalla reiterazione dei contratti a termine, di cui al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.».

196.2000/13

VALENTE, MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

All'emendamento 196.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole:* «di qualsivoglia natura» *con le seguenti:* «per la reiterazione dei precedenti incarichi a termine»;

b) al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario» *con le seguenti:* «onorario designato dalla sezione autonoma del consiglio giudiziario e scelto tra i componenti eletti della magistratura onoraria»;

c) al comma 5, sopprimere le parole: «rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo».

196.2000/14

VALENTE, MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

All'emendamento 196.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole:* «di qualsivoglia natura»;

b) al comma 5, sopprimere le parole: «rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo».

196.2000/15

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art. 29»*, al comma 2, sostituire le parole:* «di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato» *con le seguenti:* «di natura risarcitoria per la sola reiterazione dei contratti a termine relativamente al rapporto onorario cessato».

196.2000/16

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art. 29»*, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al primo periodo, sostituire le parole:* «tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024» *con le se-*

guenti: «due distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel biennio 2022/2023»*;*

- *al secondo periodo, sostituire le parole:* «: *a)* oltre 16 anni di servizio, *b)* tra i 12 e i 16 anni di servizio, *c)* meno di 12 anni di servizio» *con le seguenti:* «un periodo di servizio, anche non continuativo di: *a)* non meno di 16 anni; *b)* meno di 16 anni».

Conseguentemente al capoverso «Art. 196»*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'espletamento delle procedure valutative di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 169.820 per l'anno 2022, di euro 169.820 per l'anno 2023.».

196.2000/17 (testo 2)
CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo*: «Con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, sono disciplinate le funzionalità e l'inquadramento dei magistrati onorari che risultino essere nominati in data successiva al 15 agosto 2017, prevedendo che questi possano essere nominati per un periodo di 4 anni rinnovabili una sola volta.».

196.2000/17
CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196» *lettere* a) *comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, sono disciplinate le funzionalità e l'inquadramento dei magistrati onorari che risultino essere nominati in data successiva al 15 agosto 2017.».

196.2000/18
CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art. 29»*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le procedure valutative di cui al precedente comma prevedono l'espletamento di una sola prova scritta, che si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). La prova è volta ad accertare la conoscenza del diritto civile, penale e amministrativo, sostanziale e processuale, e potrà consistere nella somministrazione di quesiti a risposta sintetica. In linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla

legge 28 maggio 2021, n. 76, la prova può essere svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Con Decreto del Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, si specificheranno le modalità di espletamento della prova.».

196.2000/19

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art. 29»*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le procedure valutative di cui al precedente comma prevedono l'espletamento di una prova scritta e una prova orale. La prova scritta, che si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), è volta ad accertare la conoscenza del diritto civile e penale, sostanziale e processuale, e potrà consistere nella soluzione di quesiti a risposta multipla. In linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, la prova scritta può essere svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova orale, consisterà in un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle materie della prova scritta e del diritto amministrativo sostanziale e processuale. Con Decreto del Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, si specificheranno le modalità di espletamento delle prove.».

196.2000/20

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art. 29»*, al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «La commissione di valutazione è composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato e dal Procuratore della Repubblica o un suo delegato.».

196.2000/21

EVANGELISTA, TRENTACOSTE

All'emendamento 196.2000, capoverso «Art. 196»*, al comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art. 29»*, al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:* «da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine.» *con le seguenti:* «da due magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designati dal Consiglio giudiziario.».

196.2000/22

D'ANGELO, TRENTACOSTE

All'emendamento 196.2000 del Governo, capoverso «Art. 196»*, comma 1, lettera a)*, capoverso «Art. 29»*, al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:* «da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine.» *con le seguenti:* «da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo da almeno 12 anni designato dal Consiglio dell'Ordine.».

196.2000/23

CONZATTI, CUCCA

All'emendamento 196.2000 al capoverso «Art. 196»*, comma 1, lettera* a)*, capoverso* «art. 29»*, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al terzo periodo, sostituire le parole: «da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario» *con le seguenti:* «da due magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designati dal Consiglio giudiziario, di cui almeno uno afferente ad un circondario diverso da quello ove il magistrato onorario eserciti le funzioni»;

b) al terzo periodo, sopprimere le parole: «e da un avvocato iscritto all'albo».

196.2000/24

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, comma 1, lettera* a)*, capoverso* «art. 29»*, al comma 4, al terzo periodo, sostituire le*

parole: «e da un avvocato iscritto all'albo» *con le seguenti:* «e da un professore ordinario in materie giuridiche».

196.2000/25

GAUDIANO, D'ANGELO, LOMUTI, MAIORINO, PIARULLI, TRENTACOSTE

All'emendamento 196.2000 del Governo, capoverso «Art. 196»*, comma 1, lettera* a)*, al capoverso* «Art. 29»*, comma 4, terzo periodo, dopo le parole:* «e da un avvocato»*, inserire le seguenti:* «, di un diverso distretto di corte d'appello,».

196.2000/26

DELL'OLIO, TRENTACOSTE

All'emendamento 196.2000, capoverso «Art. 196»*, al comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art. 29»*, al comma 4, sesto periodo, sostituire le parole:* «almeno cinquanta candidati»*, con le seguenti:* «almeno trenta candidati».

196.2000/27

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, comma 1, lettera* a)*, capoverso* «art. 29»*, sopprimere il comma 5.*

196.2000/28

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, DAMIANI, FERRO, SACCONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, al comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art. 29»*, sopprimere il comma 5.*

196.2000/29

URRARO, PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art. 29»*, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«*5.* Il superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conse-

guente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma».

196.2000/30

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art. 29»*, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«*5.* Il superamento della procedura valutativa di cui al comma 3 comporta rinuncia alla pretesa economica derivante dalla reiterazione dei contratti a termine, di cui al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.».

196.2000/31

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera* a)*, capoverso* «art. 29»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «I magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari» *con le seguenti:* «Ai magistrati»;

b) sostituire le parole: «posizione economica F3, F2 e F1,» *con le seguenti:* «posizione economica F7»;

c) *al secondo periodo, dopo le parole:* «presente comma»*, sopprimere la parola:* «non»;

d) *sopprimere l'ultimo periodo.*

2) *il comma 7 è soppresso.*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«*3.* Con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, sono disciplinate le funzionalità e l'inquadramento dei magistrati onorari che risultino essere nominati in data successiva al 15 agosto 2017.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministro della giustizia*, apportare le seguenti modificazioni:*

2022: - 4.000.000;
2023: - 4.000.000;
2024: - 4.000.000.

196.2000/32

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso«Art. 196»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art. 29»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «1 magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari» *con le seguenti:* «Ai magistrati»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole:* «presente comma»*, sopprimere la parola: «non»;*

c) *sopprimere l'ultimo periodo.*

2) *il comma 7 è soppresso.*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, sono disciplinate le funzionalità e l'inquadramento dei magistrati onorari che risultino essere nominati in data successiva al 15 agosto 2017».

196.2000/33

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «art. 29», al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «1 magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle finzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari» *con le seguenti:* «Ai magistrati»;

b) *sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente sopprimere il comma 7 del capoverso «Art. 29»*, e il comma 3 del capoverso* «Art. 196».

196.2000/34

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

All'emendamento 196.2000, all'articolo 196 come riformulato, al comma 6, lettera a)*, sono abrogate le parole:* «dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3».

196.2000/35

CONZATTI, CUCCA

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art.196»*, al comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art. 29»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al magistrato alla prima o seconda valutazione di professionalità in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati incluse tutte le rispettive indennità giudiziarie»;

2) *il terzo periodo è soppresso.*

b) *al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al magistrato alla prima valutazione di professionalità diminuito del 30% e il carico di lavoro verrà assegnato in misura proporzionale, tenendo conto che sono previsti due impegni alla settimana.

2) il secondo periodo è soppresso».

196.2000/36

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

All'emendamento 196.2000, all'articolo come riformulato, lettera a)*, capoverso* «Art. 29»*, al comma 6, le parole da:* «In tale ipotesi» *fino alle parole:*«n. 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «In tale ipotesi i magistrati onorari sono equiparati ad ogni effetto quanto al trattamento previdenziale, assistenziale e retributivo ad un magistrato di Tribunale».

196.2000/37

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art. 29»*, al comma 6, sostituire le parole da:* «In tale ipotesi» *fino a:* «lavoro autonomo e dipendente» *con le seguenti:* «In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello complessivo del magistrato ordinario di tribunale che abbia superato la prima valutazione di professionalità (HH03)».

196.2000/38

EVANGELISTA, TRENTACOSTE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196»*, al comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art 29»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti»*, con le seguenti:* «il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità a quello spettante»;

b) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti»*, con le seguenti:* «il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello spettante».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 498,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

196.2000/39 (testo 2)

VALENTE, MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

All'emendamento 196.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* "spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 c F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali,» *con le seguenti:* "spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di area III, posizione economica F7, F6 e F5, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali";

b) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:*"spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III,

posizione economica F3, F2 c F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali," *con le seguenti:* «spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di area III, posizione economica F7, F6 e F5, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali,».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Giustizia*, apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 25.000.000;
2023: - 25.000.000;
2024: - 25.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 600 milioni di euro per l'anno 2022, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

196.2000/39

VALENTE, MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

All'emendamento 196.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 c F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali,» *con le seguenti:* «spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di area posizione economica f7, f6 e f5, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali,

b) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 c F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali,» *con le seguenti:* «spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di area iii, posizione economica f7, f6 e f5, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali,».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Giustizia*, apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 25.000.000;
2023: - 25.000.000;
2024: - 25.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 600 milioni di euro per l'anno 2022, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

196.2000/40

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

All'emendamento 196.2000, come riformulato, al comma 1, lettera a) *capoverso* «Art. 29»*, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati».*

196.2000/41

CUCCA, FARAONE

Al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera* a), *capoverso* «Art. 29», *al comma 7, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* «Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello spettante al magistrato ordinario di tribunale decurtato corrispondente al livello HH02.».

196.2000/42

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera* a), *capoverso* «Art. 29», *sostituire il comma 8, con il seguente:* «8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al magistrato professionale comparabile.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministro della giustizia, *apportate le seguenti variazioni:*

2022: - 3.000.000;
2023: - 3.000.000;
2024: - 3.000.000.

196.2000/43

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

All'emendamento 196.2000, come riformulato, al comma 1, le lettere b), c) *e* d) *sono abrogate.*

196.2000/44

CUCCA, FARAONE

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», *comma 1, lettera* c), *capoverso* «Art. 31», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«*1.* Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, entro e non oltre il 31 dicembre 2023, i criteri di liquidazione delle indennità, come rivalutate secondo gli indici ISTAT, previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 199, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273. per i giudici onorari di tribunale per i vice procuratori onorari.».

196.0.11 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo 51***, inserire il seguente:*

«Le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 15-*quater* e 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 entrano in vigore il 1º gennaio 2024».

196.0.22 (testo 2)

FENU, TRENTACOSTE, PUGLIA, LEONE, NATURALE, AGOSTINELLI, EVANGELISTA, Marco PELLEGRINI, LOMUTI, GAUDIANO, CROATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 196-*bis.*

(Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coraebus undatus)

1. Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di contenimento della diffusione del *Coraebus undatus* mediante le tecniche di cui al primo periodo.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 per effettuare le attività di monitoraggio

del *Coreabus undatus* mediante apposita convenzione con l'Università degli Studi di Sassari;

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall'articolo 194.».

Art. 199.

199.0.6 (testo 2)

GARRUTI, TONINELLI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 199-*bis*.

(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

1. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194 della presente legge».

199.0.16 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA, CONZATTI, TESTOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 218-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Art. 207.

207.Tab.8.1.5 (testo 4)

DAMIANI, SACCONE, PEROSINO, GALLONE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore della fondazione Anna Milanese, al fine di garantire assistenza e protezione alle ragazze povere ed orfane dell'Etiopia, promuovendo l'istruzione e la cultura negli strati più emarginati della popolazione etiopica.

8-*ter*. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore dell'Istituto Campana per l'istruzione permanente, al fine di sviluppare la funzione di educazione, formazione e cultura, attraverso proprie iniziative, e di affiancare le attività degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

8-*quater*. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore del Centro Studi Salvo D'Acquisto - CESD finalizzato a sostenere e a diffondere le attività in ambito culturale dedicate alla nobile figura dell'Arma dei Carabinieri Salvo D'Acquisto.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* pari a 1.050.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge».

Art. 218.

218.0.1

CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 218-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

218.0.2 (testo 2)

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 218-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Coord.1

I RELATORI

Art. 18.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «alla data di efficacia giuridica»*, ovunque ricorrono, con le seguenti:* «alla data di acquisto di efficacia giuridica».

Art. 31.

Ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «dell'indennità onnicomprensiva» *con le seguenti:* «dell'indennità giornaliera onnicomprensiva».

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «pari a 60 milioni di euro» *inserire le seguenti:* «per l'anno 2022».

Art. 36.

Al comma 1, dopo le parole: «di una certificazione della parità di genere,» *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,».

Art. 38.

Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*f)* la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica''».

Art. 43.

Al comma 12, sostituire le parole: «sono definiti i LEPS individuati come prioritari» *con le seguenti:* «sono definiti i seguenti LEPS, individuati come prioritari».

Art. 44.

Al comma I, capoverso d-*sexies*)*, penultimo periodo, sostituire le parole:* «le risorse di cui al presente comma» *con le seguenti:* «le risorse di cui alla presente lettera».

Art. 51.

Al comma 1, sostituire le parole: «il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull'attività regionale» *con le seguenti:* «il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)».

Art. 55.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «1-*ter*»*, sostituire le parole:* «per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato» *con le seguenti:* «per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di :fruizione del trattamento».

Art. 60.

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «3-*quater*»*, sostituire le parole:* «Il campo di applicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è vigente» *con le seguenti:* «La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione».

Art. 61.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «sentito il Ministero dello sviluppo economico» *con le seguenti:* «sentito il Ministro dello sviluppo economico».

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 5, ottavo periodo, sostituire le parole:* «Gli accordi di cui al primo periodo» *con le seguenti:* «I contratti di cui al primo periodo».

Art. 67.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «4-*bis*»*, sostituire le parole:* «rientrano nei fondi di cui al comma 1» *con le seguenti:* «sono soggetti alla disciplina dei fondi di cui al comma 1».

Art. 69

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* ai commi 1 e 2, le parole: ''assegno ordinario'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''assegno di integrazione salariale''».

Art. 70.

Al comma 1, capoverso «1-*bis*», *sostituire le parole:* «rientrano nei fondi di solidarietà territoriale» *con le seguenti:* «sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale».

Art. 81.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «la revoca dell'esonero» *con le seguenti:* «la revoca del contributo».

Art. 83.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «e il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale» *con le seguenti:* «e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 87.

Al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni» *inserire le seguenti:* «imprenditoriali e»;

al secondo periodo, dopo le parole: «gli effetti delle disposizioni della presente legge» *inserire le seguenti:* «in materia di ammortizzatori sociali».

Art. 88.

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Fondo di cui all'articolo 35-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106» *con le seguenti:* «II Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Art. 89.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «(PanFlu) 2021-2023,» *inserire le seguenti:* «di cui all'accordo sancito dalla Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 25 gennaio 2021,».

Art. 100.

Al comma 3, dopo le parole: «pari a 10 milioni di euro» *sopprimere la seguente:* «annui» *e sostituire le parole:* «si provvede mediante corrispondente riduzione del livello» *con le seguenti:* «si provvede a valere sul livello».

Art. 102.

Al comma 2, sostituire le parole da: «stimato in 105 milioni di euro» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «valutato in 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato».

Art. 103.

Al comma 1, lettera a)*, penultimo periodo, sostituire le parole:* «le risorse di cui al presente comma» *con le seguenti:* «le risorse di cui alla presente lettera».

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «al personale di tali istituzioni, è autorizzata la spesa» *con le seguenti:* «in favore del personale di tali istituzioni è autorizzata la spesa».

Art. 120.

Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione pari a 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023» *con le seguenti:* «con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

Art. 137.

Al comma 3, sostituire le parole: «alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa di tutti i giudizi pendenti» *con le seguenti:* «alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa alle azioni proposte in tutti i giudizi pendenti».

Art. 140.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «ai fini del riparto di cui al periodo precedente» *con le seguenti:* «ai fini del riparto di cui al secondo periodo».

Art. 149.

Al comma 1, capoverso «4-*sexies*»*, sostituire le parole:* «attività conseguenti alla proroga di cui al comma 1 « *con le seguenti:* «attività conseguenti alla proroga di cui al primo periodo».

Al comma 4, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro» *aggiungere le seguenti:* «per l'anno 2022».

Al comma 8, sostituire le parole: «Il termine di cui all'articolo 57, comma 10» *con le seguenti:* «I termini di cui all'articolo 57, comma 10» *e le parole:* «è prorogato» *con le seguenti:* «sono prorogati».

Art. 152.

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 171.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'ultimo periodo, le parole: ''terzo periodo'' e ''medesimo terzo periodo'' sono sostituite dalle seguenti: ''quinto e settimo periodo''».

Art. 181.

Al comma 1, lettera d)*:*

al primo periodo, sostituire le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016» *con le seguenti:* «dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «come determinata ai sensi della lettera *a)*« *con le seguenti:* «come determinata ai sensi della lettera *e)*».

€ 43,80